<i>Libro intelligente

MODULISTICA ONLINE

AGGIORNATA FINO AL 30 GIUGNO 2024

Salvio Biancardi

SERVIZI E FORNITURE

Manuale per la gestione degli appalti sopra e sotto soglia europea

dopo il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

LA CASA DEI COMUNI anci LOMBARDIA

MAGGIOLI EDITORE

© Copyright 2023 by Maggioli S.p.A.

Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema di gestione qualità certificato ISO 9001:2015

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595
www.maggiolieditore.it
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

L'Autore e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o
inesattezze relative alla elaborazione dei testi normativi e per l'eventuale
modifica e/o variazione della modulistica allegata.

L'Autore, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera,
non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenuti.
L'Editore non risponde di eventuali danni causati
da involontari refusi o errori di stampa.

Finito di stampare nel mese di settembre 2023
nello stabilimento Maggioli S.p.A.
Santarcangelo di Romagna

Introduzione

di *Mauro Guerra*
Presidente ANCI Lombardia

La nuova disciplina che regola i contratti pubblici esorta i Comuni a prepararsi con urgenza e in maniera puntuale per affrontare quanto previsto dalla normativa.

Tale esigenza chiama in causa, seppur con intensità diverse, tutti gli uffici comunali, che dovranno affrontare un percorso formativo sia teorico che sul campo in grado di poter capacitare Amministratori, dirigenti e funzionari a rispondere alle richieste legislative.

Considerando tali esigenze, ANCI Lombardia ha deciso di offrire ai Comuni associati il volume *Servizi e forniture. Manuale per la gestione degli appalti sopra e sotto soglia europea dopo il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2021, n. 36)* scritto da Salvio Biancardi per Maggioli Editore.

Il manuale, insieme agli altri volumi distribuiti in questi anni ai 1.504 Comuni della nostra Regione, sostanzia l'impegno di ANCI Lombardia ad accompagnare gli Enti associati nel cammino verso l'innovazione delle pratiche e delle progettualità, al fine di facilitare, anche attraverso i molti progetti promossi in questi anni, l'emersione di una struttura amministrativa preparata e performante.

Tale impegno, che portiamo avanti da 45 anni insieme alla continua attenzione alle istanze dei Comuni e all'impegno per costruire una fattiva e positiva collaborazione con le istituzioni per individuare soluzioni condivise a problematiche emergenti e proporre progettualità e iniziative innovative, è ciò che caratterizza la nostra Associazione, nella quale i Comuni e gli Amministratori si incontrano, al di là di appartenenze geografiche, dimensionali o politiche, per lavorare alla costruzione dei territori di domani.

Confidando nella positiva accoglienza di questo strumento, auguro buona lettura e buon lavoro.

Mauro Guerra
Presidente ANCI Lombardia

Presentazione

di *Rinaldo Mario Redaelli*
Segretario Generale ANCI Lombardia

Con questo volume, dedicato al nuovo Codice degli appalti, ANCI Lombardia continua l'importante e apprezzata iniziativa volta ad accompagnare i Comuni lombardi ad affrontare le sfide determinate dai cambiamenti nelle norme e nelle procedure che regolano l'operato degli Enti locali.

Il manuale, che ha l'obiettivo di fornire ai RUP una guida per il corretto svolgimento delle procedure d'appalto sia sopra che sotto la soglia europea, tiene conto sia delle novità introdotte dal nuovo Codice e dai suoi allegati, sia delle disposizioni di *spending review*, vigenti anche sotto l'egida del Codice. In particolare, i contenuti sono organizzati in tre parti che definiscono le fasi delle attività di approvvigionamento di una Pubblica Amministrazione.

Lo strumento si presenta quindi come un valido sussidio per capire come gestire non solo le pratiche straordinarie ma anche le attività quotidiane che determinano l'azione comunale, sempre più necessarie di competenze tecniche, in particolare nel momento storico che viviamo, caratterizzato da una forte attenzione degli Enti alle diverse occasioni di finanziamento a disposizione, che portano quasi sempre ad affidare all'esterno la realizzazione di opere sovvenzionate attraverso la partecipazione a bandi.

Il volume, dal taglio operativo, offre una gamma di modulistica aggiornata alle ultime novità normative, utile all'espletamento delle varie procedure, consultabile e scaricabile anche nella versione digitale tramite un codice di accesso. L'opera stessa e la modulistica verranno aggiornate nei prossimi mesi, nella versione online, in caso di mutamenti normativi. ANCI Lombardia renderà disponibile sul proprio sito internet la versione pdf del presente volume.

Proprio alla luce dei profondi mutamenti avvenuti negli ultimi anni nel contesto comunale, l'azione di ANCI Lombardia, continuando ad assicurare il necessario lavoro sul fronte della rappresentanza istituzionale, si è sempre più orientata a fornire ai Comuni delle chiavi per comprendere, affrontare e gestire il cambiamento, nella consapevolezza che molto sarà ancora da fare per dar vita a comunità locali sempre più aperte all'innovazione e consapevoli dell'importanza di prepararsi e orientarsi a essa senza subirla.

Buona lettura.

Rinaldo Mario Redaelli
Segretario Generale ANCI Lombardia

Indice

Prefazione ..... Pag. 17

PARTE I
FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO

Capitolo I
Aspetti propedeutici e introduttivi ..... » 21

1. L'entrata in vigore del nuovo codice e il periodo transitorio ..... » 21
2. I principi generali del codice dei contratti ..... » 26
   - 2.1. La *ratio legis* insita nei principi generali ..... » 26
   - 2.2. Il principio di risultato ..... » 27
   - 2.3. Il principio della fiducia ..... » 27
   - 2.4. Il principio dell'accesso al mercato ..... » 29
   - 2.5. Il principio di buona fede e di tutela dell'affidamento ..... » 29
   - 2.6. Il principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale ed i rapporti con gli enti del Terzo settore ..... » 30
   - 2.7. Il principio di auto-organizzazione amministrativa ..... » 30
   - 2.8. Il principio di autonomia contrattuale ed il divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito ..... » 31
   - 2.9. Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ..... » 33
   - 2.10. Il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione ..... » 35
   - 2.11. Il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti ..... » 35
   - 2.12. Rinvio ad altra normativa ..... » 37
3. La *check-list* cronologica dei principali adempimenti per poter correttamente iniziare un procedimento di gara ..... » 37
4. L'applicazione del principio di non frazionamento degli acquisti. Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti ..... » 44
5. La programmazione degli acquisti di beni e servizi ..... » 47
   - 5.1. L'allegato I.5 del codice riguardante la programmazione ..... » 47

5.1.1. Le definizioni ..... Pag. 47
5.1.2. Contenuti e ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi ..... » 48
5.1.3. L'ordine di priorità da rispettare ..... » 49
5.1.4. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità..... » 50
5.1.5. Mancata redazione del programma ..... » 51
5.1.6. Modifica del programma in corso d'anno ..... » 51
5.1.7. Appalti di forniture e servizi non previsti nel programma ..... » 52
5.1.8. Pubblicazioni relative alle modifiche dei programmi..... » 52
5.1.9. Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento ..... » 52
5.1.10. Disposizioni transitorie e finali ..... » 53
6. La progettazione ..... » 53
6.1. Lo scorporo della manodopera ..... » 53
7. La nomina del responsabile unico del progetto. Responsabilità, compiti, funzioni. Analisi delle differenze esistenti tra la disciplina dettata dalla legge 241/1990 e la disciplina dettata dal d.lgs. 36/2023..... » 54
7.1. Il responsabile del procedimento nella legge 241/1990... » 54
7.2. Il RUP nel codice dei contratti e nell'allegato I.2..... » 56
7.2.1. Introduzione ..... » 56
7.2.2. La relazione illustrativa ..... » 56
7.2.3. Disciplina di riferimento..... » 57
7.2.4. Il momento della nomina del responsabile di progetto..... » 57
7.2.5. L'individuazione del RUP..... » 58
7.2.6. RUP privo dei requisiti di competenza necessari » 59
7.2.7. Struttura di supporto al RUP..... » 59
7.2.8. I requisiti professionali necessari per ricoprire il ruolo di RUP nei contratti di servizi e forniture.. » 59
7.2.9. Il responsabile di fase..... » 60
7.2.10. Compiti del RUP..... » 62
7.2.11. Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi ..... » 62
7.2.12. Compiti del RUP nella fase di affidamento..... » 63
7.2.13. Compiti del RUP nella fase di esecuzione..... » 64
7.2.14. RUP e direttore dell'esecuzione ..... » 66

7.2.15. Competenze del RUP nel caso di acquisti aggregati, acquisti centralizzati e accordi tra amministrazioni ... Pag. 67
7.2.16. Pubblicità del nominativo ... » 68
7.2.17. Piano di formazione del personale ... » 68
7.2.18. Centrali di committenza e aggregazione di stazioni appaltanti ... » 68
7.2.19. RUP e commissione di gara ... » 68
8. Il conflitto di interessi ... » 69
9. Differenza tra attività di gara e contrattuali (obblighi e responsabilità) ... » 70
10. La Consip ... » 72
10.1. Compiti, funzioni, modalità di adesione. Acquisti in forma autonoma: i vincoli posti da Consip ... » 72
10.2. Il mercato elettronico (*marketplace*). La disciplina riguardante le procedure sotto soglia contenuta nella legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ... » 78
10.3. Le "Consip regionali" ... » 82
10.4. L'acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori di cui al d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014 ... » 83
10.5. La revisione del prezzo per i contratti conclusi con soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 1 del d.l. 66/2014 ... » 84
10.6. Prezzi di riferimento di cui al d.l. 66/2014 e alle restanti disposizioni contenute nelle leggi finanziarie ... » 85
10.7. Il *benchmark* nelle convenzioni Consip e nelle convenzioni delle centrali regionali di riferimento ... » 85
10.8. I prezzi di riferimento di ANAC ... » 86
10.9. Tabelle di riepilogo ... » 87

Capitolo II
Il sistema di approvvigionamento nel nuovo codice dei contratti ... » 91

1. La scelta tra i principali sistemi di acquisizione ... » 91
1.1. Le procedure negoziate sotto soglia e gli affidamenti diretti nel d.lgs. 36/2023 ... » 91
1.2. Le procedure negoziate sotto soglia ... » 92
1.2.1. Definizione di procedura negoziata ... » 92
1.2.2. Le regole propedeutiche da rispettare ... » 92
1.2.3. La soglia delle procedure negoziate ... » 93
1.2.4. La possibilità di dotarsi di un regolamento ... » 93
1.2.5. La procedura ... » 93
1.2.6. Il divieto di utilizzare il sorteggio e altri strumenti casuali di scelta degli operatori da invitare ... » 95
1.2.7. L'indagine di mercato ... » 97

1.2.8. L'utilizzo dell'albo degli operatori economici ..... Pag. 98
1.2.9. La Commissione giudicatrice nelle procedure negoziate sotto soglia ..... » 99
1.2.10. Il controllo sul possesso dei requisiti ..... » 99
1.2.11. La garanzia provvisoria..... » 100
1.2.12. La garanzia definitiva..... » 100
1.2.13. Esclusione automatica delle offerte anomale..... » 100
1.2.14. La durata della procedura..... » 101
1.2.15. I termini dilatori..... » 102
1.2.16. Il principio di rotazione ..... » 102
1.3. Gli affidamenti diretti ..... » 106
1.3.1. Definizione di procedura mediante affidamento diretto..... » 106
1.3.2. Le regole generali ..... » 106
1.3.3. La soglia degli affidamenti diretti..... » 107
1.3.4. La possibilità di dotarsi di un regolamento..... » 107
1.3.5. La procedura..... » 107
1.3.6. Il controllo sul possesso dei requisiti ..... » 110
1.3.7. La garanzia provvisoria..... » 110
1.3.8. La garanzia definitiva..... » 110
1.3.9. Esclusione automatica delle offerte anomale..... » 111
1.3.10. Termini di conclusione della procedura di affidamento diretto ..... » 111
1.3.11. Termine di stipula del contratto e termini dilatori ..... » 111
1.3.12. Il principio di rotazione ..... » 111
1.4. Le novità introdotte dal "decreto semplificazioni 2" ..... » 114
1.4.1. Pari opportunità, generazionali e di genere, inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC..... » 114
1.4.2. Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC ..... » 115
1.4.3. Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC..... » 115
2. Guida alla scelta delle procedure e relativi presupposti. Regole comuni..... » 116
3. La procedura aperta ..... » 118
4. La procedura ristretta..... » 122
5. La procedura negoziata con e senza bando ..... » 126
5.1. Introduzione alle procedure negoziate ..... » 126
5.2. La procedura competitiva con negoziazione (negoziata con bando) ..... » 126
5.3. La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando..... » 128

6. Dialogo competitivo ..... Pag. 130
7. Partenariato per l'innovazione ..... » 131
8. La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti ..... » 133
8.1. Principi e diritti digitali ..... » 133
8.2. Principi in materia di trasparenza ..... » 134
8.3. Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici ..... » 135
8.4. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (*e-procurement*) ..... » 135
8.5. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici ..... » 135
8.6. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) ... » 137
8.7. Piattaforme di approvvigionamento digitale ..... » 138
8.8. La *flow chart* riepilogativa ..... » 139
8.9. Le regole tecniche da rispettare ..... » 140
8.10. La pubblicità legale degli atti ..... » 140
8.11. La trasparenza dei contratti pubblici ..... » 140
8.12. Regole applicabili alle comunicazioni ..... » 142
8.13. Uso delle procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici ..... » 142
8.14. L'anagrafe degli operatori economici ..... » 143
8.15. Le procedure digitali ..... » 143
8.16. I sistemi dinamici di acquisizione ..... » 143
8.17. Le aste elettroniche ..... » 146
8.18. Cataloghi elettronici ..... » 149
8.19. L'accesso agli atti. Rinvio ..... » 150
8.20. La disciplina della digitalizzazione delle procedure d'appalto di cui alla direttiva 2014/24/EU ..... » 150
8.20.1 Il comunicato ANAC del 30 ottobre 2018 ..... » 152

Capitolo III
Istituti e clausole comuni ..... » 155

1. Durata dei procedimenti di gara ..... » 155
2. Le fasi della procedura d'appalto ..... » 156
3. Gli appalti esclusi nei settori ordinari ..... » 159
4. Le clausole sociali ..... » 161
5. I criteri ambientali ..... » 163
6. La suddivisione in lotti ..... » 165
7. Gli accordi quadro ..... » 165
8. Contratti riservati ..... » 167

Capitolo IV
Stazioni appaltanti e operatori economici ..... » 169

1. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze ..... » 169
2. La qualificazione della stazione appaltante ..... » 173
2.1. La disciplina codicistica ..... » 173

2.2. La nota ANCI ..... Pag. 175
2.3. Il comunicato ANAC del 17 maggio 2023 ..... » 176
3. Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi ..... » 178
4. Gli operatori economici ..... » 178
5. I consorzi ..... » 179
6. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ..... » 181

Capitolo V
Adempimenti preparatori alla gara. Pubblicazione di bandi, avvisi e inviti ..... » 185

1. L'acquisizione del CIG e il pagamento della tassa sulle gare ..... » 185
1.1. Generalità ..... » 185
1.2. Casi particolari ..... » 188
2. L'acquisizione del CUP ..... » 190
3. Le consultazioni preliminari di mercato ..... » 191
4. La partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti ..... » 192
5. Le specifiche tecniche ed etichettature ..... » 192
6. La pubblicazione di bandi e avvisi ..... » 192
7. Gli avvisi di pre-informazione ..... » 193
8. Pubblicazione a livello europeo di bandi e avvisi ..... » 194
9. Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi ..... » 194
10. Avviso volontario per la trasparenza preventiva ..... » 195
11. Gli inviti ai candidati ..... » 196
12. Informazione ai candidati e agli offerenti ..... » 196
13. Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte ..... » 197

Capitolo VI
Documenti di gara ..... » 199

1. Documenti di gara ..... » 199
2. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). Esame di vari modelli di documento in funzione della tipologia di gara da espletare ..... » 199
3. La determinazione a contrarre ..... » 206
4. Differenze tra bando/disciplinare di gara e capitolato speciale. Rinvio ..... » 208
5. Il bando, il disciplinare e la lettera d'invito ..... » 208
6. Il bando tipo n. 1 di ANAC ..... » 210
7. Il capitolato ed il foglio patti e condizioni ..... » 211
8. Disponibilità digitale dei documenti di gara ..... » 212
9. Domande, documento di gara unico europeo, offerte ..... » 213

Capitolo VII

Requisiti di partecipazione e selezione degli operatori economici ... Pag. 215

1. La commissione giudicatrice ... » 215
   1.1. Compiti, poteri e responsabilità della commissione. Regole da rispettare nello svolgimento dei lavori. I verbali di gara ... » 216
   1.2. Il principio di pubblicità delle sedute del seggio di gara. » 218
   1.3. Il principio di continuità delle operazioni di gara ... » 218
2. Cause di esclusione automatica dell'operatore economico ... » 218
3. Cause di esclusione non automatica ... » 222
   3.1. L'allegato II.10 ... » 223
   3.2. Altre disposizioni ... » 225
4. Il controllo tra imprese ed il collegamento presunto e sostanziale ... » 225
   4.1. La sentenza della Corte di giustizia europea del 19 maggio 2009 in materia di collegamento tra imprese ... » 228
5. Disciplina dell'esclusione ... » 228
6. Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti ... » 231
7. Illecito professionale grave ... » 232
   7.1. Le problematiche applicative ... » 234
8. La verifica del possesso dei requisiti mediante FVOE ... » 235
9. Requisiti di ordine speciale ... » 236
   9.1. Iscrizione al registro della CCIAA per attività "pertinente" ... » 236
   9.2. Operatori di altri Stati membri ... » 236
   9.3. Rinvio ad un regolamento destinato a disciplinare la qualificazione degli OE negli appalti di forniture e servizi ... » 237
   9.4. Regime transitorio ... » 237
   9.5. Altre disposizioni ... » 237
10. Il soccorso istruttorio ... » 238
   10.1. I contenuti della relazione illustrativa ... » 238
   10.2. L'art. 101 del codice ... » 238
   10.3. Il soccorso istruttorio specificativo ... » 240
   10.4. Il soccorso istruttorio di rettifica ... » 241
11. Impegni dell'operatore economico ... » 242
12. L'avvalimento ... » 243
   12.1. Le novità principali ... » 243
   12.2. I contenuti dell'art. 104 ... » 243
   12.3. Modalità operative ... » 244
   12.4. Dichiarazioni mendaci e verifica dei requisiti ... » 244
   12.5. La responsabilità solidale ... » 245
   12.6. Esecuzione dell'appalto ... » 245
   12.7. Le verifiche della stazione appaltante ... » 245
   12.8. Albo dei gestori ambientali ... » 245

12.9. Prestazioni svolte esclusivamente dall'offerente ..... Pag. 245
12.10. Avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta ..... » 246
13. I rapporti di prova ..... » 246
14. La garanzia provvisoria ..... » 246
14.1. Esenzione dalla garanzia provvisoria ..... » 246
14.2. Le nuove percentuali previste per la garanzia provvisoria ..... » 247
14.3. Le modalità di costituzione della garanzia provvisoria .. » 247
14.4. Garanzia mediante cauzione ..... » 247
14.5. Garanzia mediante fideiussione ..... » 248
14.6. Riduzione della garanzia ..... » 248
14.7. Cumulo delle riduzioni e oneri del concorrente per fruire delle riduzioni ..... » 252
14.8. Impegno del garante ..... » 253
14.9. Altre regole sulla garanzia ..... » 253
14.10. Casi di non applicazione delle regole sulla garanzia ..... » 253

Capitolo VIII
La selezione delle offerte ..... » 257
1. Principi generali in materia di selezione ..... » 257
2. I criteri di aggiudicazione degli appalti ..... » 257
3. Reputazione dell'impresa ..... » 260
4. Offerte anomale ..... » 261
4.1. Cosa prevede la relazione illustrativa ..... » 261
4.2. Cosa prevede il codice per le procedure nel sopra soglia (art. 110) ..... » 262
4.3. Cosa prevede il codice per le procedure nel sotto soglia (art. 54) ..... » 263
4.4. Sequenza procedimentale ..... » 264
4.5. Chi effettua l'accertamento di anomalia ..... » 265
4.6. L'allegato I.2 ..... » 265
5. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati ..... » 268
6. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ..... » 269
7. Fasi della procedura di affidamento ..... » 270
7.1. Le fasi preliminari ..... » 272
7.2. Analisi della documentazione amministrativa presentata ..... » 272
7.3. Esame delle offerte, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione. Comunicazioni *ex* art. 90, comma 1, del d.lgs. 36/2023 ..... » 273
7.4. L'accertamento dei requisiti di ordine generale ..... » 277
8. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ..... » 277
8.1. Premessa ..... » 277

8.2. La disciplina del DURC. I soggetti tenuti al possesso del DURC. Casi di esenzione dall'acquisizione del DURC ... Pag. 277
8.3. La nuova disciplina del DURC online (DOL) ..... » 279
8.4. Le principali fonti normative..... » 279
8.5. L'oggetto della verifica mediante il DURC online (DOL) » 280
8.6. Le principali modalità operative in sintesi ..... » 280
8.7. Regolarità del soggetto verificato ..... » 281
8.8. Riassumendo..... » 281
8.9. Unicità del DURC ed unicità della richiesta ..... » 281
8.10. Regolarità assente..... » 282
8.11. Effetti sulle interrogazioni successive dell'utenza ..... » 283
8.12. Se l'operatore economico si regolarizza..... » 283
8.13. Dilatazione del termine fino ad un massimo di 30 giorni ..... » 283
8.14. Effetti..... » 284
8.15. L'insorgenza di problemi tecnici ..... » 284
8.16. Casi particolari ..... » 284
8.17. Azioni da intraprendere in caso di DURC irregolare ..... » 285
8.18. L'intervento sostitutivo della stazione appaltante di cui all'art. 11, comma 6 del d.lgs. 36/2023 e alla circolare del Ministero del lavoro n. 3/2012 ..... » 286
8.19. La circolare INPS 54/2012 ..... » 288
8.20. Il messaggio INPS n. 13154 del 14 agosto 2013 in materia di intervento sostitutivo ..... » 288
8.21. La trattenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 6, comma 11 del d.lgs. 36/2023 ..... » 289
8.22. La legge 2/2009 ..... » 289
8.23. Le modifiche apportate in materia di DURC dal "decreto del fare" (d.l. 69/2013) ..... » 290
8.24. Validità del DURC..... » 290
8.25. DURC irregolare ..... » 290
8.26. Subappalto..... » 290
8.27. Verifiche amministrativo-contabili..... » 290
8.28. Preavviso di accertamento negativo ..... » 291
8.29. DURC e FVOE..... » 291
9. Il contratto e la sua stipula..... » 291
9.1. Termine di stipula del contratto ..... » 292
9.2. Termine dilatorio sostanziale (*stand-still period*)..... » 293
9.3. Termine dilatorio processuale (*stand-still period*)..... » 293
9.4. Conseguenze in caso di mancato rispetto dello *stand-still period* sostanziale e processuale ..... » 294
9.5. Mancata stipula del contratto per fatto della SA e dell'OE..... » 294
9.6. Altre disposizioni..... » 294

9.7. Accorgimenti e adempimenti ..... Pag. 295
9.8. Allegato I.4 (imposta di bollo) ..... » 295

PARTE II
LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Capitolo I
L'esecuzione dell'appalto ..... » 299

1. Requisiti per l'esecuzione dell'appalto ..... » 299
2. Direzione dell'esecuzione ..... » 299
3. Il controllo tecnico-contabile e amministrativo ..... » 301
4. La verifica di conformità ..... » 301
5. Risultato negativo del collaudo e risoluzione del contratto ..... » 303
6. Penali ..... » 303
7. Il problema afferente ai pagamenti superiori ai 5.000 euro ..... » 304
8. Responsabilità per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ..... » 307
   8.1. Inquadramento generale ..... » 307
   8.2. Definizioni ..... » 308
   8.3. Ambito di applicazione del d.lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 192/2012 ..... » 308
   8.4. Deroghe al termine di pagamento e relativi limiti ..... » 309
   8.5. Gli interessi moratori ..... » 311
9. Le disposizioni introdotte dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ..... » 313
   9.1. Le fonti normative ..... » 313
   9.2. Soggetti tenuti agli obblighi di tracciabilità ..... » 313
   9.3. Filiera delle imprese ..... » 314
   9.4. Esempi di filiera per appalti di servizi e forniture ..... » 314
   9.5. Flussi finanziari soggetti a tracciabilità ..... » 316
   9.6. Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati ..... » 316
   9.7. Reintegro dei conti correnti dedicati ..... » 317
   9.8. Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili ..... » 318
   9.9. Richiesta ed indicazione del CIG e del CUP ..... » 319
   9.10. Il codice CUP ..... » 319
   9.11. Il codice CIG ..... » 319
   9.12. Casi di semplificazione del CIG ..... » 321
   9.13. Acquisti destinati a più commesse ..... » 321
   9.14. La tracciabilità attenuata ..... » 321
   9.15. Pagamenti *ex* art. 3, comma 2 ..... » 321
   9.16. Pagamenti *ex* art. 3, comma 3 ..... » 322
   9.17. Comunicazioni ..... » 323
10. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo ..... » 324
   10.1. Anticipazione facoltativa sino al 30 per cento ..... » 324
   10.2. Esenzione dalla disciplina delle anticipazioni ..... » 324

10.3. Modalità e condizioni per l'erogazione delle anticipazioni ..... Pag. 325
10.4. Certificato di pagamento ..... » 325
10.5. Piattaforme digitali ..... » 326
11. Lo *split payment* ..... » 326
11.1. Il decreto attuativo sullo *split payment*: aspetti di rilevanza ..... » 327
11.2. *Split payment*: due pronunciamenti dell'Agenzia delle entrate hanno chiarito le modalità operative ..... » 328
12. Il *reverse charge* ..... » 330
13. Nuove modalità di attuazione dell'intervento sostitutivo e dei controlli erariali dopo lo *split payment* e il *reverse charge* ..... » 331
14. La garanzia definitiva ..... » 332
14.1. Rinuncia alla garanzia definitiva nel sotto soglia e nel sopra soglia ..... » 333
14.2. Le nuove percentuali previste per la garanzia definitiva ..... » 333
14.3. Le modalità di costituzione della garanzia definitiva ..... » 334
14.4. Garanzia mediante cauzione ..... » 334
14.5. Garanzia mediante fideiussione ..... » 335
14.6. Garanzie fideiussorie ed assicurative secondo gli schemi tipo ..... » 335
14.7. Garanzie fideiussorie ed assicurative in caso di raggruppamenti ..... » 336
14.8. Riduzione della garanzia definitiva ..... » 336
14.9. Cumulo delle riduzioni e oneri del concorrente per fruire delle riduzioni ..... » 337
14.10. Rischi garantiti ..... » 337
14.11. Incameramento della garanzia definitiva ..... » 337
14.12. Mancata costituzione della garanzia definitiva ..... » 337
14.13. Cessazione degli effetti della garanzia definitiva ..... » 338
14.14. Reintegra della garanzia definitiva ..... » 338
14.15. Pagamento della rata di saldo ..... » 338
15. Il subappalto ..... » 340
15.1. La definizione di subappalto ..... » 341
15.2. Requisiti necessari per affidare in subappalto ..... » 342
15.3. Trasmissione del contratto di subappalto ..... » 342
15.4. Responsabilità solidale ..... » 343
15.5. Trattamento economico e normativo del subappaltatore ..... » 343
15.6. Ritardo nel pagamento delle retribuzioni ..... » 343
15.7. Sostituzione dei subappaltatori ..... » 343
15.8. Pagamento diretto al subappaltatore ..... » 344
15.9. Garanzie ai lavoratori ..... » 344
15.10. Subappalto a cascata ..... » 344
15.11. Differenze tra subappalto e altre figure giuridiche quali subcontratti, avvalimento ..... » 345

15.12. Casi in cui non si configura il subappalto ..... Pag. 345
15.13. Differenze tra subcontratto e subappalto (subfornitura) » 346
15.14. Subappalto e avvalimento ..... » 347
16. Modifica dei contratti in corso di esecuzione ..... » 348
16.1. La rinegoziazione del contratto ..... » 350
16.2. Il quinto d'obbligo ..... » 350
16.3. L'opzione di proroga ..... » 351
16.4. La proroga tecnica ..... » 351
16.5. Autorizzazione del RUP ..... » 352
16.6. Pubblicità delle modifiche ..... » 352
16.7. Obblighi di comunicazione all'ANAC ..... » 353
17. La revisione del prezzo d'appalto ..... » 353
18. La cessione del credito ..... » 355
19. Mutamenti con riferimento al soggetto contraente (cessioni, fusioni, scissioni, ecc.) ..... » 357
20. Sospensione dell'esecuzione ..... » 358
20.1. Sospensione disposta dal direttore dell'esecuzione ..... » 358
20.2. Sospensione disposta dal RUP ..... » 359
20.3. Durata della sospensione ..... » 359
20.4. Sospensione per cause di forza maggiore ..... » 359
20.5. Trascrizione delle contestazioni ..... » 360
20.6. Proroga del termine ..... » 360
20.7. Ultimazione del contratto ..... » 360
20.8. Altre cause di sospensione disposte dalla stazione appaltante ..... » 360
20.9. Applicazione delle disposizioni sulla sospensione agli appalti di servizi e forniture ..... » 361
21. Rinnovo e proroga del contratto ..... » 361
21.1. La proroga (rinvio) ..... » 362
21.2. Il rinnovo ..... » 362
21.3. La ripetizione di servizi analoghi ..... » 363
22. Decadenza dall'aggiudicazione ..... » 364
23. Revoca e annullamento in autotutela dell'aggiudicazione. Le conseguenze relative al contratto in caso di annullamento dell'aggiudicazione illegittima ..... » 364
23.1. La sorte del contratto nel caso di annullamento dell'aggiudicazione ..... » 367
23.2. La dichiarazione di inefficacia del contratto in presenza di gravi violazioni. Le eccezioni alla dichiarazione di inefficacia del contratto ..... » 368
23.3. Le sanzioni alternative ..... » 370
23.4. Tutela in forma specifica e per equivalente. Il risarcimento ..... » 371
24. La risoluzione del contratto ..... » 372
24.1. Risoluzione per grave inadempimento ..... » 373

24.2. Ritardo nella prestazione ..... Pag. 373
24.3. Diritti dell'appaltatore in caso di risoluzione..... » 373
24.4. Obblighi dell'appaltatore in caso di risoluzione ..... » 373
25. Recesso ..... » 374
26. Esecuzione o completamento di lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato ..... » 376
27. Gli incentivi per funzioni tecniche..... » 377
27.1. La disciplina contenuta nell'art. 45 ..... » 377
27.2. L'elencazione contenuta nell'allegato I.10 ..... » 379
27.3. La relazione illustrativa..... » 379
27.4. Le novità riguardanti gli incentivi tecnici in sintesi ..... » 380
27.5. Permane il dubbio se sia incentivabile l'affidamento diretto ..... » 381

PARTE III
IL CONTENZIOSO

Capitolo I
Il contenzioso..... » 385
1. L'accesso agli atti..... » 385
1.1. L'accesso agli atti e la riservatezza negli appalti ..... » 385
1.2. Norme procedimentali e processuali in materia di accesso agli atti..... » 386
2. I ricorsi al giudice amministrativo ..... » 388
2.1. L'impugnazione del bando e i ricorsi avverso gli atti di gara..... » 390
2.2. Impugnazione della proposta di aggiudicazione (inammissibilità) ..... » 391
3. L'accordo bonario ..... » 391
4. La transazione..... » 393
5. L'arbitrato ..... » 393
6. Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari ..... » 396
7. Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC.... » 397
8. L'ANAC..... » 398

MODULISTICA

A. Gestire una procedura negoziata sotto soglia mediante attivazione di una RDO sul MePA (importo uguale o superiore a 140.000 ed inferiore a 215.000 euro) ..... » 405
1. Determina di indizione procedura negoziata (RDO sul MePA) ..... » 405
2. Lettera d'invito acquisti mediante RDO sul MePA ..... » 412
3. Foglio patti e condizioni per forniture e servizi..... » 429

4. Patto di integrità ..... Pag. 443
5. Schema di offerta ..... » 447
6. Capitolato tecnico ..... » 449
7. Determina di aggiudicazione acquisti mediante RDO sul MePA ..... » 450
8. Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle convenzioni Consip ..... » 453
9. DUVRI utilizzabile per varie tipologie di appalto ..... » 454
10. Avviso per manifestazione di interesse procedura sotto soglia *ex* art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 ..... » 460
11. Manifestazione di interesse procedura sotto soglia *ex* art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 ..... » 464
12. Documento di gara unico europeo (DGUE) ..... » 467
12-bis. Modello di autocertificazione per affidamenti diretti di valore inferiore a 40.000 euro (art. 52 d.lgs. 36/2023) ..... » 514

B. Gestire una procedura sotto soglia mediante ODA e trattativa diretta del mercato elettronico (importo inferiore a 140.000 euro) ..... » 523
13. Determina affidamento diretto mediante ODA del mercato elettronico della pubblica amministrazione, *ex* art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, di valore inferiore a 140.000 euro ..... » 523
14. Determina di affidamento diretto mediante trattativa diretta del mercato elettronico della pubblica amministrazione, *ex* art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, di valore inferiore a 140.000 euro ..... » 528

C. Gestire una procedura sotto soglia mediante affidamento diretto *ex* art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 (importo inferiore ai 5.000 euro) ..... » 533
15. Determina di affidamento diretto cartaceo *ex* art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, di valore inferiore a 5.000 euro ..... » 533

D. Gestire una procedura aperta sopra soglia (importo uguale o maggiore a 215.000 euro) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ..... » 537
16. Determina di indizione forniture/servizi (procedura aperta) » 537
17. Capitolato servizi per procedura aperta sopra soglia (uguale o superiore a 215.000 euro) ..... » 542
18. Capitolato forniture per procedura aperta sopra soglia (uguale o superiore a 215.000 euro) ..... » 554
19. Determina di aggiudicazione (procedura aperta) ..... » 565
20. Determina di nomina della commissione incaricata dell'esame delle offerte qualitative e modello di disciplinare d'incarico ai commissari esterni ..... » 568
21. Bando di gara europeo procedura aperta telematica ..... » 572

21-bis. Disciplinare tipo ANAC per procedura aperta di forniture e servizi ..... Pag. 582
22. Domanda di ammissione ..... » 638
23. Modulo offerta ..... » 642
E. Adesione alle convenzioni Consip ..... » 644
24. Determina di adesione alla convenzione Consip ..... » 644
F. Comunicazioni *ex* art. 90, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 ..... » 647
25. Comunicazione aggiudicazione a tutti ..... » 647
26. Comunicazione aggiudicazione all'aggiudicatario ..... » 649
27. Comunicazione di esclusione *ex* art. 90, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023 ..... » 653
28. Comunicazione di avvenuta stipula del contratto ..... » 654
29. Decisione di non aggiudicare l'appalto ..... » 655
G. Comunicazioni *ex* art. 110, comma 2 del codice in caso di accertamento dell'anomalia dell'offerta ..... » 656
30. Comunicazione *ex* art. 110, comma 2 (*richiesta di spiegazioni*) ..... » 656
H. Determina di esclusione di un concorrente ..... » 658
31. Determina di esclusione da una procedura d'appalto ..... » 658
I. Determina di annullamento ..... » 659
32. Determina di annullamento di una gara ..... » 659
L. Determina di revoca ..... » 661
33. Determina di revoca di una gara ..... » 661
M. Comunicazione alla ditta non in regola con il DURC – Lettera sospensione pagamenti ..... » 663
34. Lettera alla ditta sospensione pagamento fatture ..... » 663
N. Lettera istituti previdenziali per intervento sostitutivo ..... » 664
35. Lettera istituti previdenziali per intervento sostitutivo (*modello ufficiale INAIL*) ..... » 664
O. Comunicazione pagamento ..... » 666
36. Comunicazione avvenuto pagamento a seguito di intervento sostitutivo (*modello non ufficiale*) ..... » 666
P. Penali ..... » 667
37. Lettera applicazione penali ..... » 667
Q. Cessione del credito ..... » 668
38. Determina accettazione cessione del credito ..... » 668
39. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali » 670

Avvertenza

La sezione Modulistica – aggiornata al d.lgs. 36/2023 – è interamente riportata tra i contenuti aggiuntivi online allegati al presente testo, in formato editabile e personalizzabile. Online è riportata anche la modulistica riferita al d.lgs. 50/2016.
Per accedere ai contenuti online, seguire le indicazioni riportate in fondo al volume.

Prefazione

Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), ricco di novità, si distingue profondamente dai codici precedenti, poiché contiene un corredo di allegati tali da renderlo autoapplicativo, ossia di immediata operatività grazie alla presenza al suo interno di fonti normative di dettaglio.

Il codice riporta una serie di principi basilari destinati a permeare tutto il ciclo di vita degli appalti: basti pensare, ad esempio, ai principi di "risultato", di "fiducia", di "conservazione dell'equilibrio contrattuale".

Come si legge nella relazione illustrativa, i principi hanno la funzione di colmare i limiti insiti nelle disposizioni del codice, riempiendo gli spazi che quest'ultimo non può raggiungere: "(...) soprattutto un codice (...) non può inseguire la disciplina specifica di ogni aspetto della realtà, perché si troverà sempre in ritardo, ma deve invece fornire gli strumenti e le regole generali e astratte per regolarla".

La nuova versione del codice dei contratti pubblici è frutto anche di numerosi profondi ripensamenti del legislatore su indirizzi di pensiero che sembravano ormai consolidati ed immutabili, ma che ora vengono a dissolversi. Si pensi, ad esempio:

- *alla possibilità, ora incondizionatamente ammessa, di consentire l'ingresso del RUP in commissione e di ricoprire anche il ruolo di presidente negli appalti sotto soglia;*
- *ai controlli sugli operatori economici per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro, per i quali è ammessa l'acquisizione della sola autocertificazione dei requisiti, con l'obbligo di svolgere controlli a campione almeno una volta l'anno;*
- *alla deroga* tout court *al principio di rotazione per gli affidamenti al di sotto di 5.000 euro.*

Il presente manuale, aggiornato al nuovo codice dei contratti pubblici, ha l'obiettivo di fornire al RUP una guida per il corretto svolgimento delle procedure d'appalto sia sopra che sotto la soglia europea.

I contenuti del testo tengono conto sia delle novità introdotte dal d.lgs. 36/2023 e dai suoi allegati, sia delle disposizioni di spending review *che restano vigenti anche sotto l'egida del nuovo codice.*

L'opera fornisce risposte a dubbi ed incertezze interpretative, suggerendo soluzioni per gestire le procedure di gara sotto e sopra la soglia europea, nel rispetto della nuova disciplina vigente.

Gli argomenti trattati sono articolati in tre parti che ripercorrono le fasi salienti dell'attività di approvvigionamento di una pubblica amministrazione.

Nello specifico, la Parte I – "Fasi di programmazione, progettazione e affidamento dell'intervento" – è dedicata agli adempimenti concernenti le fasi di programmazione, progettazione e affidamento dell'appalto, la Parte II – "La gestione del contratto" – alle problematiche inerenti alla corretta gestione esecutiva del contratto stipulato, la Parte III – "Il contenzioso" – al contenzioso che si può generare nelle gare d'appalto.

La trattazione degli argomenti è spesso corredata da schemi esemplificativi e riassuntivi.

Il manuale, caratterizzato da un taglio fortemente operativo, contiene la modulistica necessaria per un corretto espletamento sia delle procedure sotto soglia (affidamento diretto e procedure negoziate), che di quelle al di sopra della soglia europea.

La modulistica è suddivisa in singole sezioni, corrispondenti alle principali procedure che la stazione appaltante può decidere di intraprendere, e contiene, inoltre, i facsimili utilizzabili per assolvere agli oneri imposti dalle disposizioni di legge comuni a tutte le procedure d'appalto. Tra questi, ad esempio, la determinazione di revoca o di annullamento di una gara e i modelli relativi a: tracciabilità, DURC, anomalia dell'offerta, comunicazioni sull'esito della gara, esclusioni, applicazione di penali, cessione del credito d'appalto.

Importante avvertenza

Si suggerisce al lettore, per una migliore comprensione della disciplina transitoria relativa al nuovo codice, di esaminare con attenzione il paragrafo 1 ("L'entrata in vigore del nuovo codice e il periodo transitorio") del Capitolo I, Parte I. Infatti, nel paragrafo sono indicate le disposizioni del d.lgs. 36/2023 che divengono immediatamente efficaci alla data del 1° luglio 2023 e quelle che restano sospese sino al 1° gennaio 2024. Il paragrafo specifica anche le disposizioni del d.lgs. 50/2016 che resteranno vigenti sino al 31 dicembre 2023. Detta analisi consentirà non solo di comprendere meglio l'applicazione dei singoli istituti giuridici descritti nel manuale, ma anche di utilizzare in modo corretto la modulistica allegata.

A tale proposito si evidenzia che online viene resa disponibile – in formato editabile – non solo la nuova modulistica, ma anche quella riferita al d.lgs. 50/2016.

PARTE I

Fasi di programmazione, progettazione e affidamento dell'intervento

Capitolo I
Aspetti propedeutici e introduttivi

1. L'entrata in vigore del nuovo codice e il periodo transitorio

Prima di affrontare l'esame delle disposizioni contenute nel nuovo codice dei contratti (d.lgs. 36/2023), è importante illustrare la panoramica delle disposizioni che ne disciplinano l'entrata in vigore, nonché le principali norme di coordinamento.

Naturalmente, vengono illustrate le disposizioni di maggior rilievo, lasciando al lettore ogni ulteriore approfondimento da effettuare esaminando direttamente il testo del nuovo codice.

Le due date rilevanti da prendere in considerazione sono:

- 1° aprile 2023: il nuovo codice entra in vigore;
- 1° luglio 2023: piena efficacia del nuovo codice ed abrogazione d.lgs. 50/2016.

Nello specifico, l'art. 226 dispone che, a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229, comma 2, le disposizioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
d) per le procedure di accordo bonario di cui agli artt. 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

L'art. 226, co. 3, lett. d), del codice dispone l'abrogazione, dal 1° luglio 2023, dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 ("*Con riferimento ai procedi-*

menti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2"). La materia è ora disciplinata dall'art. 28, co. 3 del nuovo codice.

L'art. 224, co. 1, lett. b) e c), del codice dispone le seguenti modifiche relativamente al d.l. 76/2020 ("decreto semplificazioni 1"):

- abrogazione dell'art. 2-bis (in materia di raggruppamento temporaneo di imprese);
- all'art. 8, co. 1, le parole *"e fino alla data del 30 giugno 2023"* sono soppresse, di conseguenza restano operative anche dopo il 30 giugno 2023 le seguenti disposizioni del "decreto semplificazioni":

Art. 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ~~**e fino alla data del 30 giugno 2023**~~:

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;

c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti".

La disposizione, dalle prime interpretazioni, sembra destinata ad operare per i soli appalti che utilizzano i fondi del PNRR e PNC, anche perché sarebbe inconciliabile con il contenuto del nuovo codice (art. 17) che prevede

l'adozione della determina di aggiudicazione solo all'esito dei controlli (non più una determina di aggiudicazione i cui effetti sono subordinati all'esito dei controlli) sui requisiti dell'operatore economico e pertanto, se si applicasse l'art. 8, co. 1, lett. a), si dovrebbe dare corso ad una esecuzione anticipata senza neppure una determina di aggiudicazione.

L'art. 225, co. 1 del nuovo codice dispone:

> 1. Fino alla data del **31 dicembre 2023**, gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le disposizioni di cui agli **articoli 70** [avvisi di preinformazione – n.d.r.], **72** [redazione di e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi – n.d.r.], **73** [pubblicazione a livello nazionale – n.d.r.], **127, comma 2** [pubblicità e avviso periodo indicativo – n.d.r.], **129, comma 4** [bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati – n.d.r.] **del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico della stazione appaltante. Fino al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato B al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. **Dal 1° gennaio 2024**, acquistano efficacia gli **articoli 27** [pubblicità legale degli atti – n.d.r.], **81** [avvisi di pre-informazione – n.d.r.], **83** [bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione – n.d.r.], **84** [pubblicazione a livello europeo – n.d.r.] e **85** [pubblicazione a livello nazionale – n.d.r.].

L'art. 225, co. 2 dispone che fino al **31 dicembre 2023**, solo per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
c) accesso alla documentazione di gara;
d) presentazione del documento di gara unico europeo;
e) presentazione delle offerte;
f) apertura e conservazione del fascicolo di gara;
g) controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e gestione delle garanzie,

continuano ad applicarsi i seguenti articoli del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016:
- art. 21, comma 7 - Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici;
- art. 29 - Principi in materia di trasparenza;
- art. 40 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
- art. 41, comma 2-bis - Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza;
- art. 44 - Digitalizzazione delle procedure;
- art. 52 - Regole applicabili alle comunicazioni;
- art. 53 - Accesso agli atti e riservatezza;
- art. 58 - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
- art. 74 - Disponibilità elettronica dei documenti di gara;
- art. 81 - Documentazione di gara;
- art. 85 - Documento di gara unico europeo;
- art. 105, comma 7 - Subappalto (deposito del contratto di subappalto presso la SA da parte dell'affidatario);
- art. 111, comma 2-bis - Controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC);
- art. 213, commi 8, 9 e 10 - Autorità nazionale anticorruzione (gestione da parte dell'ANAC della Banca dati nazionale dei contratti pubblici);
- art. 214, comma 6 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione (abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti).

Conseguentemente, dal **1° gennaio 2024**, anche per le succitate attività, acquistano efficacia le disposizioni dei seguenti articoli del nuovo codice appalti (come si può rilevare, la disciplina contenuta nel codice, riguardante la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, entra in vigore il 1° gennaio 2024):
- art. 19 - Principi e diritti digitali;
- art. 20 - Principi in materia di trasparenza;
- art. 21 - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici;
- art. 22 - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (*e-procurement*);
- art. 23 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- art. 24 - Fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- art. 25 - Piattaforme di approvvigionamento digitale;
- art. 26 - Regole tecniche;
- art. 27 - Pubblicità legale degli atti;
- art. 28 - Trasparenza dei contratti pubblici;
- art. 29 - Regole applicabili alle comunicazioni;

– art. 30 - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici;
– art. 31 - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti;
– art. 35 - Accesso agli atti e riservatezza;
– art. 36 - Norme procedimentali e processuali in tema di accesso;
– art. 37, comma 4 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi;
– art. 81 - Avvisi di preinformazione;
– art. 83 - Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione;
– art. 84 - Pubblicazione a livello europeo;
– art. 85 - Pubblicazione a livello nazionale;
– art. 99 - Verifica del possesso dei requisiti;
– art. 106, comma 3, ultimo periodo - Garanzie per la partecipazione alla procedura;
– art. 115, comma 5 - Controllo tecnico contabile e amministrativo;
– art. 119, comma 5 - Subappalto "a cascata";
– art. 224, comma 6 - Disposizioni ulteriori.

Poi, il comma 3 del medesimo art. 225 prevede che *"Il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c) dell'Allegato II 4 del codice è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024"*.

Ancora, il comma 8 del medesimo art. 225 stabilisce la prosecuzione della vigenza delle disposizioni contenute nel d.l. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021 ("decreto semplificazioni 2") con riferimento agli appalti finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC:

> 8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Il comma 13 dell'art. 225 prevede:

> 13. Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpretano nel senso che, in via transitoria, relativamente ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), del medesimo codice, ai fini della partecipazione alle gare e dell'esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto dall'articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento

di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'articolo 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara.

Infine, il comma 16 dell'art. 225 dispone:

16. A decorrere dalla data in cui il presente codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.

2. I principi generali del codice dei contratti

2.1. *La* ratio legis *insita nei principi generali*

Come si può rilevare dalla lettura della relazione illustrativa che accompagna il nuovo codice dei contratti pubblici, l'idea del legislatore è stata quella non tanto di richiamare i principi "generalissimi" dell'azione amministrativa (già desumibili dalla Costituzione e dalla legge n. 241/1990), ma di fornire una più puntuale base normativa anche a una serie di principi "precettivi", dotati di immediata valenza operativa, che vanno in parte a soppiantare la struttura normativa rigida, dettagliata, a volte contraddittoria, attraverso la quale detti principi hanno finora trovato spazio angusto, nel tessuto normativo.

La codificazione dei principi mira a realizzare, fra gli altri, i seguenti obiettivi:

a) ribadire che la concorrenza è uno strumento il cui fine è realizzare al meglio l'obiettivo di un appalto aggiudicato ed eseguito in funzione del preminente interesse della committenza (e della collettività) (art. 1, comma 2);
b) accentuare e incoraggiare lo spazio valutativo e i poteri di iniziativa delle stazioni appaltanti, per contrastare, in un quadro di rinnovata fiducia verso l'azione dell'amministrazione, il fenomeno della c.d. "burocrazia difensiva", che può generare ritardi o inefficienze nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti (art. 2, comma 2).

I principi generali assumono, pertanto, grande rilevanza, se si considera che l'art. 4 del codice dispone che le disposizioni del codice devono essere interpretate ed applicate in base ai principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 (che ora analizzeremo).

Come si legge nella relazione illustrativa, i principi hanno la funzione di colmare i limiti insiti nella rigidità delle disposizioni del codice, raggiungendo gli spazi che quest'ultimo non può raggiungere: "*(...) soprattutto un codi-*

ce (...) non può inseguire la disciplina specifica di ogni aspetto della realtà, perché si troverà sempre in ritardo, ma deve invece fornire gli strumenti e le regole generali e astratte per regolarla".

2.2. *Il principio di risultato*

L'art. 1 del codice stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità.

Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

2.3. *Il principio della fiducia*

L'art. 2 è dedicato al principio della fiducia.

Viene chiarito che l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fondano sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

La norma, quindi, chiarisce che il principio della fiducia implica un ampliamento dei poteri valutativi e della discrezionalità della P.A.

La valorizzazione dei poteri discrezionali del funzionario pubblico è, inoltre, in linea, nell'ottica del superamento della c.d. "paura della firma", con la nuova formulazione dell'art. 323 c.p. (ad opera del d.l. n. 76/2020), che ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio richiede che l'atto sia adot-

tato "*in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di discrezionalità*".

La norma ora introdotta, alla luce del nuovo testo dell'art. 323 c.p., segna, quindi, il definitivo superamento di quell'orientamento giurisprudenziale che, attraverso la valorizzazione dei principi generali di buon andamento e imparzialità, aveva in passato ricondotto nel campo di applicazione dell'abuso d'ufficio anche l'eccesso di potere, con conseguente sindacato da parte del giudice penale delle scelte discrezionali del pubblico ufficiale.

Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.

Nell'articolo viene chiarito che non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Il riferimento ai pareri desta qualche perplessità poiché i pareri non hanno forza vincolante e ciò sia con riferimento alle singole amministrazioni, sia con riferimento ai giudici, chiamati ad applicare le disposizioni di legge.

La norma risulta necessaria in quanto in passato il labile confine tra colpa grave e colpa lieve ha generato incertezze interpretative, contribuendo a quella forma di burocrazia difensiva che il principio della fiducia si propone di superare.

Per questo, in coerenza con l'obiettivo, sotteso al principio della fiducia di valorizzare la discrezionalità del dipendente pubblico, la norma in esame ricollega la colpa grave esclusivamente alla violazione delle norme di diritto, degli auto-vincoli, nonché alla palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza, con la precisazione, tuttavia, che non costituisce mai colpa grave la violazione o l'omissione che sia stata determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Si evidenzia che la disposizione in esame codifica il diritto vivente formatosi nell'ambito delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'art. 15, comma 7 del codice medesimo.

2.4. *Il principio dell'accesso al mercato*

L'art. 3 codifica il principio dell'accesso al mercato.

Viene precisato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Il principio in questione risponde all'esigenza di garantire la conservazione e l'implementazione di un mercato concorrenziale, idoneo ad assicurare agli operatori economici pari opportunità di partecipazione e, quindi, di accesso alle procedure ad evidenza pubblica destinate all'affidamento di contratti pubblici.

2.5. *Il principio di buona fede e di tutela dell'affidamento*

L'art. 5 codifica il principio di buona fede e di tutela dell'affidamento.

Viene evidenziato che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici devono comportarsi reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.

Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.

In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.

Sul piano del *quantum*, il riferimento è quindi al c.d. interesse negativo, ossia, secondo gli insegnamenti tradizionali che si ricavano dalla giurisprudenza in materia di responsabilità precontrattuale, ai costi inutilmente sostenuti per partecipare alla gara e alla c.d. chance contrattuale alternativa. Tali danni devono essere effettivi e provati.

Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito. Viene in tal modo garantito un rimedio (l'azione di rivalsa appunto) che consenta di ritrasferire almeno in parte il danno risarcito dall'amministrazione sull'aggiudicatario illegittimo che, del resto, in assenza di meccanismo di rivalsa, beneficerebbe di un arricchimento ingiusto.

2.6. *Il principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale ed i rapporti con gli enti del Terzo settore*

L'art. 6 codifica i principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale ed i rapporti con gli enti del Terzo settore.

In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato.

Non rientrano nel campo di applicazione del codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017.

2.7. *Il principio di auto-organizzazione amministrativa*

L'art. 7 codifica il principio di auto-organizzazione amministrativa.

Viene stabilito che le pubbliche amministrazioni debbano organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

La codificazione del principio in esame determina un maggiore allineamento del diritto nazionale all'ordinamento dell'Unione, che pone l'autoproduzione e l'esternalizzazione su un piano di tendenziale parità, così superando l'opzione fortemente restrittiva del d.lgs. 50/2016, sulla quale si erano appuntati i dubbi di compatibilità comunitaria di cui all'ordinanza n. 138 del 7 gennaio 2019 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, poi risolti, in senso negativo, da Corte di giustizia, ord. 6 febbraio 2020, in cause riunite da C89/19 a C91/19, Rieco S.p.A.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.

In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici.

I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre

centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

L'affidamento *in house* di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

2.8. *Il principio di autonomia contrattuale ed il divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito*

L'art. 8 codifica il principio di autonomia contrattuale ed il divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.

L'art. 8, co. 1, sancisce il principio di autonomia contrattuale, recependo una costante giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. Un., 12 maggio 2008, n. 11656), che riconosce alla P.A. una generale capacità negoziale, salvo i divieti previsi dalla legge. È ormai pacifico, infatti, che il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi non si estende ai contratti, per i quali vige l'opposto principio di atipicità (art. 1322 c.c.).

Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.

Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.

Il comma 2 dà attuazione al criterio direttivo della lettera l) "divieto di prestazione gratuita dell'attività professionale, salvo che in casi eccezionali e previa motivazione". Il divieto è stato inteso in senso letterale, e quindi riferito solo alle "prestazioni d'opera intellettuale" di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile, per le quali deve operare la regola dell'equo compenso ai sensi

dell'art. 2233 del codice civile. Per il resto si ribadisce, invece, la generale ammissibilità dei contratti gratuiti con la P.A. che non abbiano ad oggetto prestazioni intellettuali. Una generalizzata esclusione del contratto gratuito, specie se economicamente interessato, sarebbe, del resto, di dubbia compatibilità costituzionale e di dichiarata incompatibilità col diritto dell'Unione (vedi sentenza Corte di giustizia UE 10 settembre 2020, n. 367, che ha affermato che sono contratti a titolo oneroso ai sensi della disciplina degli appalti europei anche quelli privi di corrispettivo di carattere puramente finanziario).

Si evidenzia, sul tema, che con riferimento agli avvocati già esiste una disposizione che garantisce l'equo compenso. Si tratta dell'art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'art. 19-quaterdecies del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, che così dispone al comma 3:

> 3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La legge-delega prevede che il compenso deve esserci (e, in base alla citata disposizione del 2017 e, più in generale, dell'art. 2223 del codice civile, dovrà essere equo). Da qui la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo in commento.

Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara.

Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Viene così introdotta, in maniera innovativa, una disciplina relativa alle donazioni, cioè i contratti animati da spirito di liberalità e privi di interesse economico, anche indiretto, da parte del donante. Vengono, in tal modo, regolamentati gli atti di mecenatismo che incrementano il patrimonio del soggetto pubblico, spesso sotto il profilo storico, culturale e artistico (ad es. la donazione di un bene di valore artistico da parte di una persona fisica o giuridica). L'assenza di qualunque interesse economico determina una netta demarcazione rispetto ai contratti a titolo gratuito (es. sponsorizzazioni) disciplinati all'articolo 13, commi 2 e 5, del codice (il quale rinvia, per le definizioni, all'allegato I.1) e giustifica l'esenzione dall'obbligo di gara per la selezione del contraente, che sarebbe, del resto, incompatibile con la natura liberale dell'atto.

In armonia con il principio di autonomia contrattuale di cui al comma 1, la disposizione chiarisce che l'amministrazione, come tutti i soggetti del diritto (salvo incapacità giuridiche speciali), ha la capacità giuridica di ricevere per atto di liberalità. L'unica condizione aggiuntiva, rispetto agli altri soggetti del diritto, per l'accettazione è la previa valutazione che l'acquisizione del bene o della prestazione sia conforme all'interesse pubblico perseguito o, comunque, all'interesse della collettività. La precisazione è volta a richiama-

re l'attenzione del donatario/ricevente sugli effetti negoziali dell'atto che deve tradursi in un effettivo arricchimento della sfera patrimoniale o non patrimoniale (artistica, culturale, ecc.) di quest'ultimo ed è volta ad escludere donazioni o atti di liberalità posti in essere dal donante/disponente al solo scopo di liberarsi da oneri di manutenzione di beni immobili privi di qualunque utilità o valore, traslandoli sul donatario. Si chiarisce altresì che nel caso di donazioni non è richiesta alcuna procedura di selezione del contraente, attesa l'assenza di qualunque interesse economico. L'ultimo periodo del comma 3 precisa che la natura pubblica del donatario non sottrae gli atti in questione alla disciplina del codice civile in materia di donazione.

2.9. *Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale*

L'art. 9 codifica il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Nel primo comma viene previsto che, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La disposizione definisce le sopravvenienze rilevanti ai fini dell'applicazione della norma e sancisce il diritto alla rinegoziazione della parte svantaggiata al quale, dunque, corrisponde un obbligo della controparte.

La disposizione specifica, quindi, quali sono le sopravvenienze da cui sorge il diritto alla rinegoziazione, precisando che, oltre che sopravvenute e imprevedibili, devono essere estranee anche al normale ciclo economico, integrando uno shock esogeno eccezionale e imprevedibile.

La disposizione deve, pertanto, essere interpretata restrittivamente e richiede un rilevante squilibrio tra le prestazioni, da valutarsi alla luce delle concrete circostanze e dello specifico contenuto negoziale.

È necessario, poi, che tali rischi non siano stati volontariamente assunti dalla parte, sebbene non sia necessaria un'assunzione espressa.

La disposizione deve, pertanto, essere interpretata restrittivamente e richiede un rilevante squilibrio tra le prestazioni, da valutarsi alla luce delle concrete circostanze e dello specifico contenuto negoziale.

Solo ove risultino integrati tutti i requisiti indicati nel primo comma della disposizione viene riconosciuto alla parte svantaggiata, sulla quale grava, conformemente alle regole generali, l'onere di fornire i relativi elementi a comprova, il diritto alla rinegoziazione.

Nel principio in esame, a venire in rilievo sono contratti pubblici connotati dalla conformazione in ragione delle finalità di pubblico interesse perseguite che restano immanenti al contratto e al rapporto che ne scaturisce, con conseguente esclusione della possibilità di accedere a una integrale trasposizione delle regole civilistiche e necessità di favorire il raggiungimento di un

giusto punto di equilibrio idoneo a preservare tali interessi assicurando al tempo stesso adeguata ed effettiva tutela agli operatori economici, nella consapevolezza anche della convergenza di tale tutela con altri interessi generali di primario rilievo (stabilità economica, sociale, occupazionale, ecc.) suscettibili di essere pregiudicati.

L'articolo, dunque, mira a disciplinare le sopravvenienze che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto, alterandone l'equilibrio originario o facendo venir meno, in parte o temporaneamente, interesse del creditore alla prestazione.

Viene, in tal modo, introdotto un rimedio manutentivo del contratto, maggiormente conforme all'interesse dei contraenti – e dell'amministrazione in particolare – in considerazione dell'inadeguatezza della tutela meramente demolitoria apprestata dall'art. 1467 c.c.

Tale articolo stabilisce, infatti:

Art. 1467 - Contratto con prestazioni corrispettive

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione **può domandare la risoluzione** del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

L'art. 9 in commento prevede che gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Nell'ambito delle risorse sopra descritte, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se ne deduce, quindi, che il principio qui codificato non possa portare ad un incremento dell'utile d'impresa, ma solo al mantenimento dell'equilibrio del sinallagma contrattuale, alterato dalle circostanze sopra descritte.

La rinegoziazione non deve alterarne la sostanza economica, in modo da evitare un'elusione delle regole della procedura ad evidenza pubblica.

Anche la normale alea contrattuale resta a carico dell'operatore economico e quindi, ad esempio, scelte organizzative dell'imprenditore, che siano sbagliate e portino al medesimo danni economici, non possono portare ad una revisione del prezzo d'appalto.

Sono semmai gli incrementi dei costi dei fattori produttivi (lievitati per quelle circostanze straordinarie descritte nel comma 1 dell'art. 9) che posso-

no determinare una revisione delle prestazioni al fine di mantenere inalterato l'equilibrio contrattuale.

Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono favorire l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 60 (revisione del prezzo) e 120 (modifica del contratto in corso di esecuzione) che avremo modo di approfondire.

2.10. *Il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione*

L'art. 10 codifica il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.

Viene previsto che i contratti pubblici non possono essere affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.

Le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del codice sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

2.11. *Il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti*

L'art. 11 codifica il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore e le inadempienze contributive e il ritardo nei pagamenti.

Al comma 1 viene previsto che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zo-

na nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

Al comma 3 viene stabilito che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del codice.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono assicurare, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

I contenuti dell'art. 11 del codice sono stati ripresi dalla nota INAIL n. 687/2023, la quale ha precisato che in base alla normativa sopra richiamata appare dunque imprescindibile:

1) che le imprese che impiegano personale nell'ambito di appalti pubblici e concessioni applichino il contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e – aspetto ugualmente determinante – **quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione** svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
2) alternativamente la disciplina richiamata, in caso di applicazione di un diverso contratto, richiede che vengano applicate le medesime tutele normative ed economiche oggetto della dichiarazione di equivalenza di cui al comma 4 del medesimo art. 11 e delle verifiche di cui al successivo art. 110.

Ne consegue che, qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta nei citati settori emergano circostanze diverse, ad esempio relative all'applicazione di contratti collettivi privi dei citati requisiti, il personale ispettivo informerà la stazione appaltante e provvederà ai necessari recuperi contributivi e retributivi. Ciò vale, evidentemente, anche per il settore relativo ai servizi inerenti alle attività di sorveglianza antincendio, rispetto al quale anche il vigente decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relati-

vo al costo medio orario del lavoro è determinato a livello nazionale con riferimento al "CCNL delle Guardie ai fuochi" e al "CCNL per il settore sorveglianza antincendio".

Proseguendo l'esame dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023, viene precisato che in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra specificato, la stazione appaltante deve pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

2.12. *Rinvio ad altra normativa*

L'art. 12 effettua un rinvio ad altre fonti normative. Viene, infatti, previsto che per quanto non espressamente previsto nel codice si fa riferimento:

a) per le procedure di affidamento e per le altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) per la stipula del contratto e per la fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

3. La *check-list* cronologica dei principali adempimenti per poter correttamente iniziare un procedimento di gara

Prima di entrare nel vivo della trattazione dei vari istituti normativi che disciplinano gli appalti di forniture e servizi è di fondamentale importanza mettere sinteticamente a fuoco i principali adempimenti da porre in essere per poter eseguire correttamente una procedura di approvvigionamento.

Gli adempimenti che vengono descritti hanno valenza generale.

Detti adempimenti, in ordine cronologico, sono quelli descritti di seguito.

1. Si rende necessario in via preliminare effettuare una programmazione degli acquisti. Infatti, l'art. 37, co. 1, lett. a) del codice dei contratti stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano adottare il programma triennale (con il nuovo codice la programmazione di appalti di beni e servizi diviene triennale) degli acquisti di beni e servizi. Il programma viene approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili.

Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro (soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del codice).

Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Altre disposizioni riguardanti la programmazione sono contenute nell'allegato I.5 del codice.

2. Altro adempimento è quello di procedere alla progettazione dell'appalto. L'art. 41, comma 12 del codice stabilisce che la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.

3. Risulta poi necessario e di fondamentale importanza accertare se siano attive eventuali convenzioni stipulate da Consip (o da centrali regionali di riferimento); infatti la procedura di approvvigionamento potrebbe già concludersi a questo punto, qualora l'amministrazione procedente rinvenga una convenzione che offra beni o servizi adatti a soddisfare le proprie esigenze. In tal caso l'amministrazione, dopo aver adottato una determinazione di adesione, potrà inviare l'ordinativo al fornitore senza la necessità di predisporre gli atti relativi ad un'autonoma procedura di gara. Per alcuni settori merceologici l'adesione a Consip è obbligatoria per tutte le amministrazioni. Infatti il decreto "*spending review* 2" (d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012) ha stabilito (come meglio verrà illustrato nel paragrafo dedicato a Consip) l'acquisto presso Consip (convenzioni o accordi quadro), o presso le Centrali di committenza regionali, dei seguenti prodotti:

1) energia elettrica;
2) gas;
3) carburanti rete;
4) carburanti extra-rete;
5) combustibili per riscaldamento;
6) telefonia fissa e mobile.

Va evidenziato, inoltre, che il d.m. del Ministero dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 28 del 4 febbraio 2016) ha aggiunto anche i buoni pasto tra le merceologie summenzionate per le quali si applica la disciplina degli acquisti centralizzati di cui all'art. 1, commi 7 e 8 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha aggiunto alle categorie merceologiche sopra menzionate anche gli autoveicoli, ovvero: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo (ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone), autoveicoli e motoveicoli per le forze di polizia e autoveicoli blindati.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 494 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015), è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica (pertanto viene chiaramente escluso l'utilizzo di procedure negoziate), e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento, rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti così stipulati devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. Inoltre, in tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

Una disciplina specifica è stata dettata dall'art. 1, comma 512 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) in materia di servizi informatici e di connettività. Infatti viene disposto:

> 512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. (...).

Ai sensi del comma 516 della legge di stabilità 2016, le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità menzionate nel comma 512 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del comma 516 devono essere comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione, oltre che all'AgID (Agenzia per l'Italia digitale).

Altri vincoli sussistono poi per la manutenzione, pulizia, vigilanza degli edifici e per altri settori merceologici che riguardano l'ambito sanitario (si veda il d.P.C.M. 11 luglio 2018).

Nei rimanenti settori merceologici, per le amministrazioni locali non sussiste il predetto vincolo, anche se dovranno essere posti in essere gli adempimenti che verranno esplicitati nelle righe sottostanti. Infatti, l'accertamento concernente l'esistenza di convenzioni Consip attive risulta un adempimento necessario per le amministrazioni locali, anche qualora le medesime decidano di procedere mediante un'autonoma procedura di aggiudicazione, poiché, per effetto dell'art. 26, comma 3 della legge 488/1999, le suddette amministrazioni devono necessariamente effettuare l'aggiudicazione delle forniture e servizi rispettando i parametri di prezzo e qualità fissati dalle convenzioni Consip.

In particolare, è consentito aggiudicare ad un prezzo uguale o inferiore a quello previsto in convenzione, ma non ad un prezzo superiore. In quest'ultimo caso, infatti, l'aggiudicazione sarebbe illegittima ed il dirigente o il responsabile dell'ufficio che abbia firmato il relativo contratto sarebbe chiamato a rispondere a titolo di danno erariale verso l'amministrazione per la quale opera, per la differenza esistente tra il prezzo contrattuale pagato e quello previsto dalle convenzioni. Ciò risulta da quanto stabilito dall'art. 26, comma 3 della legge 488/1999.

L'art. 1, comma 1, del d.l. 95/2012 ("*spending review* 2"), convertito in legge 135/2012, ha inasprito le sanzioni nel caso di stipula di un contratto in violazione dei vincoli Consip, prevedendo che, successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 95/2012, i contratti stipulati in violazione:

a) dell'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (utilizzo delle convenzioni Consip o gara autonoma vincolata ai prezzi Consip);
b) degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip:
    1) sono nulli;
    2) costituiscono illecito disciplinare;
    3) sono causa di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti.

Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo pagato e quello Consip. Naturalmente, tutto ciò che è stato evidenziato (vincolo del prezzo e responsabilità) opera solo se esiste una convenzione che contempli un bene o un servizio comparabile con quanto l'amministrazione debba acquisire.

4. Qualora l'amministrazione non voglia (o non possa, nel caso in cui non ci siano convenzioni relative al bene o servizio da acquistare) aderire alle convenzioni ed abbia deciso di procedere autonomamente mediante una propria gara d'appalto, dovrà preliminarmente effettuare una puntuale analisi delle modalità di svolgimento dell'appalto da porre in gara (specialmente se si tratta di un servizio). Questa analisi approfondita ha la finalità di accertare l'esistenza di rischi da interferenza, che vengono ad esistenza quando più soggetti, appartenenti a differenti gruppi, operino simultaneamente nello stesso contesto strutturale. Si pensi ai dipendenti dell'impresa appaltatrice e ai dipendenti dell'ente appaltante, oppure ai dipendenti di più imprese appaltatrici che eseguano contemporaneamente più appalti per conto dell'ente (impresa di pulizie e impresa che esegue la manutenzione degli impianti elettrici), ovvero si ipotizzi che siano presenti nello stesso contesto i dipendenti di una impresa appaltatrice e gli utenti di un servizio pubblico (ad es. dipendenti dell'impresa di pulizie e cittadini che si rechino presso gli uffici anagrafici). In tutti questi casi possono sorgere rischi interferenziali che dovranno essere opportunamente eliminati, ed ove ciò non sia possibile, almeno ridotti. Per attuare questo adempimento è necessario predisporre un apposito documento denominato DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) mediante il quale è possibile procedere all'individuazione delle modalità di svolgimento dell'appalto, alla rilevazione della rischiosità ed alla conseguente adozione delle necessarie contromisure volte a contrastare i suddetti rischi. Il DUVRI deve essere allegato al contratto a pena di nullità del medesimo.

A questo punto è legittimo porsi un interrogativo: perché in una procedura d'appalto la redazione del DUVRI, qualora necessaria, costituisce il secondo adempimento da porre in essere, considerato che la legge, imponendo l'obbligo di allegare detto documento al contratto d'appalto, sembra valutare la predisposizione del DUVRI come un adempimento attinente alla fase finale della procedura? La ragione di tale anticipazione è da ricercare non solo nella tempistica necessaria (a volte per appalti di particolare complessità) per la redazione del documento, dovuta spesso alla frequente esigenza di consultare un professionista esterno, ma anche nella constatazione che accanto a questo documento la legge impone alle stazioni appaltanti l'obbligo di definire e rendere noti alle imprese, prima che queste formulino le rispettive offerte, i costi necessari per eliminare o attenuare i rischi da interferenza, qualora tali spese si rendano necessarie.

I costi, naturalmente, potranno essere quantificati (ma è anche possibile, come vedremo, che gli stessi vengano esclusi e sostituiti da efficaci misu-

re comportamentali) solo dopo una ricognizione concernente le modalità di svolgimento dell'appalto, le situazioni di rischio che si vengono a generare e le cautele che si rendono necessarie; pertanto la redazione del DUVRI costituisce sicuramente un adempimento propedeutico.

Per un esempio di DUVRI, si veda il modello n. 9 riportato nella sezione Modulistica del presente volume.

5. Prima di formalizzare la volontà dell'amministrazione di bandire una gara, assumendo l'apposito provvedimento (determina di indizione), è necessario collegarsi al sito dell'ANAC per acquisire il CIG (codice identificativo di gara) mediante il quale la gara viene identificata e tracciata negli archivi dell'Autorità.

Un tempo questo adempimento era limitato agli appalti il cui valore contrattuale fosse stato superiore o coincidente con i 20.000,00 euro. Oggi, per effetto di quanto disposto dalla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni recante l'obbligo di tracciare i flussi finanziari per scongiurare le infiltrazioni mafiose negli appalti, l'acquisizione del codice CIG è divenuta obbligatoria per tutti gli appalti a prescindere dal relativo valore (quindi anche nei casi in cui siano state esperite procedure d'acquisto negoziate, compresi i casi in cui si sia provveduto ad effettuare affidamenti diretti).

Il codice CIG (ottenuto con il sistema SIMOG e quindi non con la procedura semplificata della quale si parlerà nelle righe a seguire) inizialmente ottenuto è provvisorio, poiché va confermato con l'inserimento:

a) della data di pubblicazione del bando di gara o di invio della lettera di invito alle ditte interessate (o, nel caso di acquisizione di preventivi per effettuare una indagine di mercato, dell'invio di dette richieste);
b) della data di scadenza entro la quale devono pervenire le offerte.

In sintesi, ci si collega al sito dell'ANAC, si richiama il CIG provvisorio a suo tempo acquisito, si seleziona l'opzione "modifica", si inseriscono i dati richiesti e si sceglie di far diventare il CIG definitivo.

Con il comunicato dell'ANAC del 2 maggio 2011 è stata resa disponibile una procedura semplificata per il rilascio del CIG applicabile ai contratti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro ed altre tipologie contrattuali ivi specificate.

Per tali fattispecie è previsto il rilascio semplificato del CIG, a fronte dell'immissione di un numero ridotto di informazioni.

Altro adempimento per l'amministrazione procedente è quello di provvedere a versare la tassa all'ANAC, qualora il valore contrattuale sia pari o superiore a 40.000,00 euro al netto dell'IVA, in conformità ad un'apposita tabella aggiornata annualmente dalla stessa Autorità, contenente i valori progressivi di riferimento. Il pagamento deve essere effettuato con riferimento ad un quadrimestre mediante e in conformità ad un apposito modello (modello MAV) trasmesso per via informatica sul sito dell'Autorità alla singola stazione appaltante regolarmente registrata (si veda oltre, nei paragrafi 10 e ss. di questo Capitolo I).

Qualora l'appalto abbia ad oggetto progetti di investimento e finanziamento pubblico (vi rientrano gli acquisti in conto capitale, indipendentemente dal valore dell'appalto) è necessario acquisire anche il codice CUP (codice unico di progetto). Il codice può essere acquisito presso il sito del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica), previa registrazione della stazione appaltante.

Codice CIG e, ove necessario, codice CUP devono essere specificati negli atti che vengono inviati alle ditte o soggetti a pubblicazione (lettera d'invito, bando). È necessario l'inserimento di tali codici sia nella determina di indizione che in quella di aggiudicazione.

6. Altro adempimento è quello di predisporre la determina di indizione, con la quale l'amministrazione rende pubblicamente nota la volontà di instaurare una specifica procedura d'appalto. La determinazione ha anche la funzione di approvare ed adottare formalmente tutti gli allegati di gara: capitolato, schemi delle offerte che le ditte concorrenti dovranno utilizzare, e così via. Nella determinazione va inserito il codice CIG precedentemente acquisito.

7. È necessario procedere alla redazione e pubblicazione del bando di gara, che conterrà tutte le regole disciplinanti la procedura di selezione.

Nel bando verranno indicate tutte le informazioni utili concernenti lo svolgimento della procedura selettiva, quali il recapito dell'amministrazione, le scadenze, la tipologia di gara, il criterio di selezione, l'eventuale base d'asta, e così via.

Qualora il valore dell'appalto (al netto dell'IVA) sia inferiore alla soglia europea (215.000,00 euro, dal 1° gennaio 2022) la stazione appaltante procede al reperimento del bene o servizio mediante procedura sotto soglia da espletare sul mercato elettronico o acquisibile con strumenti telematici della centrale d'acquisto regionale di riferimento (fatta eccezione per gli appalti di valore inferiore ad € 5.000 per i quali non vi è l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico, né dell'utilizzo di sistemi telematici delle centrali regionali di riferimento) e pertanto la redazione del bando sarà sostituita dalla redazione della lettera d'invito (che potrà essere prodotta anche direttamente dalla piattaforma elettronica del mercato) oppure dall'affidamento diretto (per appalti sotto i 140.000 euro) il quale non prevede redazione né di bando, né di lettera d'invito. Naturalmente l'utilizzo del mercato presuppone la presenza del bene/servizio tra i metaprodotti del mercato medesimo; qualora assenti, la stazione utilizzerà gli strumenti di acquisto telematici della centrale regionale d'acquisto.

8. A questo punto troveranno applicazione le disposizioni stabilite dal codice dei contratti per la procedura prescelta. Nelle procedure aperte, dovranno pervenire alla stazione appaltante entro la data prefissata le offerte. Seguirà l'esame dei documenti e poi delle offerte economiche, qualora sia stato previsto il criterio del prezzo più basso. Nel caso in cui sia stato scelto il cri-

terio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, interviene una commissione tecnica che valuterà l'offerta qualitativa. Diversamente, nelle procedure ristrette, si riunisce una commissione in sede di prequalifica, la quale, una volta raccolte le domande di partecipazione delle ditte, accerterà che le medesime abbiano dichiarato il possesso dei requisiti previsti dal bando. Successivamente, l'amministrazione invierà alle imprese la comunicazione nella quale verrà precisata la data entro cui dovranno pervenire le offerte. Seguirà la valutazione delle offerte qualitative da parte della commissione tecnica ed infine l'apertura delle offerte economiche.

9. Al termine della gara (se si tratta di un CIG acquisito con il sistema SIMOG) è necessario ritornare sul sito dell'Autorità dove è stato acquisito il codice CIG per compilare il prospetto che riguarda l'esito della gara.

10. Infine, si provvederà alla stipula del contratto ed alle pubblicazioni riguardanti i risultati della procedura d'appalto.

Quanto descritto nelle righe che precedono esprime in estrema sintesi i principali adempimenti necessari per l'espletamento di una procedura d'appalto.

4. L'applicazione del principio di non frazionamento degli acquisti. Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

L'art. 14 del codice individua le soglie di rilevanza europea, necessarie per l'applicazione delle corrette disposizioni del codice.

Dal gennaio 2022 la soglia europea per gli appalti nei settori ordinari è di 215.000 euro.

Le soglie di cui all'art. 14 del codice sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Come stabilito dall'art. 14, co. 4 del codice, il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazio-

nato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

Quindi, nel predisporre le procedure d'appalto è indispensabile evitare l'artificioso frazionamento della spesa. Tale pratica deve infatti ritenersi illegittima, poiché postula il fraudolento obiettivo di sottoporre la procedura d'acquisto ad una diversa disciplina alla quale non si avrebbe titolo qualora la spesa venisse computata nel suo reale ammontare.

Sotto tale profilo va rammentato che le soglie d'acquisto valgono per l'intero ente e non con riferimento al singolo ufficio di cui si componga l'ente pubblico.

Non si può, pertanto, ritenere legittimo l'operato di diversi uffici, settori della medesima amministrazione, che autonomamente, nel corso dell'anno, effettuino acquisti indipendenti riguardanti la medesima tipologia di bene/servizio, generando un valore complessivo che avrebbe imposto l'utilizzo di una procedura d'appalto differente. Nella descritta evenienza si verificherebbe, in sostanza, un illegittimo frazionamento della spesa.

Tuttavia, l'art. 14, co. 5 del codice ammette un temperamento alla suddetta regola qualora le gare dovessero essere svolte da unità operative distinte responsabili in modo indipendente del proprio appalto (si immagini un ente di grosse dimensioni, con più strutture disseminate sul territorio, anche ubicate in regioni diverse):

> 5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unità operative distinte, il calcolo dell'importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all'importo attribuito dall'unità operativa distinta.

Per verificare se in un appalto vi è stato frazionamento, si fa riferimento all'anno. Ciò deriva dall'art. 14, co. 12 del codice, il quale disciplina gli appalti ripetitivi, dove si fa riferimento proprio alla durata annuale. Il citato comma, infatti, dispone:

> 12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
>
> (...);
>
> b) l'importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna (...).

La normativa è intervenuta in materia di programmazione della spesa, quale strumento volto a prevenire il frazionamento degli acquisti, stabilendo vincoli stringenti.

In parte legata alla questione frazionamenti, vi è un'importante disposizione che riguarda il calcolo del valore stimato degli appalti. Si tratta dell'art. 14, commi 7, 9 e 10 – ed indirettamente anche comma 11 – del codice.

Il comma 7 dispone:

> 7. L'importo stimato dell'appalto o concessione è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.

Poi, i commi 9, 10 e 11 recitano:

> 9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
>
> a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
>
> b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
>
> 10. Per gli appalti di forniture:
>
> a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
>
> b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
>
> 11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.

Rilevanti sono anche i commi 14, 15 e 16 dell'art. 14:

> 14. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da porre come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
>
> a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
>
> b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
>
> c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
>
> d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
>
> 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo stimato per l'intera loro durata;
>
> 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l'importo mensile moltiplicato per 48.

15. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull'importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l'importo delle operazioni di posa e di installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione è l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

Si rinvia il lettore ai successivi commi dell'art. 14 del codice per ulteriori casistiche.

5. La programmazione degli acquisti di beni e servizi

L'art. 37, comma 1 del codice dispone:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) adottano (...) il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

b) (...).

Il comma 3 dell'art. 37 del codice dispone che il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), cioè 140.000 euro.

Il comma 4 dell'art. 37 dispone che il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Altre disposizioni riguardanti la programmazione sono contenute nell'allegato I.5 del codice.

La programmazione facoltativa opera sotto i 140.000 euro.

5.1. *L'allegato I.5 del codice riguardante la programmazione*

5.1.1. *Le definizioni*

Ai fini dell'allegato I.5 si intende per:

a) "BDAP", la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229;
b) "CUP", il codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico;
c) "CUI", il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;
d) "RUP", il responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del codice;

e) "pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza", il documento di ciascun soggetto aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni circa le attività di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;
f) "AUSA", l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5.1.2. *Contenuti e ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi*

L'art. 6, co. 1 dell'allegato I.5 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, devono adottare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37, co. 1, del codice, il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo annessi all'allegato I.5.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ai fini della predisposizione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Il comma 2 precisa che gli schemi-tipo per la programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi sono costituiti dalle seguenti schede:
a) G: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
b) H: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi a un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;
c) I: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione triennale nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3.

Come precisato nel comma 3, i soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo annessi all'allegato I.5.

Il comma 4 puntualizza che ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI (codice unico di intervento).

Il codice CUI è formato da:

CF + ANNO + N. PROGRESSIVO DI 5 CIFRE
DALLA PRIMA ANNUALITÀ DEL PRIMO PROGRAMMA

Per ogni acquisto per il quale è previsto, è riportato il CUP. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali l'acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

Il comma 5 puntualizza che, per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma triennale sono riportati gli importi degli acquisti di forniture e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di forniture e servizi ricompresi nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.

Il comma 6 precisa che il programma triennale contiene altresì i servizi di cui all'art. 41, comma 10 del codice (oneri di progettazione, prove dei controlli, e così via), nonché le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di forniture e servizi previsti nella programmazione triennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda G.

Il comma 7 precisa che le acquisizioni di forniture e servizi di cui al comma 6 sono individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o dell'acquisizione al quale sono connessi.

In conformità al comma 8, nei programmi triennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività degli stessi.

Il comma 9 precisa che, per l'inserimento nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, anche con riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare e alla relativa quantificazione economica.

5.1.3. *L'ordine di priorità da rispettare*

In base all'art. 6, comma 10 dell'allegato I.5, il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi deve riportare l'ordine di priorità. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari:

- i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali;
- quelli indispensabili per garantire gli interessi pubblici primari;

– gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi;
– le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei;
– le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Il comma 11 puntualizza che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto di tali priorità, fatte salve le modifiche dipendenti da:
– eventi imprevedibili o calamitosi;
– sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
– atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

Come previsto dal comma 12, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono di inserire nel programma triennale, è comunicato dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità indicate all'art. 7, comma 5, dell'allegato in commento.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono individuare, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi.

Tale soggetto può coincidere con quello di cui all'art. 3, comma 13 dell'allegato in esame (referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione).

Si applica la procedura di cui all'art. 3, comma 14 ("*Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici*").

5.1.4. *Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità*

L'art. 7, comma 1 dell'allegato I.5 prevede che il programma è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

Il comma 2 puntualizza che non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.

In base al comma 3, la scheda I, di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), riporta l'elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all'acquisizione.

Il comma 4 precisa che, nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne devono dare comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

In base al comma 5, la comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 6, comma 12, avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell'ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze, anche tramite i sistemi informatizzati regionali.

Il comma 6 puntualizza che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (allegati del bilancio).

5.1.5. *Mancata redazione del programma*

In conformità all'art. 7, comma 7, dell'allegato I.5, nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative a un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma triennale approvato.

5.1.6. *Modifica del programma in corso d'anno*

L'art. 7, co. 8 dell'allegato I.5 puntualizza che i programmi triennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;
b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima

approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;

d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;

e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

5.1.7. *Appalti di forniture e servizi non previsti nel programma*

In conformità a quanto previsto dall'art. 7, co. 9, dell'allegato I.5, un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

5.1.8. *Pubblicazioni relative alle modifiche dei programmi*

Secondo l'art. 7, co. 10 dell'allegato I.5, le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell'ente concedente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5.1.9. *Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento*

L'art. 8, comma 1 dell'allegato I.5 prevede che negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono indicare per ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.

Come precisato nel successivo comma 2, nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrano a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA

nell'ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione.

5.1.10. *Disposizioni transitorie e finali*

L'art. 9 dell'allegato I.5 dispone che quest'ultimo si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.

6. La progettazione

Come stabilito dall'art. 41, co. 12 del codice, la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio.

L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione.

6.1. *Lo scorporo della manodopera*

Nei contratti di **lavori e servizi**, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente deve individuare nei documenti di gara i costi della manodopera come sopra previsto. **I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.**

Nella sostanza, torna nel nuovo codice l'obbligo di operare lo scorporo della manodopera.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

7. La nomina del responsabile unico del progetto. Responsabilità, compiti, funzioni. Analisi delle differenze esistenti tra la disciplina dettata dalla legge 241/1990 e la disciplina dettata dal d.lgs. 36/2023

7.1. *Il responsabile del procedimento nella legge 241/1990*

La creazione della figura del responsabile del procedimento ad opera della legge 241/1990 – artt. 4, 5 e 6 – permette di soddisfare una serie di obiettivi, quali: l'unicità del soggetto referente di un'intera procedura, la presenza di un soggetto ben individuato ed infine una maggiore responsabilità e responsabilizzazione del dipendente pubblico.

Si noti che la figura del responsabile del procedimento non viene immediatamente delineata dalla normativa della legge 241/1990, dato che in primo luogo l'art. 4 prevede l'individuazione, a cura del regolamento dell'ente, dell'unità organizzativa responsabile per l'istruttoria ed il provvedimento finale. L'individuazione di tale unità è per l'ente pubblico un vero obbligo, solitamente ottemperato mediante il regolamento sul procedimento amministrativo, che delinea le macro-strutture nelle quali vengono accorpate attività omogenee. L'unità organizzativa deve essere resa conoscibile esternamente; in tal senso il regolamento costituisce un valido strumento per attuare il suddetto fine pubblicitario.

L'art. 5 della legge 241/1990 delinea la figura del responsabile del procedimento, identificandolo nel dirigente (o responsabile dei servizi negli enti privi di figure dirigenziali) che si trovi al vertice della unità organizzativa. Essendo stata obbligatoriamente individuata e pubblicizzata l'unità organizzativa, va da sé che viene ad essere automaticamente identificato il responsabile del procedimento, il quale, di conseguenza, non potrà mai mancare, coincidendo con il capo dell'unità medesima. Pertanto, la scelta del legislatore di definire prima l'unità organizzativa e solo successivamente il responsabile del procedimento può essere definita "strategica"; una vera e propria "blindatura" con un meccanismo che consente sempre l'identificazione di un responsabile.

Naturalmente, il responsabile del procedimento a capo della struttura può, a sua volta, individuare un soggetto al quale delegare la responsabilità concernente determinate tipologie di procedimenti (nell'ambito degli appalti di forniture e servizi si potrebbe attuare la delega di specifici settori merceologici di approvvigionamento, come ad es. derrate alimentari, oppure arredi per uffici, e così via). Nasce così la figura del responsabile su delega, il quale, qualora non venga nominato, determina il mantenimento della responsabilità totalmente a carico del dirigente a capo dell'unità organizzativa. In sostanza, in questa evenienza, le due figure di responsabile capo della struttura e responsabile del procedimento coincideranno.

La delega al responsabile "di secondo livello" può concernere la mera attività istruttoria o anche l'adozione dell'atto finale.

Anche per il responsabile del procedimento sussiste l'obbligo di pubblicità che abbiamo visto esistere per le unità organizzative. La delega concernente la responsabilità del procedimento viene effettuata mediante atto scritto in cui sia chiaramente delimitato l'ambito delle competenze: occorre specificare la data di decorrenza di tale responsabilità, la materia oggetto di delega e soprattutto è necessario puntualizzare se il responsabile dovrà limitarsi a gestire l'istruttoria o se dovrà adottare anche il provvedimento finale.

Anche se la legge 241/1990 non lo esplicita chiaramente, secondo dottrina e giurisprudenza il responsabile del procedimento deve essere idoneo a ricoprire il relativo ruolo e va pertanto scelto tra soggetti in possesso della necessaria competenza.

Il responsabile della struttura che ha effettuato la delega mantiene comunque una responsabilità per *culpa in vigilando* e *in eligendo*. In sostanza, rimane responsabile sia per omessa vigilanza sull'operato dei subalterni delegati allo svolgimento dei vari procedimenti nell'ambito della rispettiva unità organizzativa, sia per la scelta del soggetto più idoneo, quanto a capacità e competenza, a ricoprire il ruolo di responsabile del procedimento. La competenza, naturalmente, può sussistere non solamente qualora il delegato sia in possesso di un determinato titolo di studio, ma anche qualora il delegato, seppur privo del titolo, abbia acquisito la necessaria esperienza lavorativa.

Tra i compiti affidati al responsabile del procedimento nell'art. 6 della legge 241/1990, rinveniamo:

- svolgere attività pre-istruttorie quali la valutazione dei presupposti e delle condizioni per emanare il provvedimento;
- svolgere compiti istruttori veri e propri, che consistono nell'accertare fatti, stati e qualità, far integrare la documentazione incompleta (questa ultima attività attesta il ruolo di anello di collegamento tra P.A. e cittadino, assolto dal responsabile del procedimento);
- indire la conferenza dei servizi;
- provvedere a pubblicazioni, notificazioni, comunicazioni;
- adottare il provvedimento finale ove ne abbia la competenza, o inviare gli atti al soggetto competente. È rilevante notare che la legge 241/1990, come riformata nel 2005, ha precisato che l'organo competente ad adottare il provvedimento finale (qualora non coincida con il responsabile delegato) non può legittimamente discostarsi dall'esito dell'istruttoria, se non motivandone le ragioni nel provvedimento finale. Questa precisazione assume notevole importanza poiché testimonia la volontà del legislatore di attribuire rilevanza preponderante alla fase istruttoria del procedimento, poiché, qualora la medesima sia stata svolta correttamente, il provvedimento finale che ne recepisca gli esiti non potrà che rivelarsi corretto.

7.2. *Il RUP nel codice dei contratti e nell'allegato I.2*

7.2.1. *Introduzione*

Profondamente ridisegnata la figura del responsabile unico nel nuovo codice dei contratti. Cambia la denominazione, da responsabile unico del procedimento a responsabile unico del progetto, mentre resta immutato l'acronimo che resta RUP.

Il cambiamento della denominazione si collega, come vedremo, anche a mutamenti di natura sostanziale.

La riforma prevede un'articolata disciplina su questa figura chiave che governa il complesso *iter* procedimentale riguardante i pubblici appalti.

La materia è stata inserita nell'art. 15 del codice e la relativa disciplina applicativa è stata inserita nell'allegato I.2.

7.2.2. *La relazione illustrativa*

La relazione illustrativa ha tracciato le principali differenze tra responsabile di progetto e responsabile del procedimento *ex* legge 241/1990.

La relazione illustrativa, a proposito del RUP, evidenzia che la nuova disciplina, conservandone la centralità e la trasversalità del ruolo, ridisegna la portata e la figura del RUP, che è un responsabile "di progetto" (o di "intervento") e non di "procedimento" (definizione forse viziata dal riferimento alla legge 241/1990, che non appare pienamente conferente).

Infatti, si tratta del responsabile di una serie di "fasi" preordinate alla realizzazione di un "progetto", o un "intervento pubblico" (fasi per il cui espletamento si potrà prevedere, come si dirà, la nomina di un "responsabile di fase", a sostegno dell'attività del RUP).

Nella legge 241/1990, il principio della unicità viene riferito al singolo procedimento, nel senso che per ciascun procedimento è previsto l'obbligo dell'amministrazione di individuare un unico responsabile, da intendersi sia come unità organizzativa, sia come funzionario-persona fisica, al quale, all'interno dell'ufficio, sono poi concretamente attribuite le funzioni proprie del responsabile.

Nel nuovo codice, nonostante si sia comunemente parlato di responsabile unico del procedimento, a rigore, viene in rilievo un soggetto responsabile non di un singolo procedimento, ma di una pluralità di procedimenti: tutti quelli relativi, appunto, alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante contratti pubblici.

La complessa attività amministrativa attraverso cui si svolgono le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi pubblici implica, come è evidente, lo svolgimento non di un solo procedimento, ma di una pluralità di procedimenti, e l'emanazione di altrettanti provvedimenti amministrativi e, talvolta, di comportamenti materiali e atti di diritto privato.

Il codice ha quindi voluto superare l'equivoco concettuale, dovuto alla scelta del nome e poi dell'acronimo RUP, mantenendo inalterato l'acronimo (per una pura coincidenza) ma mutando il nome al fine di sottolineare che il ruolo ricoperto è quello di responsabile non di uno o più procedimenti ma di tutto l'intervento pubblico.

Non si tratta di un procedimento unitario articolato in più sub-procedimenti, eventualmente di competenza di diversi uffici. Nel caso dei contratti disciplinati dal codice, si tratta di procedimenti diversi, ciascuno dei quali destinato a sfociare nell'adozione di un provvedimento o atto autonomo.

In sostanza il responsabile di progetto è il responsabile non di uno o di più procedimenti, ma di tutto l'intervento pubblico.

Il codice dei contratti fa riferimento al responsabile unico del progetto come persona fisica e non come ufficio.

Quindi, ulteriore elemento di differenziazione sta nel fatto che mentre la legge 241/1990 disciplina il responsabile del procedimento nella duplice accezione di unità organizzativa (disciplinata dall'art. 4) e di persona fisica che nell'ambito dell'unità organizzativa è poi individuato come responsabile del procedimento (art. 5), il codice disciplina il responsabile del progetto inteso come persona fisica e non come ufficio.

7.2.3. *Disciplina di riferimento*

L'art. 15 del nuovo codice disciplina la figura del responsabile unico di progetto.

Come si dirà meglio più avanti, la disciplina attuativa relativa alla figura del RUP è anche contenuta nell'allegato I.2, il quale però verrà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

7.2.4. *Il momento della nomina del responsabile di progetto*

Il comma 1 dell'art. 15 stabilisce che la nomina del RUP debba avvenire nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare. La nomina avviene nell'interesse proprio o di altre amministrazioni e tale soggetto sovraintende alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Nell'affidamento diretto, il RUP è nominato nel provvedimento di affidamento, qualora venga adottato un unico provvedimento, come previsto dall'art. 17, co. 2 del d.lgs. 36/2023.

7.2.5. *L'individuazione del RUP*

In conformità al comma 2 dell'art. 15, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa nell'unità medesima, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute.

L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento; in tale maniera viene assicurato un "meccanismo di chiusura" che garantisce sempre l'individuazione del RUP.

Come rilevabile, la nuova formulazione, rispetto a quanto previsto nel d.lgs. 50/2016, ha eliminato l'inciso (riferito al livello occupato dal RUP nella struttura della stazione appaltante) *"che deve essere di livello apicale"*, in quanto puntualizzazione più che scontata.

È stato, del pari, eliminato l'inciso *"laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio"* poiché causava controversie sui riparti di competenze interne alle amministrazioni.

L'allegato I.2, all'art. 2, precisa che il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Inoltre, l'allegato precisa che il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.

L'allegato I.2, sempre all'art. 2, precisa che le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Inoltre, l'allegato stabilisce che il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere.

L'art. 15, co. 2 del d.lgs. 36/2023 prevede che possa essere nominato RUP anche un impiegato a tempo determinato. Invece, l'allegato I.2, art. 2, prevede che il RUP debba essere nominato tra i dipendenti di ruolo, ma ciò implica, allora, che l'incarico non possa essere assegnato a dipendenti a tempo determinato (a meno che si tratti di dipendenti assunti, negli enti locali, ai sensi dell'art. 110, co. 1 del TU enti locali, dato che in tale evenienza si trattereb-

be comunque di "dotazioni organiche"). Si spera che l'insanabile contraddizione possa essere presto chiarita.

La stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti.

7.2.6. *RUP privo dei requisiti di competenza necessari*

L'allegato I.2, all'art. 2, comma 3, precisa che, nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dall'allegato I.2.

Gli affidatari (esterni) delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

7.2.7. *Struttura di supporto al RUP*

L'art. 15 al comma 6 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per **l'affidamento diretto** da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Deve ritenersi che l'incarico esterno di supporto al RUP possa essere concesso solo dopo un accertamento che dimostri la carenza di requisiti tra i dipendenti interni alla stazione appaltante, ciò in conformità a quanto chiarito da ANAC nel parere n. 11/2023, il quale, pur essendo riferito al vecchio codice, fornisce un principio generale applicabile anche nella disciplina recata dal d.lgs. 36/2023.

Come evidenziato dall'art. 3 dell'allegato I.2, la struttura stabile di supporto è creata dalla stazione appaltante a supporto del RUP alla quale conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche.

L'allegato precisa che la struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7.2.8. *I requisiti professionali necessari per ricoprire il ruolo di RUP nei contratti di servizi e forniture*

L'art. 5 dell'allegato I.2 si occupa dei requisiti professionali per svolgere il ruolo di RUP. Quest'ultimo deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'art. 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di at-

tività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.

Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:

a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia europea;
b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia europea.

Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza sopra specificati, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

Come si può notare, nella nuova formulazione contenuta nell'allegato I.2 del d.lgs. 36/2023, non si richiedono più tra i requisiti per svolgere il ruolo di RUP i titoli di studio, ma l'esperienza pratica. Unica eccezione sono i servizi e le forniture connotati da caratteristiche tecniche particolari, per i quali il titolo di studio assume ancora rilevanza.

7.2.9. *Il responsabile di fase*

Il comma 4 dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 puntualizza che, ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di:

– affidamento;

ed un responsabile per le fasi di:

– programmazione;
– progettazione;
– esecuzione.

Quindi, in totale, al massimo non più di 2 responsabili di fase (questo per le stazioni appaltanti che sono pubbliche amministrazioni, mentre per le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni è ammissibile la nomina di un responsabile di fase per ciascuna fase).

Dalla lettura della norma si ricava che la nomina del responsabile di fase è effettuata dalla stazione appaltante, nella persona del dirigente che è dotato di potere di spesa.

La nomina del responsabile di fase (che è un vero responsabile del procedimento *ex* legge 241/1990) è stata fortemente osteggiata da più parti, tra cui ANAC, per evitare duplicazioni e divergenze. ANAC, in particolare, ha affermato che "*(...) nell'ipotesi in cui venga nominato un responsabile del procedimento, per ogni fase, in aggiunta al RUP, ci sarebbero di fatto due soggetti per ogni fase, con le relative conseguenze in merito ai provvedimenti da adottare in caso di divergenza tra gli stessi*".

Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Tale opzione relativa alla nomina di responsabili di fase presenta il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica.

In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti (art. 15, co. 4, d.lgs. 36/2023).

Si introduce, quindi, un principio di "responsabilità per fasi".

Nell'elaborazione di tale previsione, utili spunti sono stati tratti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 166 del 2019, nella quale è stata vagliata la legittimità delle previsioni dell'art. 34 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 ("Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"), proprio con riferimento alla prevista facoltà di nomina di un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un altro responsabile per la fase di affidamento.

La Corte, nel richiamare un proprio precedente (sentenza n. 43 del 2011), ha escluso la configurabilità di un contrasto con il principio di responsabilità unica, posto dall'art. 31, co. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Deve ritenersi che il responsabile di fase possa coincidere o essere persona diversa dal direttore dell'esecuzione (nei casi in cui questo ultimo soggetto debba essere necessariamente nominato, come vedremo).

Un aspetto problematico è che la nuova normativa non ha sempre chiarito bene il riparto di competenze tra RUP e responsabile di fase. Ciò emerge dalla lettura delle elencazioni di attività svolte, contenute negli artt. 6, 7 e 8 dell'allegato I.2 (che esamineremo tra poco), dove solo in alcuni casi viene chiarito che l'adempimento è assolto dal RUP, tranne nel caso in cui sia stato nominato un responsabile di fase (ad esempio per quanto riguarda l'acquisizione del CIG o nel caso di verifica della documentazione amministrativa).

Comunque, pare di potersi ritenere che il responsabile di fase, proprio perché responsabile del procedimento e non anche del provvedimento, non possa adottare atti di rilevanza esterna (questi competerebbero al RUP dirigente ed eventualmente anche al RUP non dirigente, in questo ultimo caso quando la delega di adottare atti a rilevanza esterna sia prevista in un regolamento adottato dall'Amministrazione).

Per analogia con quanto previsto per la nomina del RUP, deve ritenersi che anche l'incarico di responsabile di fase non sia rifiutabile.

Infine, si evidenzia che la legge non fissa requisiti minimi per ricoprire il ruolo di responscabile di fase; tuttavia, proprio perché la figura è dedicata a singole parti dell'intervento (le fasi), i requisiti dovrebbero essere meno selettivi rispetto a quelli previsti per ricoprire il ruolo di RUP.

7.2.10. *Compiti del RUP*

Il comma 5 dell'art. 15 stabilisce che il RUP debba assicurare il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 (che sostituisce le Linee guida ANAC n. 3), o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. Quindi, vengono assegnati al RUP anche compiti e facoltà "innominati".

Viene poi previsto che, in sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 venga abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

7.2.11. *Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi*

L'art. 6 dell'allegato I.2 dispone che il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'art. 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata.

Per la fase dell'esecuzione vigila in particolare sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera a), del codice. Predispone altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b), del codice;
b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
e) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto

preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;

f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del codice;
g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 93 del codice;
i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
l) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

7.2.12. *Compiti del RUP nella fase di affidamento*

L'art. 7 dell'allegato I.2 dispone che il RUP, nella fase di affidamento:

a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'art. 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;
c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'art. 93 del codice;
d) dispone le esclusioni dalle gare;
e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;

g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.

Infine, il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

7.2.13. *Compiti del RUP nella fase di esecuzione*

L'art. 8 dell'allegato I.2 dispone che nella fase di esecuzione il RUP:

a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
e) svolge, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli artt. 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 121 del codice;
p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'art. 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'art. 212, comma 3, del codice;
r) propone la risoluzione del contratto ogniqualvolta se ne realizzino i presupposti;
s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;
u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Da notare che l'art. 8 dell'allegato I.2 parla sempre di competenze relative agli appalti di lavori e non di forniture e servizi. Tuttavia, deve ritenersi che l'articolo trovi applicazione, per analogia e con gli opportuni adattamenti, anche agli appalti di servizi e forniture poiché, argomentando diversamente, non avremmo una elencazione descrittiva delle attività del RUP per servizi e forniture, relativamente alla fase esecutiva di tale tipologia di appalti.

Le competenze del RUP indicate, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli artt. 215 e 216 del codice.

Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

7.2.14. *RUP e direttore dell'esecuzione*

L'allegato I.2 (artt. 3 e 4) dispone che il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

a) prestazioni di importo superiore alle soglie comunitarie;
b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Va, inoltre, evidenziato che il comma 8 dell'art. 114 del codice rinvia all'allegato II.14 per l'individuazione di contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere necessariamente diverso dal RUP.

L'art. 32, co. 2 dell'allegato II.14 stabilisce che sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:

a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini;
d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
m) servizi sanitari e sociali;
n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Infine, il comma 3 dell'art. 32 dispone che, ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.

7.2.15. *Competenze del RUP nel caso di acquisti aggregati, acquisti centralizzati e accordi tra amministrazioni*

L'art. 9 dell'allegato I.2 si occupa, infine, delle competenze del RUP in caso di acquisti aggregati, acquisti centralizzati e accordi tra amministrazioni.

L'articolo dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto.

Il RUP, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

a) programmazione dei fabbisogni;
b) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
c) esecuzione contrattuale;
d) verifica della conformità delle prestazioni.

I requisiti del RUP sono fissati ai sensi dell'art. 5 dell'allegato.

La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni di cui all'art. 5, in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:

a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
c) affidamento;
d) esecuzione per quanto di competenza.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come responsabile della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP è designato unicamente da questi ultimi.

Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti.

I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del codice.

Nel caso di accordi conclusi tra due o più stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'art. 62, comma 14, del codice.

7.2.16. *Pubblicità del nominativo*

Il comma 3 dell'art. 15 del codice puntualizza che il nominativo del RUP debba essere indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

7.2.17. *Piano di formazione del personale*

Il comma 7 dell'art. 15 puntualizza che le stazioni appaltanti, in coerenza con il programma degli acquisiti di beni e servizi e con il programma dei lavori pubblici di cui all'art. 37, debbano adottare un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture.

7.2.18. *Centrali di committenza e aggregazione di stazioni appaltanti*

Il comma 9 dell'art. 15 stabilisce che le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti debbano designare un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

7.2.19. *RUP e commissione di gara*

A completamento di quanto sin qui trattato in materia di responsabile del progetto, si forniscono ulteriori indicazioni in merito alla partecipazione del RUP alle commissioni di gara in presenza del criterio di affidamento dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La disciplina è trattata, rispettivamente, dagli artt. 93 per gli appalti sopra soglia e 51 nel sotto soglia.

L'art. 93, co. 1 dispone che, ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, viene nominata una commissione giudicatrice che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

Come si può notare, la funzione è solo di supporto, perché la decisione finale in merito alla eventuale dichiarazione di anomalia continua a restare una prerogativa del RUP.

L'art. 93, co. 3 stabilisce che della commissione giudicatrice può far parte il RUP; quindi, nulla osta all'ingresso del RUP in commissione senza alcun presupposto o condizione aggiuntiva.

L'art. 51 del nuovo codice si occupa, invece, della commissione nel sotto soglia. In questo caso il RUP non soltanto può far parte della commissione come mero commissario, ma può anche assumere il ruolo di presidente.

L'articolo, infatti, dispone che, nel caso di aggiudicazione dei contratti sotto soglia, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Ulteriore disposizione rilevante è poi l'art. 224, co. 3 del nuovo codice, che prevede una modifica all'art. 107, co. 3, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel quale sono aggiunte le seguenti parole: "*la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento*", eliminando in radice ogni possibile dubbio in merito al fatto che, negli enti locali, il RUP, sotto soglia, possa presiedere la commissione tecnica.

Del resto, si rammenta che l'art. 1, comma 4 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che "*ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni*".

8. Il conflitto di interessi

Aspetto da monitorare attentamente nella nomina di un dipendente al ruolo di RUP, responsabile di fase e direttore dell'esecuzione è l'assenza di conflitto di interessi.

L'interessato, infatti, prima della nomina deve rilasciare le apposite dichiarazioni in merito all'assenza di tale conflitto.

L'art. 16 del codice precisa che si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la **percepita minaccia** all'imparzialità e in-

dipendenza **deve essere provata da chi invoca il conflitto** sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

Il personale che versa nelle ipotesi di cui conflitto di interessi ne deve dare comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si deve astenere dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

Le stazioni appaltanti devono adottare misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e devono vigilare affinché gli adempimenti sopra descritti siano rispettati.

9. Differenza tra attività di gara e contrattuali (obblighi e responsabilità)

Nel procedimento di approvvigionamento dell'ente pubblico esiste una linea di demarcazione che separa l'attività relativa alla scelta del contraente che avviene mediante l'espletamento della procedura di gara e l'esecuzione del contratto. La linea di separazione di queste due fasi è rappresentata dalla stipula del contratto. Tale separazione determina rilevanti implicazioni giuridiche.

Infatti, dall'indizione di una gara sino alla stipula del contratto, la pubblica amministrazione agisce con i tipici poteri autoritativi previsti dal diritto amministrativo. Questa particolare posizione di supremazia è giustificata dal fatto che durante questa fase la stazione appaltante deve assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e massima partecipazione alla procedura, dando attuazione al principio di buon andamento dell'azione amministrativa a tutela di tutte le imprese partecipanti alla selezione. Eventuali illegittimità che dovessero insorgere in questa fase potranno essere contestate davanti al giudice amministrativo.

Diversamente, dopo la stipula del contratto, la P.A. si spoglia della propria veste autoritativa, collocandosi in una posizione paritetica rispetto all'impresa contraente. In questa seconda fase trovano applicazione, in via prevalente, le disposizioni del codice civile relative alla corretta esecuzione del contratto, all'adempimento delle obbligazioni, alla risoluzione del contratto, e così via.

Non mancano comunque disposizioni particolari poiché la pubblica amministrazione è pur sempre portatrice degli interessi della collettività; pertanto, in alcuni casi, il legislatore ha apprestato un sistema di tutela speciale con norme che divergono da quelle applicabili tra privati. Tipico caso è quello del fallimento dell'impresa aggiudicataria o della cessione d'azienda durante l'esecuzione del contratto (si veda il paragrafo 19 del Capitolo II, Parte II del presente manuale, relativa all'esecuzione del contratto).

Nei citati casi il legislatore ha come obiettivo quello di salvaguardare comunque l'interesse pubblico, evitando, ad esempio, come nel caso della cessione d'azienda, che possano essere fraudolentemente aggirate le disposizioni relative al possesso dei requisiti per l'affidamento degli appalti pubblici. Si tratta comunque di eccezioni alla regola generale che parifica la posizione della pubblica amministrazione a quella del privato, con l'applicazione delle disposizioni del codice civile.

Nella fase di esecuzione del contratto la competenza a dirimere eventuali controversie è attribuita al giudice ordinario.

In ogni caso si può constatare che la linea di demarcazione tra le due fasi non è così netta, ma piuttosto labile, dato che ancor prima della stipula del contratto vengono ad imporsi regole tipiche della fase relativa al diritto privato, tanto che si parla di responsabilità precontrattuale; la P.A. deve accostarsi al contratto in buona fede, cioè in modo trasparente, senza generare false aspettative da parte del futuro contraente. Tale obbligo, imposto dalla normativa civilistica, verrebbe tradito, ad esempio, qualora l'amministrazione si rifiutasse di stipulare il contratto per carenza di fondi non imputabile a caso fortuito o forza maggiore, ma ad un'errata valutazione dell'ufficio; ciò non costituirebbe una valida giustificazione tale da esimere la pubblica amministrazione da responsabilità precontrattuale. Infatti un ente pubblico, prima di avviare una procedura che comporta una spesa, deve preventivamente accertare la disponibilità dei fondi necessari: viene pertanto richiesta una diligenza media che non ammette deroghe se non nei limitati casi di una comprovata impossibilità imprevedibile e sopravvenuta.

Si muove nel senso sopra descritto la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 1° febbraio 2013, n. 633. In tale pronunciamento i giudici rammentano che l'art. 1337 del c.c. pone a carico della pubblica amministrazione obblighi analoghi a quelli che gravano sul comune cittadino, nel corso delle trattative precontrattuali.

La presenza di un consistente apparato motivazionale è requisito di legittimità anche per l'annullamento degli atti di gara qualora sorgano ragioni di eccessiva onerosità dell'offerta che giustifichino la non aggiudicazione. In questo caso la giurisprudenza (si veda TAR Napoli, sez. III, 24 settembre 2008, n. 10735) ha ritenuto che la non aggiudicazione sia stata sufficientemente motivata, poiché ha ritenuto che l'eccessiva onerosità del prezzo costituisca un grave motivo di interesse pubblico che legittima le amministrazioni al non affidamento dell'appalto. Secondo il giudice l'eccessiva onerosità dell'offerta costituisce una valutazione di merito rimessa alla sola amministrazione, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della illogicità o travisamento rilevabili dalle motivazioni addotte dalla stazione appaltante.

Per un esempio di determinazione di annullamento di una gara si veda il modello n. 32 presente nella sezione Modulistica. Per quanto attiene alla responsabilità precontrattuale si rinvia alla lettura della Parte Terza, nella quale vengono esaminate varie pronunce giurisprudenziali.

10. La Consip

10.1. *Compiti, funzioni, modalità di adesione. Acquisti in forma autonoma: i vincoli posti da Consip*

Per trattare il presente argomento, si impone in via prioritaria una ricostruzione delle disposizioni normative intervenute sull'argomento.

Con il d.l. 168/2004, convertito in legge 191/2004, è stata ripristinata la disciplina contenuta nell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999. Ai sensi di questo articolo, mentre le amministrazioni centrali sono tenute ad aderire alle convenzioni Consip, le amministrazioni locali possono scegliere se aderirvi; qualora decidano di procedere autonomamente, sono tenute ad utilizzarne i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli offerti nelle convenzioni Consip.

Inoltre, l'art. 1, comma 449, della legge 296/2006 (come modificato dalle leggi 94/2012, 228/2012, dal d.l. 90/2014 e dalla l. 208/2015) dispone:

> Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 [convenzioni Centrali di committenza – n.d.A.] del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto "*spending review* 2" (d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012), tutte le amministrazioni (si allude alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e di ciò si può avere contezza leggendo l'ultimo elenco pubblicato sulla G.U., serie generale, del mese di settembre di ogni anno) sono tenute:

a) ad avvalersi delle convenzioni o accordi quadro di Consip;
b) oppure ad avvalersi delle centrali di committenza regionali;
c) oppure ad esperire proprie autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione, messi a disposizione dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b).

Le modalità di acquisto sopra evidenziate riguardano:

1) energia elettrica;
2) gas;

3) carburanti rete;
4) carburanti extra-rete;
5) combustibili per riscaldamento;
6) telefonia fissa e mobile.

Va evidenziato, inoltre, che il d.m. del Ministero dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 28 del 4 febbraio 2016) ha aggiunto anche i buoni pasto tra le merceologie summenzionate per le quali si applica la disciplina degli acquisti centralizzati di cui all'art. 1, commi 7 e 8 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha aggiunto alle categorie merceologiche sopra menzionate anche gli autoveicoli, ovvero: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo (ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone), autoveicoli e motoveicoli per le forze di polizia e autoveicoli blindati.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 494 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015), è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica (pertanto viene chiaramente escluso l'utilizzo di procedure in economia), e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti così stipulati devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. Inoltre, in tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

Il mancato rispetto delle disposizioni esposte nel presente paragrafo rileva ai fini della responsabilità disciplinare per danno erariale. Una disciplina specifica è stata dettata dall'art. 1, comma 512 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) in materia di servizi informatici e di connettività. Infatti viene disposto:

> 512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli stru-

menti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti (...).

Ai sensi del comma 516 della legge di stabilità 2016, le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità menzionate nel comma 512 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del comma 516 devono essere comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'AgID.

Ulteriori dettagli in materia di acquisti di beni e servizi informatici sono contenuti nella circolare AgID n. 2 del 24 giugno 2016 alla quale si rinvia.

Nell'art. 26 della legge 488/1999 è stato introdotto anche un comma 3-bis, che prevede l'obbligo, per le amministrazioni che procedono ad effettuare acquisti autonomi di beni e servizi, di inviare i relativi provvedimenti agli uffici interni di sorveglianza preposti al controllo di gestione.

Della responsabilità erariale in caso di acquisti per importi superiori a quelli previsti nelle convenzioni Consip si è già detto nel paragrafo 3 del presente capitolo.

L'art. 1, comma 3, d.l. 95/2012 (decreto "*spending review* 2"), convertito in legge 135/2012, ha stabilito che alle amministrazioni vincolate ad aderire alle convenzioni Consip, o alle centrali d'acquisto regionali, è consentito di svolgere autonomamente le proprie gare qualora le convenzioni non siano ancora disponibili e sussistano ragioni d'urgenza.

Tuttavia, in questi casi, i contratti devono:

1) avere una durata ed una misura limitate allo stretto necessario;
2) prevedere una clausola risolutiva espressa da utilizzare qualora venga stipulata una convenzione nel corso della loro durata.

Si rammenta che, a norma dell'art. 26 della legge 488/1999, le disposizioni relative alle convenzioni Consip non trovano applicazione per i comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

La Consip (Concessionaria servizi informatici pubblici) è una S.p.A. totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Consip effettua gare a livello nazionale riguardanti svariate tipologie di beni e servizi, con una ripartizione solitamente suddivisa in tre lotti (Centro, Nord e Sud Italia). Terminata la gara ed individuate le imprese aggiudicatarie, Consip stipula con le medesime apposite convenzioni. La politica delle grandi quantità e della domanda aggregata consente sicuramente di ottenere dalle imprese prezzi competitivi.

Si è detto che le amministrazioni locali possono decidere di procedere in modo autonomo, dovendo comunque rispettare i parametri di prezzo e qualità stabiliti nelle convenzioni quali limiti di riferimento. Naturalmente i limiti descritti sorgono solamente per beni o servizi comparabili con quelli in convenzione. Pertanto, qualora sia assente la suddetta comparabilità, il procedimento d'acquisto potrà svolgersi in modo del tutto autonomo. Si noti comunque che l'impossibilità di effettuare una valida comparazione può rinvenirsi non solamente quando manchi del tutto una convenzione Consip o il bene/servizio offerto abbia caratteristiche differenti da quelle ricercate, ma anche quando il bene/servizio, pur presente in convenzione, non sia di fatto acquisibile in quanto sussistono vincoli di ordinativo che risultano essere incompatibili con le esigenze dell'ente procedente. Si pensi al caso in cui la convenzione prescriva un quantitativo minimo di beni da ordinare e che di tali beni non sia possibile fare scorta in magazzino poiché si tratta di beni altamente deperibili, oppure si pensi all'ipotesi in cui i servizi da acquisire facciano parte di un pacchetto inscindibile (global service) in cui siano ricomprese anche altre prestazioni non necessarie all'amministrazione procedente. Nei casi descritti il prezzo Consip non può costituire parametro di riferimento per l'autonoma procedura di acquisto dell'ente. Infatti, nel primo caso il prezzo viene stabilito sulla base dell'economia di scala di quantità predefinite dall'impresa venditrice, mentre nel secondo esempio il prezzo è direttamente riferito ad una serie di servizi aggregati in un unico contratto.

Si evidenzia che rispettare i parametri di qualità-prezzo delle convenzioni Consip implica che a parità di specifiche qualitative si debba preferire la modalità d'acquisto che consente il maggior risparmio di spesa. Invece, se il prodotto o servizio offerto da Consip ha caratteristiche qualitative più scadenti rispetto allo standard minimo che soddisfa le necessità della stazione appaltante (standard che non può che essere definito dalla sola amministrazione che deve procedere all'approvvigionamento), la medesima dovrà dimostrare che il ricorso a procedure autonome di approvvigionamento consente di conseguire un miglior rapporto qualità-prezzo.

Una questione di rilevante importanza è quella di individuare precisamente il momento in cui il RUP debba effettuare la comparazione tra i parametri delle convenzioni Consip e quelli di gara. In altri termini, come ci si deve comportare nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione riguardante il medesimo bene/servizio intervenuta *medio tempore*, a gara espletata e prima della stipula del contratto? Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (si veda la sentenza della sezione V, 2 febbraio 2009, n. 557) il rispetto dei parametri Consip va considerato condizione di stipula del contratto, per cui non si è in presenza di una causa di esclusione dalla gara, ma di una valutazione successiva alla procedura selettiva che il RUP deve compiere, prima di stipulare il contratto, nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Conseguentemente, qualora il RUP rilevi la sopravvenienza di una convenzione Consip più vantaggiosa rispetto all'offerta della ditta prima classificata, sarà tenuto a proporre una rimodulazione dell'offerta, affinché la medesima sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e, in caso di mancata accettazione da parte del fornitore, dovrà annullare la procedura, aderendo alla convenzione Consip.

Anche se la giurisprudenza si è espressa favorevolmente alla mancata stipula del contratto in caso di antieconomicità delle condizioni contrattuali proposte dall'aggiudicataria (si veda Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 9 dicembre 2009, n. 7692), per prevenire possibili contestazioni e/o richieste risarcitorie da parte dell'impresa, il RUP deve prevedere espressamente tale evenienza, con apposita clausola da inserire nel bando/lettera d'invito, e quindi cautelandosi a monte della gara. Si potrebbe ad esempio inserire una clausola del seguente tenore: "L'amministrazione si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora vengano introdotte nuove convenzioni che prevedano condizioni economiche più vantaggiose, salvo eventuale adeguamento del prezzo da parte del concorrente aggiudicatario".

In conformità a quanto previsto dalla legge 488/1999, qualora venga effettuata un'autonoma procedura di approvvigionamento, il dirigente (o responsabile dei servizi per gli enti privi della dirigenza) che sottoscrive il contratto deve allegare al medesimo una copia di un'apposita dichiarazione nella quale venga attestato il rispetto delle disposizioni concernenti i parametri di prezzo e qualità rinvenibili nelle convenzioni Consip, o l'assenza di convenzioni di riferimento. La dichiarazione verrà redatta nel rispetto degli artt. 47 e seguenti del d.P.R. 445/2000 (si veda a questo proposito il modello n. 8 riportato nella sezione Modulistica del presente manuale). Qualora l'amministrazione si avvalga delle convenzioni Consip, il relativo contratto di fornitura/servizio si deve ritenere concluso (sottoscritto) con l'emissione da parte dell'amministrazione dell'ordine di fornitura indirizzato al fornitore aggiudicatario della gara espletata da Consip.

L'ordine di fornitura dovrà essere preceduto da apposita determinazione di adesione alla convenzione (si veda a questo proposito il modello n. 24 inserito nella sezione Modulistica del presente manuale).

L'art. 1 del d.l. 95/2012, denominato decreto "*spending review* 2" e convertito in legge 135/2012, ha stabilito ulteriori regole riguardanti la Consip. Infatti, al comma 13, dispone che le amministrazioni hanno diritto di recedere da contratti validamente stipulati qualora accertino la sussistenza di convenzioni Consip a condizioni più vantaggiose. In questo caso, qualora l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, in linea con quanto previsto dalla convenzione Consip, la P.A. ha il diritto di recedere dal contratto, inviando preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

La comparazione tra le condizioni dell'autonomo contratto stipulato e quelle inerenti alla convenzione Consip sopravvenuta dovrà naturalmente tenere conto oltre che del prezzo anche del parametro qualitativo del bene

o servizio oggetto di convenzione e di autonomo contratto. Pertanto, solo in caso di parità di qualità la valutazione della stazione appaltante si concentrerà sugli aspetti di natura economica.

In caso di recesso devono essere pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire (valutando, sotto questo ultimo profilo, l'effettivo vantaggio economico derivante dalla risoluzione contrattuale e conseguente adesione alla convenzione Consip).

Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c. (inserzione automatica di clausole e prezzi imposti dalla legge nei contratti).

Il legislatore puntualizza che sono nulli eventuali patti contrari. Laddove l'amministrazione non receda, è necessario che lo renda noto alla Corte dei conti entro il 30 giugno di ogni anno.

Appare evidente che il citato comma 13 dispone un sostanziale vincolo a carico delle stazioni appaltanti che comporta il recesso dal contratto qualora siano sottoscritte nuove convenzioni Consip che prevedano condizioni economiche migliorative rispetto ai contratti sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni.

È pur vero che, nel caso in esame, la legge parla di "diritto" (non di obbligo) di recesso, subordinato ad una preventiva valutazione economica complessiva, ma la sua natura sostanzialmente vincolante si percepisce dal fatto che, qualora non venga attuato, l'amministrazione debba farne comunicazione alla Corte dei conti (con un atto di sostanziale autodenuncia).

È facile immaginare quelle che possono essere le conseguenze per le imprese che, non potendo accettare un adeguamento del contratto alle condizioni Consip, subiscano la predetta procedura di recesso.

Infatti, le imprese, per onorare il contratto con un'amministrazione, potrebbero, *medio tempore*, essersi impegnate (contrattualmente ed economicamente), a loro volta, con propri fornitori o prestatori di lavoro (ad esempio si pensi all'acquisto di scorte di magazzino).

Proprio per ovviare a possibili pretese risarcitore da parte delle imprese contraenti (considerato anche il fatto che l'art. 1339, come precedentemente specificato, opera automaticamente solo per i contratti in corso all'epoca dell'entrata in vigore dello "*spending review* 2") si suggerisce di inserire preventivamente nei nuovi appalti la prescritta clausola di recesso (si vedano l'art. 29 del "Foglio patti e condizioni" – modello n. 3, l'art. 17 del "Capitolato servizi"– modello n. 17, l'art. 15 del "Capitolato forniture" – modello n. 18).

Si è più volte fatto riferimento alle sanzioni che la legge prevede nel caso di inosservanza delle disposizioni concernenti l'utilizzo delle convenzioni Consip (per gli enti obbligati) e dell'utilizzo dei parametri di prezzo e qualità (per gli enti che non sono obbligati).

Si precisa di seguito che il d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, all'art. 1, comma 1, dispone che i contratti stipulati in violazione:

a) dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (utilizzo delle convenzioni Consip o gara autonoma vincolata ai prezzi Consip);

b) degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;

sono:

1) nulli;
2) costituiscono illecito disciplinare;
3) sono causa di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti.

Infine, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 510 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015):

> 510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

La regola appena riportata, ad avviso di chi scrive, non dovrebbe trovare applicazione per gli acquisti centralizzati di cui all'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, nei settori merceologici ivi previsti, considerato che il legislatore offre (nel contesto della disposizione appena richiamata) ulteriori modalità d'acquisto alternative e pertanto si renderebbe superflua l'autorizzazione di cui parla il comma 510 sopra citato.

10.2. *Il mercato elettronico (*marketplace*). La disciplina riguardante le procedure sotto soglia contenuta nella legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

Le amministrazioni, oltre ad utilizzare il sistema delle convenzioni Consip, sono chiamate ad avvalersi, sul sito di Consip, del mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi. Si tratta di una vetrina virtuale nella quale si incontrano pubblica amministrazione e fornitori.

Con l'entrata in vigore del decreto "*spending review* 1" (d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012), tra le misure introdotte dal citato decreto, assume importanza anche l'art. 7, che ha modificato l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006.

L'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha introdotto una nuova soglia concernente l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per le amministrazioni pubbliche.

Infatti, il vincolo a servirsi del mercato (ed ai sistemi telematici di negoziazione delle centrali regionali di riferimento) ora sussiste per l'acquisto di beni e servizi di valore pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia (la soglia europea dal 1° gennaio 2022 è di 215.000 euro). Al di sotto dei 5.000,00 euro, pertanto, le amministrazioni possono procedere ad effettuare

acquisti svincolati dal mercato (si veda nella sezione Modulistica il modello n. 15 riguardante l'affidamento diretto).

Più precisamente, in conformità a tale disciplina, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e delle agenzie fiscali di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti dall'art. 1, comma 449, della legge 296/2006 (si veda quanto già esposto nel precedente paragrafo dedicato alla Consip), le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 (ora abrogato, il quale faceva riferimento ai mercati elettronici come meglio definiti nelle righe a seguire) del d.P.R. 207/2010, regolamento attuativo del codice degli appalti del 2006, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui si è detto sopra.

Con riferimento alla nuova soglia introdotta di 5.000,00 euro, al di sotto della quale è consentito l'acquisto di beni e servizi fuori dal mercato elettronico (o dei sistemi telematici di negoziazione delle centrali regionali) è evidente che le amministrazioni non devono creare fraudolenti frazionamenti degli appalti per sottrarsi all'obbligo di utilizzo del mercato elettronico.

Come anticipato al paragrafo precedente, anche l'obbligo di utilizzare il mercato elettronico è stato reso cogente e sanzionato dal d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, con la nullità, responsabilità disciplinare e contabile del dipendente.

Il riferimento a "strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip", contenuto nell'impianto sanzionatorio del citato d.l., non può che alludere anche al mercato elettronico.

I mercati elettronici sono sostanzialmente di 3 tipologie:

- il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante;
- il mercato elettronico di Consip, definito MePA;
- il mercato elettronico delle centrali regionali di committenza.

Si evidenzia che l'utilizzo di uno dei tre mercati elettronici (MePA di Consip, mercato elettronico della centrale regionale di riferimento e mercato elettronico realizzato dalla stazione appaltante) consente di assolvere agli

obblighi imposti dal legislatore, poiché gli stessi assumono la medesima validità giuridico-sostanziale. Allo stesso modo, anche l'utilizzo di un sistema telematico reso disponibile dalla centrale acquisti regionale di riferimento (ad esempio l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel di Aria Lombardia) consente di assolvere a detto obbligo.

In ogni caso, qualora il bene/servizio sia simultaneamente presente in due (o magari in tutti e tre) i mercati, il RUP dovrà privilegiare quello che consente di ottenere il massimo risparmio.

L'utilizzo del mercato elettronico e dei sistemi telematici di negoziazione delle centrali regionali non è obbligatorio sotto i 5.000 euro (art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio per il 2019) (si veda il modello n. 15 nella sezione Modulistica, riguardante l'affidamento diretto con procedura cartacea per appalto di valore inferiore a 5.000 euro).

Resta inteso che sotto i 5.000 euro è ammesso il solo affidamento diretto cartaceo e non lo svolgimento di una procedura negoziata (si veda il paragrafo 8.20 del Capitolo II di questa Parte I).

Per effetto dell'obbligo di utilizzo di piattaforme d'acquisto in luogo delle procedure cartacee l'alternativa al MePA o ai sistemi telematici di negoziazione resta comunque una piattaforma telematica, dato che, dal 18 ottobre 2018, non sono più ammesse procedure di gara cartacee.

Il mercato elettronico è destinato a trasporre le modalità ordinarie d'acquisto in un sistema elettronico virtuale, mantenendo il rispetto delle regole fissate per l'accesso alle procedure sotto soglia.

Il mercato elettronico viene utilizzato per acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro (nulla vieta, comunque, di utilizzare il mercato anche sotto tale soglia), sino al sotto soglia ed ha ad oggetto beni o servizi con caratteristiche standardizzate o personalizzate.

Per acquistare sul mercato elettronico, le PP.AA. istituiscono dei "punti ordinanti" (dotati di firma digitale), ossia i soggetti registrati sul mercato elettronico che possono impegnare l'amministrazione di appartenenza per l'acquisto di beni e servizi offerti dai fornitori abilitati, cioè registrati negli elenchi di Consip.

Accanto ai "punti ordinanti" vengono poi istituiti dei "punti istruttori", i quali hanno il compito di svolgere tutta l'attività preparatoria (ad esempio la ricerca dei prodotti/servizi da acquistare, la predisposizione degli atti di gara, e così via) ed istruttoria per l'acquisto sul mercato elettronico.

Il "punto istruttore" viene abilitato dal punto ordinante.

I fornitori, abilitati a seguito della pubblicazione di apposito bando, rendono disponibili sul sito di Consip i cataloghi online.

L'utilizzo del mercato elettronico della P.A. per acquisti di importo di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia, in conformità alle disposizioni ed ai limiti di soglia specifici, dettati dal regolamento di ciascun ente, può avvenire con le seguenti modalità, in ordine crescente di complessità:

- **ODA**: è possibile l'acquisto direttamente presso **un operatore economico** dalle vetrine del MePA: il bene o servizio deve avere caratteristiche

standardizzate. Il confronto dei prezzi avviene direttamente sulla piattaforma (prezzi dei beni/servizi in vetrina) – No seduta pubblica. Stipulato con l'invio dell'ordine;

- **trattativa diretta**: la stazione appaltante negozia con **un solo operatore economico** nell'ambito di un affidamento diretto – No seduta pubblica. Stipulato con documento di stipula del MePA;
- **confronto di preventivi**: la stazione appaltante ha la possibilità di richiedere un preventivo di offerta a **più operatori economici** – No seduta pubblica. Stipulato con documento della stazione appaltante;
- **RDO semplice**: si tratta di una vera e propria negoziazione, più strutturata, da gestire con il **criterio del minor prezzo** – Sì seduta pubblica. Stipulato con documento di stipula del MePA;
- **RDO evoluta**: è la tipologia di negoziazione più complessa, attraverso la quale è possibile gestire anche gare a **lotti** e con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** – Sì seduta pubblica. Stipulato con documento di stipula del MePA.

Resta sempre ferma la possibilità di utilizzare il processo di negoziazione più strutturato per gestire anche affidamenti di piccolo importo non particolarmente complessi.

All'interno del mercato elettronico entrano in gioco tre tipologie di attori: pubbliche amministrazioni acquirenti, fornitori registrati nel sistema ed infine Consip che espleta il ruolo di gestore del sistema.

Si fornisce di seguito uno schema che illustra il processo di acquisto sul mercato elettronico.

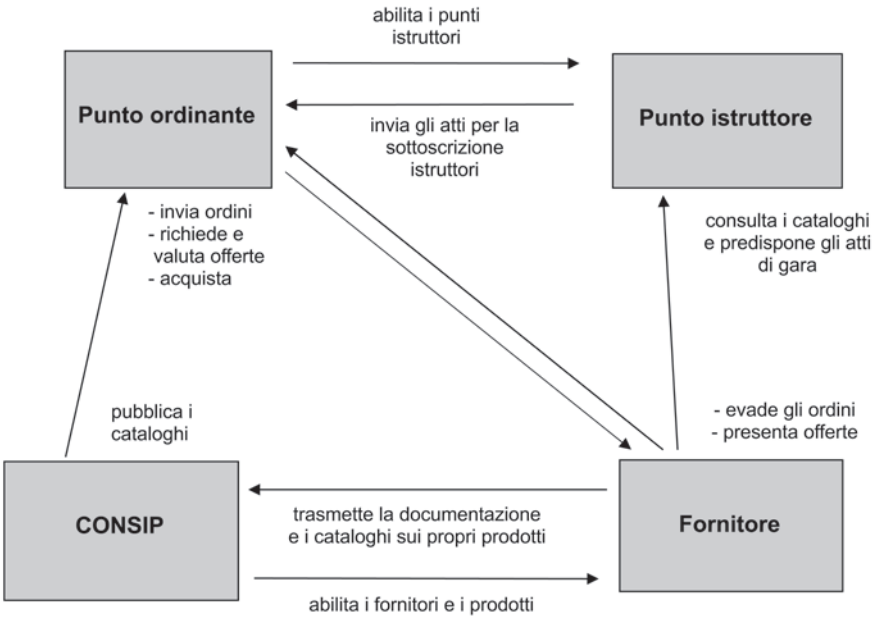

10.3. *Le "Consip regionali"*

Le recenti iniziative a livello regionale hanno portato verso la creazione di centrali d'acquisto (come vedremo tra breve anche il legislatore spinge in tale direzione) che si propongono quale valida alternativa all'attuale Consip nazionale. Una prima iniziativa, in tal senso, è stata (ormai da diversi anni) la creazione dell'Intercent-ER della regione emiliana: si tratta di un'agenzia regionale che ha incominciato ad operare per l'acquisto di apparecchiature medicali (originariamente non presenti nelle convenzioni Consip) e gradatamente ha esteso i settori merceologici di operatività.

Anche le altre regioni italiane si sono organizzate ed hanno, in molti casi, già istituito centrali di committenza regionali, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 1, commi 455-457, della legge finanziaria 2007.

I vantaggi derivanti dall'acquisto mediante centrali di committenza regionali sono sicuramente significativi, dato che le medesime sono in grado di veicolare il fabbisogno di una pluralità di enti ed amministrazioni in un unico centro di raccolta, bandendo maxi gare che consentono una riduzione del prezzo praticato dalle ditte a fronte della consistente quantità di prodotto o servizio richiesto.

Venendo svolta un'unica gara, volta a soddisfare la richiesta di più amministrazioni, si viene ad eliminare la frammentazione della spesa pubblica.

Le centrali assumono tutti gli adempimenti necessari per espletare la procedura di gara, occupandosi delle pubblicazioni, della nomina della commissione, della gestione degli eventuali contenziosi nascenti dalle gare svolte.

Si rammenta l'art. 1, comma 1, del d.l. 95/2012 che ha stabilito che le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Tale norma è importante, poiché mette in evidenza come le convenzioni concluse in seno alle centrali regionali debbano essere già (di per sé) rispettose dei parametri qualità-prezzo fissati nelle convenzioni Consip. In altre parole, il ruolo delle suddette centrali è quello di individuare spazi ulteriori di risparmio nel mercato locale.

Diversamente, lo strumento di acquisto rappresentato dal mercato elettronico (anche quello offerto da Consip) nelle sue svariate tipologie, nonché il sistema telematico di negoziazione, non offrono le medesime garanzie: la stazione appaltante che faccia uso di tali strumenti deve aver cura di rispettare i parametri qualità-prezzo delle convenzioni (qualora esistenti) effettuando pertanto i necessari confronti, verifiche ed accertamenti.

Dei vincoli in merito all'utilizzo delle centrali regionali da parte delle stazioni appaltanti si è già fatto cenno nei precedenti paragrafi.

10.4. *L'acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori di cui al d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014*

Per garantire una riduzione della spesa pubblica, il d.l. 66/2014, noto come "*spending review* 3", ha introdotto rilevanti disposizioni volte ad incrementare l'utilizzo delle centrali di committenza regionali. Il citato d.l. ha inoltre imposto alle regioni la creazione di "soggetti aggregatori" per l'approvvigionamento di beni e servizi, prevedendone, al contempo, una drastica limitazione numerica: non più di 35.

La norma, al di là delle previsioni iniziali e dell'eco della stampa, non ha comunque assegnato a tali soggetti delle competenze esclusive nelle procedure di approvvigionamento; in altri termini la nuova disciplina non ha affatto eliminato le restanti stazioni appaltanti, le quali continuano ad essere di numero pari alle amministrazioni presenti nel nostro Paese. È certo comunque che la nuova normativa privilegia l'acquisto aggregato rispetto a quello individuale, perché garanzia di un maggior contenimento della spesa pubblica complessiva.

Analizziamo ora le disposizioni più rilevanti della normativa in commento.

L'art. 9, comma 1, del citato d.l. ha stabilito che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'art. 33-ter del d.l. 179/2012, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP, ora ANAC: Autorità nazionale anticorruzione), è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I soggetti diversi da quelli sopra menzionati, che svolgono attività di centrale di committenza, devono richiedere all'ANAC l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda.

Il comma 3 dell'art. 9 del d.l. 66/2014 ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono individuate "*le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali (...) nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori*" per lo svolgimento delle relative procedure.

L'adempimento è stato ottemperato con d.P.C.M. 11 luglio 2018, il quale ha individuato una serie di merceologie assoggettate al suddetto vincolo, al ricorrere di uno specifico valore, inteso come importo massimo annuo a ba-

se d'asta negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica. Le merceologie contemplate nel d.P.C.M. spaziano da articoli sanitari ad interventi sugli immobili, come il global service, la guardiania, la pulizia e la manutenzione.

Per rafforzare l'adempimento sopra descritto, il legislatore ha stabilito (art. 9 cit.):

> 3. (...) Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.

Il comma 5 dell'art. 9, d.l. 66/2014 aveva assegnato alle regioni il termine, entro il 31 dicembre 2014, per la costituzione di un soggetto aggregatore regionale d'acquisto, ove non esistente.

10.5. *La revisione del prezzo per i contratti conclusi con soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 1 del d.l. 66/2014*

L'art. 1, comma 511 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) ha fissato un criterio di revisione dei prezzi dei contratti conclusi con i soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 1 del d.l. 66/2014:

> 511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.

10.6. *Prezzi di riferimento di cui al d.l. 66/2014 e alle restanti disposizioni contenute nelle leggi finanziarie*

La stratificazione normativa che ha interessato negli ultimi anni la materia degli appalti pubblici ha reso sempre più complesso il monitoraggio dei prezzi ai quali fare riferimento per effettuare acquisti sempre rispettosi della *spending review*.

Correttamente, il legislatore ha voluto far sì che gli acquisti autonomi delle pubbliche amministrazioni, nei sempre più ristretti casi in cui possano attuarsi, siano costantemente ancorati a parametri di riferimento di prezzo che ne garantiscano la congruità ed economicità.

Si è pertanto assistito, di recente, alla crescita di una vera e propria giungla normativa riferita all'argomento, dalla quale è sempre più difficili districarsi.

Il rispetto dei prezzi non è di poco conto, dato che il legislatore collega ad esso una responsabilità del dipendente pubblico sottoscrittore del contratto, che rileva sotto il profilo erariale per danno alla propria amministrazione: egli risponde per la differenza tra prezzo di riferimento e maggior prezzo corrisposto all'operatore economico.

Sono, inoltre, previste anche ulteriori sanzioni, quali la nullità del contratto sottoscritto e la responsabilità disciplinare del dipendente.

10.7. *Il* benchmark *nelle convenzioni Consip e nelle convenzioni delle centrali regionali di riferimento*

Si rammenta che l'art. 26, comma 3 della legge 488/1999, con riferimento alle convenzioni Consip, dispone:

> 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipula di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa (...).

L'utilizzo del *benchmark* Consip ha subito poi una estensione, man mano che hanno iniziato a prendere piede le centrali regionali di committenza. Infatti, l'obbligo di *benchmark* deve oggi essere riferito anche ai parametri presenti nelle convenzioni delle centrali regionali di riferimento, come chiaramente delineato dall'art. 1, comma 449, della legge 296/2006, il quale dispone:

> 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, **possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti** (...).

Si noti che il sopra richiamato comma 456 della legge 296/2006 fa proprio rinvio alle centrali regionali; infatti, tale comma dispone che "*Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni*", mentre il richiamato comma 455 prevede:

455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

10.8. *I prezzi di riferimento di ANAC*

L'art. 9, comma 7, del d.l. 66/2014 ha attribuito il compito ad ANAC, a partire dal 1° ottobre 2014, di fornire, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché il compito di pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.

Gli adempimenti sopra descritti vengono assolti dall'ANAC attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

I prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è disponibile una convenzione Consip, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Detta rilevazione è stata effettuata nel cor-

so del 2015 e il 29 settembre 2015 ANAC ha pubblicato i primi prezzi riguardanti la carta in risme, in formato A3 ed A4.

Dal quadro complessivo si ricava che il RUP, nel predisporre gli atti di una qualunque procedura autonoma, ove vi siano dei prezzi di riferimento derivanti dalle convenzioni Consip o delle centrali di committenza, o derivanti dai prezzi di riferimento di ANAC, deve costituire le basi d'asta tenendo conto dei suddetti parametri.

Se le basi d'asta non fossero state preventivamente adeguate sorge il rischio di danno erariale.

Differente è invece il caso in cui il RUP abbia provveduto all'adeguamento delle basi d'asta, ma subentri una nuova convenzione poco prima della conclusione della gara: in questo caso la giurisprudenza salvaguarda l'operato del RUP che rifiuta la sottoscrizione del contratto. Rilevante, sotto questo ultimo profilo, è la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 2 febbraio 2009, n. 557 (già richiamata in precedenza e della quale si ritiene opportuno riportare la parte più saliente), ove si afferma:

> *"La congruità dell'offerta costituisce una condizione per la stipulazione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche disposta direttamente dalla legge che opera, quindi, successivamente alla scelta del contraente. L'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, infatti, stabilisce l'obbligatorietà nell'acquisto di beni e di servizi, con comminatoria di responsabilità amministrativa in caso di violazione del relativo obbligo, della valutazione della congruità dell'offerta. La norma stabilisce anche i criteri per effettuare tale valutazione disponendo che va effettuata alla stregua dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni con lo stesso oggetto già stipulate dal Ministero del tesoro e della programmazione economica, con le modalità procedurali e le garanzie di carattere economico-finanziario indicate dal primo comma dello stesso art. 26. Non si è in presenza, quindi, di una causa di esclusione dalla gara, ma di una valutazione successiva alla procedura concorsuale concernente la fase della stipulazione del contratto. In tale fase subentra la regola imposta dall'art. 26 che richiede la valutazione dell'adeguatezza dell'offerta risultata vincitrice a determinati parametri come condizione per la conclusione del contratto".*

10.9. *Tabelle di riepilogo*

Si propone di seguito uno schema riassuntivo che sintetizza le regole relative al prezzo studiate con particolare riferimento ai comuni, nelle due casistiche riguardanti le "altre merceologie" e merceologie qualificate (quali energia elettrica, carburante, gas, combustibile per riscaldamento, buoni pasto).

La tabella di seguito riportata tiene conto anche delle disposizioni, esaminate nei precedenti paragrafi, di cui all'art. 1, commi 7 e 13 del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 (c.d. "*spending review* 2").

VINCOLO PREZZI/QUALITÀ
In caso di mancato rispetto può emergere danno erariale
COMUNI

1. ALTRE MERCEOLOGIE
Il vincolo *benchmark* vale per: Gare MePA (di qualunque importo)

IN FASE DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO (base d'asta e prezzo di aggiudicazione)		
Tipologia prezzi	**Note**	**Normativa**
- *Benchmark* conv. Consip - *Benchmark* conv. centrali regionali di riferimento		Art. 1, co. 449 della legge 296/2006
- Prezzi di riferimento di ANAC aggiornati entro il 1°ottobre di ogni anno	Si tratta di un parametro che opera in via residuale in mancanza di convenzioni Consip (e, dovrebbe ritenersi, in mancanza delle convenzioni delle centrali regionali di riferimento). Nel 2015 sono stati resi disponibili i prezzi delle risme di carta in formato A3 e A4	Art. 9, co. 7, d.l. 66/2014, conv. in legge 89/2014

IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
Tipologia prezzi	**Note**	**Normativa**
- *Benchmark* conv. Consip	Recesso del contratto (o allineamento prezzo contrattuale) qualora disponibile una convenzione Consip che rechi condizioni migliorative. La valutazione di convenienza va effettuata tenendo conto anche del pagamento del 10% delle prestazioni non ancora eseguite	Art. 1, co. 13 del d.l. 95/ 2012, conv. in legge 135/2012

2. MERCEOLOGIE QUALIFICATE (energia elettrica, carburante, gas, combustibile per riscaldamento, buoni pasto (*))
Gare ad evidenza pubblica

IN FASE DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO (base d'asta e prezzo di aggiudicazione)		
Tipologia prezzi	**Note**	**Normativa**
- *Benchmark* conv. Consip - *Benchmark* conv. centrali regionali riferimento	Corrispettivi inferiori del 5% per telefonate e del 2% per carburanti, gas, combustibili per riscaldamento energia elettrica	Art. 1, co. 7 del d.l. 95/ 2012, conv. in legge 135/2012, modificato dalla legge 208/2015
- Prezzi di riferimento di ANAC aggiornati entro il 1°ottobre di ogni anno	Si tratta di un parametro che opera in via residuale in mancanza di convenzioni Consip (e, dovrebbe ritenersi, in mancanza delle convenzioni delle Centrali regionali di riferimento). Nel 2015 sono stati resi disponibili i prezzi delle risme di carta in formato A3 e A4	Art. 9, co. 7, d.l. 66/2014, conv. in legge 89/2014

IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
Tipologia prezzi	**Note**	**Normativa**
- *Benchmark* conv. Consip - *Benchmark* conv. centrali regionali riferimento	Risoluzione del contratto (o allineamento prezzo contrattuale) qualora disponibile una convenzione che rechi condizioni di prezzo migliorative in percentuale superiore al 10% rispetto al prezzo contrattuale	Art. 1, co. 7 del d.l. 95/ 2012, convertito in l. 135/2012, modificato dalla l. 208/2015

(*) La categoria dei buoni pasto è stata aggiunta dal d.m. MEF 22 dicembre 2015 (G.U. n. 28 del 4 febbraio 2016); per effetto delle modifiche introdotte all'art. 7 del d.l. n. 95/2012, da parte della legge di bilancio per il 2020 (l. 27 dicembre 2019, n. 160), si aggiunge anche la categoria degli autoveicoli, ovvero: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo (ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone), autoveicoli e motoveicoli per le forze di polizia e autoveicoli blindati.

Capitolo II
Il sistema di approvvigionamento nel nuovo codice dei contratti

1. La scelta tra i principali sistemi di acquisizione

1.1. *Le procedure negoziate sotto soglia e gli affidamenti diretti nel d.lgs. 36/2023*

Le procedure sotto soglia (affidamenti diretti e procedure negoziate) nel d.lgs. 36/2023 soggiacciono, come vedremo, a tre regole di base:

1) affidamenti diretti e procedure negoziate sono utilizzabili solo quando il RUP accerti l'assenza di un interesse transfrontaliero certo. Nel caso in cui ricorra un interesse transfrontaliero certo è necessario utilizzare le procedure ordinarie, sia pure sotto soglia (procedura aperta, ristretta e così via). Risulta certamente non agevole l'individuazione del suddetto interesse transfrontaliero certo, tuttavia ci sono degli indici rivelatori che possono aiutare il RUP ad identificarlo:
   a) un primo elemento da prendere in considerazione è il valore dell'appalto. Più è elevato, maggiore è la probabilità che detto interesse possa sussistere;
   b) in realtà anche un appalto di valore modesto può destare interesse alle imprese dell'Unione, soprattutto quando l'appalto debba essere eseguito in un'area vicina al confine;
   c) la partecipazione da parte dell'operatore estero a precedenti procedure riguardanti il medesimo settore merceologico costituisce un altro indice che è idoneo a confermare un interesse transfrontaliero;
   d) uno strumento molto utile per identificare l'interesse transfrontaliero certo è, infine, la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse. Se la richiesta di invito dovesse provenire anche da parte di imprese estere, la stazione appaltante attiverà, a quel punto, una procedura ordinaria;
2) nelle procedure sotto soglia trovano applicazione le disposizioni di tutto il codice degli appalti, fatto salvo il caso in cui vi siano specifiche deroghe previste dalla normativa dedicata (artt. da 48 a 55);
3) trovano applicazione, per le procedure sotto soglia, tutte le disposizioni riguardanti lo *spending review* (le leggi finanziarie e non, viste nei paragrafi precedenti) finalizzate all'aggregazione e al contenimento della spesa pubblica riguardante gli appalti.

1.2. *Le procedure negoziate sotto soglia*

Il nuovo codice dei contratti pubblici ridisegna l'*iter* procedimentale che riguarda la procedura negoziata sotto soglia.

Molteplici sono le novità che incidono sullo sviluppo procedimentale in sé, oltre che sugli adempimenti eventuali ed accessori.

La disciplina è contenuta negli articoli che vanno dal 48 al 55, nonché negli articoli dell'allegato II.1 del Libro II del codice.

Nelle righe a seguire si metteranno in evidenza gli aspetti specifici, richiamando sia le disposizioni già presenti nelle norme attualmente vigenti (e riconfermate nel codice), sia le nuove regole da applicare.

1.2.1. *Definizione di procedura negoziata*

L'art. 3, co. 1, lett. h) dell'allegato I.1 del codice fornisce una definizione di procedura negoziata: sono "*«procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto*".

Su questo versante non emerge nulla di nuovo rispetto alla disciplina previgente.

1.2.2. *Le regole propedeutiche da rispettare*

L'art. 48, co. 2 del codice prevede, preliminarmente, il caso in cui le procedure negoziate sotto soglia non possano essere utilizzate e debbano necessariamente essere bandite procedure ordinarie.

Questo avviene qualora venga accertata dalla stazione appaltante l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo e ciò, come detto, sorge, sostanzialmente, quando l'appalto sia appetibile anche per le imprese dell'Unione europea e pertanto sia necessario attivare una procedura più formalizzata.

La possibilità di autovincolo della stazione appaltante nell'utilizzo di procedure ordinarie, al posto della procedura negoziata, è sempre ammessa, ma occorre debitamente motivare la scelta. Va anche precisato che il RUP non può attivare una procedura ordinaria al posto di una negoziata, per ragioni puramente dilatorie, ai fini di dilatare il termine di svolgimento della procedura, poiché il termine per pervenire all'affidamento resta comunque quello previsto per le procedure negoziate e non quello previsto per la procedura ordinaria (ad es. per la procedura aperta, se è stato adottato il criterio del minor prezzo, il termine di conclusione è di 5 mesi contro i 3 mesi in caso di procedura negoziata).

L'articolo in commento, poi, conferma che le procedure negoziate devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni che impongono l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. Sotto tale profilo, si rammenta che le

leggi di *spending review* hanno introdotto regole molto precise a partire dal 2012, con vincoli diversificati, a seconda del settore merceologico, del valore economico e della tipologia di amministrazione pubblica/stazione appaltante, imponendo di utilizzare le convenzioni Consip, i mercati elettronici e le procedure previste dalle centrali regionali d'acquisto. Un riepilogo di detti adempimenti, anche se non aggiornato, è stato inserito nella "Tabella obbligo e facoltà" fornita da Consip e dal Ministero dell'economia e finanze.

1.2.3. *La soglia delle procedure negoziate*

L'art. 1, co. 1 dell'allegato II.1 del codice prevede che le procedure negoziate possano essere attivate per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 14 del codice (attualmente euro 215.000,00 per gli appalti ordinari).

1.2.4. *La possibilità di dotarsi di un regolamento*

L'art. 1, co. 3 dell'allegato II.1 del codice prevede che le stazioni appaltanti possano dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui andranno a disciplinare:

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

1.2.5. *La procedura*

Come prevede l'art. 1, co. 2 dell'allegato II.1 del codice, la procedura prende l'avvio con la determina a contrarre (ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante).

L'allegato individua anche i contenuti che vanno inseriti nella suddetta determinazione. Infatti, viene previsto che essa deve contenere:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;

- i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- le principali condizioni contrattuali.

Come stabilito dall'art. 1, co. 1 dell'allegato II.1 del codice, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del codice.

L'art. 50, co. 1, lett. e) del codice prevede che nella procedura negoziata sia necessaria la consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati, come sopra già evidenziato, tramite indagini di mercato o elenchi di operatori economici.

Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate (sull'argomento relativo all'esclusione dell'uso del sorteggio si tornerà a breve).

Per l'aggiudicazione degli appalti con procedura negoziata sotto soglia, il comma 4 dell'art. 50 del codice prevede che le stazioni appaltanti possano procedere sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti di cui all'art. 108, co. 2, del prezzo più basso.

Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito il contenuto dell'art. 108, co. 2:

> 2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
>
> a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
>
> b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
>
> c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
>
> d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
>
> e) gli affidamenti di appalto integrato;
>
> f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Occorre precisare che l'art. 108 del d.lgs. 36/2023 non contiene più il tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%, negli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Resta inteso che la scelta è ora divenuta libera, ma va esercitata con proporzio-

nalità e adeguatezza. La regola appena illustrata relativa al tetto al punteggio economico vale anche per le procedure negoziate.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Si evidenzia che, per effetto di quanto disposto dall'art. 224, co. 1, resta per il momento vigente (nel senso che troverà applicazione anche dopo il 30 giugno 2023) l'esecuzione d'urgenza di cui all'art. 8, co. 1. lett. a) del "decreto semplificazioni 1". Si rammenta che la citata disposizione ammette l'esecuzione anticipata del contratto nelle more del controllo dei requisiti dell'operatore economico.

Tuttavia, anche se la normativa non è affatto chiara, sembrerebbe che la citata disposizione debba trovare applicazione solo nel caso di appalti finanziati con i fondi del PNRR e del PNC e non per quelli finanziati con fondi ordinari, per i quali varrebbero solo le regole previste dal d.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato, per le forniture e i servizi, dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento va pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sul sito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e deve contenere (per le sole procedure negoziate) anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Come stabilito dal MIT nella risposta n. 746 del 30 settembre 2020, l'avviso può essere anche sostituito dalla determinazione in forma semplificata.

Non risulta, invece, confermato l'obbligo di pubblicare anche l'avviso sull'avvio della procedura, come prescritto dal d.lgs. 50/2016.

1.2.6. *Il divieto di utilizzare il sorteggio e altri strumenti casuali di scelta degli operatori da invitare*

Il divieto di utilizzo dello strumento del sorteggio o di altri metodi di estrazione casuale delle denominazioni sociali degli operatori economici è stato previsto nella legge di delega alla stesura del nuovo codice (legge 21 giugno 2022, n. 78); pertanto le stazioni appaltanti che abbiano la necessità di limitare la partecipazione degli operatori economici da invitare dovranno selezionarli attraverso specifici metodi previsti, a monte, nella determina di indizione e/o nella lettera d'invito.

Il fine voluto è quello di fare in modo che gli inviti non siano lasciati al caso, ma governati da criteri coerenti con l'oggetto e la finalità dell'appalto.

Solo in casi specifici, da motivare opportunamente a cura del RUP, è possibile derogare al divieto di sorteggio.

Va tuttavia evidenziato che la previsione di criteri specifici al posto del sorteggio non è certamente operazione agevole per il RUP, ed il pericolo che si corre è di individuare dei criteri potenzialmente lesivi del principio di massima partecipazione, con il rischio di possibili ricorsi. Ecco che la migliore soluzione praticabile, ove possibile, sarebbe quella di disporre il sorteggio degli operatori, fornendo un'adeguata motivazione in merito alla necessità di semplificare e accelerare l'*iter* procedimentale.

Resta inteso che, in questi casi, è necessario (come meglio descritto nel successivo paragrafo dedicato all'argomento rotazione) applicare il principio di rotazione, sia pur con le eventuali deroghe previste.

Il divieto di estrazione a sorte degli operatori economici è stato espresso nella relazione illustrativa al codice, che recita:

> *"L'inserimento di tale previsione già nella determina a contrarre (potendosi, in alternativa, ipotizzare la loro indicazione nel solo atto di invito a presentare le manifestazioni di interesse) è coerente con la peculiare rilevanza che tali criteri assumono ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata dopo che l'art. 1, comma 2, lettera f), della legge 21 giugno 2022, n. 78 ha vietato, a tal fine, il ricorso al sorteggio o ad altri criteri casuali".*

Il divieto di operare il sorteggio è ribadito nel codice e negli allegati, in più punti.

Infatti, viene ribadito nell'art. 50, co. 2:

> 2. (...) Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate. (...).

Ancora, l'allegato II.1, all'art. 2, co. 3, dispone:

> 3. (...) Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Infine, l'allegato II.1, all'art. 3, co. 4, stabilisce:

> 4. (...) Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. (...).

1.2.7. *L'indagine di mercato*

Le modalità di svolgimento dell'indagine di mercato vengono descritte nell'allegato II.1, art. 2.

Viene precisato che l'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

La stazione appaltante deve assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità.

A tal fine la stazione appaltante deve pubblicare un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

Sono disponibili nella sezione Modulistica del presente manuale un avviso (modello n. 10) ed una manifestazione di interesse (modello n. 11).

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato deve specificare:
- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori da invitare.

Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri sopra menzionati è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

1.2.8. *L'utilizzo dell'albo degli operatori economici*

In alternativa all'avviso, la stazione appaltante può utilizzare l'albo fornitori.

L'argomento è trattato nell'allegato II.1, art. 3, in cui viene precisato che la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti.

Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie merceologiche e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie.

La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico.

L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione (silenzio-assenso).

La stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco.

La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata vanno indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

1.2.9. *La Commissione giudicatrice nelle procedure negoziate sotto soglia*

L'art. 51 del codice introduce una importante innovazione per quanto riguarda la partecipazione del RUP alla commissione giudicatrice nelle procedure negoziate sotto soglia. Infatti, dispone che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

1.2.10. *Il controllo sul possesso dei requisiti*

Le procedure negoziate sotto soglia soggiacciono alle normali regole di controllo del possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico. Non vi sono pertanto semplificazioni.

Differente è, invece, la disciplina del controllo dei requisiti per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro.

In questo caso, infatti, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

1.2.11. *La garanzia provvisoria*

Per quanto concerne la garanzia provvisoria, l'art. 53 del codice prevede l'esenzione, per le procedure negoziate, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.

Le esigenze particolari vanno specificate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del d.lgs. 36/2023. Diversamente, negli affidamenti diretti di cui all'art. 50, co. 1 del codice, la garanzia provvisoria non va richiesta.

1.2.12. *La garanzia definitiva*

L'art. 53, co. 4 del codice prevede che, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva (si pensi a prestazioni standardizzate, prestazioni di immediata esecuzione e così via).

La regola sopra descritta riguarda sia gli affidamenti diretti che le procedure negoziate sotto soglia.

Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

In sintesi, è necessario motivare la richiesta della garanzia provvisoria ed è altrettanto necessario motivare la rinuncia alla garanzia definitiva.

1.2.13. *Esclusione automatica delle offerte anomale*

Con riferimento alle offerte anomale, l'art. 54 del codice dispone che nel caso di aggiudicazione, con il criterio del minor prezzo, di contratti di appal-

to di lavori o servizi (dalla regola sono quindi esclusi gli appalti di forniture) di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La disciplina dell'esclusione automatica delle offerte anomale non si applica agli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b).

In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (ad es. nel caso di 4 offerte ammesse).

Le stazioni appaltanti devono indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo devono selezionare in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

1.2.14. *La durata della procedura*

L'art. 17, co. 3 del codice precisa che le stazioni appaltanti devono concludere le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio-inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il comma 5 del medesimo articolo puntualizza poi che l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver **verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace**.

Come si può notare, il codice prevede che la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario debba sempre essere effettuata prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, il quale, una volta adottato, è necessariamente efficace.

Ne derivano tre effetti conseguenziali:

- non si ammette più l'adozione di un provvedimento di aggiudicazione la cui efficacia è subordinata all'esito dei controlli, proprio perché i controlli vanno effettuati prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione;
- il termine finale di conclusione del procedimento (*dies ad quem*), che coincide con la data di adozione della determina di aggiudicazione, incorpora il tempo necessario per espletare i controlli sull'operatore economico;
- si determina un vistoso allungamento dei tempi necessari alla conclusione dell'*iter* procedimentale non gestibile e non dipendente dalla stazione

appaltante, dato che i controlli sui requisiti sono demandati ad altri enti/amministrazioni (INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e così via).

La procedura negoziata deve essere conclusa entro un termine predeterminato.

I termini di conclusione vengono specificati nell'allegato I.3 del codice.

Il citato allegato precisa che, per le procedure negoziate senza bando, i termini di conclusione sono i seguenti:

– 4 mesi per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
– 3 mesi per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara da svolgere con il criterio del minor prezzo.

L'allegato puntualizza che i termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il responsabile di progetto, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

1.2.15. *I termini dilatori*

La stipula del contratto deve avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

I termini dilatori di *stand-still* (sostanziale e processuale) non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

1.2.16. *Il principio di rotazione*

L'art. 49 del codice disciplina il principio di rotazione degli affidamenti.

In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nello stesso settore di servizi.

Come si può notare, la rotazione opera con riferimento al solo operatore economico uscente e non anche, come avviene nella disciplina del d.lgs.

50/2016, con riferimento all'operatore economico semplicemente invitato, ma non risultato aggiudicatario dell'ultimo appalto.

Infatti, come illustrato nella relazione illustrativa del nuovo codice, non avrebbe senso inibire la partecipazione all'operatore non assegnatario del precedente appalto, solo perché era stato invitato, poiché in tale evenienza "*la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informatiche a carico del precedente aggiudicatario*".

L'art. 49 prevede poi che la stazione appaltante possa ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, salve le deroghe alla rotazione illustrate nelle righe a seguire.

In casi motivati è possibile derogare al principio di rotazione. Infatti, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto motivando:

– con riferimento alla struttura del mercato;
– con riferimento alla effettiva assenza di alternative;
– con riferimento all'accurata esecuzione del precedente contratto.

Riconfermata nel nuovo codice la regola in base alla quale nelle procedure negoziate le stazioni appaltanti non sono chiamate ad applicare il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Modelli per attuare le procedure negoziate sono reperibili nella sezione Modulistica dal n. 1 al n. 12.

Di seguito si propone una *flow chart* riepilogativa sulle procedure negoziate sotto soglia.

PROCEDURA NEGOZIATA NUOVO CODICE DI VALORE ≥ 140.000 € E < 215.000 €

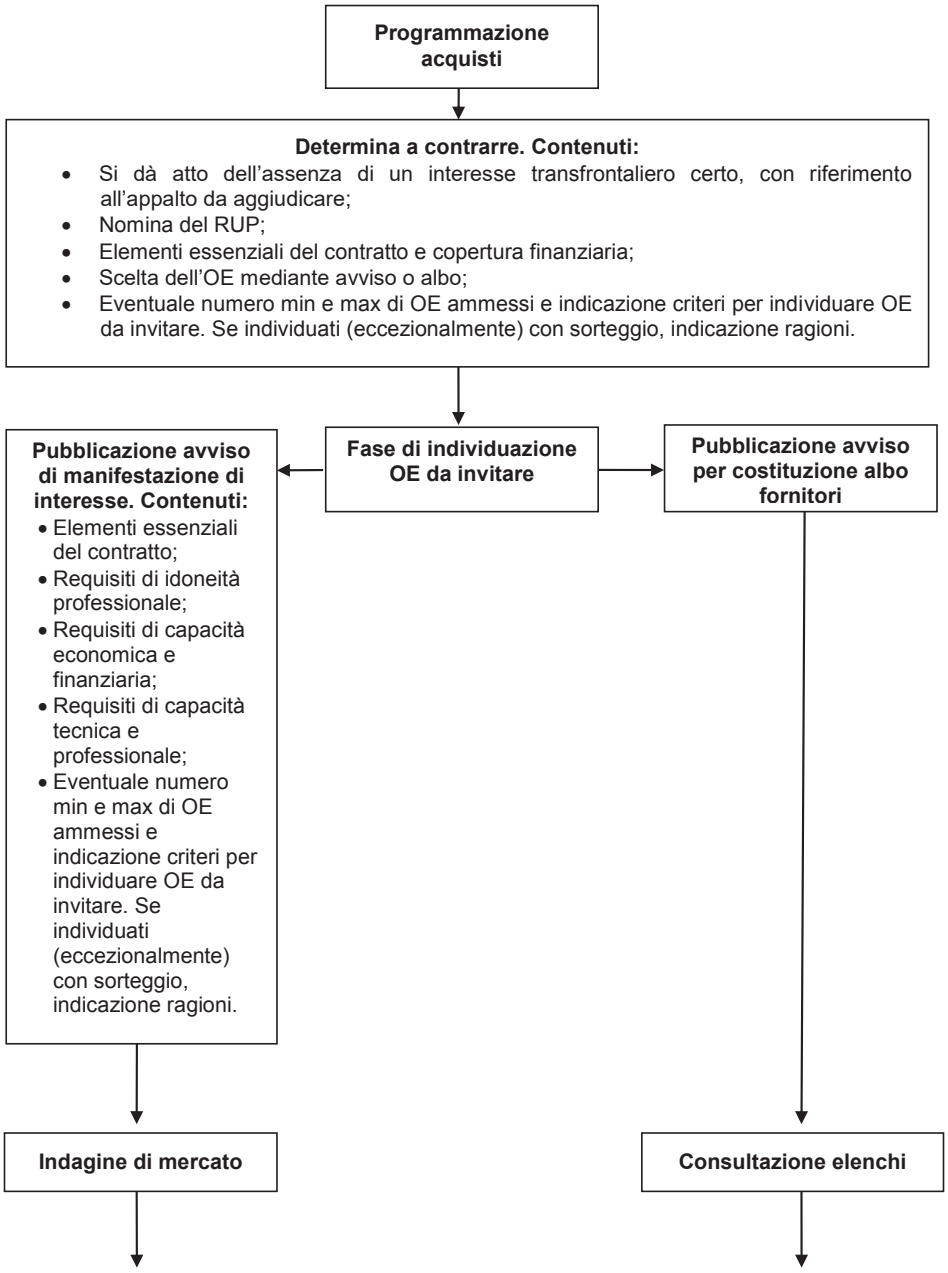

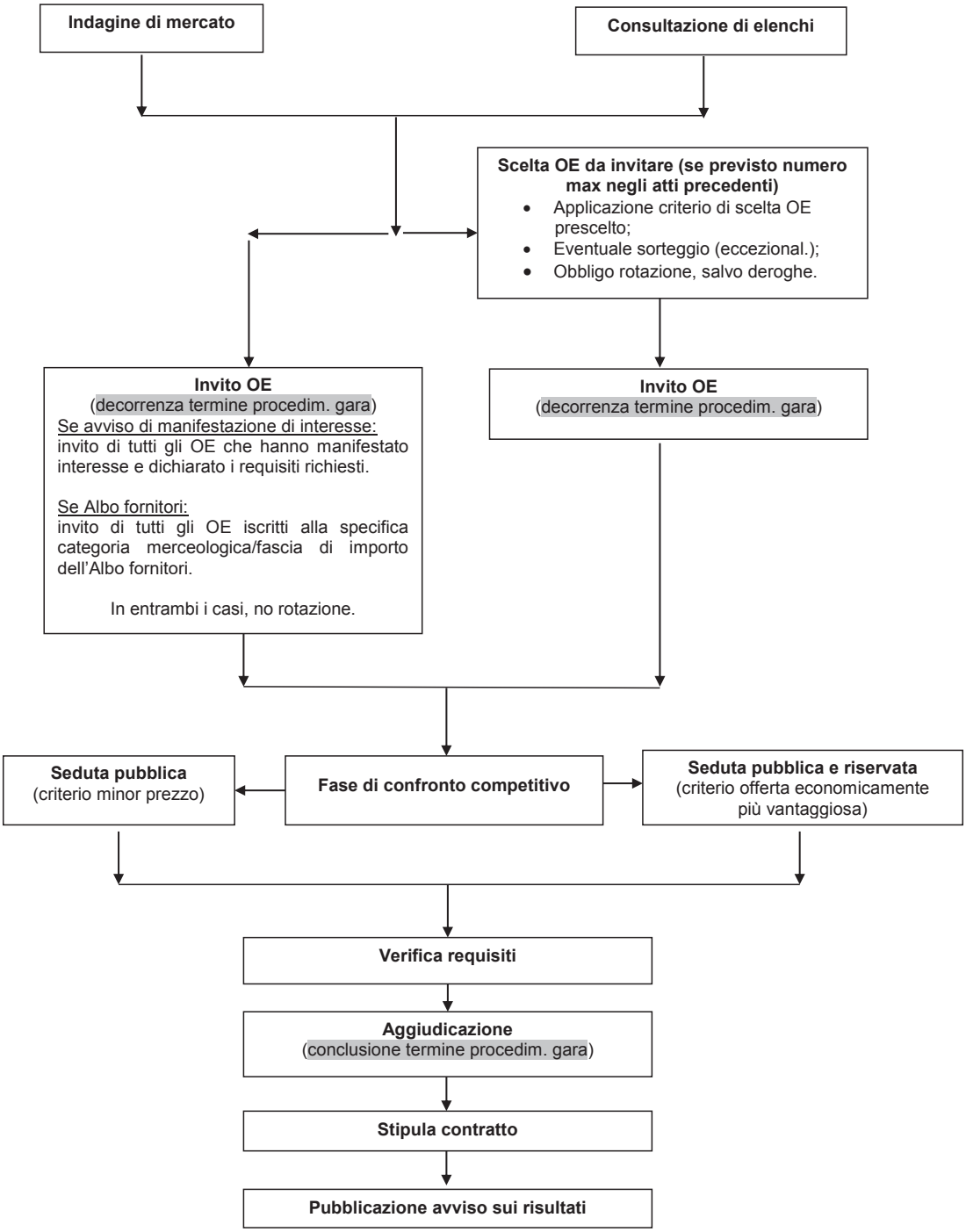
Indagine di mercato
Consultazione di elenchi
Scelta OE da invitare (se previsto numero max negli atti precedenti)
• Applicazione criterio di scelta OE prescelto;
• Eventuale sorteggio (eccezional.);
• Obbligo rotazione, salvo deroghe.
Invito OE
(decorrenza termine procedim. gara)
Se avviso di manifestazione di interesse:
invito di tutti gli OE che hanno manifestato interesse e dichiarato i requisiti richiesti.
Se Albo fornitori:
invito di tutti gli OE iscritti alla specifica categoria merceologica/fascia di importo dell'Albo fornitori.
In entrambi i casi, no rotazione.
Invito OE
(decorrenza termine procedim. gara)
Seduta pubblica
(criterio minor prezzo)
Fase di confronto competitivo
Seduta pubblica e riservata
(criterio offerta economicamente più vantaggiosa)
Verifica requisiti
Aggiudicazione
(conclusione termine procedim. gara)
Stipula contratto
Pubblicazione avviso sui risultati

1.3. *Gli affidamenti diretti*

Anche la disciplina riguardante gli affidamenti diretti è costellata di importanti novità.

Le regole sono contenute negli articoli che vanno dal 48 al 55, nonché negli articoli dell'allegato II.1 del Libro II del codice.

1.3.1. *Definizione di procedura mediante affidamento diretto*

L'art. 3, co. 1, lett. d) dell'allegato I.1 del codice fornisce una definizione di procedura mediante affidamento diretto:

> d) "affidamento diretto", l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

Dalla lettura della definizione emerge in primo luogo che l'affidamento diretto non può essere considerato una procedura e ciò quand'anche vengano interpellati più operatori economici. Inoltre, il rinvio contenuto nella definizione ai criteri qualitativi e quantitativi dell'art. 50, lett. a) e b), va inteso solo ai fini dell'applicazione delle regole ivi stabilite (limite di soglia, non necessità di consultare più operatori, scelta di soggetti referenziati, e così via) e non a criteri veri e propri di aggiudicazione.

Dalla definizione sopra riportata emerge anche la natura discrezionale nella scelta dell'operatore economico che connota la procedura in esame.

Il RUP potrebbe, ad esempio, disporre un rilancio dei preventivi presentati, oppure valutare anche elementi quali le competenze e l'esperienza dell'operatore, non solamente la richiesta economica che ha presentato.

In ogni caso la discrezionalità non deve essere intesa come "libero arbitrio" e quindi non deve ritenersi eliminato l'obbligo per la stazione appaltante di applicare, anche in questa procedura, i noti principi di imparzialità, trasparenza, *par condicio* e così via.

Rimane sempre intatta la possibilità per il RUP di operare l'autovincolo a procedure più formalizzate (procedure negoziate, procedure ordinarie), ma in questo caso deve fornire una idonea motivazione.

1.3.2. *Le regole generali*

L'art. 48, co. 2 del codice prevede che qualora venga accertata dalla stazione appaltante l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, è necessario attivare una procedura ordinaria. L'interesse transfrontaliero sussiste in tutti i casi in cui l'appalto sia appetibile anche per le imprese dell'Unione europea e pertanto sia necessario attivare una procedura più formalizzata.

L'articolo in commento, poi, conferma che gli affidamenti diretti devono essere svolti nel rispetto delle disposizioni che impongono l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. Sotto tale profilo, si rammenta che le leggi di *spending review* hanno introdotto regole molto precise a partire dal 2012, con l'introduzione di vincoli diversificati, a seconda del settore merceologico, del valore economico e della tipologia di amministrazione pubblica/stazione appaltante, imponendo di utilizzare le convenzioni di Consip, i mercati elettronici e le procedure previste dalle centrali regionali d'acquisto. Un riepilogo di detti adempimenti è stato inserito nella "Tabella obbligo e facoltà", fornita da Consip in collaborazione con il Ministero dell'economia e finanze. La tabella è di utilità indiscussa, sebbene il suo ultimo aggiornamento risalga al gennaio 2019.

1.3.3. *La soglia degli affidamenti diretti*

L'art. 50, co. 1, lett. b) del codice prevede che gli affidamenti diretti possano essere effettuati per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro.

1.3.4. *La possibilità di dotarsi di un regolamento*

L'art. 1, co. 3 dell'allegato II.1 del codice prevede che le stazioni appaltanti possano dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui andranno a disciplinare:

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

1.3.5. *La procedura*

Va premesso che la procedura di affidamento diretto può, con autovincolo della stazione appaltante, essere procedimentalizzata (formalizzata) applicando regole che sono tipiche delle procedure negoziate. In tal caso si rinvia al precedente paragrafo, dove sono descritte le fasi della procedura. Resta inteso che le indicazioni ivi fornite necessitano di un minimo di adattamento alle peculiarità proprie degli affidamenti diretti.

L'autovincolo va sempre motivato.

La procedura, in conformità alle regole semplici previste dall'art. 50, co. 1, lett. b) del codice, può essere svolta anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di **documentate esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Come si può notare, il legislatore fa riferimento ad esperienze "idonee" e non "analoghe" (quest'ultima terminologia è utilizzata nel "decreto semplificazioni"), ampliando in tal modo il ventaglio di soggetti destinatari dell'affidamento diretto.

Quanto poi alla documentazione in grado di comprovare il possesso delle esperienze pregresse, è possibile acquisire il *curriculum*, per quanto riguarda le prestazioni intellettuali, e i documenti riguardanti prestazioni analoghe a quelle da acquisire, negli altri casi.

Come stabilito dall'art. 17, co. 2 del codice, la procedura può essere svolta adottando il solo provvedimento di affidamento, quindi non è necessario, come avviene per le procedure negoziate, che sia preventivamente adottata una determina di indizione della procedura.

Il sopra menzionato articolo dispone, infatti:

> 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

La formulazione del legislatore lascia quindi intendere che, in caso di affidamento diretto, sia sufficiente l'adozione di un unico provvedimento (la determina di assegnazione dell'appalto).

Viene così anche confermato quanto previsto nella relazione illustrativa, nella quale si legge che "*(...) in caso di affidamento diretto detto provvedimento sia direttamente costitutivo dell'affidamento e ne indica il contenuto minimo. L'esistenza di una norma specifica per l'affidamento diretto contrapposta a quella di cui al comma 1 che riguarda le procedure evidenzia che il primo non costituisce 'procedura'*".

Come già specificato, l'affidamento diretto non deve necessariamente avvenire mediante la richiesta di più preventivi (art. 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023).

In alternativa, si può procedere all'affidamento a favore di un operatore economico mediante:

1) la comparazione con listini di mercato;
2) la comparazione con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
3) l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Per l'individuazione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di

estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate (sull'argomento relativo all'esclusione dell'uso del sorteggio si tornerà a breve).

A parere di chi scrive, si potrebbe ritenere che la suddetta regola, sebbene dettata per le procedure negoziate, debba ritenersi applicabile anche per gli affidamenti diretti.

L'art. 50, co. 6 del codice stabilisce che dopo la verifica dei requisiti la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

La regola riveste utilità anche per le procedure mediante affidamento diretto, sebbene le medesime, per il loro notevole grado di semplificazione, ammettano che la stipula possa avvenire anche mediante lo scambio di corrispondenza commerciale e quindi in modalità molto semplificata e abbreviata, tale da rendere superfluo l'utilizzo dell'istituto giuridico dell'esecuzione d'urgenza.

Si rammenta, come già evidenziato nel paragrafo che precede riguardante le procedure negoziate, che l'art. 224, co. 1 del codice ha mantenuto vigente (anche dopo il 30 giugno 2023) l'esecuzione d'urgenza di cui all'art. 8, co. 1. lett. a) del "decreto semplificazioni 1", che consente l'esecuzione anticipata del contratto nelle more del controllo dei requisiti dell'operatore economico.

La disposizione, dalle prime interpretazioni, sembra destinata ad operare per i soli appalti che utilizzano i fondi del PNRR e PNC, anche perché sarebbe inconciliabile con il contenuto del nuovo codice (art. 17) che prevede l'adozione della determina di aggiudicazione solo all'esito dei controlli (non più una determina di aggiudicazione i cui effetti sono subordinati all'esito dei controlli) sui requisiti dell'operatore economico e pertanto, se si applicasse l'art. 8, co. 1, lett. a), si dovrebbe dare corso ad una esecuzione anticipata senza neppure una determina di aggiudicazione.

La stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato, per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento va pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sul sito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e non deve contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati, dato che l'art. 50, co. 9 del codice riserva quest'ultimo adempimento solo alle procedure negoziate.

Come stabilito dal MIT nel parere di risposta a quesito n. 746 del 30 settembre 2020, negli affidamenti diretti l'avviso può essere anche sostituito dalla determinazione in forma semplificata.

1.3.6. *Il controllo sul possesso dei requisiti*

I controlli sui requisiti vanno svolti in conformità alle regole consuete.

Fanno eccezione gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00, per i quali l'art. 52 del codice prevede modalità semplificate. Infatti, viene previsto che sia sufficiente che gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

Si attua in questo modo il "principio di fiducia" nei confronti dell'operatore economico, anche se poi il codice prevede consistenti sanzioni qualora l'operatore dichiari il falso.

Infatti, la stazione appaltante, poi, verifica le dichiarazioni anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quindi il controllo non deve necessariamente avvenire sistematicamente, ma su un campione prefissato (da un regolamento della stazione appaltante).

Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

In merito alla possibilità di autocertificare i requisiti con autocertificazione tradizionale in luogo dell'utilizzo del DGUE (documento di gara unico europeo), va evidenziato che il Ministero dei trasporti, con il comunicato n. 6212 del 30 giugno 2023, ha chiarito che negli affidamenti diretti di valore inferiore a euro 40.000 è possibile utilizzare l'autocertificazione tradizionale invece che il DGUE (per un facsimile di autocertificazione tradizionale, si rimanda al modello 12-bis riportato nella sezione Modulistica).

1.3.7. *La garanzia provvisoria*

Come stabilito dall'art. 53 del codice, negli affidamenti diretti la garanzia provvisoria non va richiesta.

1.3.8. *La garanzia definitiva*

L'art. 53, co. 4 del codice prevede che, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva (si pensi a prestazioni standardizzate, prestazioni di immediata esecuzione e così via).

La regola sopra descritta riguarda sia gli affidamenti diretti che le procedure negoziate sotto soglia.

Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

1.3.9. *Esclusione automatica delle offerte anomale*

L'art. 54, co. 1 del codice dispone che negli affidamenti diretti non si applica l'istituto giuridico dell'esclusione automatica dell'offerta anomala (né parrebbe applicabile, in generale, la disciplina dell'anomalia dell'offerta).

1.3.10. *Termini di conclusione della procedura di affidamento diretto*

Si segnala che l'allegato I.3 del codice, che disciplina i termini di conclusione delle varie procedure d'appalto, non prevede alcun termine di conclusione delle procedure mediante affidamento diretto.

1.3.11. *Termine di stipula del contratto e termini dilatori*

La stipula del contratto deve avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

I termini dilatori di *stand-still* (sostanziale e processuale) non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

1.3.12. *Il principio di rotazione*

L'art. 49 del codice disciplina il principio di rotazione degli affidamenti.

In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nello stesso settore di servizi.

Come si può notare, la rotazione opera con riferimento al solo operatore economico uscente e non anche, come avviene nella disciplina dell'attuale codice, con riferimento all'operatore economico semplicemente invitato ma non risultato affidatario dell'ultimo appalto.

Infatti, come previsto nella relazione illustrativa del codice, non avrebbe senso inibire la partecipazione all'operatore non assegnatario del precedente appalto solo perché era stato invitato, poiché in tale evenienza *"la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informatiche a carico del precedente aggiudicatario*".

L'art. 49 prevede poi che la stazione appaltante possa ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento si applica con riferimento a ciascuna fascia, salve le deroghe alla rotazione illustrate nelle righe a seguire.

In casi motivati è possibile derogare al principio di rotazione. Infatti, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto motivando:

– con riferimento alla struttura del mercato;
– con riferimento alla effettiva assenza di alternative;
– con riferimento all'accurata esecuzione del precedente contratto.

Gli elementi motivazionali sopra illustrati devono essere cumulativamente inseriti; pertanto, non sarebbe sufficientemente motivato un affidamento in deroga all'obbligo di applicare il principio di rotazione se il RUP si limitasse ad evidenziare che l'operatore economico avesse eseguito accuratamente le prestazioni del pregresso appalto.

Per i contratti affidati con le procedure negoziate di cui all'art. 50 del codice, le stazioni appaltanti non sono tenute ad applicare il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Anche in questo caso, sebbene la disposizione sia riferita alle sole procedure negoziate, si potrebbe supporre che essa possa operare anche per gli affidamenti diretti.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Quest'ultima è sicuramente una novità di grande importanza perché applicabile a tutti gli appalti, assai numerosi, di modesto valore economico.

Sono disponibili nella sezione Modulistica alcuni modelli di atti per attuare le procedure di affidamento diretto (modelli nn. 13, 14 e 15).

Di seguito si propone una *flow chart* sugli affidamenti diretti sotto i 140.000 euro secondo la disciplina del nuovo codice.

AFFIDAMENTO DIRETTO NUOVO CODICE DI VALORE < 140.000 €

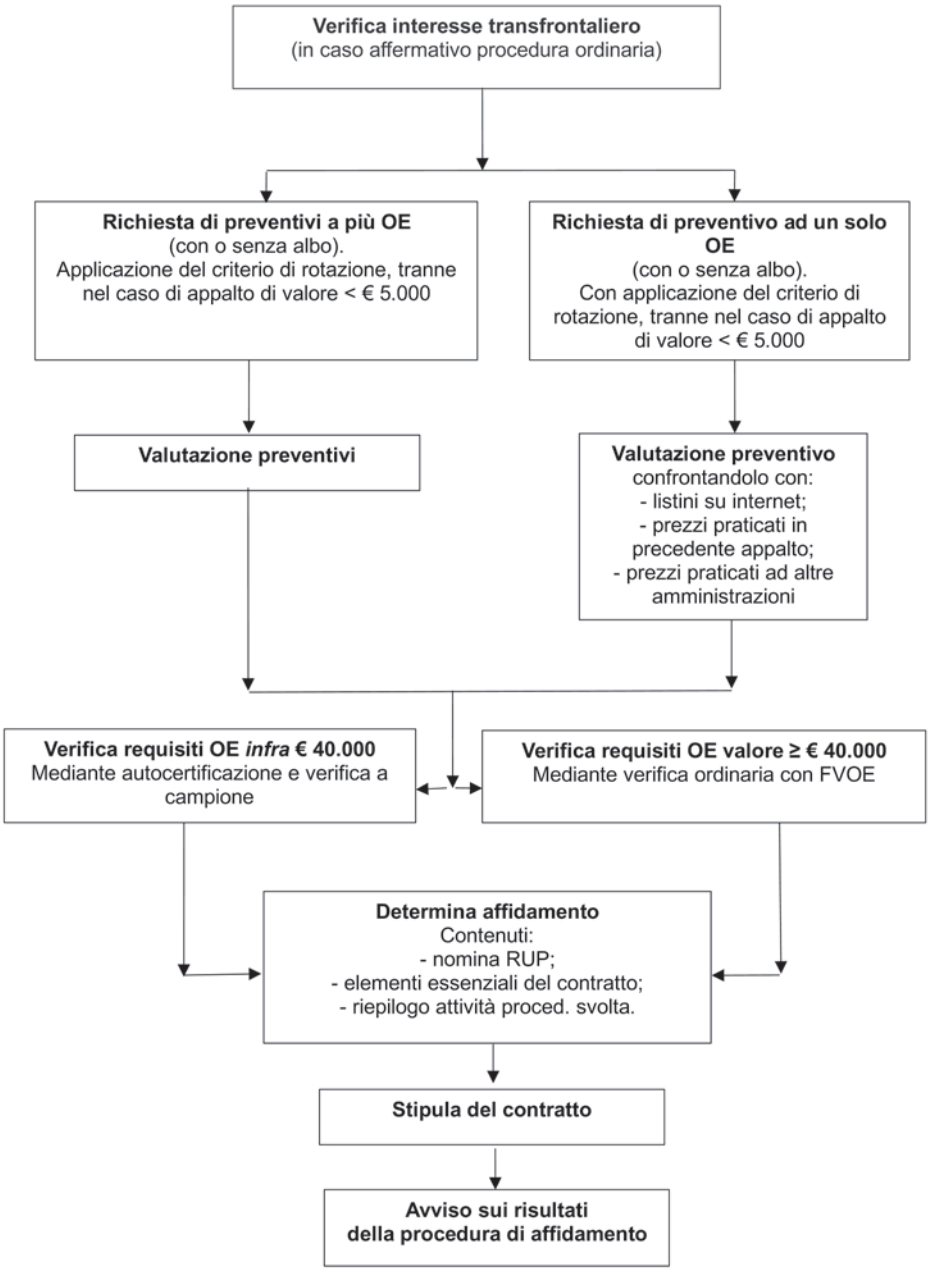

1.4. *Le novità introdotte dal "decreto semplificazioni 2"*

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 129 del 31 maggio 2021, è stato pubblicato il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, poi convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure". La norma è entrata in vigore il 1° giugno 2021. Il decreto è intervenuto a riformare la materia degli appalti pubblici con l'obiettivo di introdurre nuovi livelli di semplificazione, con particolare attenzione agli appalti che hanno a che fare con il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), Piano che prevede investimenti finanziati attraverso il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall'Unione europea in risposta alla crisi pandemica, nonché al PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR).

Si segnala che il comma 8 dell'art. 225 del codice dei contratti stabilisce la prosecuzione della vigenza delle disposizioni contenute nel d.l. 77/2021, come convertito dalla legge 108/2021, con riferimento agli appalti finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

Si riporta di seguito il citato comma 8:

> 8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

1.4.1. *Pari opportunità, generazionali e di genere, inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC*

L'art. 47 del decreto in commento stabilisce che le aziende, anche di piccole dimensioni (pari o sopra i 15 dipendenti), che partecipino alle gare per le opere del PNRR e dei fondi complementari e che risultino affidatarie dei contratti hanno l'obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all'inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali. Sono altresì tenuti a presentare una certificazione relativa all'assolvimento degli obblighi in materia di assunzione del personale disabile e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di presentazione delle offerte.

In caso di violazione dell'obbligo, sono previste l'applicazione di penali e l'impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure.

Nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 36 anni, che nell'ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e negli incarichi apicali. Lo stesso discorso vale anche per l'inserimento di personale disabile.

Salvo motivate ragioni, le stazioni appaltanti includono nel bando l'obbligo per il partecipante alla gara di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto. Tra i criteri per partecipare alle gare vi è anche l'impegno a presentare la rendicontazione non finanziaria sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi.

1.4.2. *Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC*

Stabilisce l'art. 47-quater del 77/2021, come convertito in legge:

> 1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.
>
> 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

1.4.3. *Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC*

L'art. 48 del d.l. 77/2021 introduce una serie di misure di semplificazione in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Tra queste si rammenta l'autorizzazione all'utilizzo delle procedure negoziate senza bando, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie possa compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al

Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Inoltre, come stabilito al comma 4, in caso di impugnazione degli atti relativi alla procedura di affidamento finanziata, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, il giudice, di fronte ad un contratto già stipulato, non può intervenire con una sospensiva (provvedimento cautelare), residuando solo (per il ricorrente vittorioso) il risarcimento del danno. Nella sostanza il legislatore ha voluto privilegiare la celere conclusione ed esecuzione dell'appalto, anche in presenza di un vizio negli atti della gara.

2. Guida alla scelta delle procedure e relativi presupposti. Regole comuni

L'art. 70 del codice fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alla scelta della procedura da utilizzare per effettuare l'approvvigionamento di beni e servizi.

Al fine di valorizzare la discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici nella scelta della procedura maggiormente idonea a soddisfare le proprie esigenze, l'art. 70 non prevede vincoli motivazionali ulteriori a quelli posti dal diritto dell'Unione europea: l'amministrazione aggiudicatrice, pertanto, al fine di ricorrere ad una delle procedure flessibili di cui al comma 1, non è tenuta a motivare la maggiore convenienza della procedura flessibile rispetto alle procedure aperte o ristrette, essendo sufficiente la giustificazione dei rispettivi presupposti di utilizzo, come delineati ai commi 3 e 5. La separata considerazione, nell'ambito del comma 2, della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando manifesta, invece, il carattere eccezionale di tale procedura, l'unica avente natura derogatoria rispetto al principio di pubblicità, utilizzabile al ricorrere dei soli presupposti tassativamente elencati nell'art. 65.

L'art. 70 predetto dispone che, per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione.

Nei soli casi contemplati dall'art. 76 le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o dialogo competitivo:

a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
   1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure;
   2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi;

3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice;

b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del comma 4. In tal caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

Sono inammissibili le offerte:

a) non conformi ai documenti di gara;
b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
d) considerate anormalmente basse;
e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Le stazioni appaltanti possono utilizzare il partenariato per l'innovazione quando l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione le stazioni appaltanti, applicando le regole o i criteri obiettivi e non discriminatori indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, possono limitare il numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione, da invitare a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, nel rispet-

to del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse. In ogni caso, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque nelle procedure ristrette e a tre nelle altre procedure. La stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

Nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione, nel corso delle negoziazioni e durante il dialogo, le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti; non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri; conformemente all'art. 35, non rivelano le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni o al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate. Relativamente al partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti definiscono nei documenti di gara il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale e, in caso di partenariato con più operatori economici, non rivelano agli altri operatori economici, conformemente all'art. 35, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore economico, nel quadro del partenariato, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate.

3. La procedura aperta

Il termine procedura aperta è particolarmente appropriato in quanto serve ad individuare quel sistema di gara nel quale non vi è una preventiva selezione delle imprese da invitare essendo l'esperimento aperto alla partecipazione di tutti gli operatori economici che, al momento della presentazione delle offerte e quindi della partecipazione, sono in grado di dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando per ottenere l'ammissione.

La procedura aperta è quel metodo di aggiudicazione, quindi, mediante il quale l'amministrazione appaltante si rivolge agli operatori economici per invitare coloro che posseggono i richiesti requisiti a proporre un'offerta per l'assunzione di un determinato servizio o di una determinata fornitura.

Pur individuato dalla legge come esperimento di carattere generale tanto che per l'espletamento dello stesso non sono previste speciali formalità né autorizzazioni particolari, è un sistema di gara che era quasi del tutto caduto in disuso. Dopo l'avvento della legislazione comunitaria è stato però fortemente rivalutato, sia per la snellezza operativa, sia per la maggiore trasparenza che assicura.

La disciplina concernente le procedure aperte trova collocazione nel nuovo codice, d.lgs. 36/2023, nell'art. 71.

Tale articolo prevede che nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato ha la facoltà di presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

Nelle procedure aperte viene direttamente fissata nel bando la scadenza entro la quale le offerte delle ditte interessate dovranno pervenire alla stazione appaltante. Alla data fissata per l'apertura delle offerte l'amministrazione provvederà, contestualmente, a verificare anche che le ditte abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilità delle offerte medesime.

Le procedure aperte, proprio perché non prevedono fasi di preselezione (a differenza delle procedure ristrette), garantiscono la massima partecipazione delle imprese senza "filtraggi" a monte.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante.

Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo di 30 giorni non può essere rispettato.

Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione di cui all'art. 81 che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo di cui al comma 2 dell'art. 71 può essere ridotto a 15 giorni purché concorrano le seguenti condizioni:

a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;
b) l'avviso di pre-informazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Quando il valore contrattuale, al netto dell'IVA, sia pari o superiore ad euro 215.000 le procedure aperte dovranno seguire le regole che si applicano alle gare comunitarie. Ciò implica un allungamento dei termini di procedura e forme di pubblicità più ampie da riservare al bando gara.

Per quanto riguarda la procedura aperta, si rendono disponibili nella sezione Modulistica del presente manuale i modelli per la gestione della gara (dal n. 16 al n. 23).

Si fornisce di seguito una *flow chart* riepilogativa riguardante la procedura aperta.

PROCEDURA APERTA

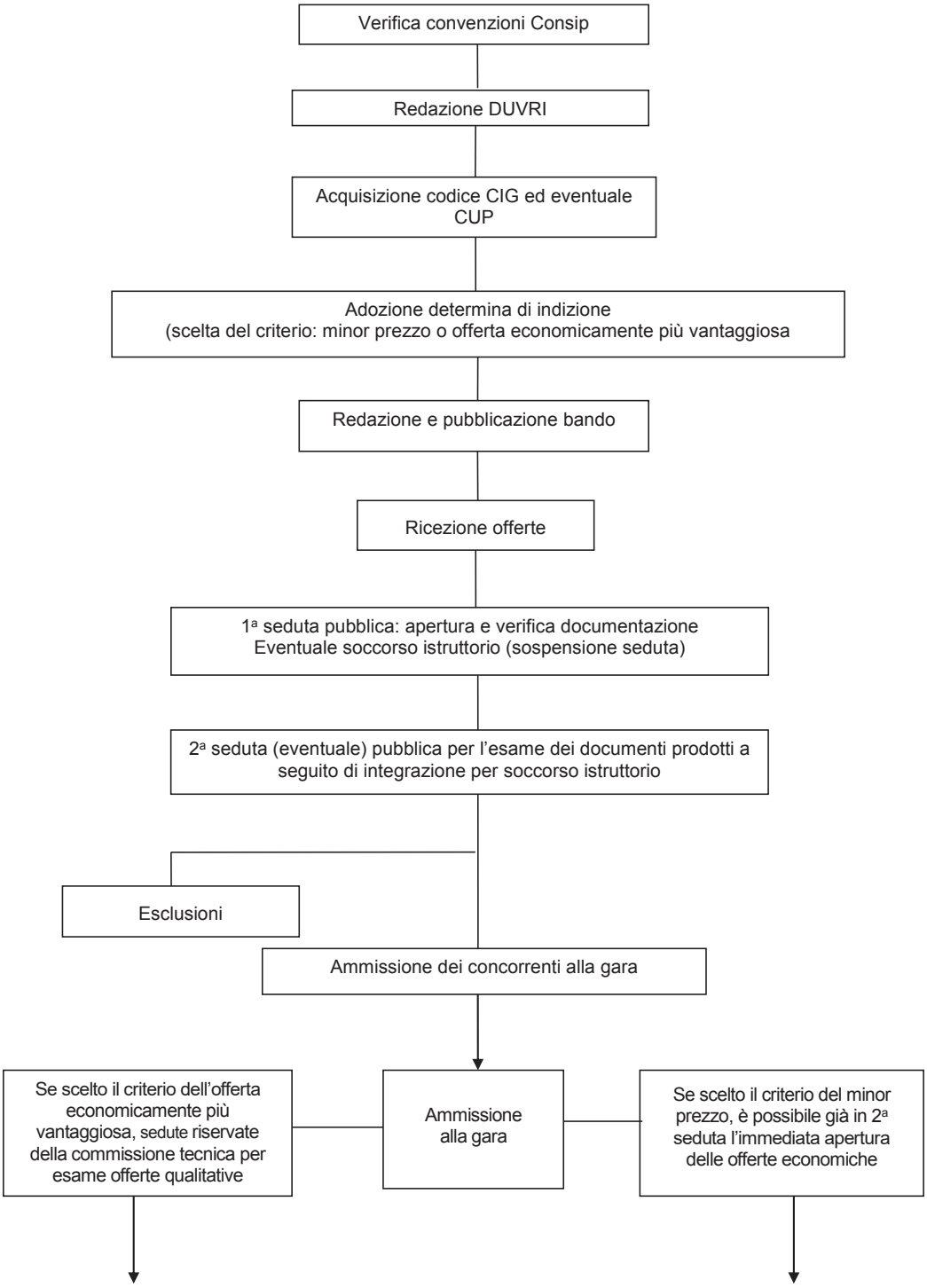

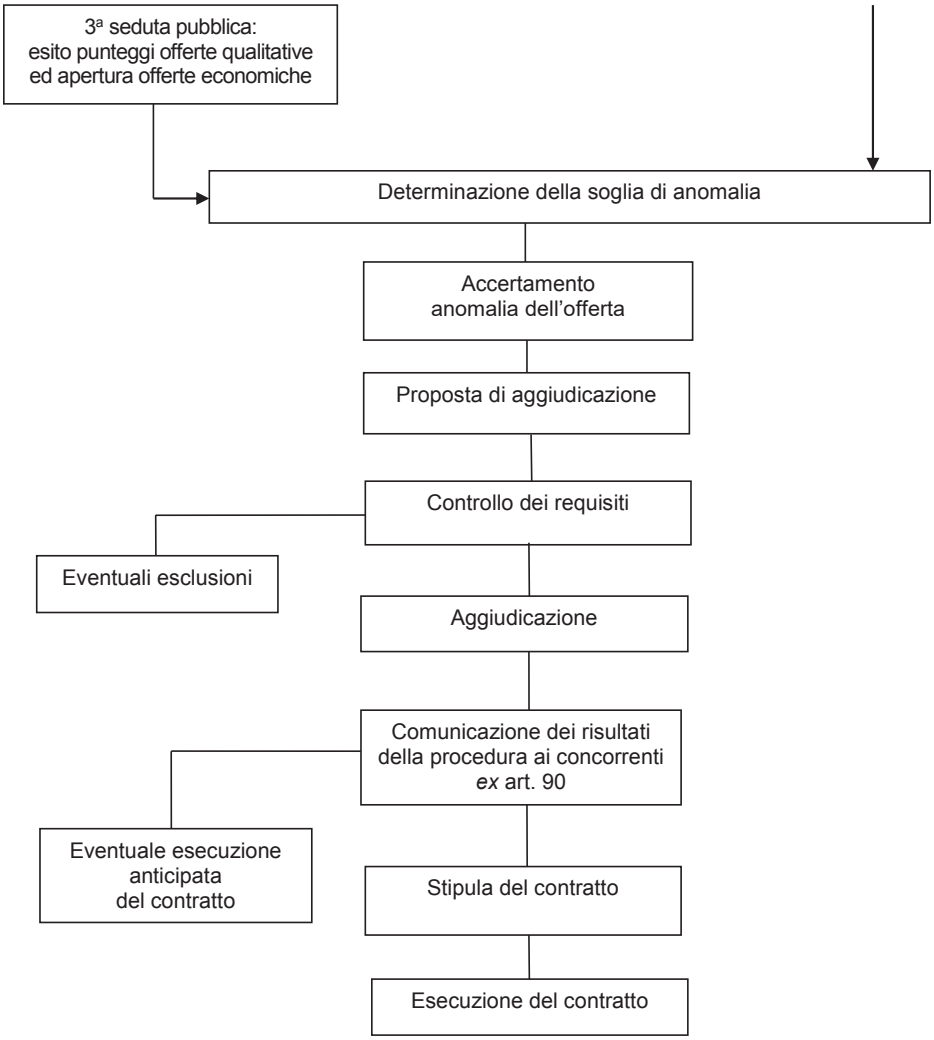
3ª seduta pubblica:
esito punteggi offerte qualitative
ed apertura offerte economiche
Determinazione della soglia di anomalia
Accertamento
anomalia dell'offerta
Proposta di aggiudicazione
Controllo dei requisiti
Eventuali esclusioni
Aggiudicazione
Comunicazione dei risultati
della procedura ai concorrenti
ex art. 90
Eventuale esecuzione
anticipata
del contratto
Stipula del contratto
Esecuzione del contratto

4. La procedura ristretta

Si intendono ricompresi in questa denominazione, propria della legislazione comunitaria, quei metodi di aggiudicazione per i quali la stazione appaltante vuole accertare preventivamente il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione da parte delle imprese che intende invitare alla gara.

Quindi per questo aspetto la procedura ristretta si differenzia dalla procedura aperta in presenza della quale l'invito viene rivolto al pubblico e soltanto al momento della gara si verificherà se il soggetto partecipante ha il possesso dei requisiti per l'ammissione, mentre in quella ristretta tale accertamento è già stato eseguito preventivamente.

Logica ed immediata conseguenza è che difficilmente potrà essere estromesso dalla gara un concorrente per il mancato possesso dei requisiti, dal momento che questi ultimi sono stati preventivamente accertati, salvo il caso di variazioni intervenute successivamente alla richiesta di partecipazione.

Il particolare sistema comporta adempimenti e quindi procedimenti più lunghi e onerosi della procedura aperta e questo fatto ha finito, negli ultimi anni, per limitarne l'utilizzo ai casi nei quali si ritiene necessario od in quelli in cui la legge dia espressamente una preferenza.

L'aspetto procedurale comprende, per il percorso che interessa l'aggiudicazione, le seguenti fasi:

– predisposizione e pubblicazione del preavviso di gara;
– ricezione delle richieste di partecipazione, loro valutazione ed individuazione delle imprese da invitare;
– predisposizione e spedizione delle lettere di invito;
– ricezione delle offerte ed espletamento della gara con individuazione dell'aggiudicatario e perfezionamento con lo stesso del rapporto contrattuale.

Il nuovo codice (d.lgs. 36/2023) si occupa delle procedure ristrette nell'art. 61. Tale articolo dispone che nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato II.6, parte I, lettera B o C del codice, a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84 o, se è utilizzato l'avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.

A seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data dell'invito a presentare offerte.

Se le stazioni appaltanti hanno pubblicato l'avviso di pre-informazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 10 dieci giorni purché concorrano le seguenti circostanze:

a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste nell'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

Le stazioni appaltanti di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) (amministrazioni sub-centrali) dell'allegato I.1 possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In mancanza di accordo, il termine non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Quando per motivate ragioni di urgenza è impossibile rispettare i termini minimi previsti dall'articolo in commento, la stazione appaltante può fissare:

a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Quando il valore contrattuale, al netto dell'IVA, sia pari o superiore ad euro 215.000,00 le procedure ristrette dovranno seguire le regole che si applicano alle gare comunitarie. Ciò implica un allungamento dei termini di procedura e forme di pubblicità più ampie da riservare al bando di gara.

Si fornisce di seguito una *flow chart* riepilogativa riguardante la procedura ristretta.

PROCEDURA RISTRETTA

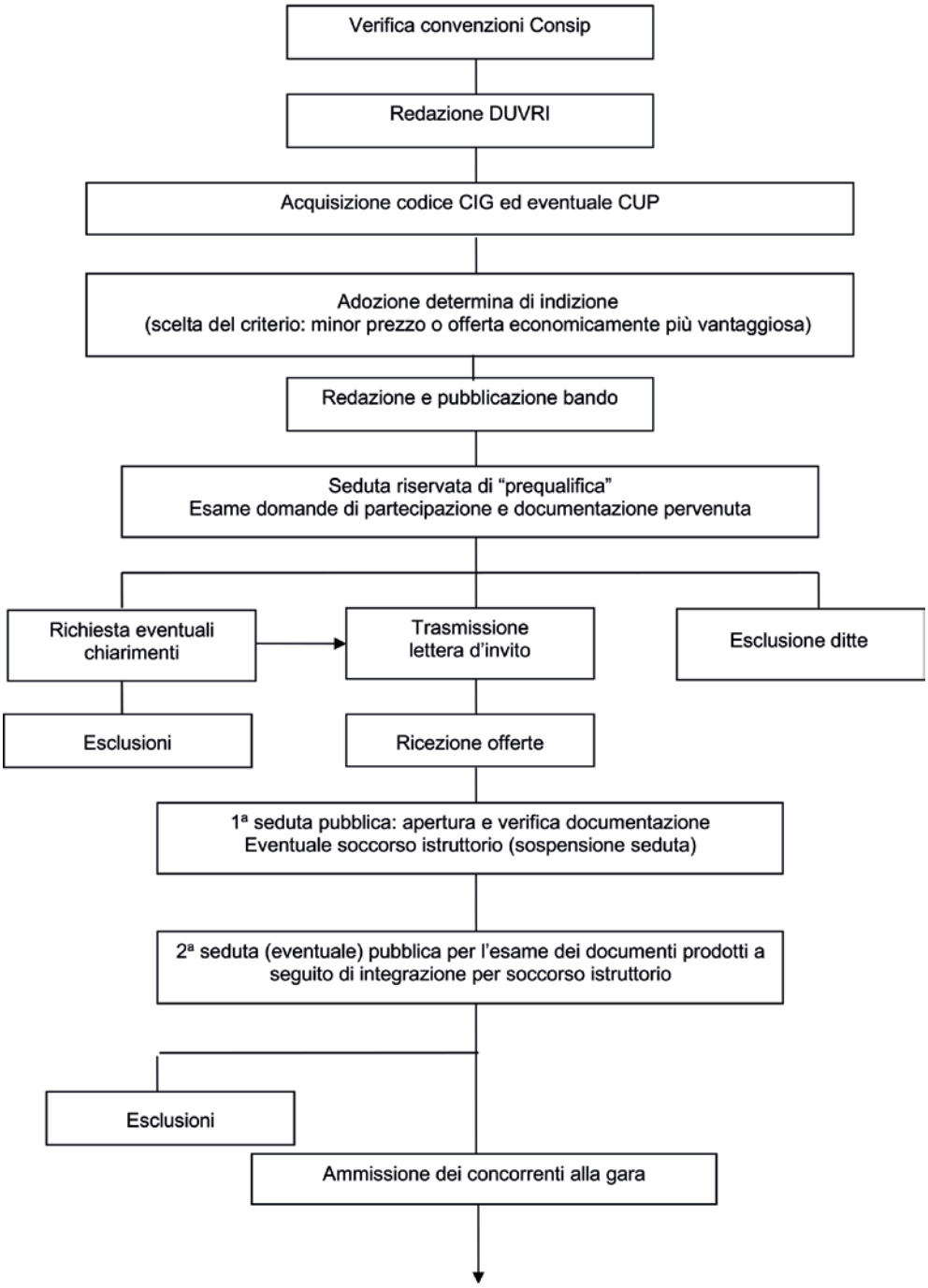

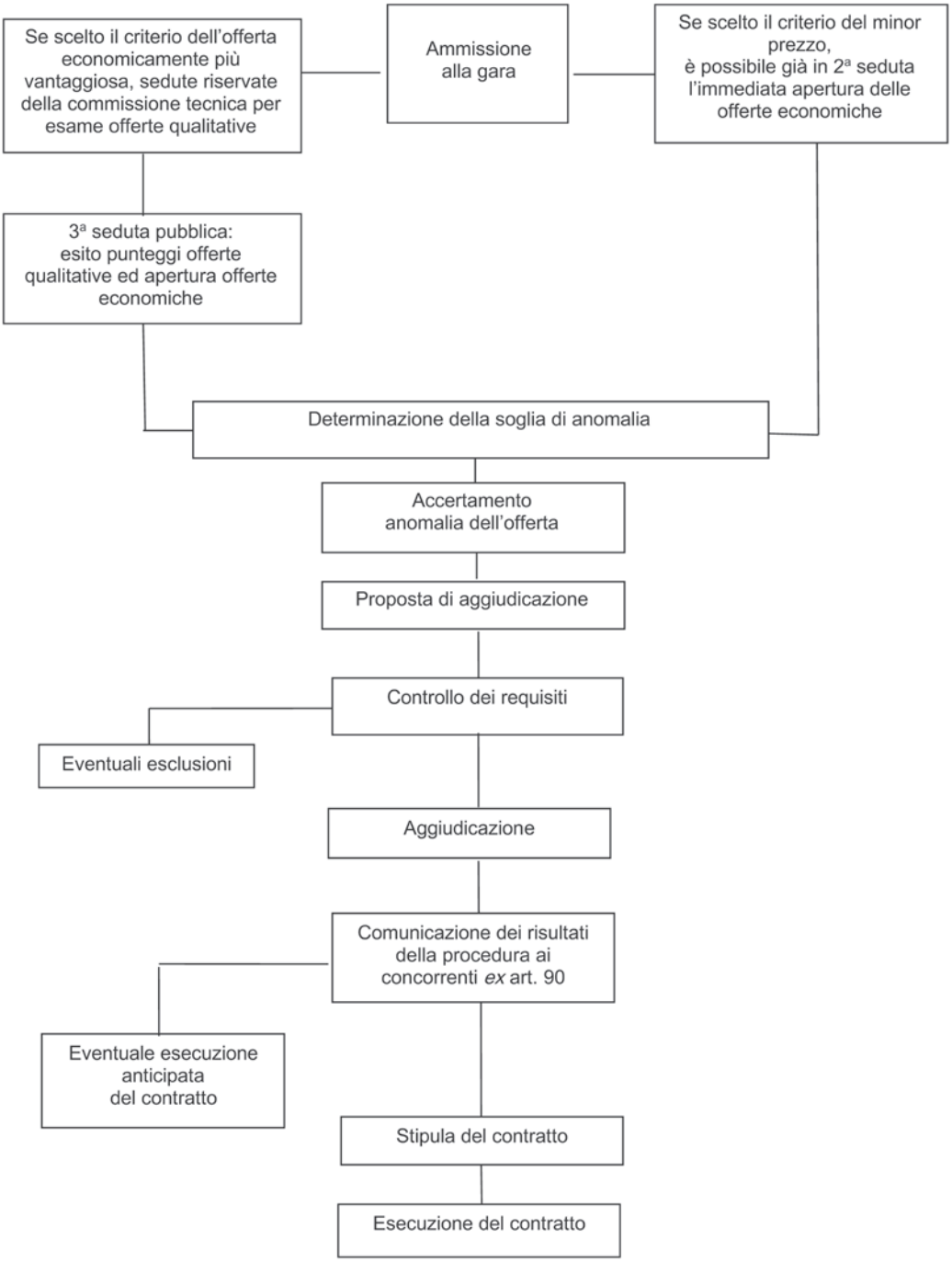
Se scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sedute riservate della commissione tecnica per esame offerte qualitative
Ammissione alla gara
Se scelto il criterio del minor prezzo, è possibile già in 2ª seduta l'immediata apertura delle offerte economiche
3ª seduta pubblica: esito punteggi offerte qualitative ed apertura offerte economiche
Determinazione della soglia di anomalia
Accertamento anomalia dell'offerta
Proposta di aggiudicazione
Controllo dei requisiti
Eventuali esclusioni
Aggiudicazione
Comunicazione dei risultati della procedura ai concorrenti ex art. 90
Eventuale esecuzione anticipata del contratto
Stipula del contratto
Esecuzione del contratto

5. La procedura negoziata con e senza bando

5.1. *Introduzione alle procedure negoziate*

Maggiore flessibilità presentano le procedure negoziate, le quali sono state disciplinate nel nuovo codice dei contratti, d.lgs. 36/2023, negli artt. 73 e 76.

Alla stessa famiglia delle procedure negoziate appartengono poi le procedure sotto soglia di cui all'art. 50 del codice.

Poiché le procedure negoziate offrono meno garanzie in termini di partecipazione degli operatori economici, il legislatore ne ha limitato l'utilizzo, ancorandolo a specifici parametri e presupposti, illustrati nei paragrafi di seguito riportati.

5.2. *La procedura competitiva con negoziazione (negoziata con bando)*

L'art. 73 del codice disciplina le procedure competitive con negoziazione.

Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

Nei documenti di gara le stazioni appaltanti individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare e specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. Esse precisano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

Le informazioni fornite consentono agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 10 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di 25 giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte sono ridotti nei seguenti casi:

1) se le stazioni appaltanti hanno pubblicato l'avviso di pre-informazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 10 giorni purché concorrano le seguenti circostanze:
   a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste nell'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;

b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara;

2) le stazioni appaltanti di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) (amministrazioni sub-centrali) dell'allegato I.1 possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In mancanza di accordo, il termine non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte;

3) quando per motivate ragioni di urgenza è impossibile rispettare i termini minimi previsti dall'articolo in esame, la stazione appaltante può fissare:
   a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
   b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale. Salvo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 73, l'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione.

Se previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato, le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

Quando le stazioni appaltanti intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti dall'articolo 107, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto ai sensi degli artt. 105, con riguardo ai costi del ciclo di vita, 108 e 110, tenuto conto dei costi del ciclo di vita disciplinati dall'allegato II.8.

Come previsto dal comma 9 predetto, le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione qualora abbiano indicato, nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, che si riservano tale possibilità.

5.3. *La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando*

L'art. 76 del codice disciplina la procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

Il primo comma dell'articolo in esame, al fine di responsabilizzare le amministrazioni aggiudicatrici nell'utilizzo della procedura in parola, avente comunque natura eccezionale, ha valorizzato l'obbligo di motivare il ricorso alla suddetta procedura.

Sotto altro profilo, è stata reintrodotta la "clausola della possibilità" (di indizione della gara informale), nel senso che la stazione appaltante è chiamata a verificare la possibilità o meno di attivare un confronto concorrenziale, tenendo conto delle esigenze di celerità che in certi casi lo renderebbero incompatibile. Attraverso la clausola in questione, si rimette alla stazione appaltante la concreta valutazione di indire una gara informale ai fini della selezione del contraente.

Altro aspetto rilevante è la riduzione a tre del numero delle imprese da invitare alla negoziazione.

È stato poi eliminato il riferimento al principio di rotazione che, oltre a non essere espressamente previsto dal diritto unionale, da un lato, potrebbe porsi in contrasto proprio con la disciplina sovranazionale, introducendo una limitazione alla partecipazione alla gara informale motivata sulla base di una circostanza – il conseguimento di una precedente commessa – non adatta a manifestare l'inidoneità dell'operatore economico a concorrere all'affidamento di un nuovo contratto; dall'altro, potrebbe tradursi in obblighi procedurali di dubbia compatibilità con talune delle fattispecie che legittimano l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

L'art. 76 prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati nei casi sotto descritti, **dandone motivatamente conto** nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1 (risultato), 2 (fiducia) e 3 (accesso al mercato) del codice.

A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.

Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi:

a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissio-

ne europea, su richiesta di quest'ultima; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 100;

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
   1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
   2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
   3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.

Le eccezioni sopra menzionate alla lettera b), numeri 2) e 3), si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

Nel caso di appalti pubblici di forniture la procedura in analisi è inoltre consentita nei casi seguenti:

a) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

La procedura negoziata senza bando è altresì consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi quando l'appalto faccia seguito a un concorso di

progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

La procedura negoziata senza bando può essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art. 70, comma 1 (procedura aperta, procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione). Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura in esame è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale.

Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'art. 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

6. Dialogo competitivo

L'art. 74 del codice disciplina il dialogo competitivo.

Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84.

Le stazioni appaltanti devono indicare nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo allegato le esigenze che intendono perseguire, i requisiti da soddisfare, il criterio di aggiudicazione, la durata indicativa della procedura nonché eventuali premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 108.

Prima dell'avvio del dialogo le stazioni appaltanti possono organizzare una consultazione con gli operatori economici selezionati sulla base della documentazione posta a base di gara e sulle modalità di svolgimento del dialogo. Nei 30 giorni successivi alla conclusione della consultazione i partecipanti selezionati possono recedere dal dialogo.

Il dialogo competitivo riguarda tutti gli aspetti dell'appalto ed è finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità della stazione appaltante. Ove previsto nel bando di gara o nel documento descrittivo e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, il dialogo competitivo può svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di soluzioni emerse durante la fase del dialogo. Il dialogo competitivo prosegue finché la stazione appaltante non individua la soluzione o le soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze. Dichiarato concluso il dialogo e informati i partecipanti rimanenti, la stazione appaltante invita ciascuno di loro a presentare l'offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. L'offerta contiene tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Le offerte presentate possono essere, su richiesta della stazione appaltante, chiarite, precisate e perfezionate. I chiarimenti, le precisazioni e il completamento delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo.

La stazione appaltante può condurre ulteriori negoziazioni con l'operatore economico che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo per confermare gli impegni finanziari o altri contenuti dell'offerta attraverso il completamento delle clausole del contratto, a condizione che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

7. Partenariato per l'innovazione

La procedura è disciplinata dall'art. 75 del codice.

Nei documenti di gara la stazione appaltante identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta con quelli di-

sponibili sul mercato. Indica altresì gli elementi dei prodotti, servizi o lavori innovativi identificati che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

Tali informazioni devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.

Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o a un avviso di indizione di gara, fornendo gli elementi richiesti dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108.

Nel selezionare i candidati le stazioni appaltanti applicano i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni richieste possono presentare progetti di ricerca e di innovazione.

Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori, il cui valore stimato non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo. In particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante rate congrue. Sulla base degli obiettivi intermedi e del loro effettivo conseguimento, la stazione appaltante può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

L'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione. Ove previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, le negoziazioni nel corso della procedura possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche

tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi; concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

8. La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Un obiettivo importantissimo, perseguito dal legislatore e tradotto nel testo definitivo del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), è quello di una piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita degli appalti pubblici attraverso vari strumenti, tra i quali la interoperatività tra banche dati.

Tra gli articoli più rilevanti che vanno annoverati nel nuovo codice, troviamo l'art. 23 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), l'art. 24 (Fascicolo virtuale dell'operatore economico), l'art. 25 (Piattaforme di approvvigionamento digitale).

È importante evidenziare che l'entrata in vigore della disciplina relativa alla digitalizzazione è rinviata al 1° gennaio 2024. Infatti, l'art. 225, co. 2, del codice dispone:

> 2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. (...).

8.1. *Principi e diritti digitali*

L'art. 19 del codice stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono assicurare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, devono garantire l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e devono operare secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

In attuazione del principio dell'unicità dell'invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogniqualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.

Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del codice

dei contratti e del codice di cui al d.lgs. 82/2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al d.lgs. 82/2005.

I soggetti titolari di banche dati devono adottare le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del codice di cui al d.lgs. 82/2005.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti sopra descritti, devono adottare misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono assicurare la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono assicurare la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e devono rendere le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all'art. 35 (accesso agli atti digitale).

I gestori delle piattaforme devono assicurare la conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all'art. 26.

Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono ricorrere a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell'art. 30.

Le regioni e le province autonome devono assicurare il rispetto delle disposizioni illustrate in questo paragrafo e il supporto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti.

8.2. *Principi in materia di trasparenza*

L'art. 20 del codice dispone che, fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'art. 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.

Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.

8.3. *Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici*

In conformità all'art. 21 del codice, il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.

Le attività inerenti al ciclo di vita sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'art. 22.

I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici devono operare secondo le disposizioni qui descritte e procedono all'atto dell'avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui al d.lgs. 82/2005 e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

8.4. *Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale* (e-procurement)

Come stabilito dall'articolo 22 del codice, l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (*e-procurement*) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui all'art. 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'art. 25.

Le piattaforme e i servizi digitali consentono, in particolare:

a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;
d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
e) la presentazione delle offerte;
f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi dell'art. 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

8.5. *La Banca dati nazionale dei contratti pubblici*

Come si diceva, l'art. 23 del nuovo codice disciplina il funzionamento della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nella quale è anche collocato il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Il comma 1 assegna ad ANAC la titolarità, in via esclusiva, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62-bis del codice dell'ammi-

nistrazione digitale, abilitante l'ecosistema nazionale di *e-procurement*, e ne sviluppa e gestisce i servizi.

L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati.

Come stabilito dal comma 3, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale (di cui all'art. 25) utilizzate dalle stazioni appaltanti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del d.lgs. 82/2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'art. 60 del predetto d.lgs. 82/2005e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del d.lgs. 82/2005, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 82/2005, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma di cui all'art. 50-ter del predetto d.lgs. 82/2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all'art. 50-ter del d.lgs. 82/2005 nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) in materia di interoperabilità.

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.

Il comma 5 dell'art. 23 demanda ad ANAC l'adozione di un provvedimento finalizzato ad individuare le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi riguardano anche gli affidamenti diretti a società *in house* dei cui all'art. 7, comma 2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati debbano garantire l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla Piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'art. 50-ter del d.lgs. 82/2005, nel rispetto delle relative regole tecniche.

L'ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli artt. 50 e 50-ter del d.lgs. 82/2005.

Nei casi in cui vengano omesse informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati, l'ANAC effettua una segnalazione ad AgID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'art. 18-bis del d.lgs. 82/2005.

L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l'omissione di attività necessarie a garantire l'interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell'art. 18-bis del d.lgs. 82/2005.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti coinvolti nel processo di digitalizzazione, possono essere utilizzati nell'ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell'effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.

8.6. *Il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)*

La disciplina riguardante il FVOE è trattata nell'art. 24 del nuovo codice.

Il comma 1 dell'art. 24 prevede che presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici debba operare il fascicolo virtuale dell'operatore economico che:

- consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatiche) e 95 (cause di esclusione non automatiche), nonché per l'attestazione di cui all'art. 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici;
- consente la verifica dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di selezione di cui all'art. 100 (requisiti di ordine speciale) che l'operatore economico inserisce.

Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa. Si attua, in tal modo, il principio *"once only"*, che ha la finalità di non onerare l'operatore economico che voglia partecipare a gare pubbliche di inviare più e più volte i propri dati/documenti. L'invio avviene una sola volta e quanto prodotto può essere utilizzato per più competizioni.

Il comma 3 precisa che le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli artt. 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la Piattaforma di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del codice degli appalti, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale dei contratti pubblici. La violazione dell'obbligo è punita ai sensi dell'art. 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'ope-

ratore economico alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'art. 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.

Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 24, l'ANAC provvede ad individuare, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AgID, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

8.7. *Piattaforme di approvvigionamento digitale*

L'art. 25 del nuovo codice reca disposizioni in merito alle piattaforme di approvvigionamento digitale, particolarmente rilevanti ai fini della piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita degli appalti pubblici, attraverso vari strumenti, tra i quali la interoperatività tra banche dati.

Il comma 1 dell'art. 25 descrive le piattaforme di approvvigionamento digitale come costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'art. 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'art. 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di

committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

Nel comma 4 viene fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

8.8. *La* flow chart *riepilogativa*

Si fornisce, di seguito, una *flow chart* riepilogativa che fornisce un quadro di insieme riguardante lo scambio di dati, informazioni e documenti riguardanti il ciclo di vita degli appalti pubblici, secondo le regole della interoperatività.

DIGITALIZZAZIONE
(BDNCP + FVOE + piattaforme di approvvigionamento + altre banche dati)

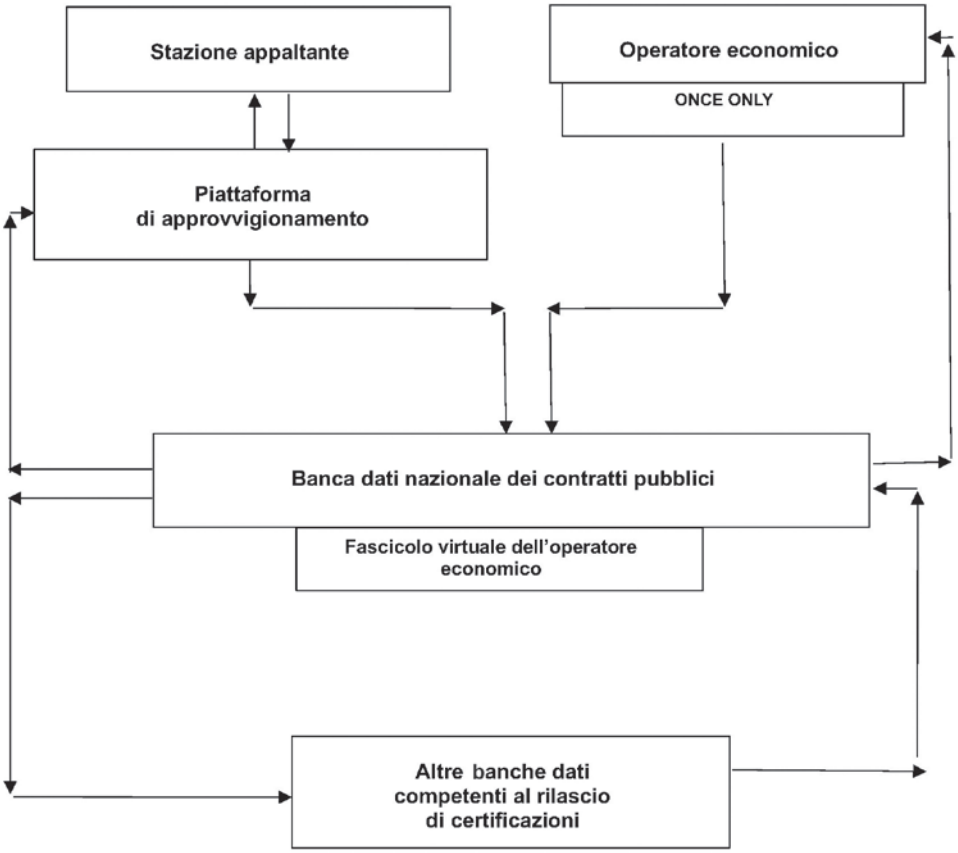

8.9. *Le regole tecniche da rispettare*

L'art. 26 del codice definisce le regole tecniche delle piattaforme di approvvigionamento digitali.

Viene precisato che i requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, sono stabiliti dall'AgID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale.

La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AgID, consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC assume il compito di curare e gestire il registro delle piattaforme certificate.

8.10. *La pubblicità legale degli atti*

Come stabilito dall'art. 27 del codice, la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli art. 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 dell'articolo citato.

Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione sopra descritti decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalità di attuazione.

8.11. *La trasparenza dei contratti pubblici*

In base all'art. 28 del codice, le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'art. 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al d.lgs.

14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

In sintesi:

	Dato da pubblicare	Note esplicative
1	CIG	
2	Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante responsabile del progetto di scelta del contraente
3	Oggetto del bando	
4	Procedura di scelta del contraente	
5	Elenco degli operatori invitati a presentare offerta	Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
6	Aggiudicatario	Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
7	Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA
8	Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Dati di effettivo inizio dei lavori, servizi e forniture. Data di ultimazione dei lavori, servizi e forniture
9	Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA

Il comma 3 dell'art. 28 del codice dei contratti ha così sostituito l'abrogato art. 1, co. 32 della legge 190/2012.

L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, deve individuare, con proprio provvedimento, le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione delle disposizioni sopra illustrate.

8.12. *Regole applicabili alle comunicazioni*

Come stabilito dall'articolo 29 del codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del codice dei contratti e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

8.13. *Uso delle procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici*

L'art. 30, co. 1 del codice prevede che, per migliorare l'efficienza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono provvedere, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.

Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni sopra descritte, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) devono assicurare la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento;
b) devono introdurre negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione.

Le decisioni assunte mediante automazione devono rispettare i principi di:

a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata;
b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;
c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità, dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri

somatici, dello *status* genetico, dello stato di salute, del genere o dell'orientamento sessuale. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", l'elenco delle soluzioni tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività.

8.14. *L'anagrafe degli operatori economici*

L'art. 31 del codice prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese.

L'Anagrafe censisce gli operatori economici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.

Per le persone fisiche, l'Anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese.

I dati dell'Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli artt. 23, 24 e 25, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

8.15. *Le procedure digitali*

Strumenti per poter effettuare acquisti in modalità digitale sono i sistemi dinamici di acquisizione, le aste elettroniche e i cataloghi elettronici. Non si tratta, pertanto, di procedure di gara (come le procedure, aperte, ristrette, negoziate e così via), ma di modalità elettroniche per lo svolgimento delle procedure di gara tradizionali.

8.16. *I sistemi dinamici di acquisizione*

L'art. 32 del codice disciplina i sistemi dinamici di acquisizione.

Il comma 1 dispone che, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

Il comma 2 precisa che, per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti osservano le norme previste per la procedura ristretta di cui all'art. 72. Tutti i candidati

che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e il numero dei candidati ammessi non può essere limitato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1, devono precisare i criteri di selezione applicabili per ciascuna categoria.

Il comma 3 puntualizza che nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 72, si applicano i seguenti termini:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di pre-informazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;
b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applica l'art. 72, comma 5.

Il comma 4 precisa che nei settori speciali si applicano i seguenti termini:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione dopo l'invio dell'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico;
b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applica l'art. 72, comma 5.

Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'art. 29.

Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) devono pubblicare un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) nei documenti di gara devono precisare almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico di acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;
c) devono indicare un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;
d) devono offrire accesso libero, diretto e completo ai documenti di gara a norma dell'art. 88.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono assicurare a tutti gli operatori economici, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono valutare tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga a quanto sopra illustrato, a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prorogare il periodo di valutazione, purché durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono indicare nei documenti di gara la durata massima del periodo prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti devono comunicare al più presto all'operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono invitare tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'art. 89 e all'art. 165. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono invitare tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta. Essi devono aggiudicare l'appalto:

a) nei settori ordinari, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di pre-informazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse;
b) nei settori speciali, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta.

I criteri sopra illustrarti possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte.

Nei settori ordinari, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'art. 91, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta.

Nei settori speciali, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che applicano i motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dagli artt. 94, 95 e 99 possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'art. 91, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono indicare nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Essi informano la Commissione europea di qualsiasi variazione di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:

a) se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;
b) se è posto termine al sistema, l'avviso di aggiudicazione di cui agli artt. 111 e 163, comma 2.

Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi e amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.

Gli accordi quadro di cui all'art. 59 e le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione. A essi si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, se di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

8.17. *Le aste elettroniche*

L'art. 33 del codice disciplina le aste elettroniche.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali sono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono strutturare l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.

Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'art. 59, comma 4, lettere b) e c), e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 32.

L'asta elettronica è aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta:

a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto è aggiudicato sulla sola base del prezzo;
b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono indicare il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno i seguenti elementi:

a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;
b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono effettuare una valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Nei settori ordinari, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi degli artt. 94 e 95, che soddisfa i criteri di selezione di cui all'art. 99 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 33.

Nei settori speciali, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell'art. 167, comma 1, lettera c), che soddisfa i criteri di selezione di cui al medesimo art. 167, comma 1, lettera d), e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 33.

Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Un'offerta è ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante o dell'ente concedente e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta adeguata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi degli artt. 94 e 95 o dell'art. 167, comma 1, lettera c), o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 99.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti.

L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'art. 108, commi 7 e 8. L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, purché previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presen-

tati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

Il comma 14 dell'articolo in esame dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

a) alla data e all'ora preventivamente indicate;
b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

Se le stazioni appaltanti e gli enti concedenti intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti aggiudicano l'appalto in funzione dei suoi risultati.

8.18. *Cataloghi elettronici*

L'art. 34 del codice disciplina i cataloghi elettronici.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.

I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti.

Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di pre-informazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare;
b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

Il comma 4 dell'articolo in esame stabilisce che, quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti posso-

no prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi:

a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione;
b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformità al comma 4, lettera b), devono indicare agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono prevedere un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono presentare le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Tale catalogo è completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante o dell'ente concedente di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).

8.19. *L'accesso agli atti. Rinvio*

A completamento dell'argomento relativo alla digitalizzazione del ciclo di vita dell'appalto, si rinvia alla Parte III, riguardante il contenzioso, per quanto riguarda la disciplina dell'accesso (digitale) agli atti nelle procedure d'appalto.

8.20. *La disciplina della digitalizzazione delle procedure d'appalto di cui alla direttiva 2014/24/EU*

Dal 18 ottobre 2018 è entrata in vigore la disciplina che impone di passare al digitale tutte le procedure d'appalto.

La disciplina trae origine dalla direttiva comunitaria 2014/24/EU, ove si ricava che l'Italia debba provvedere alla completa digitalizzazione di tutte le procedure di gara, per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della suddetta direttiva.

Tale articolo, al comma 1, ha stabilito:

> 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo (...).

Allo stesso modo, il comma 3 del medesimo art. 22 dispone:

> 3. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. **Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione**.

Le finalità perseguite dal legislatore comunitario appaiono di tutta evidenza se si legge il considerando 52 della sopra citata direttiva, nel quale viene evidenziato:

> I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d'appalto nell'ambito del mercato interno. A tal fine, è opportuno introdurre l'obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l'obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara nonché, trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, l'obbligo della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comunicazione tramite strumenti elettronici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica) delle offerte. (...).

In sostanza emerge dal considerando che la comunicazione elettronica assicura il risultato di ottenere, nell'ambito dell'*iter* procedimentale d'appalto, una maggiore trasparenza della procedura (proprio perché non sono possibili manomissioni dei documenti), una maggiore celerità delle comunicazioni rispetto all'obsoleto strumento cartaceo, una riduzione delle spese di cui possono usufruire sia le stazioni appaltanti che gli operatori economici.

Quanto sopra esposto risulta possibile anche mediante:

1) la firma digitale (la quale dà certezza del firmatario);
2) la marcatura temporale (la quale garantisce la data certa della firma).

Il rispetto delle prescrizioni stabilite dalla direttiva ha imposto alle stazioni appaltanti di dotarsi di un'apposita piattaforma telematica per la gestione delle gare. Ciò si rende necessario poiché, come è dato evincersi nell'art. 22, comma 3 della direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione devono assicurare l'integrità dei dati e soprattutto la riservatezza delle offerte. Detta riservatezza non può essere garantita con l'utilizzo della tradizionale PEC, dato che tale strumento pur garantendo l'intangibilità della documentazione veicolata non ne assicura l'apertura a partire da un termine predeterminato (scadenza del termine di apertura delle offerte).

8.20.1 *Il comunicato ANAC del 30 ottobre 2018*

In merito agli obblighi di digitalizzazione, l'Autorità ha ritenuto che, per gli acquisti *infra* 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza strumenti telematici, in forza della disposizione (vigente) di cui all'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che esonera dall'utilizzo di piattaforme telematiche (oggi, per effetto delle modifiche apportate all'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 da parte dell'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio per il 2019, l'importo è da intendersi riferito a 5.000 euro).

Si riporta, di seguito, il citato comunicato ANAC:

Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2018

Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art. 40, comma 2, del codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro

Sono giunte richieste di chiarimento in merito all'applicabilità dell'art. 40, comma 2, del codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro.

In particolare, è stato chiesto se, in relazione alla disposizione recata dall'art. 40, comma 2 del codice, sia consentito, per gli affidamenti *infra* 1.000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'Autorità ritiene che, per gli acquisti *infra* 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell'emanazione del codice dei contratti pubblici.

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui**

all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure**. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

Capitolo III
Istituti e clausole comuni

1. Durata dei procedimenti di gara

La disciplina relativa alla durata dei procedimenti di gara è trattata nell'art. 17, co. 3 del codice e nell'allegato I.3.

Va subito precisato che la durata del procedimento d'appalto si riferisce solamente ad una porzione dell'*iter* procedimentale complessivamente considerato e tiene conto del solo periodo di tempo riferito alla gara, in sé considerata.

Ad esempio le procedure negoziate sotto soglia prendono l'avvio con la determinazione a contrarre, ma la data di adozione di tale provvedimento non viene computata nel termine di durata; come si dirà, rileva, invece, per il computo del termine iniziale, la data di invio della lettera d'invito.

L'art. 17, co. 3 del codice dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3.

Il superamento dei termini costituisce silenzio-inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

In conformità a quanto previsto dall'allegato I.3, le gare di appalto e concessione si devono concludere nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

a) procedura aperta: nove mesi;
b) procedura ristretta: dieci mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
e) dialogo competitivo: sette mesi;
f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:
a) procedura aperta: cinque mesi;
b) procedura ristretta: sei mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

Come si può notare, nessun termine è previsto in caso di procedura d'acquisto mediante affidamento diretto.

I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

È comunque possibile un prolungamento dei termini nei seguenti casi:
1) ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese;
2) in presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi;
3) in presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

2. Le fasi della procedura d'appalto

L'art. 17 del codice dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, devono:
– adottare la decisione di contrarre;
– individuare gli elementi essenziali del contratto;
– individuare i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Anche se non espressamente previsto nell'articolo, la decisione a contrarre dovrebbe indicare anche gli eventuali limiti al "subappalto a cascata" e la mancata suddivisione in lotti.

Con riferimento ai soli casi di affidamento diretto, è possibile l'adozione di un unico atto che deve individuare:
– l'oggetto;
– l'importo;
– il contraente;
– le ragioni della scelta del contraente;
– i requisiti di carattere generale;

– gli eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Da quanto appena evidenziato, derivano tre effetti conseguenziali:

- nel nuovo codice non si ammette più l'adozione di un provvedimento di aggiudicazione la cui efficacia è subordinata all'esito dei controlli, proprio perché i controlli vanno effettuati prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione;
- il termine finale di conclusione del procedimento (*dies ad quem*), che coincide con la data di adozione della determina di aggiudicazione, incorpora il tempo necessario per espletare i controlli sull'operatore economico;
- pur essendo previste nuove modalità di controllo dei requisiti degli OE (es. FVOE, ecc.), si determina un vistoso allungamento dei tempi necessari alla conclusione dell'*iter* procedimentale non gestibile e non dipendente dalla stazione appaltante, dato che i controlli sui requisiti sono demandati ad altri enti/amministrazioni (INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e così via).

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'art. 18.

Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6 l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17.

Il comma 9 dell'art. 17 dispone che l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili:

– per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose;
– per l'igiene e la salute pubblica;
– per il patrimonio storico, artistico, culturale;
– nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
– la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Si forniscono due *flow chart* che illustrano, in modo diverso (una in modalità descrittiva e l'atra in modalità schematica), il medesimo *iter* di affidamento.

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

Adempimenti
Verifica dei requisiti generali sul 1° classificato
Decorso il termine di 30 giorni, mediamente necessario per completare i controlli sui requisiti, viene adottata la determina di aggiudicazione (efficace)
Comunicazione alle ditte della determina di aggiudicazione *ex* art. 90, entro 5 giorni. Inizia il decorso dei 2 termini sotto riportati (di 30 e 35 giorni)
Decorso dei termini di: – 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini di un possibile ricorso – 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione ai fini della stipula del contratto
Stipula del contratto, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione ed entro max 60 gg. (30 gg. per le procedure sotto soglia)

AFFIDAMENTO

3. Gli appalti esclusi nei settori ordinari

Come precisato dall'art. 56 le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:

a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Si applicano le definizioni di "rete di comunicazioni" e "servizio di comunicazione elettronica" contenute nell'art. 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259;
c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal codice e stabilite da:
   1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;
   2) un'organizzazione internazionale;
d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili;
e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
f) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
   1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi siano un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

i) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell'allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
m) concernenti i contratti di lavoro;
n) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
o) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
p) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni;
q) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani

di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli artt. 94, 95 e 98.

4. Le clausole sociali

L'art. 57 disciplina le clausole sociali del bando di gara e degli avvisi ed i criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Tale articolo dispone che, per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

La clausola sociale persegue la prioritaria finalità di garantire la continuità dell'occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall'impresa uscente nell'esecuzione dell'appalto, quale finalità costituzionalmente legittima, integrante una forma di tutela occupazionale ed espressione del diritto al lavoro (art. 35 Cost.), sempreché si contemperi con l'organigramma dell'appaltatore subentrante e con le sue strategie aziendali, frutto, a loro volta, di quella libertà di impresa pure tutelata dall'art. 41 della Costituzione.

Come si diceva, la clausola sociale non trova ingresso nel caso in cui sia necessario appaltare servizi di natura intellettuale. Per servizi di natura intellettuale si intendono i servizi che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali svolte in via eminentemente personale, come ad esempio il brokeraggio assicurativo e la consulenza. Tale condizione si verifica nei casi in cui, anche eventualmente in parallelo all'effettuazione di attività materiali, il fornitore elabora soluzioni, proposte, pareri che richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse. Il servizio, pertanto, non ha natura intellettuale per il solo fatto di essere prestato da personale soggetto all'obbligo di iscrizione in albi professionali.

L'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definite dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, codice dei contratti pubblici).

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la stazione appaltante deve indicare gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente. È fatto salvo il diritto dei concorrenti di richiedere, in modo analitico, alla stazione appaltante i dati ulteriori ritenuti necessari per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale. Qualora la stazione appaltante non fosse in possesso dei dati richiesti, la stessa provvede a richiederli all'operatore uscente, prestando particolare attenzione all'anonimato delle richieste pervenute, e a renderli noti a tutti i potenziali concorrenti. Le stazioni appaltanti valutano inoltre la possibilità di inserire, negli schemi contrattuali, specifiche clausole che obbligano gli appaltatori a fornire le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell'esecuzione contrattuale.

La stazione appaltante deve prevedere, nella documentazione di gara, che il concorrente alleghi all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a se-

guito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze descritte nelle righe a seguire. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara. L'esclusione, viceversa, non è fondata nell'ipotesi in cui l'operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto.

5. I criteri ambientali

L'art. 57 disciplina anche i criteri ambientali minimi da inserire nelle gare d'appalto.

Infatti, il citato articolo dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, **almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi**, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'art. 130. Tali criteri, in particolare **quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti devono valorizzare economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi.

Il legislatore ha, quindi, imposto l'utilizzo obbligatorio dei cosiddetti criteri ambientali minimi (CAM), i quali descrivono i requisiti minimi di tipo ambientale che i beni e servizi devono possedere. Le stazioni appaltanti non possono pertanto acquisire beni o servizi che non possiedano detti requisiti minimi. Detti requisiti sono previsti solo per i settori merceologici che sono stati oggetto di specifici decreti ministeriali (riportati di seguito, anche se per un elenco aggiornato si suggerisce di consultare il sito del Ministero dell'ambiente).

Tra i settori merceologici, nei quali devono essere rispettati i criteri ambientali minimi, ricordiamo:

a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;
b) forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro, affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2019, e successivi aggiornamenti;
c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;
e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti;
f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi aggiornamenti;
g) prodotti tessili: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;
h) arredi per ufficio: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;
i) servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti: decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 18 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016.

Si evidenzia che non è dato rilevare nella normativa una soglia di valore al di sotto della quale i criteri ambientali non trovino applicazione; pertanto i criteri ambientali trovano ingresso per gli appalti di qualunque valore economico.

6. La suddivisione in lotti

L'art. 58 del codice disciplina la suddivisione in lotti dell'appalto.

La disposizione prevede che, per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti devono motivare la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

Nel medesimo atto le stazioni appaltanti devono indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2 (parametri di adeguatezza delle dimensioni del lotto). È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.

La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.

Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

7. Gli accordi quadro

L'art. 59 del codice disciplina gli accordi quadro.

Per "accordo quadro" s'intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Si puntualizza che l'accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Le procedure di affidamento (che possono essere utilizzate per stipulare un accordo quadro) sono quelle previste dal codice dei contratti (aperte, ristrette, negoziate e così via) in relazione alle soglie di importo.

L'art. 59 prevede che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro.

L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.

Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente paragrafo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.

Il comma 4 prevede che l'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazio-

ne appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.

Il comma 5 prevede che gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;
b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

8. Contratti riservati

L'art. 61 del codice disciplina i contratti riservati.

La disposizione prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati.

In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili. Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'allegato II.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle Autorità delegate per le pari opportunità e per le disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Capitolo IV
Stazioni appaltanti e operatori economici

1. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

L'art. 62 del codice disciplina l'aggregazione e la centralizzazione delle committenze.

Il comma 1 dell'art. 62 prevede che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alla soglia prevista per gli affidamenti diretti (attuali euro 140.000), nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

L'obiettivo del legislatore è pertanto quello di garantire alle stazioni appaltanti un minimo di autonomia ed operatività onde evitare di intasare il lavoro delle centrali di committenza.

Per effettuare le procedure di importo superiore alla soglia sopra indicata, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di valore superiore alla soglia indicata, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

L'allegato II.4 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

L'allegato menzionato può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione delle disposizioni dell'articolo qui in esame.

Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dell'articolo in analisi e al comma 8 dell'art. 63, possono:

a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alla soglia di 140.000 euro;

b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

Il comma 6 prevede che le stazioni appaltanti non qualificate, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 62:

a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;
f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.

Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'art. 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'art. 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'art. 63, comma 11, secondo periodo.

Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'art. 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo

periodo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza, è responsabile del rispetto del codice per le attività a essa direttamente imputabili, quali:

a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
c) ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.

Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un RUP per le attività di propria pertinenza.

Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 (responsabile unico del progetto). Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti devono procedere sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

Dall'applicazione degli artt. 62 e 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti sopra menzionati e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.

La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'art. 63, comma 2, lettere b) e c).

2. La qualificazione della stazione appaltante

Particolare rilevanza assume nel nuovo codice dei contratti (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) la disciplina relativa alla qualificazione delle stazioni appaltanti, oggetto, come si dirà di seguito, di un intervento chiarificatore da parte di ANCI, in un'apposita nota di commento relativa al nuovo codice.

La disciplina riguardante la qualificazione delle stazioni appaltanti è contenuta essenzialmente nell'art. 63 del nuovo codice e diverrà pienamente operativa a far data dal 1° gennaio 2024.

2.1. *La disciplina codicistica*

Nell'art. 63 viene precisato che viene istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 del codice consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco.

La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo:

a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;

b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'art. 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'art. 62 (stazioni di committenza non qualificate).

Sono iscritti di diritto nell'elenco il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.A.

In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'art. 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.

La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:
a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi inclusi il collaudo e la messa in opera.

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Il comma 7 dell'art. 63 dispone che i requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono:
a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi inclusi il sistema di reclutamento e l'adeguata formazione del personale;
c) all'esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.

I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4, che dispone altresì una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono esse-

re disciplinati dall'ANAC specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato.

Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.

In relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7, la Scuola nazionale dell'amministrazione definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.

In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui all'art. 63, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di 500 euro e il limite massimo di 1 milione di euro e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta.

Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:

a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;
b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;
c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti.

Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.

L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

2.2. *La nota ANCI*

ANCI ha sintetizzato le tappe previste per la qualificazione delle stazioni appaltanti. Infatti, rammenta che è prevista la qualificazione delle stazioni appaltanti per procedure di importo superiore alle soglie per l'affidamento diretto di forniture e servizi e per importi superiori a 500.000 euro per l'affidamento di lavori.

Il sistema di qualificazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

In sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate con riserva.

Le succitate stazioni appaltanti devono presentare domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023, così da prestare ausilio in favore di altre SA non qualificate.

Le stesse, a decorrere dal 1°gennaio 2024, dovranno presentare domanda per l'iscrizione a regime nei medesimi elenchi.

L'iscrizione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.

È previsto l'utilizzo di piattaforme digitali come elemento premiante fino al 31 dicembre 2023.

Diventa requisito fisso la disponibilità di piattaforme digitali di approvvigionamento dal 1° gennaio 2024.

2.3. *Il comunicato ANAC del 17 maggio 2023*

Nel comunicato del 17 maggio 2023 l'ANAC ha fatto il punto della situazione, fornendo le prime indicazioni per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Con l'avvio del sistema di qualificazione alla data del 1° luglio 2023 è intervenuto anche il blocco del rilascio del CIG per le stazioni appaltanti non qualificate.

Al fine di razionalizzare l'avvio del sistema ed evitare disservizi, ANAC ha ritenuto opportuno consentire la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza già a partire dal 1° giugno, ferma restando la decorrenza degli effetti dell'iscrizione dal 1° luglio 2023.

In secondo luogo, in via di prima applicazione, il predetto elenco sarà aggiornato trimestralmente per consentire l'adeguamento costante della platea dei soggetti abilitati a svolgere gare d'appalto in proprio e per conto di altre stazioni appaltanti, ferma restando la validità biennale dell'eventuale iscrizione intervenuta.

Si rammenta che l'art. 2, co. 1 dell'allegato II.4 precisa: "*La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti*".

Diversamente, non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

Ai fini dei predetti affidamenti, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza ricadenti nell'ambito applicativo della norma sono tenute a presen-

tare la domanda di qualificazione, anche se qualificate con riserva ai sensi dell'art. 2, co. 3 dell'allegato II.4.

Il citato comma 3 dispone che sono qualificate con riserva, ai sensi dell'art. 63, comma 4, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.

ANAC ha rammentato che non dovranno presentare la domanda di qualificazione, in quanto iscritti di diritto nell'elenco ai sensi dell'art. 63, comma 4 del d.lgs. 36/2023, i seguenti soggetti:

1) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
2) Consip S.p.a.;
3) Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.;
4) Difesa servizi S.p.a.;
5) Agenzia del demanio;
6) Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
7) Sport e salute S.p.a.

L'Autorità ha rammentato che vi sono soggetti che non ricadono nell'ambito soggettivo della qualificazione ai sensi dell'art. 62, comma 17, d.lgs. 36/2023. Essi dovranno dichiararlo accedendo al servizio online per la presentazione della domanda di qualificazione.

Tali soggetti sono:

1) imprese pubbliche e soggetti titolari di diritto esclusivi e/o speciali operanti nei settori di cui agli artt. 141 e ss. del d.lgs. 36/2023 (appalti dei settori speciali);
2) soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (si vedano art. 13, comma 7, e all. I.12 del d.lgs. 36/2023);
3) commissari straordinari, per l'attuazione degli interventi cui sono preposti.

ANAC ha sottolineato che a questi soggetti non viene conseguentemente applicato il blocco del rilascio del CIG.

L'Autorità ha rimarcato che ulteriori eccezioni di natura oggettiva rispetto al singolo affidamento saranno previste all'interno del sistema SIMOG al fine di ottenere il CIG nel caso in cui il RUP dichiari, sotto la propria responsabilità, che il contratto ricade in particolari fattispecie che non richiedono la qualificazione.

Il RASA di ogni stazione appaltante assume il compito di provvedere all'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti, cura il procedimento di iscrizione e la gestione dello stesso elenco attraverso il servizio "Qualificazione delle stazioni appaltanti" reso disponibile, a partire dal 1° giugno 2023, nel-

la sezione dei servizi per le pubbliche amministrazioni del portale www.anticorruzione.it.

All'interno della medesima sezione del portale sono a disposizione il manuale d'uso del servizio e le risposte alle domande più frequenti.

3. Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi

L'art. 64 del codice detta disposizioni che riguardano la possibilità per le stazioni appaltanti di rivolgersi a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sono ubicate.

Amministrazioni ed enti di diversi Stati membri possono congiuntamente aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione tramite accordi che determinino:

a) la disciplina nazionale applicabile;
b) le responsabilità delle parti;
c) le modalità di gestione della procedura e i termini di stipulazione dei contratti e di esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi.

Se più amministrazioni di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 o altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione europea, stabiliscono con apposito accordo che alle relative procedure di appalto si applichino, in alternativa:

a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.

In base a quanto stabilito nell'atto costitutivo del soggetto congiunto, gli accordi *ex* art. 64 possono applicarsi per un periodo indeterminato o a una generalità di appalti, oppure essere limitati a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti.

4. Gli operatori economici

L'art. 65 del codice individua gli operatori economici che possono partecipare alle gare d'appalto.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure per l'affidamento di appalti che comportino esecuzione di servizi o lavori nonché di forniture che comportino anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione e possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente.

5. I consorzi

L'art. 67 del codice disciplina la materia dei consorzi.

Viene previsto che i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli artt. 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g) (si tratta rispettivamente di: consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese ar-

tigiane, consorzi stabili) sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 100, comma 4 (regolamento che sostituirà l'allegato II.12 del codice riguardante il sistema di qualificazione).

L'allegato II.12 disciplina, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 100, comma 4, la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) (consorzi stabili tra imprenditori e tra società), per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per gli operatori di cui agli artt. 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g) (rispettivamente: consorzi stabili tra imprenditori e tra società, consorzi stabili di società di professionisti), i **requisiti generali** di cui agli artt. 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'art. 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore.

I consorzi stabili di cui agli artt. 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli artt. 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli artt. 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'art. 100, nell'allegato II.12 sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

6. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

La disciplina è contenuta nell'art. 68 del codice.

La relazione illustrativa ha rammentato che la sentenza CGUE, sez. IV, del 28 aprile 2022, C-642/20, ha affermato che non è ammissibile che uno Stato membro predetermini le modalità esecutive all'interno del raggruppamento; lo può fare in certi casi l'amministrazione. Conseguentemente, il legislatore, nel redigere il nuovo codice, ha configurato l'istituto del raggruppamento senza ricorrere agli istituti del raggruppamento orizzontale e del raggruppamento verticale, consentendo la presentazione di un'offerta sulla base del solo mandato collettivo, senza richiedere ulteriori requisiti e comportando la responsabilità solidale dei partecipanti.

In base alla pronuncia sopra richiamata, l'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, imponendo all'impresa mandataria del raggruppamento di operatori economici di eseguire le prestazioni "in misura maggioritaria" rispetto a tutti i membri del raggruppamento, fissa una condizione più rigorosa di quella prevista dalla direttiva 2014/24.

La direttiva 2014/24, infatti (cfr. gli artt. 63, paragrafo 2, e 19, paragrafo 2, comma 2):

- si limita ad autorizzare la stazione appaltante a prevedere, nel bando di gara, che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento di operatori economici (*"le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici (...), da un partecipante al raggruppamento"*: così l'art. 63, paragrafo 2);
- prevede che gli Stati membri possano stabilire clausole standard che specifichino il modo in cui i raggruppamenti di operatori economici devono soddisfare le condizioni relative alla capacità economico-finanziaria o alle capacità tecniche e professionali di cui all'art. 58 della direttiva stessa (art. 19, paragrafo 2, comma 2) e, *"quand'anche la capacità di svolgere compiti essenziali rientrasse nella nozione di «capacità tecnica»"*, la norma *"contenuta nell'articolo 83, comma 8, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, che obbliga il mandatario del raggruppamento di operatori economici ad eseguire direttamente la maggior parte dei compiti, va al di là di quanto consentito da tale direttiva"* in quanto *"non si limita a precisare il modo in cui un raggruppamento di operatori economici deve garantire di possedere le risorse umane e tecniche necessarie per eseguire l'appalto, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di detta direttiva, in combinato dispo-*

sto con l'articolo 58, paragrafo 4, della stessa, ma riguarda l'esecuzione stessa dell'appalto e richiede in proposito che essa sia svolta in misura maggioritaria dal mandatario del raggruppamento".

Venendo ora all'esame dell'art. 68, esso dispone che è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e) e lettera f) (rispettivamente: raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

I raggruppamenti temporanei non possono essere obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione.

Il comma 4 prevede che le stazioni appaltanti possono:

a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto;
b) specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive.

Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscano tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto.

Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'articolo in analisi, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario devono possedere i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Il comma 15 dispone che è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'art. 97 e dal comma 17 dell'articolo qui in esame.

L'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Il comma 17 dispone che è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l'operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

L'articolo in esame trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 65, comma 2, lettera g).

Capitolo V
Adempimenti preparatori alla gara. Pubblicazione di bandi, avvisi e inviti

1. L'acquisizione del CIG e il pagamento della tassa sulle gare

1.1. *Generalità*

Con l'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2006, è stato istituito l'obbligo per le stazioni appaltanti di registrare le procedure d'appalto collegandosi al sito informatico dell'Autorità medesima ed acquisendo il codice identificativo di gara. Questo adempimento oggi si sovrappone alle prescrizioni imposte dall'obbligo di tracciare i flussi finanziari riguardanti gli appalti pubblici di cui alla legge 136/2010 e sue modifiche ed integrazioni, della quale si parlerà più diffusamente nel paragrafo 9 del Capitolo I della Parte II. Pertanto, l'acquisizione del codice CIG è divenuta obbligatoria per tutti gli appalti a prescindere dal relativo valore. Inoltre, quando l'appalto abbia un valore pari o superiore ai 40.000,00 euro (importo a base di gara al netto dell'IVA e comprensivo degli oneri della sicurezza per rischio di interferenza), scatta l'obbligo per la stazione appaltante (imprese partecipanti escluse) di effettuare il versamento della tassa sulle gare.

Per gli appalti il cui valore sia pari o superiore ai 150.000,00 euro, l'obbligo di contribuzione scatta anche per le imprese partecipanti alla selezione.

Le soglie al ricorrere delle quali sorge l'obbligo di corresponsione della tassa sulle gare da parte della stazione appaltante e da parte dell'operatore economico sono determinate di anno in anno dall'ANAC con apposito provvedimento e variano secondo una suddivisione per scaglioni di valore; più elevato è il valore dell'appalto, maggiore sarà la contribuzione da versare.

Il CIG deve essere riportato su tutti gli atti destinati alle imprese concorrenti, ovvero nella lettera d'invito e nei bandi. Se per un mero errore il CIG non venisse riportato negli atti di gara, è necessario inviare un avviso di rettifica.

Il Consiglio di Stato ha puntualizzato nella decisione n. 3685/2009 che la mancata indicazione del codice CIG nel bando di gara rende il medesimo illegittimo. Nella fattispecie, all'esame del Consiglio di Stato la stazione appaltante non risultava neppure registrata nel sito dell'Autorità.

Il codice identificativo riveste rilevanza essenziale, dato che ad esso è collegato anche il versamento (quando previsto) della contribuzione, ed oggi

(come già evidenziato) il CIG è rilevante anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Le imprese che partecipano alla gara devono specificarlo nella causale, in sede di versamento del contributo. Considerato che l'avvenuto versamento è condizione necessaria per l'ammissione alla procedura di gara, si comprende la ragione per la quale l'omissione del codice possa determinare l'illegittimità del bando.

Ciascuna amministrazione deve nominare un responsabile che provvederà alla gestione delle procedure informatiche di registrazione/pagamento.

Con la delibera n. 1 dell'11 gennaio 2017, ANAC ha fornito indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG.

L'Autorità ha rilevato che dalle verifiche compiute sul sistema SIMOG, relativamente agli anni pregressi, non risultavano perfezionati svariati CIG. Tale situazione arreca non solo un danno in termini contributivi all'Autorità, ma comporta conseguenze negative in tutti gli altri ambiti nei quali il CIG, per effetto delle previsioni normative intervenute nel tempo, ha assunto un ruolo rilevante.

Per tali ragioni l'Autorità ha stabilito che le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità *smart*, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara.

In particolare:

a) per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
b) per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
c) per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine).

Con riferimento ai CIG acquisiti con il sistema SIMOG (appalti di valore pari o superiore a 40.000 euro), entro il termine massimo di novanta giorni dall'acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell'apposita scheda le seguenti informazioni per il perfezionamento del CIG:

a) la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall'atto amministrativo che ha stabilito l'adesione);
b) la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque

in tutti i casi in cui non è prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera a);

c) nel caso in cui la stazione appaltante non abbia ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalità ivi indicate, entro il termine di cui al precedente punto.

I RUP assumono la responsabilità in merito al perfezionamento dei CIG e in caso di inadempimento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 222, commi 9 e 13, del d.lgs. 36/2023. Al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni relative ai CIG acquisiti, l'Autorità provvede a modificare il sistema SIMOG, introducendo messaggi automatici in forma di *warning*, che agiscono in due momenti temporali distinti, con le seguenti modalità:

- il ricorso ad una finestra *pop-up* a comparsa automatica all'atto dell'acquisizione del CIG, con il fine di attirare l'attenzione del RUP circa l'obbligo di perfezionare il CIG entro il termine massimo di novanta giorni, con l'avviso che in caso contrario si provvede di ufficio alla cancellazione del CIG e all'adozione di eventuali misure sanzionatorie;
- l'invio di un messaggio via mail, all'indirizzo che il RUP ha registrato in anagrafe, che lo avvisa con 15 giorni di preavviso dell'approssimarsi della scadenza del novantesimo giorno, rammentando l'urgenza di agire (perfezionando o cancellando il CIG acquisito).

In caso di mancata comunicazione all'Autorità delle informazioni riguardanti i CIG acquisiti entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all'indirizzo registrato in anagrafe.

Dalla data della cancellazione, l'utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all'Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale.

Il mancato perfezionamento del CIG non consente agli operatori economici di corredare la propria offerta con la documentazione di comprova del pagamento del contributo, che costituisce, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 266/2005, condizione di ammissibilità dell'offerta medesima.

L'Autorità si riserva la facoltà di valutare il comportamento della stazione appaltante che utilizzi un CIG non perfezionato in sede di esercizio delle competenze a essa attribuite dall'art. 38 del d.lgs. 36/2023 che istituisce presso l'Autorità un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 222, comma 9, d.lgs. 36/2023, per le quali si rinvia al regolamento sulle sanzioni dell'Autorità.

L'Autorità di vigilanza ha reso noto sul proprio sito le modalità di pagamento della tassa sulle gare, per tutte le procedure avviate a partire dal 1° maggio 2010.

Tali modalità prevedono che le stazioni appaltanti possono procedere al pagamento mediante il cosiddetto bollettino MAV (pagamento mediante avviso) che viene reso disponibile in apposita area riservata del "Servizio di riscossione". Il bollettino raggruppa per sommatoria i pagamenti dovuti dalla stazione appaltante per ciascun numero di gara attribuito dal sistema SIMOG, con riferimento ad un quadrimestre.

Nel MAV viene stabilito il termine entro il quale la stazione appaltante deve provvedere al pagamento. Il pagamento della contribuzione può essere effettuato presso ogni sportello bancario o postale.

Con il MAV si attua una evidente semplificazione finalizzata ad agevolare le amministrazioni, le quali non devono più effettuare i pagamenti di volta in volta per ogni singola gara, ma possono procedere ad effettuare pagamenti raggruppati con cadenza quadrimestrale.

Al momento non è disponibile il pagamento dei bollettini MAV tramite il sistema pagoPA, quindi rimangono invariate le attuali modalità di pagamento.

Il mancato pagamento della contribuzione determina l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.

Per quanto riguarda gli operatori economici il pagamento può essere effettuato mediante:

1) "Pagamento online" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'ANAC, scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
2) "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
   - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei servizi di pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di *home banking*, servizio CBILL e di *mobile payment*, punti della rete di vendita dei generi di monopolio, tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la grande distribuzione organizzata, ecc.);
   - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per i soli operatori economici esteri sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. La ricevuta del bonifico dovrà essere allegata in originale all'offerta.

1.2. *Casi particolari*

Il pagamento prescinde dalla tipologia di gara prescelta, ma è condizionato solamente dal valore dell'appalto.

Il contributo va corrisposto e resta acquisito anche nel caso in cui la gara venga successivamente annullata o vada deserta. Se in conseguenza delle due ipotesi appena indicate venisse indetta una nuova gara, il contributo dovrà nuovamente essere versato. La procedura negoziata, conseguente a pro-

cedura aperta o ristretta che non ha dato esito, si considera una nuova gara, pertanto il contributo va nuovamente pagato.

Per quanto concerne l'impresa, il pagamento della tassa è condizione di ammissione alla procedura d'appalto, e ciò a prescindere dalla circostanza che nel bando, per dimenticanza, l'amministrazione non abbia previsto questa causa di esclusione.

Va comunque fatto presente che la più recente giurisprudenza, in conformità al principio di massima partecipazione di estrazione comunitaria, tende ad ammettere il soccorso istruttorio nel caso di mancato pagamento della tassa. Così, il TAR Lazio, sez. III-bis, n. 11031 del 6 novembre 2017 dispone:

> *"L'art. 1, comma 67, l. 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui è condizione di ammissibilità dell'offerta l'obbligo di versamento del contributo ANAC, non esclude l'interpretazione, eurounitariamente orientata (da ultimo alla luce della sentenza della CGUE 2 giugno 2016, C-27/15), che il versamento condizioni bensì l'offerta ma che lo stesso possa essere anche tardivo, qualora il requisito sostanziale della registrazione ai servizi informatici dell'ANAC (...), per il successivo rilascio del PassOE (pacificamente producibile anche in corso di gara) sia tempestivo rispetto ai termini di gara e la* lex specialis *non prescriva anch'essa il versamento a pena di esclusione".*

Dello stesso tenore è il TRGA Trento, nella sentenza 27 febbraio 2018, n. 44, con riferimento al pagamento errato della tassa per un lotto diverso da quello per il quale la ditta concorrente partecipa; anche in questo caso il concorrente è stato ammesso al soccorso istruttorio.

La tassa va pagata dalle ditte al momento della presentazione dell'offerta; non sono ammesse integrazioni postume, tranne nell'ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine di presentazione delle offerte. In tal caso l'integrazione viene effettuata mediante un nuovo versamento che dovrà avvenire per l'intero importo corretto, dandone evidenza alla stazione appaltante; successivamente, la ditta potrà richiedere all'Autorità il rimborso dell'importo erroneamente versato. Laddove, invece, i termini per la presentazione dell'offerta siano già decorsi, l'operatore economico non è ammesso alla gara e non ha diritto a rimborso.

L'omesso o incompleto pagamento è causa di esclusione dalla gara; la stazione appaltante è tenuta, preventivamente, ad effettuare un controllo sul sito dell'autorità, volto ad una riconferma del mancato od inesatto pagamento, accertando anche la corrispondenza del codice CIG.

Invece, il versamento del contributo all'Autorità con modalità diverse da quelle prescritte o la mancata allegazione della ricevuta di pagamento (qualora il concorrente abbia comunque assolto all'obbligo di versamento) non comporta l'esclusione, ma una irregolarità essenziale sanabile.

Nel caso di associazione temporanea d'impresa e quindi di offerta unica, il versamento verrà effettuato dalla capogruppo.

Qualora le imprese dovessero decidere di non partecipare alla gara, non hanno diritto a rimborsi.

Se l'appalto è diviso in lotti, la stazione appaltante verserà per l'intero ammontare (sommando il valore di tutti i lotti), mentre le imprese che partecipano ad uno o più lotti, in conformità al parere dell'Autorità di vigilanza (oggi ANAC) del 30 luglio 2008, devono versare il contributo per ogni singolo lotto per il quale partecipano, in ragione del relativo importo. Tale pronuncia ha fatto seguito ad una precedente, nella quale invece si affermava che le imprese dovevano versare il contributo in base all'importo complessivo della gara e non limitatamente ai lotti per i quali l'impresa partecipava; ciò era chiaramente iniquo. Oggi, per consentire il pagamento riferito alla specifica parte di appalto per la quale le imprese vogliono partecipare, deve essere acquisito dalla stazione appaltante un CIG per ogni lotto, pertanto ad una gara suddivisa in più lotti verranno assegnati tanti CIG quanti sono i lotti.

Nel raro caso in cui non venga previsto dalla stazione appaltante un importo presunto sul valore dell'appalto, è previsto il pagamento del contributo nella misura massima stabilita nella tabella approvata annualmente dall'Autorità.

Nel caso di annullamento del bando, non è consentito il rimborso della tassa a favore della stazione appaltante, mentre è ammesso per le imprese le quali dovranno inviare la richiesta, allegando copia del versamento e copia dell'avviso di annullamento del bando.

2. L'acquisizione del CUP

Oltre al codice CIG potrebbe essere necessario acquisire anche il CUP (codice unico di progetto).

Il codice CUP va acquisito solo quando è obbligatorio, ai sensi dell'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (progetti di investimento e finanziamento pubblico); vi rientrano gli acquisti in conto capitale, indipendentemente dal valore dell'appalto.

Il CUP va acquisito sul sito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (programmazioneeconomica.gov.it).

Ai fini dell'obbligatorietà della richiesta del CUP è determinante non la tipologia contabile delle spese (correnti/in conto capitale), ma la loro riconducibilità ad un progetto d'investimento pubblico.

Un progetto d'investimento pubblico, infatti, non comprende solo spese in conto capitale e, viceversa, una spesa in conto capitale non è necessariamente un progetto d'investimento pubblico (o non fa parte necessariamente di un progetto d'investimento pubblico). Ad esempio:

– un progetto d'investimento pubblico costituito dalla costruzione di una strada comprende anche il compenso ai progettisti, ed il loro costo, che

è tipicamente una spesa corrente, rientra nel relativo progetto d'investimento;
– l'acquisto di un computer per aggiornare la dotazione di un ufficio è una spesa in conto capitale, ma può non rientrare in un progetto d'investimento. L'acquisto dello stesso computer nel quadro dell'automazione degli uffici di un comune è invece certamente parte di un progetto d'investimento, costituito dalla citata automazione.

In sostanza il CUP va acquisito quando vi sia un medesimo quadro economico di spesa nel quale ricorrono i seguenti requisiti:
– deve essere presente un decisore pubblico;
– deve essere previsto un finanziamento con risorse pubbliche, almeno parziale, anche se minimo;
– le azioni o gli strumenti di sostegno devono avere un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale;
– deve essere specificato un tempo entro il quale l'obiettivo va raggiunto.

Un esempio di appalto che richiede il CUP potrebbe essere la costruzione di un edificio comunale destinato ad accogliere tutti gli uffici di sportello per il cittadino. Il questo caso si potrebbero rendere necessari molteplici appalti, di lavori (costruzione edificio), di servizi (progettazione edificio) e di forniture (arredi da inserire nei nuovi uffici).

Dato che il CUP individua un progetto d'investimento, è possibile che a fronte di un unico CUP, si possano avere una molteplicità di CIG.

Si richiama l'attenzione sul fatto che anche l'omissione del codice CUP (al pari, come si vedrà tra breve, dell'omissione del CIG) comporta l'applicazione di sanzioni (si veda l'art. 11 della legge 3/2003).

3. Le consultazioni preliminari di mercato

L'art. 77 del codice disciplina le consultazioni preliminari di mercato.

L'articolo assume rilevanza se si tiene conto dell'obbligo di motivazione in ordine all'utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.

Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti.

Per le finalità sopra specificate, le stazioni appaltanti possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, da parte di esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri soggetti idonei. Tale documentazione può essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

4. La partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti

L'art. 78 del codice prevede che, qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione ovvero le informazioni, i dati e le notizie di cui all'art. 77, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante adotta misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel corso delle consultazioni preliminari, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituiscono la minima misura adeguata.

Qualora non sia possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, la stazione appaltante invita il candidato o l'offerente interessato a fornire, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, ogni elemento idoneo a provare che la sua partecipazione alla preparazione e alla scelta della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. Se la stazione appaltante non ritiene adeguate le giustificazioni fornite, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura.

Le misure adottate dalla stazione appaltante sono indicate nella relazione unica prevista dall'art. 112 (relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti).

5. Le specifiche tecniche ed etichettature

Gli artt. 79 e 80 rinviano per le specifiche tecniche e le etichettature all'allegato II.5.

6. La pubblicazione di bandi e avvisi

Si premette che, nel contesto del nuovo codice, che vede la complessiva digitalizzazione delle procedure, anche la regolamentazione della pubblicità di bandi e inviti, come già quella degli avvisi di pre-informazione, si adegua ad un sistema accentrato di trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e di pubblicazione nazionale digitale per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti gestita da ANAC, di cui all'art. 23.

Con la scelta di favore per una maggiore digitalizzazione resta quindi superata l'esigenza di trasmissione della documentazione in sede europea da parte di ogni singola stazione appaltante, come ancora letteralmente immaginato dalla direttiva n. 2014/24/UE (art. 49 §§ 5 e 6 della direttiva).

La soluzione, fermo il rispetto nella sostanza degli incombenti imposti a livello europeo, vuole infatti offrire una più avanzata ed efficiente modalità di pubblicazione, omogenea a livello nazionale, agevolando così anche la ricerca dei bandi da parte degli operatori economici; in aderenza ai dettami della legge delega – legge 78/2022, art. 1, lett. m) – le disposizioni danno impulso alla piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti ed eliminano costi a carico dei concorrenti, posto che le forme di pubblicazione cartacea (sia a mezzo stampa sia nella GURI) comportano oneri che vengono scaricati sull'aggiudicatario.

7. Gli avvisi di pre-informazione

L'art. 81 dispone che le stazioni appaltanti debbano rendere nota entro il 31 dicembre di ogni anno l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti pubblicando sul proprio sito istituzionale un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, l'avviso di pre-informazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio sito istituzionale. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti comunicano l'avviso di pre-informazione all'ANAC che, tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, cura l'invio al suddetto Ufficio di un avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera A. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti sub-centrali possono utilizzare un avviso di pre-informazione come indizione di gara, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a) si riferisca specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b) indichi che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e inviti gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contenga, oltre alle informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.2;
d) sia stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare l'interesse di cui all'art. 89, comma 1.

L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante quale pubblicazione supplementare a livello nazionale, a norma dell'art. 85.

Il periodo coperto dall'avviso di pre-informazione non può superare il termine di dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubbli-

cazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per i servizi di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'avviso di pre-informazione può coprire un periodo fino a 24 mesi.

8. Pubblicazione a livello europeo di bandi e avvisi

L'art. 84, co. 1 del codice prevede che i bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie europee sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7. La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione trasmessa, con l'indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando è pubblicata, a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti possono inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, a condizione che essi siano trasmessi a tale ufficio secondo il modello e le modalità precisati al comma 1.

9. Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi

L'art. 85, comma 1, del codice si occupa della pubblicazione a livello nazionale di bandi, di avvisi di pre-informazione e di quelli relativi agli appalti aggiudicati. Tali atti sono pubblicati, solo successivamente alla pubblicazione di cui all'art. 84 (pubblicazione a livello europeo), sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente. Tuttavia, la pubblicazione può comunque avere luogo qualora la pubblicazione a livello europeo non sia stata notificata entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'art. 84.

Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC non contengono informazioni diverse da quelle degli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e menzionano la data della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Gli avvisi di pre-informazione di cui all'art. 81, comma 1, non sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi devono indicare la data di tale trasmissione.

I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono comunicati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che li pubblica successivamente al ricevimento della conferma di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o decorso il termine di cui al comma 1. Avvenuta tale pubblicazione, le stazioni appaltanti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati stessa, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e all'esecuzione del contratto. **Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici**.

Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice avviene esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della stazione appaltante.

10. Avviso volontario per la trasparenza preventiva

L'art. 86 del codice disciplina l'avviso volontario per la trasparenza preventiva, che va pubblicato tutte le vote in cui la stazione appaltante abbia affidato il contratto senza pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Si tratta di una procedura necessaria al fine di "mettere in sicurezza" il contratto dalla dichiarazione di inefficacia da parte del giudice amministrativo in caso di gravi violazioni al diritto comunitario.

L'avviso volontario per la trasparenza preventiva, il cui formato è stabilito dalla Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui all'art. 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 e di cui all'art. 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, contiene le seguenti informazioni:

a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
b) descrizione dell'oggetto del contratto;

c) motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è avvenuta l'aggiudicazione;
e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.

11. Gli inviti ai candidati

L'art. 89 stabilisce che nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti devono invitare simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Nel caso di indizione di gara tramite un avviso di pre-informazione, le stazioni appaltanti devono invitare, con le stesse modalità, gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente il loro interesse.

Gli inviti menzionano il collegamento ipertestuale al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato II.9. Gli inviti sono corredati dei documenti di gara se non sono stati resi disponibili ai sensi dell'art. 88. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

12. Informazione ai candidati e agli offerenti

L'art. 90 del codice dispone che, nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti devono comunicare entro cinque giorni dall'adozione:
a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;
b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario;
c) l'aggiudicazione e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta

non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta;

e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera c).

Le comunicazioni di cui alle lettere b) e c), devono indicare la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fermo restando quanto stabilito dall'art. 18, comma 1 (stipula del contratto).

Ulteriori dettagli sulla disciplina recata dall'art. 90 sono reperibili nel paragrafo 7.3 del Capitolo VIII della Parte I.

13. Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte

L'art. 92 del codice stabilisce che le **stazioni appaltanti**, **fermi quelli minimi** di cui agli artt. 71, 72, 73, 74, 75 e 76, **fissano termini per la presentazione delle domande** di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati.

I termini sono prorogati in misura adeguata e proporzionale:

a) se un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte, o, in caso di procedura accelerata ai sensi degli artt. 71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni prima;

b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara;

c) nei casi di cui all'art. 25, comma 2, terzo periodo (malfunzionamento della piattaforma di approvvigionamento digitale).

In caso di proroga dei termini di presentazione delle offerte è consentito agli operatori economici che hanno già presentato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

Se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, **tale termine è di 10 giorni**, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante.

Si riassume di seguito la tempistica di gara riguardante le procedure descritte nei paragrafi che precedono.

Termini di procedura	Termini ordinari	Termini ridotti	
		In presenza della procedura d'urgenza	In presenza dell'avviso di pre-informazione
Aperta (1)	30 gg	15 gg	15 gg
Ristretta (2)	30 gg	15 gg	
Ristretta (3)	30 gg	10 gg	10 gg
Compet. con negoziazione (4)	10 gg		
Compet. con negoziazione (5)	25 gg		
Dialogo competitivo (6)	30 gg		
Partenariato per l'innovazione (7)	30 gg		

(1) Termini di ricezione dell'offerta. I termini decorrono dalla trasmissione del bando.
(2) Termini di ricezione della domanda di partecipazione. I termini decorrono dalla trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.
(3) Termini di ricezione dell'offerta. I termini decorrono dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerta.
(4) Termini di ricezione della domanda di partecipazione. I termini decorrono dalla trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.
(5) Termini di ricezione dell'offerta. I termini decorrono dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerta.
(6) Termini di ricezione della domanda di partecipazione. I termini decorrono dalla trasmissione del bando di gara.
(7) Termini di ricezione della domanda di partecipazione. I termini decorrono dalla trasmissione del bando di gara.

Capitolo VI
Documenti di gara

1. Documenti di gara

L'art. 82 del codice ci rammenta che costituiscono documenti di gara:
a) il bando, l'avviso di gara o la lettera d'invito;
b) il disciplinare di gara;
c) il capitolato speciale;
d) le condizioni contrattuali proposte.

In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti sopra elencati, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

La scelta del legislatore è coerente con la pronuncia del Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2022, n. 7573, secondo cui il bando di gara rappresenta il

> *"«documento fondamentale» del procedimento di evidenza pubblica, al quale è rimesso di individuare i necessari riferimenti e gli eventuali collegamenti agli (ulteriori, correlati e successivi) atti di gara, i quali derivano il proprio contenuto (e la propria «legittimazione» funzionale) necessariamente dal primo. Se ne trae il corollario di una gerarchia differenziata all'interno della complessiva documentazione di gara, che – con specifico riguardo alla risoluzione di concreti contrasti interni tra le varie disposizioni della* lex specialis *– impone di dare la prevalenza alle previsioni del bando, laddove le disposizioni del capitolato (o del disciplinare) possono soltanto integrare, ma non modificare le prime".*

In realtà, l'elencazione sopra illustrata non è esaustiva; vi sono, infatti, ulteriori documenti di gara importanti che verranno di seguito illustrati. Tra questi possiamo contemplare il DUVRI, la determinazione a contrarre e molti altri.

2. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). Esame di vari modelli di documento in funzione della tipologia di gara da espletare

Per effetto di quanto disposto dalla legge 123/2007, dal d.lgs. 81/2008 con particolare riferimento all'art. 26 e da quanto precisato dall'Autorità di vigilanza (ora ANAC) nella circolare n. 3 del 5 marzo 2008, le amministrazioni

che aggiudicano un appalto devono preoccuparsi di ridurre/eliminare i rischi da interferenza che possono sorgere tra più operatori venutisi a trovare contemporaneamente all'interno dei medesimi locali. Sul concetto di interferenza si fa rinvio al paragrafo 3 del Capitolo I di questa Parte I. Lo strumento che consente una valutazione dei rischi interferenziali è il DUVRI al quale dovrà essere associata una valutazione dei costi necessari per fronteggiare i suddetti rischi. Per un esempio di DUVRI si veda il modello n. 9 nella sezione Modulistica.

Il d.lgs. 81/2008 commina la sanzione della nullità per tutti i contratti ai quali non sia allegato il suddetto documento.

Le eventuali prescrizioni contenute nel bando, volte a scongiurare possibili situazioni di rischiosità riscontrate nell'appalto da mettere in gara, non hanno rilevanza e pertanto non sono idonee ad evitare la nullità del contratto qualora il DUVRI non sia stato redatto ed allegato al contratto d'appalto: sotto questo profilo il legislatore si è mostrato intransigente, forse per la necessità di assicurare un'effettiva, uniforme ed esaustiva attuazione delle prescrizioni dettate in materia di sicurezza.

La categoria di rischi da interferenza va tenuta distinta dai rischi propri dell'impresa che esegue l'appalto (rischi di sicurezza aziendali). Di questi rischi deve farsi carico direttamente l'imprenditore, sostenendone direttamente i relativi costi ed elaborando il proprio documento di valutazione e di prevenzione. L'impresa, in sede di valutazione dell'anomalia delle offerte, deve dimostrare alla stazione appaltante che i predetti costi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.

Per comprendere meglio la differenza tra rischi propri d'impresa e rischi interferenziali, si pensi, ad esempio, al rischio di folgorazione. Si tratta di un rischio al quale sono esposti i dipendenti di una impresa che compie la manutenzione/riparazione degli impianti elettrici all'interno dei locali di un'amministrazione. Per fronteggiarlo è necessario che l'imprenditore formi debitamente i propri dipendenti mediante specifici corsi professionali e fornisca ai medesimi i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI). Invece, il rischio di folgorazione potrebbe diventare rischio interferenziale qualora il medesimo possa palesarsi per effetto di un mancato coordinamento tra due gruppi di soggetti: dipendenti dell'impresa che svolge l'attività di manutenzione degli impianti elettrici e dipendenti dell'amministrazione. Si pensi al caso di un repentino arresto dell'energia elettrica negli uffici pubblici disposto dall'impresa senza preavviso; un'interruzione simile potrebbe indurre i dipendenti, ignari dei lavori in corso, a riattivare direttamente l'energia dal quadro elettrico principale, provocando la folgorazione degli operai al lavoro.

Come evidenziato, mentre i costi necessari per contrastare i rischi propri d'impresa vengono sostenuti direttamente dall'impresa medesima (anche se in seconda battuta concorreranno a costituire i costi complessivi necessari per l'esecuzione dell'appalto e verranno pertanto inglobati nel prezzo fattu-

rato all'amministrazione), i costi necessari per fronteggiare i rischi interferenziali sono quantificati e direttamente corrisposti all'impresa dall'ente appaltante. I costi della sicurezza relativi alle interferenze devono essere comunicati alle imprese concorrenti prima della formulazione delle offerte e costituiranno una voce non sottoponibile a ribasso d'asta. È quindi necessario quantificarli direttamente nel modulo dell'offerta, tenendoli distinti dall'importo a base d'asta. In sede di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

Per le ragioni che si possono comprendere, DUVRI e costi della sicurezza sono strettamente correlati, dato che mediante la redazione del documento di valutazione si potranno individuare i rischi e le misure necessarie per fronteggiarli, con conseguente determinazione anche degli eventuali costi da sostenere.

La struttura del DUVRI, come si può rilevare dalla lettura del modello n. 9, riportato nella sezione Modulistica del presente manuale, è articolata nel seguente modo: innanzitutto vengono descritte le modalità di esecuzione dell'appalto, vengono poi individuati i vari rischi interferenziali ed infine si delineano le misure organizzative e comportamentali volte a eliminare – ovvero, quando ciò non sia possibile, a ridurre – i rischi interferenziali.

Non è sempre necessario predisporre ed allegare al contratto d'appalto il DUVRI, poiché questo documento deve essere redatto solo qualora si riscontri la presenza di rischi interferenziali. Se tali rischi sono assenti il documento non va redatto. Inoltre, a norma dell'art. 32 del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013 (che ha modificato i commi 3 e 3-bis dell'art. 26, d.lgs. 81/2008), il datore di lavoro, in alternativa al DUVRI, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'art. 29, comma 6-ter del d.lgs. 81/2008 (da stabilire con successivo decreto), con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, può individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Le disposizioni in esame non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

L'ANAC, nella determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, ed il legislatore, nell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 (integrato dal d.lgs. 106/2009 e dal d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013), hanno stabilito che il documento non è necessario che venga redatto quando:

1) ci sia la mera fornitura di materiali ed attrezzature senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di ge-

nerare interferenza con la fornitura stessa, come ad esempio la fornitura di materiali e prodotti;

2) si tratti di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante (si pensi ai servizi assicurativi);
3) si tratti di servizi intellettuali, anche se effettuati presso la stazione appaltante;
4) vengano eseguiti lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque giorni-uomo (si tratta in questo caso di una rettifica introdotta da d.l. 69/2013, il quale ha così modificato l'art. 26, comma 3-bis del d.lgs. 81/2008), sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/2008.

Per uomini-giorno si deve intendere l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. In altri termini, 5 uomini giorno significa 5 uomini che lavorano un giorno o un uomo che lavora per 5 giorni (o le varie combinazioni intermedie). Si rammenta che il precedente limite era di 2 giorni, ma senza alcuna specificazione in ordine alla dimensione del lavoro in termini di uomini impegnati.

Il caso sopra esaminato riguarda prestazioni di breve durata, per le quali il legislatore ha ritenuto che l'imposizione degli adempimenti concernenti la redazione del DUVRI costituirebbe uno strumento non necessario. Tuttavia è bene precisare che si tratta, nella sostanza, di un caso in cui è consentito non redigere il DUVRI, ma ciò non significa che non sia azione prudente e scrupolosa, in considerazione della rischiosità dell'appalto, redigerlo ugualmente (chi scrive propende per questa ultima soluzione).

In ogni caso, se il documento non viene predisposto in quanto le modalità di esecuzione dell'appalto rientrano nei casi di esenzione specificati, o perché si è comunque appurata l'assenza di interferenze, è necessario attestare a futura memoria e a comprova documentale delle verifiche effettuate che il documento non è stato redatto per via dell'assenza di rischi interferenziali e che il conseguente importo relativo agli oneri della sicurezza è pari a zero. Tali precisazioni devono essere inserite all'interno della documentazione di gara inviata alle ditte (bandi, lettere d'invito, richieste d'offerta). Ad ogni modo, si evidenzia che il TAR Emilia-Romagna, nella sentenza n. 388 del 9 novembre 2011, ha precisato che la mancata specificazione nel bando dell'assenza di interferenze nell'esecuzione dell'appalto, da cui deriva la non doverosità dell'allegazione del DUVRI, non travolge il procedimento di

gara, ma costituisce una mera irregolarità da sanare a cura del responsabile del progetto.

Non sempre alla redazione del DUVRI faranno seguito costi da sostenere per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Può darsi infatti che le misure organizzative e comportamentali siano sufficienti a scongiurare i rischi rilevati nell'appalto. Ad esempio potrebbe capitare che per scongiurare il rischio folgorazione sia sufficiente disporre di un quadro elettrico chiudibile a chiave, un'idonea informazione preventiva tra il personale degli uffici pubblici e la presenza di un coordinatore referente, individuato tra i dipendenti dell'ente appaltante, che svolga idonea attività di vigilanza (magari la chiave del quadro elettrico potrebbe essere affidata a lui). Oppure, ipotizzando un servizio di pulizia degli edifici comunali ed il conseguente rischio di scivolamento dovuto ai pavimenti bagnati, si potrebbero prevedere misure che prevengano tale rischio, disponendo che la pulizia venga svolta al di fuori dall'orario di lavoro dei dipendenti pubblici ed in orari compatibili con l'apertura al pubblico degli uffici. Ancora, per quanto riguarda l'appalto concernente la consegna di pasti alle scuole e al conseguente rischio di investimento di alunni nei cortili durante l'ora di ricreazione, si potrebbero prevedere misure che impongano ai veicoli del fornitore di non accedere ai cortili delle scuole, o di accedervi solo in determinati orari, o alla presenza di personale scolastico con il quale dovranno essere concordati tempi e modalità.

In tutti questi casi la stazione appaltante dovrà precisare nel bando o nella lettera d'invito che sono stati rilevati i rischi interferenziali, ma che il costo della sicurezza è pari a zero, allegando anche il DUVRI, dal quale si potranno evincere le misure organizzative e comportamentali necessarie. La ditta, prima di formulare l'offerta, potrà pertanto conoscere preventivamente le modalità e gli accorgimenti da rispettare nell'esecuzione dell'appalto, valutando l'opportunità o meno di partecipare alla gara.

Altra possibilità è che per eliminare o almeno ridurre i rischi interferenziali risultanti dalla stesura del DUVRI si debbano sostenere dei costi, che come già detto dovranno essere quantificati e corrisposti dalla stazione appaltante.

Ma come si quantificano questi costi? A tal proposito la citata determinazione n. 3 dell'Autorità di vigilanza ha precisato che la stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad un'analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

Da quanto evidenziato emerge che i costi della sicurezza non possono essere quantificati nei bandi e negli inviti in forma percentuale, ma con indicazione di precisi valori numerici.

Indicativamente, i costi previsti per rischi da interferenza possono variare dallo 0,5 per cento per servizi esterni a medio rischio, fino all'1% per servizi esterni ad alto rischio (come ad esempio il servizio di pulizia delle sedi comunali).

Per l'adempimento riguardante la quantificazione dei costi si rinvia al modello n. 9 nella sezione Modulistica.

Per quanto concerne l'individuazione del soggetto tenuto alla predisposizione del DUVRI, l'art. 16, comma 2, del d.lgs. 106/2009 ha modificato il testo dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, fornendo una precisa risposta. Viene infatti chiarito che nel campo di applicazione del codice dei contratti, ai fini dell'affidamento del contratto, il DUVRI è redatto (e quindi anche sottoscritto, poiché non avrebbe alcun senso supporre diversamente) dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Pertanto, soggetto obbligato è colui che dispone del potere di effettuare le scelte che impegnano l'ente verso l'esterno e che quindi provvederà a sottoscrivere il contratto al quale il DUVRI verrà allegato. Si tratta di una precisazione importante, non chiarita invece sufficientemente dalla precedente stesura della norma contenuta nel d.lgs. 81/2008.

Ci si interrogava, infatti, sulla possibilità che questo documento potesse essere sottoscritto solamente dal tecnico (l'eventuale consulente esterno) incaricato dello studio e della predisposizione del DUVRI. Da quanto evidenziato deve certamente ritenersi obbligato alla redazione e sottoscrizione del documento il dirigente (o responsabile dei servizi negli enti privi di dirigenza) dell'ente committente presso il quale deve essere eseguito il contratto. Ma come comportarsi qualora il soggetto committente non coincida con il datore di lavoro che esercita i necessari poteri di organizzazione e gestione del personale nei locali ove dovrà in concreto essere eseguito l'appalto? Si pensi al servizio di pulizia che i comuni devono, per legge, assicurare alle sedi dei tribunali: in questo caso il dirigente che predispone la gara d'appalto e che firmerà il relativo contratto non è il datore di lavoro dei dipendenti degli uffici giudiziari, i quali dipendono dal Ministero di grazia e giustizia e risponderanno gerarchicamente e funzionalmente al Presidente del tribunale. Lo stesso problema si pone qualora l'approvvigionamento venga effettuato tramite il ricorso alle centrali di committenza, che espletano le procedure di gara e sottoscrivono i conseguenti contratti, i quali a loro volta avranno esecuzione presso gli enti che hanno aderito alle iniziative delle centrali. Si pensi anche agli acquisti effettuati presso Consip, cui spetta il compito di sottoscrivere apposite convenzioni che avranno concreta esecuzione presso gli enti aderenti alle medesime. L'art. 16 del d.lgs. 106/2009 fornisce una risposta anche a questo tipo di interrogativo, integrando l'art. 26 del d.lgs. 81/2008. Infatti, il comma 3 dell'art. 16 puntualizza che in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincida con il committente, il soggetto che affida il contratto deve redigere il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del

contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto (il datore di lavoro) prima dell'inizio dell'esecuzione integra il predetto documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione anche dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. Nella formulazione della norma emerge la natura del DUVRI quale documento dinamico, non cristallizzato né cristallizzabile, ma soggetto a revisioni ed integrazioni successive.

Tale peculiarità emerge laddove il legislatore prescrive un successivo intervento integrativo del documento ad opera del soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto; ed emerge anche nell'espressa previsione contenuta nell'art. 16, comma 2, lettera a), il quale prevede che il DUVRI debba essere "adeguato" in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Appare inoltre evidente che tale documento debba essere il frutto di sinergie che richiedono l'apporto di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione di un appalto, il committente, l'appaltatore, il datore di lavoro. Dalla lettura dell'art. 16 del d.lgs. 106/2009 si intravedono anche i limiti del DUVRI quale documento volto a prevenire i rischi sul luogo di lavoro. Infatti, tale documento costituisce sicuramente un'importante base di partenza per la quantificazione dei costi necessari a fronteggiare i rischi interferenziali o per l'individuazione delle misure organizzative comportamentali che da sole, senza costi aggiuntivi, potrebbero contrastare i rischi interferenziali. Tuttavia, come è possibile evincere dal comma 4 del citato art. 16, il rispetto della normativa non sempre costituisce adempimento sufficiente ad eliminare i rischi interferenziali, dato che a volte è solo possibile "*ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza*". In ogni caso, anche il raggiungimento di questo più modesto obiettivo costituisce un importante traguardo nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si precisa che la predisposizione del DUVRI e la quantificazione dei costi per contrastare i rischi interferenziali costituiscono solo una parte dei tanti adempimenti imposti per tutelare la sicurezza negli appalti. Si rammentano altri importanti adempimenti:

a) comunicare alla ditta appaltatrice le informazioni su spogliatoi, servizi igienici, orari di lavoro consentiti, sui rischi presenti nel luogo di lavoro dell'ente;
b) l'ente appaltante deve farsi consegnare dalla ditta aggiudicataria il "Piano sicurezza" (PS);
c) l'ente appaltante deve richiedere all'appaltatore le informazioni concernenti il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), mezzi e apparecchiature che verranno impiegate, nominativo dei dipendenti che eseguiranno la prestazione, attestazione dell'imprenditore circa la formazione dei propri dipendenti in materia di sicurezza, e così via;
d) promuovere la riunione di coordinamento, redigendo il relativo verbale;
e) consegnare alla ditta il prospetto contenente le disposizioni di sicurezza da rispettare negli edifici pubblici nei quali si svolge l'appalto;

f) segnalare all'appaltatore eventuali difformità;
g) coordinare e vigilare sull'andamento dell'appalto anche dal punto di vista della sicurezza.

Naturalmente questi ulteriori adempimenti si renderanno necessari qualora l'appalto sia particolarmente articolato e complesso.

Da tutto quanto esposto, appare evidente che l'obbligo di predisporre il DUVRI non sia collegato ad uno specifico valore contrattuale: non è cioè condizionato da un limite di soglia, ma ad una concreta situazione di rischiosità determinata dalle concrete modalità di svolgimento dell'appalto. In sostanza, la vita e l'incolumità umana costituiscono un valore che non ha prezzo e pertanto non possono essere ricondotte ad una soglia economica a partire dalla quale debba provvedersi alla redazione del documento descritto.

3. La determinazione a contrarre

Uno dei primi adempimenti che una stazione appaltante deve porre in essere nell'ambito di un procedimento d'appalto è l'adozione del provvedimento che dà impulso alla procedura: la determinazione a contrarre (si vedano a questo proposito il modello n. 1, per le procedure sotto soglia sul MePA, e il modello n. 16 per le procedure aperte, nella sezione Modulistica). Si tratta di un atto molto importante, poiché sintetizza le scelte compiute dall'amministrazione. Innanzitutto, se siamo in questa fase, significa che la verifica delle convenzioni Consip non ha dato buon esito e pertanto l'amministrazione ha deciso di procedere con una propria gara (che in base alla normativa già esaminata dovrà svolgersi sotto soglia con l'utilizzo del mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione delle centrali regionali, tranne che nell'ipotesi in cui il valore dell'appalto sia inferiore ai 5.000 euro, come stabilito dall'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio per il 2019).

In conformità a quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000, la stipula dei contratti deve essere preceduta da un'apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:
a) il fine che si intende perseguire con il contratto: tale fine deve riguardare il raggiungimento di interessi pubblici istituzionali dell'amministrazione procedente;
b) l'oggetto del contratto, ovvero la tipologia di prestazione contrattuale che si rende necessaria (fornitura di fotocopiatrici, cancelleria, e così via);
c) la forma contrattuale che, a norma dell'art. 18, comma 1 del d.lgs. 36/2023, può consistere in un atto pubblico notarile informatico, oppure in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblico-amministrativa curata dall'ufficiale rogante (segretario comunale) dell'amministrazione procedente, oppure scrittura priva-

ta; in caso di procedura negoziata, ovvero per gli affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica;

d) contenuto essenziale del contratto: bisogna definire l'ambito dei diritti e doveri delle parti, evidenziando le clausole che l'amministrazione reputa rilevanti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (tempi, modalità, condizioni del servizio, caratteristiche dei beni, risoluzioni, recesso, proroga, quinto d'obbligo, e così via). Non è necessario che il contenuto essenziale del contratto sia inserito nella determina, dato che la determina rinvierà ad apposito allegato (capitolato speciale, oppure foglio patti e condizioni);

e) modalità di scelta del contraente, ossia selezione del tipo di procedura di gara da espletare (l'utilizzo del mercato elettronico dovrà essere evidenziato in questa sede). La scelta potrà essere effettuata tra le varie tipologie di procedure che il codice dei contratti rende disponibili, tra le quali troviamo ad esempio le procedure sotto soglia o le procedure ad evidenza pubblica. Queste ultime sono procedure formali di gara nelle quali tutto l'*iter* del procedimento è dettagliatamente tracciato al fine di salvaguardare, rigorosamente, i principi che discendono dal trattato CE, quali: la non discriminazione delle imprese partecipanti alla gara, la parità di trattamento, la trasparenza, la massima partecipazione delle imprese alla gara. L'evidenza pubblica si sostanzia nelle seguenti fasi: pubblicazione del bando, accertamento dell'idoneità dei concorrenti, acquisizione delle offerte, aggiudicazione, stipula del contratto.

L'art. 192 del d.lgs. 267/2000 prescrive che l'amministrazione debba fornire la motivazione relativa alla procedura di gara prescelta (testualmente viene previsto che la stazione appaltante debba rendere note *"le ragioni che ne sono alla base"*).

La decisione manifestata dall'amministrazione attraverso la determinazione a contrarre costituisce una mera scelta di programma, poiché l'ente rimane libero di non dare seguito ad alcun atto esterno (lettera d'invito, bando), revocando successivamente il provvedimento adottato (si veda il modello n. 33 nella sezione Modulistica). In questo caso le imprese non potranno vantare alcuna pretesa risarcitoria, dato che, considerato lo stadio embrionale della procedura di gara, potranno essere titolari solo di una mera aspettativa alla prosecuzione della gara.

Va comunque sottolineato che secondo altra interpretazione la revoca di una gara può risultare pericolosa, perché potrebbe comunque dare titolo alle ditte concorrenti a pretendere un indennizzo: secondo tale impostazione sarebbe pertanto preferibile procedere ad un annullamento della gara piuttosto che ad una revoca.

Da un punto di vista contabile la determinazione a contrarre non crea un impegno di spesa, dato che in questa fase iniziale non sono ancora stati

identificati il creditore, le ragioni del credito e la somma da corrispondere. Occorre pertanto un'obbligazione perfezionata perché sorga un impegno di spesa; in questa fase, da un punto di vista contabile, è possibile solo costituire una prenotazione di spesa.

Nella determinazione a contrarre è necessario anche precisare la durata del contratto. La durata massima di un contratto, secondo quanto previsto dall'art. 12 del r.d. 2440/1923, è di 9 anni.

In conformità alle disposizioni sul procedimento amministrativo, l'eventuale vizio presente nella determinazione a contrarre scarica i propri effetti sugli atti finali, per cui il contratto comunque stipulato risulterà affetto da inefficacia secondo un orientamento dottrinario, annullabile dalla P.A. per vizio del consenso secondo altro orientamento.

Con la determinazione a contrarre vengono approvati tutti gli atti della procedura di gara, quali il capitolato speciale, il modulo offerta, e così via.

Come previsto dall'art. 17, comma 2 del codice negli affidamenti diretti è possibile adottare la sola determinazione di affidamento esplicitando in essa l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

4. Differenze tra bando/disciplinare di gara e capitolato speciale. Rinvio

L'art. 87 del codice stabilisce che il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte.

Il capitolato speciale definisce, invece, i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante.

Il disciplinare di gara e il capitolato speciale devono indicare, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita secondo quanto stabilito all'allegato II.8.

Per ulteriori dettagli riguardanti il capitolato, si rinvia al successivo paragrafo 7.

5. Il bando, il disciplinare e la lettera d'invito

L'art. 83 del codice prevede che tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge. Nei bandi o negli avvisi è indicato il codice identificativo di gara (CIG) acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'allegato

II.6. I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'art. 17, comma 3, e i criteri ambientali minimi di cui all'art. 57, comma 2.

Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

Va evidenziato che il bando rappresenta il primo atto esterno del procedimento di gara (si veda a questo proposito il modello n. 21 nella sezione Modulistica).

Il bando assolve ad una funzione di pubblicità della gara al fine di consentire la massima partecipazione dei concorrenti; inoltre, ha la funzione di introdurre le regole di gara, tanto da essere definito la *lex specialis* di gara. Il bando è accompagnato, quale appendice, da un disciplinare di gara.

Le regole del bando creano un vincolo sia per la stazione appaltante, sia per le imprese partecipanti alla procedura selettiva.

Essendo rivolto ad una pluralità di soggetti, il bando non deve contenere clausole ambigue o carenze tali da trarre in inganno i concorrenti. Eventuali ambiguità dovranno essere risolte mediante un'interpretazione delle clausole che assicuri sia il rispetto dei principi generali dell'ordinamento in materia di gare, sia la massima partecipazione dei concorrenti.

Trattandosi di una *lex specialis*, il bando ha forza cogente, una caratteristica che permane anche qualora le leggi di riferimento siano successivamente mutate.

Il bando stabilisce i requisiti che le imprese devono possedere per poter partecipare alla gara, l'indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara (o meglio, il sito internet ove i documenti sono reperibili), l'oggetto dell'appalto, il responsabile del progetto, il tipo di procedura di gara, il criterio di scelta del contraente, il valore del contratto, i criteri di valutazione delle offerte qualitative, il termine per la presentazione delle offerte o per la presentazione delle domande di partecipazione, informazioni sull'anomalia dell'offerta, e così via.

Il bando, inoltre, stabilisce anche tutti i casi di esclusione dalla gara, nel rispetto della normativa dettata in materia e della disciplina del "soccorso istruttorio". Come precisato, il bando deve definire i criteri di valutazione delle offerte qualitative. Tale prescrizione è necessaria sia nelle procedure aperte che nelle procedure ristrette. Infatti, anche in queste ultime, l'individuazione dei criteri qualitativi non può essere demandata alla lettera d'invito, poiché, per ragioni di imparzialità, detti criteri devono essere definiti in una fase in cui la stazione appaltante non conosce ancora quali imprese intendano partecipare alla gara.

Anche la lettera d'invito, rinvenibile nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, assolve alla stessa funzione, anche se non viene pubblicata come avviene per il bando, ma è indirizzata direttamente ad imprese de-

terminate (si veda a questo proposito il modello n. 2 riportato nella sezione Modulistica). La lettera d'invito reca la richiesta rivolta alle ditte di formulare un'offerta, corredandola della necessaria documentazione.

6. Il bando tipo n. 1 di ANAC

L'ANAC, con determinazione n. 309 del 27 giugno 2023, ha aggiornato al d.lgs. 36/2023 il bando tipo n. 1 per gli appalti di servizi e forniture (si veda il modello 21-bis presente nella sezione Modulistica).

Si tratta, nella sostanza, di uno schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia europea, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

La natura vincolante del bando tipo per le pubbliche amministrazioni è fissata dall'art. 83 del codice, il quale, al comma 3, stabilisce:

> 3. Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

Come si legge nella relazione AIR che accompagna il bando tipo n. 1:

> *"L'adozione del disciplinare-tipo agevolerà le stazioni appaltanti nella predisposizione dei documenti di gara, semplificando altresì gli adempimenti connessi alla partecipazione da parte degli operatori economici. Tale prassi favorirà, inoltre, la standardizzazione delle procedure di gara, riducendo scelte discrezionali della stazione appaltante con conseguenti maggiori garanzie in termini di legittimità, imparzialità, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa. L'utilizzazione del disciplinare-tipo potrà in tal senso comportare vantaggi apprezzabili anche in termini di riduzione del contenzioso, con particolare riferimento alle ipotesi di impugnazione dei bandi di gara e dei provvedimenti di esclusione".*

Più in generale, va evidenziato che il bando tipo n. 1 è obbligatorio tutte le volte che la stazione appaltante debba intraprendere una procedura aperta, sopra soglia europea, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito dei settori ordinari.

Qualora manchi solo uno dei parametri sopra menzionati, il bando tipo n. 1 non è obbligatorio, ma costituisce, comunque, un valido punto di riferimento dal quale attingere per redigere correttamente il disciplinare di gara.

Il bando tipo n. 1 contiene parti vincolanti e parti facoltative: la natura vincolante e facoltativa viene opportunamente segnalata nel testo del bando tipo medesimo. Resta fermo che, una volta che la stazione appaltante abbia optato per una soluzione, tali prescrizioni vengono ad integrare il contenuto del disciplinare di gara e l'amministrazione sarà tenuta, nel corso della pro-

cedura, ad attenervisi senza possibilità di discostarsene, pena la violazione del principio di certezza e imparzialità dell'azione amministrativa e della *par condicio* dei concorrenti.

Esempi di clausole facoltative sono, tra le altre, quelle relative:

- alle opzioni (rinnovo, proroga tecnica, ripetizione di servizi analoghi, ecc.);
- nel caso di gara suddivisa in lotti, alla eventuale limitazione della partecipazione/aggiudicazione di un numero massimo di lotti;
- ai requisiti speciali (fatturato, rapporto tra attività e passività, certificazioni di qualità, servizi e forniture eseguite, ecc.);
- alla soglia di sbarramento per il punteggio tecnico;
- alla riparametrazione dei punteggi tecnici.

Per le parti vincolanti, è comunque possibile derogare al bando tipo, ma ciò incontra due limitazioni:

1) rispetto delle norme vigenti e in particolare del principio di tassatività delle cause di esclusione;
2) una motivazione che va espressa nella determinazione a contrarre.

La motivazione non è comunque necessaria nel caso di:

– appalti per i quali non si applica il bando tipo;
– *ius superveniens* (il diritto sopravvenuto deroga sempre alle disposizioni precedenti difformi al medesimo);
– disposizioni speciali previste per specifiche tipologie di appalto (es. servizi di ingegneria);
– gara telematica (limitatamente agli adempimenti che si rendono necessari per la gestione della gara su piattaforma).

7. Il capitolato ed il foglio patti e condizioni

Come affermato dalla giurisprudenza (si vedano TAR Puglia, Lecce, sentenza 2 ottobre 2007, n. 2426, e Cons. Stato, sez. VI, n. 1101/1998 e n. 6286/2005) il bando di gara e il capitolato vengono troppo spesso assimilati (ed accomunati) nella locuzione *lex specialis*; hanno, in realtà, funzioni e finalità nettamente distinte. Infatti:

– il bando di gara è destinato a disciplinare la procedura di gara, il c.d. procedimento selettivo, e costituisce vera e propria *lex specialis* della gara;
– il capitolato speciale d'appalto è, invece, l'atto in cui trovano composizione i differenti interessi delle parti e, in questo senso, risulta finalizzato a definire l'assetto negoziale delle posizioni soggettive espresse dalle parti nel momento successivo all'espletamento della gara. In sostanza, se non il contratto vero e proprio, il capitolato costituisce un allegato e la base del contratto per cui il capitolato può avere contenuto integrativo ma mai sostitutivo delle clausole del bando, che si pone come fonte primaria di disciplina del procedimento di gara.

Il capitolato speciale (o Foglio patti e condizioni per le procedure negoziate sotto soglia) ha la funzione di fissare le caratteristiche che devono possedere i beni da fornire (solitamente le caratteristiche dei beni sono meglio dettagliate in una scheda tecnica allegata), le modalità e la periodicità della fornitura o dell'esecuzione del servizio, le penalità che potranno essere applicate in caso di ritardi o altre mancanze da parte dell'aggiudicatario dell'appalto, nonché le cause di risoluzione, il foro competente in caso di controversie o il ricorso all'arbitrato (si vedano, nella sezione Modulistica, i modelli nn. 17 e 18, per quanto riguarda il capitolato, nonché il modello n. 3, per quanto riguarda il foglio patti e condizioni). Si tratta pertanto di regole destinate a disciplinare la fase esecutiva del contratto, a differenza del bando e della lettera d'invito che fissano le regole di gara.

Le specifiche tecniche dei beni individuati nel capitolato speciale d'appalto devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.

Allo stesso modo, le descrizioni presenti nel capitolato non devono essere a tal punto dettagliate da ricondurre surrettiziamente ad un prodotto specifico.

Tale menzione o riferimento è autorizzata, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa dell'oggetto dell'appalto non sia in altro modo possibile, a condizione che sia accompagnata dall'espressione "o equivalente". Tale espressione testimonia la volontà della stazione appaltante di utilizzare il marchio al solo fine di meglio identificare le caratteristiche del prodotto posto in gara, senza che ciò implichi la volontà di impedire la partecipazione alla selezione di operatori economici che possono offrire prodotti analoghi.

L'ANAC, nel parere 57/2009, ha messo in evidenza che la finalità perseguita dal legislatore è quella di chiarire che nella redazione dei capitolati di gara la stazione appaltante, pur fornendo una specifica descrizione del prodotto o del servizio da acquisire, deve lasciare spazio alle imprese concorrenti di proporre soluzioni diverse, purché idonee a soddisfare le finalità dell'amministrazione aggiudicante.

8. Disponibilità digitale dei documenti di gara

L'art. 88 stabilisce che, a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l'interesse, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. L'avviso e l'invito a confermare l'interesse devono indicare il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

Nei casi di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice l'avviso o l'invito a confermare l'interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi. In questi ca-

si il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni.

Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto.

9. Domande, documento di gara unico europeo, offerte

L'art. 91, co. 1 del codice dispone che l'operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto deve utilizzare la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante per compilare i seguenti atti:

a) la domanda di partecipazione;
b) il documento di gara unico europeo;
c) l'offerta;
d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.

La domanda di partecipazione contiene gli elementi di identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara, l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonché l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24.

Per un esempio di domanda di partecipazione, si rinvia al modello n. 22, nella sezione Modulistica.

Con il documento di gara unico europeo, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il comma 1, l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Libro II;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all'art. 103.

II documento di gara unico europeo contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli artt. 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

Le offerte tecniche ed economiche, redatte secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 91, sono corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri. Nelle offerte l'operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli azien-

dali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assume l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, nonché fornisce ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante nei documenti di gara.

Per un esempio di DGUE si rinvia al modello n. 12 riportato nella sezione Modulistica. Si fa presente che AgID ha reso disponibile il nuovo DGUE, aggiornato al d.lgs. 36/2023 (pertanto non è più necessario far sottoscrivere ai concorrenti una dichiarazione addizionale integrativa come avveniva con il modello di DGUE precedente).

Capitolo VII
Requisiti di partecipazione e selezione degli operatori economici

1. La commissione giudicatrice

L'art. 93 del nuovo codice opera la distinzione tra:

a) "**commissione giudicatrice**", che interviene negli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
b) "**seggio di gara**": per la prima volta è disciplinato il seggio di gara, che può essere nominato anche in composizione monocratica nelle procedure da aggiudicare al prezzo più basso, stabilendo che allo stesso non si applicano le incompatibilità previste per i commissari salvo quelle derivanti da precedenti penali, dal conflitto di interesse o dalle ragioni che giustificano l'astensione ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.

L'art. 93 dispone che, ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

Nella sezione Modulistica si rende disponibile il modello n. 20 per la nomina della commissione (è incluso anche un disciplinare di incarico, in caso di nomina di commissari esterni).

La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine in argomento sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la

piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Non possono essere nominati commissari:

a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) sopra riportate.

1.1. *Compiti, poteri e responsabilità della commissione. Regole da rispettare nello svolgimento dei lavori. I verbali di gara*

La commissione di gara costituisce un organo straordinario collegiale perfetto. Straordinario, poiché la commissione viene costituita appositamente per la valutazione delle offerte relative ad una specifica gara, collegiale perché è composta da più componenti, perfetto perché deve operare con il *plenum* dei propri componenti e non a maggioranza. Pertanto, non può ritenersi regolarmente costituita una commissione quando sia assente anche un solo componente (il segretario di commissione non può essere conteggiato). In questo caso, per potersi procedere legittimamente il commissario mancante deve essere immediatamente sostituito, mediante l'adozione di apposito provvedimento che fornisca le motivazioni e le cause di impedimento del commissario assente (oppure la seduta deve essere rimandata ad altra data).

Come fa notare il TAR Campania, Napoli, sez. I, 23 marzo 2006, n. 3136, in caso di mancanza del commissario, non è assolutamente legittimo acquisire il cosiddetto assenso postumo del commissario assente alle operazioni.

La regola del *plenum*, sopra specificata, è di tutta evidenza quando la commissione debba esprimere valutazioni e decisioni, come nel caso di assegnazione di punteggi. In queste circostanze è necessario che tutti i componenti forniscano il loro apporto per la corretta formazione della volontà collegiale. Si vedano a questo proposito le sentenze del TAR Lombardia, Brescia, 1° febbraio 2001, n. 48 e TAR Campania, Napoli, decisione 5943/2008.

Diversamente, qualora l'attività da espletare attenga a fasi preparatorie ed istruttorie, accertabili e approvabili in una fase successiva dall'intera commissione, il *plenum* non è necessario. Per questi motivi è possibile delegare attività preparatorie, istruttorie, meramente strumentali, vincolanti, sia a singoli componenti della commissione, sia a soggetti terzi (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 22 febbraio 2007, n. 603). L'esito di tali attività sarà verificabile dall'intera commissione e pertanto verrà espresso successivamente un consenso collegiale, con evidente accelerazione dell'*iter* procedimentale.

Tra gli adempimenti della commissione tecnica giudicatrice, in seduta riservata, ricordiamo:

– la valutazione delle offerte qualitative;
– la formazione (con l'eventuale ausilio del segretario) e la sottoscrizione dei verbali di gara;
– eventuali accertamenti relativi all'anomalia dell'offerta, se a ciò incaricata (in supporto al RUP).

Oggi il lavoro della commissione è in parte facilitato dall'utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione delle gare. Trovano, infatti, applicazione i seguenti principi:

a) l'utilizzo di gare interamente telematiche comporta la "tracciabilità" di tutte le operazioni, modificando pertanto anche l'approccio e la soluzione di eventuali problematiche formali e procedimentali;
b) la correttezza e l'intangibilità della documentazione esaminata risulta, in questo caso, garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni, anche in assenza dei concorrenti.

La commissione deve dare atto della propria regolare costituzione nella parte iniziale del verbale di ciascuna seduta.

Ciascun verbale deve dare puntuale riscontro delle attività svolte dalla commissione.

Nel verbale di gara vengono espresse le valutazioni della commissione, le motivazioni, nonché le votazioni. Non è necessario che il verbale riporti il voto espresso da ciascun componente, ma la votazione unanime. Tuttavia, qualora l'espressione del voto di un commissario si discosti dalla volontà della maggioranza, il commissario dissenziente può esprimere il proprio disaccordo con apposita nota da inserire a verbale (escludendo, in questa evenienza, anche la propria responsabilità per la decisione assunta dalla commissione).

Per quanto concerne i tempi entro i quali provvedere alla redazione del verbale di gara, interessante è la pronuncia del TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sentenza 28 settembre 2011, n. 1332. Secondo il TAR, il Codice dei contratti pubblici non impone la contestualità della verbalizzazione delle operazioni di gara. In ogni caso, dato che i verbali di gara hanno funzione di garanzia per i concorrenti che partecipano alle procedure d'appalto, l'operazione di verbalizzazione perderebbe di utilità se svolta a notevole distanza di tempo rispetto all'attività svolta della commissione e puntualmente descritta e formalizzata nei verbali. Una volta assicurata la tempestività nella redazione di tale documento, diviene irrilevante il fatto che il verbale abbia ad oggetto una sola riunione o, cumulativamente, più riunioni della commissione.

1.2. *Il principio di pubblicità delle sedute del seggio di gara*

Altra importante regola da rispettare è quella della pubblicità delle sedute (da effettuare online) concernenti l'apertura delle offerte economiche e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione. In questi casi la commissione (intesa come seggio di gara) effettua verifiche oggettive, che non richiedono l'espressione di giudizi tecnico-discrezionali. Le imprese concorrenti devono, pertanto, partecipare alla seduta, a distanza, con collegamento alla piattaforma telematica, venendo informate della data e dell'ora in cui le operazioni verranno svolte.

Solo quando si tratti di lavori della commissione concernenti le valutazioni tecnico-discrezionali che implichino giudizi sull'aspetto qualitativo delle offerte, le sedute devono essere necessariamente riservate, evitando, in tal modo, possibili condizionamenti dei componenti della commissione tecnica nella esternazione del giudizio.

1.3. *Il principio di continuità delle operazioni di gara*

Altro principio che deve ricevere attuazione, onde evitare di inficiare la procedura di selezione, è quello della continuità delle operazioni di gara.

Il fine è quello di assicurare una procedura rapida e scevra da possibili condizionamenti. Le sedute non devono pertanto essere eccessivamente distanziate nel tempo, ma concentrate, per quanto sia possibile, in un arco di tempo ristretto. In caso di periodi festivi è pertanto consigliabile dare corso alla prima seduta della commissione al termine delle festività, piuttosto che iniziare prima di tale periodo per poi dover sospendere la procedura.

2. Cause di esclusione automatica dell'operatore economico

Il nuovo codice distingue tra due tipologie di cause di esclusione:

– automatiche (art. 94), che operano per legge e ove è esclusa una valutazione da parte della stazione appaltante;

– non automatiche (art. 95), le quali sono soggette ad una valutazione motivata rimessa alla stazione appaltante.

Nella nuova disciplina, per quanto riguarda le cause di esclusione automatica, sono stati eliminati i riferimenti ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente e, allo stesso modo, è stato eliminato il riferimento ai soci di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro. Invece, è stato inserito il riferimento agli amministratori di fatto, in conformità agli intercorsi arresti giurisprudenziali.

Ampio spazio è stato assegnato alle misure di *self cleaning* dell'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 94, deve ritenersi causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
f) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4- bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'art. 84, comma 4, del d.lgs. 159/2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del medesimo decreto. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

Il comma 3 dell'articolo in commento dispone che l'esclusione per i reati sopra descritti è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
g) del direttore tecnico o del socio unico;
h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato art. 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dall'art. 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'art. 124 del codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 186-bis, comma 4, del r.d. 267/1942 e all'art. 95, commi 3 e 4, del d.lgs. 14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

Come stabilito dal comma 6 dell'articolo in esame, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso **violazioni gravi**, **definitivamente accertate**, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10

L'allegato II.10 stabilisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma 6, che:

– costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (debiti per almeno 5.000 euro);
– costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva

(DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Infine, sono considerate violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione

In relazione agli artt. 94, comma 6 e 95, comma 2, si considerano mezzi di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico della regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Il comma 6 dell'art. 94 puntualizza che l'esclusione non viene disposta quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

3. Cause di esclusione non automatica

L'art. 95 del codice disciplina le cause di esclusione non automatica.

I presupposti per l'esclusione dell'operatore economico per illeciti professionali richiede il ricorrere delle seguenti condizioni:

- vi siano elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità ed integrità dell'operatore;
- adeguati mezzi di prova.

L'art. 95 dispone che la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 non diversamente risolvibile;
c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'art. 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

L'art. 95, co. 2 stabilisce che la stazione appaltante debba escludere altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso abbia commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi **violazioni non definitivamente accertate** in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10.

La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto.

L'esclusione non viene disposta quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3.1. *L'allegato II.10*

L'allegato II.10 precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 2, del codice si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 2, del codice la violazione fiscale si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al **10 per cento** del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a **35.000 euro**.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'art. 3, comma 1 dell'allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

Le violazioni non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

Volendo sintetizzare i presupposti che legittimano l'esclusione dell'operatore economico si tratta dei seguenti:

• Si deve trattare di violazioni fiscali per le quali siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati dall'operatore economico (violazioni non definitivamente accertate).
• Le irregolarità fiscali devono essere d'importo superiore al 10% del valore dell'appalto.
• Il valore dell'irregolarità deve comunque essere pari o superiore a 35.000 euro.
• Si deve trattare di inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla: a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici; b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici; c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.
• Con riferimento alla violazione non sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato.

3.2. *Altre disposizioni*

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'art. 98 (abuso esercizio di una professione, bancarotta semplice, reati tributari, reati urbanistici e così via) l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

a) il reato è stato depenalizzato;
b) è intervenuta la riabilitazione;
c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale;
d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
e) la condanna è stata revocata.

4. Il controllo tra imprese ed il collegamento presunto e sostanziale

Nella materia che ci accingiamo ad esaminare assume rilevanza il comma 1, lett. d) dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016.

In tale comma il legislatore ha stabilito che non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino in condizioni tali da far ritenere che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Cerchiamo di ricostruire con ordine i vari istituti normativi presenti nella disciplina in questione, precisando prima di tutto quale sia la finalità perseguita. La *ratio legis* è quella di evitare che in presenza di imprese partecipanti ad una gara, riconducibili ad un unico centro decisionale, possano essere presentate offerte condizionate, ovvero trovi spazio il noto fenomeno dei cartelli. In sostanza, l'obiettivo che si prefigge la norma è quello di evitare turbative durante lo svolgimento della gara, per effetto della presentazione di offerte non segrete e di conseguenza non libere, frutto di accordi fraudolenti tra imprese, volti ad eludere le regole di gara. Solo assicurando piena autonomia alle offerte è pertanto possibile dare attuazione ai principi di libera concorrenza, massima partecipazione, segretezza delle offerte e *par condicio* tra i concorrenti.

Il legislatore ha individuato tre forme di aggregazione tra imprese potenzialmente pericolose:

– il controllo;
– il collegamento presunto;
– il collegamento sostanziale.

Analizziamo tali figure con ordine.

Il controllo è disciplinato dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile. In conformità a quanto stabilito dal codice civile, si considerano società controllate:

– le società in cui un'altra disponga della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria;

– le società in cui un'altra disponga di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
– le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

In tutti i casi elencati sussiste una presunzione assoluta *ex lege* di controllo tra imprese; in sostanza non si ammette la prova contraria, in quanto trattasi di situazioni nelle quali la stretta correlazione tra imprese è inconfutabile. Tuttavia seppur inconfutabilmente riconducibili ad un unico centro decisionale, sono ammesse a provare che le offerte presentate sono state formulate autonomamente.

Il collegamento presunto è disciplinato dall'art. 2359, comma 3 del codice civile, ai sensi del quale sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza dominante notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo, se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati (per mercati regolamentati si intende il possesso da parte dell'impresa di azioni quotate in borsa). Qualora ricorra una delle due fattispecie descritte, non vi è alcun bisogno di ulteriori indagini, poiché il collegamento, basato su elementi presuntivi, si considera come accertato. Si tratta tuttavia di una presunzione legale relativa, in quanto è consentito all'impresa di fornire la prova contraria, ossia di provare la non sussistenza del collegamento presunto.

Secondo quanto previsto nella sentenza del Consiglio di Stato, 9 settembre 2008, n. 4285, le imprese coinvolte in un collegamento presunto vanno tutte escluse. L'esclusione di tutte le imprese è obbligatoria anche quando ricorrano le altre ipotesi di controllo e collegamento sostanziale.

Il collegamento sostanziale ha la propria fonte normativa nell'art. 95, comma 1, lett. d) del codice dei contratti e comporta la ricerca delle situazioni che possono far ritenere che le offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale.

Nel caso di collegamento sostanziale si è in presenza di una presunzione semplice, rimessa, in primo luogo, all'apprezzamento della stazione appaltante ed in seconda battuta al libero apprezzamento del giudice eventualmente adito.

La giurisprudenza ha elaborato ed individuato i più frequenti indici sintomatici di collegamento sostanziale, ossia indici rivelatori che possono far supporre l'effettiva esistenza di un collegamento sostanziale tra imprese e che dovranno essere opportunamente valutati dal responsabile unico del progetto, ai fini di una possibile esclusione dell'impresa dalla procedura di gara. La giurisprudenza maggioritaria ritiene che gli indici abbiano una propria operatività e validità anche in assenza di una loro preventiva previsione nel bando di gara. Gli indici sono i seguenti:

a) esistenza di rapporti di parentela tra gli amministratori delle società (TAR Lazio, sez. II-ter, 24 gennaio 2007, n. 437 e Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2005, n. 3089);

b) spedizione delle offerte lo stesso giorno, la stessa ora, dallo stesso ufficio (TAR Toscana, sez. II, 29 aprile 2008, n. 1391 e TAR Lazio, sez. II-ter, 24 gennaio 2007, n. 437);
c) veste grafica dell'offerta, presenza degli stessi errori (TAR Lazio, 21 febbraio 2007, n. 11617);
d) polizze fideiussorie emesse dallo stesso soggetto, lo stesso giorno, con numerazione progressiva (TAR Lazio, sez. III, 30 maggio 2008, n. 3711);
e) garanzie bancarie rese dagli stessi istituti, con lettere recanti la medesima data (TAR Lazio, sez. III, 10 gennaio 2007, n. 85 e TAR Lazio, sez. III, 21 marzo 2008, n. 2518);
f) intrecci tra sedi, stessi numeri telefonici e di fax (TAR Lazio, sez. III, 30 maggio 2008, n. 3711 e Cons. Stato, 4 maggio 2004, n. 2721).

Ricorrendo più indici tra quelli indicati è lecito ritenere sussistere il predetto collegamento sostanziale, anche se si tratta, come sopra evidenziato, di una valutazione che è comunque rimessa alla stazione appaltante. Non mancano tuttavia in giurisprudenza casi nei quali, pur ricorrendo buona parte degli indici rivelatori in elenco, il giudice abbia escluso la sussistenza del collegamento sostanziale (TAR Toscana, sez. II, 29 aprile 2008, n. 1391).

Se l'accertamento di un eventuale collegamento sostanziale è relativamente agevole per una stazione appaltante, appare sicuramente più arduo l'accertamento dei presupposti indicanti la sussistenza di un controllo o collegamento presunto, come definito nell'art. 2359 del codice civile. Sarebbe infatti necessario possedere un'elevata competenza in materia di diritto societario ed effettuare verifiche impegnative sugli atti societari. Le predette difficoltà spesso inducono le stazioni appaltanti a limitare gli accertamenti a quei casi nei quali l'impresa dichiari espressamente, negli atti di gara, che esercita il controllo su altra impresa (in questo caso l'amministrazione accerterà se entrambe le imprese partecipano alla medesima gara). In altri casi potrebbero essere anche le medesime imprese partecipanti a segnalare alla stazione appaltante l'esistenza di situazioni di ingerenza tra le imprese concorrenti alla medesima gara. Le soluzioni sopra prospettate non sono in realtà né corrette né legittime, dato che l'amministrazione non può né delegare alle imprese i propri compiti d'ufficio, né ritenersi in alcun modo esentata dall'effettuare tutte le necessarie verifiche. Quanto esposto è pertanto solo frutto ed espressione del disagio derivante dalle predette difficoltà d'accertamento.

In tema di collegamento sostanziale è rilevante esaminare il parere dell'ANAC n. 201 del 17 luglio 2008. L'Autorità ha precisato che la situazione di collegamento sostanziale, per avere rilevanza, deve sussistere alla data di presentazione delle offerte. Non hanno, pertanto, importanza circostanze antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte che siano ormai definitivamente venute meno in tale data, né hanno rilevanza circostanze sopravvenute, dato che nei casi descritti non sorgono turbative al corretto svolgimento della procedura di gara.

Il Consiglio di Stato nelle sentenze della sez. V, 8 settembre 2008, n. 4285 e 20 agosto 2008, n. 3982, nonché nella sentenza della sez. IV del 12 marzo 2009, n. 1459, ha posto in evidenza che il divieto di partecipazione alla medesima gara da parte di imprese per le quali ricorra il collegamento sostanziale opera anche quando ad esercitare il suddetto controllo sia una impresa terza rispetto alla procedura selettiva, non partecipante al procedimento ma detentrice di pacchetti di maggioranza delle imprese concorrenti e in quanto tale capace di esercitare sulle medesime un'influenza dominante così come descritta dall'art. 2359, comma 3, del codice civile. Anche in questa evenienza tutte le imprese concorrenti andranno escluse.

4.1. *La sentenza della Corte di giustizia europea del 19 maggio 2009 in materia di collegamento tra imprese*

La disciplina relativa al controllo ed al collegamento presunto e sostanziale deve essere interpretata alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, sez. IV, 19 maggio 2009 (causa C-538/07), nella quale si è sostenuto che non può attuarsi in maniera automatica l'esclusione delle imprese partecipanti ad una gara, qualora siano rinvenibili i presupposti di un controllo tra imprese, in quanto deve essere consentito alle ditte di provare la trasparenza delle proprie offerte.

Si tratta di un'evidente applicazione del principio comunitario della massima partecipazione delle imprese alle procedure selettive, che consentirebbe alle imprese controllate di partecipare alle gare insieme alla propria controllante. Si noti che la questione in esame riguarda l'ipotesi di controllo, ma la medesima conclusione va estesa anche in caso di collegamento tra imprese.

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia, deve ritenersi che un appaltatore possa partecipare alla stessa gara alla quale partecipa anche una propria controllata, a condizione di provare che tale controllo non ha condizionato la formulazione della propria offerta.

Deve ritenersi che gli insegnamenti della Corte di giustizia e della giurisprudenza piuttosto uniforme formatasi successivamente in Italia depongono per l'applicazione anche oggi del vincolo che impone alla stazione appaltante di sentire in contraddittorio l'impresa prima di disporne l'esclusione, anche qualora ricorrano elementi di natura sostanziale che depongano per l'esistenza di un unico centro decisionale tra le imprese partecipanti alla gara.

5. Disciplina dell'esclusione

L'art. 96 contiene la disciplina procedimentale dell'esclusione, comune alle due cause di esclusione (automatiche e non automatiche) di cui agli artt. 94 e 95 già esaminati.

Si premette che il d.lgs. 36/2023 ha allargato l'operatività delle misure di *self cleaning* adottate dall'operatore economico, che gli consentono di riabilitarsi e di non essere, conseguentemente, escluso dalla competizione.

Nell'art. 96 del codice viene stabilito che, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatiche) e 95 (cause di esclusione non automatiche).

Il comma 2 prevede che l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, a eccezione del comma 6 (misure di *self-cleaning*), e all'art. 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 (misure di *self-cleaning*) dell'articolo in esame e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 dell'articolo in esame.

Il comma 3 prevede che, se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:

a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6 (misure di *self-cleaning*);
b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.

Il comma 4 dispone che, se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6 (misure di *self-cleaning*).

In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6 (misure di *self-cleaning*).

Il comma 6, come ampiamente evidenziato nelle righe che precedono, è dedicato alle misure di *self-cleaning* che consentono all'operatore economico di evitare l'esclusione dalla gara.

L'art. 96 dispone che un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 (cause di esclusione automatica), a eccezione del comma 6, e all'art. 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Il comma 7 puntualizza che un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'art. 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale;
b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'art. 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) sopra illustrate, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

Il comma 10 dispone che le cause di esclusione di cui all'art. 95 rilevano:

a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'art. 95, comma 1, lettera a);
b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'art. 95, comma 1, lettere b), c) e d);
c) nel caso di cui all'art. 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:
   1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'art. 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'art. 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'art. 98;
   2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
   3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.

L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il trien-

nio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

Le cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli artt. 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'art. 98 (per inaffidabilità sottesa all'illecito professionale).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

6. Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti

L'art. 97 del d.lgs. 36/2023 disciplina le cause di esclusione riferite ai raggruppamenti.

L'art. 97, comma 1 del codice dispone che, fermo restando quanto previsto dall'art. 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:
   1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
   2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Il comma 2 prevede che, fermo restando l'art. 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

7. Illecito professionale grave

L'art. 98 del codice precisa che l'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

Il legislatore ha fatto propri i contenuti delle Linee guida n. 6 di ANAC, la quale ha affermato che i gravi illeciti assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara solo quando riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti quali il direttore tecnico o il socio unico, nonché l'amministratore di fatto (lettere g) e h) dell'attuale art. 94 del codice).

Il comma 2 dell'articolo qui esaminato dispone che l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

Il comma 3 puntualizza che l'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, an-

che per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94, di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo art. 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
   1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'art. 348 del codice penale;
   2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli artt. 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   3) i reati tributari ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli artt. 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli artt. da 513 a 517 del codice penale;
   4) i reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
   5) i reati previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

Come precisa il comma 6, costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
d) quanto alla lettera d), l'emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'art. 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

La stazione appaltante deve valutare i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

Infine, viene puntualizzato che il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

7.1. *Le problematiche applicative*

Le maggiori criticità che derivano dall'applicazione dell'art. 98 riguardano i reati rientranti nel comma 1 dell'art. 94 del nuovo codice, richiamati dal comma 3, lettera g) del medesimo art. 98.

Si tratta di reati di varia tipologia, che contemplano concussione, corruzione, riciclaggio, false comunicazioni, gravi reati commessi contro la P.A. e così via.

In conformità a quanto previsto dal comma 6, lett. g) dell'art. 98, la stazione appaltante potrà decidere di escludere dalla gara l'operatore economico, per illecito professionale, qualora vi sia la semplice richiesta da parte del pubblico ministero del rinvio a giudizio per i citati reati.

L'esclusione in caso di rinvio a giudizio, lo si ripete, non è obbligatoria, ma facoltativa; tuttavia desta un certo imbarazzo.

Il riferimento è all'art. 407-bis, comma 1 del codice di procedura penale, contemplato quale adeguato mezzo di prova per giungere all'esclusione dell'operatore economico per grave illecito professionale.

Il citato articolo recita:

> 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V-bis del libro VI ovvero con **richiesta di rinvio a giudizio**.

Come si può rilevare, la formulazione dell'art. 98 ammette la citata esclusione, addossando al RUP compiti e valutazioni che dovrebbero essere una prerogativa esclusiva del giudice penale.

L'aspetto poi che lascia increduli è che l'esclusione potrebbe essere disposta senza che vi sia un provvedimento di condanna, ma solo un rinvio a giudizio i cui sviluppi successivi possono essere i più diversi, ma soprattutto l'esclusione avverrebbe in barba a tutte quelle tutele e garanzie che devono assistere la persona destinataria del citato provvedimento di rinvio. Si verrebbe, in sostanza, ad infliggere all'operatore economico concorrente una sanzione immediata (l'esclusione dall'appalto) anticipando gli effetti di un provvedimento di condanna che, sul piano penale, potrebbe non essere mai inflitto.

Si auspica, pertanto, un immediato ripensamento del legislatore, onde scongiurare una sicura fonte di contenzioso, che non potrà che avere ricadute negative sulla celere conclusione delle procedure d'appalto.

8. La verifica del possesso dei requisiti mediante FVOE

L'art. 99 prevede che la stazione appaltante debba verificare l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità sopra descritte, deve verificare l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 100 (requisiti di ordine speciale).

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovino il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possano essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del codice di cui al d.lgs. n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. Si tratta dell'applicazione del principio *once only,* che fa sì che i dati già nella disponibilità delle amministrazioni o presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore non potranno essere chiesti nuovamente all'impresa.

9. Requisiti di ordine speciale

L'art. 100 del codice definisce i requisiti di ordine speciale.

Sono requisiti di ordine speciale:

a) l'idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.

Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.

9.1. *Iscrizione al registro della CCIAA per attività "pertinente"*

Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività **pertinente** anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Lo svolgimento di un'attività "pertinente" rappresenta una importante novità del nuovo codice che estende pertanto l'applicazione del principio di massima partecipazione alle gare da parte degli operatori economici.

9.2. *Operatori di altri Stati membri*

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Mini-

stro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

9.3. *Rinvio ad un regolamento destinato a disciplinare la qualificazione degli OE negli appalti di forniture e servizi*

Il comma 4 prevede l'emanazione di un futuro regolamento destinato a disciplinare la qualificazione degli operatori economici.

Con il citato regolamento verrà definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.

9.4. *Regime transitorio*

Fino alla data di entrata in vigore del citato regolamento, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria **un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura**.

In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto.

Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

In quest'ultimo caso, però, il legislatore non ha stabilito la misura massima della richiesta.

9.5. *Altre disposizioni*

Salvo quanto previsto dall'articolo 102 (impegni dell'OE a garantire la stabilità occupazionale e così via) o da leggi speciali, le stazioni appaltanti **richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dall'articolo qui in esame**.

Gli organismi di cui al comma 4 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.

10. Il soccorso istruttorio

Novità di rilievo sono state introdotte nel codice del nuovo codice dei contratti pubblici con riferimento all'istituto giuridico del soccorso istruttorio.

Le modifiche sono state oggetto di una specifica enunciazione giustificativa all'interno della relazione illustrativa che accompagna il nuovo codice.

Prima di iniziare l'esame della normativa si precisa che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per recuperare durante la gara un requisito o una condizione di partecipazione della quale il concorrente era carente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Rimane pertanto confermato che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'operatore economico alla scadenza del termine fissato dal bando/lettera d'invito per la presentazione dell'offerta, senza alcuna possibilità di acquisizioni postume (ANAC, determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015).

La materia è trattata nell'art. 101 del codice.

10.1. *I contenuti della relazione illustrativa*

La relazione illustrativa puntualizza che la disciplina del soccorso istruttorio introduce alcune novità dirette a semplificare e chiarire profili che hanno dato luogo a difficoltà applicative di tale istituto giuridico.

Oltre alla logica semplificatoria, la disposizione tende ad evitare nei limiti del possibile, e nel rispetto del principio della *par condicio*, che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da eccessivo formalismo, che può pregiudicare la qualità dell'offerta e il pieno raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara.

Chiave interpretativa della norma è pertanto la leale collaborazione delle parti (amministrazione appaltante e operatori economici), ispirata alla fiducia nell'attività dell'amministrazione e alla responsabilità dell'operatore economico, secondo i noti principi di buona fede, il tutto evidentemente nel rispetto del principio della *par condicio*.

10.2. *L'art. 101 del codice*

L'art. 101 del codice disciplina il soccorso istruttorio.

Il comma 1 dell'art. 101 puntualizza che il soccorso istruttorio non si rende necessario se i documenti omessi dall'impresa concorrente, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, siano reperibili mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Nel caso, quindi, in cui non siano ivi reperibili, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a 10 giorni per il soccorso istruttorio.

Come si può notare, viene stabilito dal legislatore un termine minimo da assegnare all'operatore economico (non solo, come in precedenza, un termine massimo, di natura acceleratoria). La decisione di stabilire anche un termine minimo, evidentemente, si è resa necessaria a seguito del recepimento dei numerosi arresti giurisprudenziali che richiedevano alla stazione appaltante di garantire anche un tempo minimo all'operatore economico, tenendo conto dell'entità delle integrazioni che l'operatore economico era chiamato ad effettuare.

Sempre il comma 1 dell'articolo in esame distingue due gruppi tipologici di soccorso istruttorio:

Nella lettera a) del comma 1 viene disposto che la stazione appaltante debba consentire all'operatore economico di integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. La mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

Nella lettera b) del comma 1 viene previsto che la stazione appaltante debba anche consentire all'operatore economico di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono, comunque, sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Naturalmente, l'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara (comma 2).

Si fornisce di seguito una *flow chart* riepilogativa del soccorso istruttorio.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

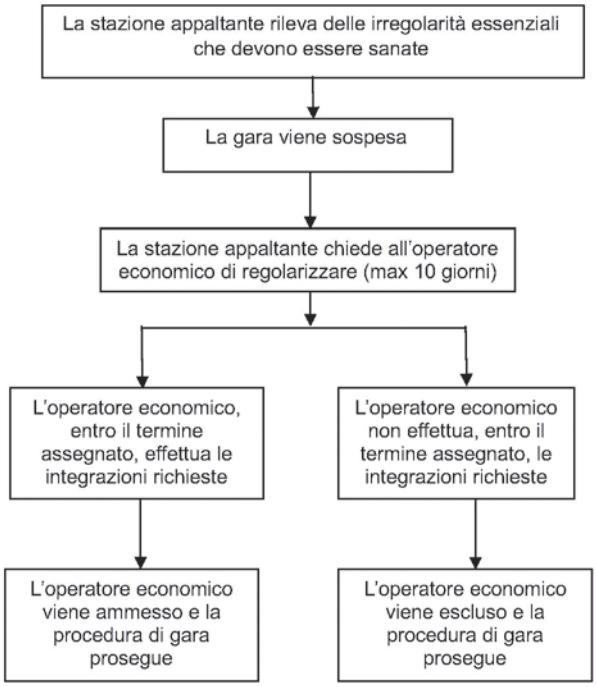

10.3. *Il soccorso istruttorio specificativo*

Particolare importanza assume il comma 3 dell'art. 101 il quale ammette la possibilità per l'operatore economico di fruire di un soccorso istruttorio volto a meglio delineare i contenuti della documentazione presentata.

Si tratta, nella sostanza, di un soccorso specificativo.

Viene, infatti, previsto che la stazione appaltante possa sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

Naturalmente, i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

La disposizione recepisce i contenuti delle pronunce della giurisprudenza, una fra tutte la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7353 del 22 agosto 2022.

Nel caso specifico, la commissione di gara, incaricata di esaminare una serie di offerte progettuali, dopo l'esame delle medesime, aveva deciso di inviare, a tutti i concorrenti, delle richieste di chiarimento su aspetti tecnici riguardanti l'offerta qualitativa.

I chiarimenti pervenuti, comunque, non consentivano alla commissione di comprendere a fondo la portata dell'offerta. Per tale ragione, la commissione aveva fissato un calendario di "*attività dimostrative*", con separata effettuazione delle relative prove.

I giudici del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7353/2022, hanno operato una interessante distinzione tra due tipologie di soccorso istruttorio riguardante l'offerta:

- il **soccorso procedimentale** di natura istruttoria, basato sulla disciplina generale recata dalla legge 241/1990, ove la commissione di gara si limita a chiedere elementi specificativi e chiarificatori in merito alla esplicazione dell'offerta, senza determinare alcuna alterazione della *par condicio* dei concorrenti (come tale il soccorso è ritenuto legittimo);
- il **soccorso istruttorio integrativo** e modificativo dell'offerta presentata che, invece, non è ammesso perché determina un'alterazione della *par condicio* tra i concorrenti (questo soccorso istruttorio è pertanto espressamente vietato).

Se, quindi, è certamente precluso alla commissione incaricata della valutazione delle offerte di sollecitare chiarimenti, precisazioni e integrazioni modificativi in ordine ad incerte o ambigue formulazioni della proposta negoziale, non è, invece, vietata la possibilità di sollecitare chiarimenti sui tratti dell'offerta tecnica, quante volte sia ritenuto opportuno, qualora si riscontri la presenza di proposte connotate da particolare complessità.

In sostanza, i giudici hanno affermato che non è preclusa una cooperazione tra operatori economici e stazione appaltante, mediante un soccorso "procedimentale" che consenta di chiarire la portata ed i contenuti dell'offerta.

L'ultimo periodo del comma 3 puntualizza che l'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a 10 giorni; quindi, gli stessi termini previsti per il soccorso istruttorio di tipo ordinario.

10.4. *Il soccorso istruttorio di rettifica*

Il comma 4 dell'art. 101 prevede, infine, il soccorso istruttorio di rettifica sia sull'offerta economica che sull'offerta tecnica.

Viene previsto, infatti, che sino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Si tratta sicuramente di una tipologia di intervento che è destinato a creare un possibile contenzioso tra stazioni appaltanti ed operatori economici,

dato che i confini tra rettifica (ammessa) e modifica (vietata) sono molto sfumati e, in molteplici casi, potrebbero pertanto essere inseribili, argomentando opportunamente, sia nell'una che all'altra categoria.

La relazione illustrativa con riferimento al comma 4 precisa che questo tipo di soccorso costituisce una rilevante novità: per la prima volta si prevede la possibilità per l'operatore economico di emendare un proprio errore materiale in cui sia incorso nella elaborazione dell'offerta (ad es. una incongruenza tra importi unitari e importo complessivo dell'offerta economica) prima che la stessa sia esaminata e, in particolare, fino al giorno fissato per l'apertura delle buste contenenti l'offerta.

La richiesta di rettifica, prosegue la relazione, deve essere avanzata con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda e può avvenire – questa è l'altro elemento di novità – anche oltre il termine per la presentazione dell'offerta.

Tendenzialmente, precisa la relazione, la possibilità dell'operatore economico di emendare l'errore materiale costituisce una previsione omologa e corrispondente alle ipotesi in cui è ammissibile la sanatoria di cui al comma 1, lett. b) (che, come sopra illustrato, riguarda il soccorso istruttorio tradizionale). Una simile possibilità concessa all'operatore economico non sembra creare particolari problemi di trasparenza, né impone particolari oneri all'amministrazione appaltante di rendere edotti gli altri concorrenti, dal momento che questi ultimi potranno esercitare le loro facoltà di accesso alle offerte e agli altri atti di gara. Resta fermo che la rettifica va chiesta in busta chiusa, con indicazione riportata sulla stessa che si tratta di rettifica, e va aperta insieme all'offerta.

Tuttavia, ad avviso di chi scrive, i dubbi e perplessità permangono.

11. Impegni dell'operatore economico

L'art. 102 del codice prevede che nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di **assumere i seguenti impegni**:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Per i fini sopra illustrati, l'operatore economico deve indicare nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere a quegli impegni. La stazione appaltante è chiamata a verificare l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 (procedimento di accertamento di anomalia dell'offerta), solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

12. L'avvalimento

Il nuovo codice dei contratti (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) disciplina, con alcune novità, l'istituto giuridico dell'avvalimento.

La disciplina è stata inserita nell'art. 104.

12.1. *Le novità principali*

Le principali novità consistono nel fatto che l'avvalimento è ammesso non solo per ottenere i requisiti necessari alla partecipazione ad una gara, ma anche per ottenere un punteggio più elevato, grazie ai requisiti prestati dalla ditta ausiliaria.

Si tratta, in questo ultimo caso, di un "avvalimento premiale". In questo caso vi è, però un limite, dato che non è consentito che alla medesima gara possano partecipare sia la ditta ausiliaria che l'ausiliata.

La ditta ausiliaria deve possedere sia i requisiti generali che quelli specifici.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, ma potrebbe anche essere a titolo gratuito e, in questo caso, deve soddisfare anche un interesse della ditta ausiliaria.

12.2. *I contenuti dell'art. 104*

L'art. 104 del codice dei contratti descrive l'avvalimento come il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Il comma 2 dell'art. 104 precisa che, qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o supe-

riore a euro 150.000 o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Il comma 3 puntualizza che, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. In tal caso si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

12.3. *Modalità operative*

Il comma 4 dell'art. 104 precisa che l'operatore economico debba allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 (requisiti di ordine speciale) per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

12.4. *Dichiarazioni mendaci e verifica dei requisiti*

Il comma 5 dell'articolo in esame prevede che, in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15 (segnalazione all'ANAC), nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a 10 dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

La stazione appaltante deve verificare se l'impresa ausiliaria sia in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli artt. 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

12.5. *La responsabilità solidale*

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

12.6. *Esecuzione dell'appalto*

Il contratto è, in ogni caso, eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.

12.7. *Le verifiche della stazione appaltante*

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante, in corso d'esecuzione, effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'art. 29 (comunicazioni in modalità digitale). La stazione appaltante deve trasmettere all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.

12.8. *Albo dei gestori ambientali*

Il comma 10 puntualizza che l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

12.9. *Prestazioni svolte esclusivamente dall'offerente*

Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

12.10. *Avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta*

L'ultimo comma dell'art. 104 puntualizza che, nei soli casi in cui l'avvalimento (come previsto dal comma 4) sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

13. I rapporti di prova

L'art. 105 del codice dispone che i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita sono disciplinati all'allegato II.8.

In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

14. La garanzia provvisoria

Di rilievo sono le disposizioni, contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici, riguardanti l'istituto giuridico della garanzia provvisoria.

La nuova disciplina è contenuta, per quanto riguarda le procedure sotto soglia, nell'art. 53 del codice, rubricato "Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive", mentre la disciplina generale è contenuta nell'art. 106, rubricato "Garanzie per la partecipazione alla procedura". Più precisamente, nel sotto soglia, l'art. 106 fornisce una disciplina integrativa di carattere suppletivo, dato che l'art. 48, co. 4, stabilisce espressamente: "*Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano,* ***se non derogate*** *dalla presente Parte* [Parte I del Libro II – n.d.r.], *le disposizioni del codice*".

14.1. *Esenzione dalla garanzia provvisoria*

In via preliminare il sopra citato art. 53 prevede l'esenzione dalla garanzia provvisoria nelle procedure sotto soglia di cui all'art. 50, co. 1 del nuovo codice (procedure negoziate sotto soglia e affidamenti diretti).

Nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 (procedure negoziate di lavori, servizi e forniture), in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, la garanzia può essere richiesta se ricorrano particolari esigenze che la giustifichino.

Quindi, occorre che la stazione appaltante fornisca una specifica motivazione che dovrà essere riportata nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

14.2. *Le nuove percentuali previste per la garanzia provvisoria*

Nel nuovo codice risulta anche ridotta l'entità della garanzia provvisoria, dato che il comma 2 dell'art. 53 prevede, per le procedure sotto soglia, che quando è richiesta la garanzia provvisoria il relativo ammontare non può superare l'1 per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

Diversamente, l'art. 106 del nuovo codice, al comma 1, fissa, come regola generale per tutte le procedure diverse da quelle sotto soglia di cui all'art. 50, co. 1, la percentuale della garanzia al 2% del **valore complessivo della procedura** (quindi comprensivo di eventuali rinnovi ed opzioni) indicato nel bando o nell'invito. Inoltre, per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo sino all'1 per cento oppure incrementarlo sino al 4 per cento.

L'art. 106 poi prosegue stabilendo che nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia va fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura.

Infine, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo.

14.3. *Le modalità di costituzione della garanzia provvisoria*

L'art. 53, co. 3, e l'art. 106, co. 1 stabiliscono che la garanzia provvisoria possa essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione (così come previsto nel d.lgs. 50/2016).

14.4. *Garanzia mediante cauzione*

L'art. 106 prevede che, se la garanzia viene resa mediante cauzione, essa vada costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente (niente contanti, dunque, come già previsto dal d.lgs. 50/2016).

14.5. *Garanzia mediante fideiussione*

L'art. 106 prevede che, se la garanzia viene resa mediante fideiussione, può essere rilasciata (come già previsto dal d.lgs. 50/2016), a scelta dell'appaltatore, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Una delle novità più rilevanti riferita al nuovo codice è che la garanzia fideiussoria debba essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1.

Le regole illustrate (garanzia firmata digitalmente), secondo le finalità perseguite dal legislatore, dovrebbero fornire maggiore certezza e semplificazione alle procedure d'appalto.

In particolare, il comma 4 stabilisce che la garanzia fideiussoria debba prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Come stabilito dal comma 5, la garanzia fideiussoria deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Infine, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12.

14.6. *Riduzione della garanzia*

Altre importanti novità riguardanti la garanzia sono contenute nel comma 8 dell'art. 106 e prevedono che l'importo della garanzia e del suo even-

tuale rinnovo venga ridotto del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie INI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Inoltre, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è poi ridotto del 10 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui sopra (del 30 per cento o del 50 per cento), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106.

È, infine, prevista una riduzione percentuale della garanzia che la stazione appaltante può prevedere e, in tal caso, modulare nella *lex specialis* di gara (fino ad un max del 20 per cento).

Infatti, il comma 8 prevede che l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo viene ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni del 30 per cento o del 50 per cento, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissino anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.

Si riporta di seguito il contenuto dell'allegato II.13 con l'elenco delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni di cui sopra.

ALLEGATO II.13

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO	Ultima versione	Tipologia	Azione
SA 8000	Certificazione *social accountability* 8000	2014	**Processo**	già presenti
UNI CEI EN ISO 50001	Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso	2018	**Processo**	già presenti
ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI ENISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022	Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione	2022	**Processo**	già presenti
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015	**Processo**	già presenti
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità	2015	**Processo**	già presenti
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018	**Processo**	già presenti
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022	**Processo**	già presenti
Ecolabel	Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	***Prodotto***	già presenti
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS - Regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	***Prodotto***	già presenti
UNI CEI 11352	Requisiti per Società che forniscono servizi energetici (ESCo)	2014	***Prodotto***	già presenti
UNI EN ISO 14064-1	Gas a effetto serra	2019	***Prodotto***	già presenti
UNI EN ISO/TS 14067	Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (*Carbon footprint*)	2018	***Prodotto***	già presenti
	Ulteriori attestazioni rilasciate sulla base di norme nazionali già censite dalla normativa esistente			già presenti
	Rating di legalità			già presenti
	Rating di impresa			già presenti

▸▸

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO	Ultima versione	Tipologia	Azione
	Attestazione modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231			già presenti
ISO/IEC 27035-1	*Security techniques - Information security incident management*	2016	**Processo**	da introdurre
ISO/IEC 27701	*Security techniques - Extension to IS0/IEC 27001 and IS0/IEC 27002 for privacy information management*	2019	**Processo**	da introdurre
UNI ISO 37301	Sistemi di gestione per la *compliance*	2021	**Processo**	da introdurre
D.m. 2020/188	D.m. 2020/188 - Certificazione secondo il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 settembre 2020, n. 188, recante "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152"	2020	**Processo**	da introdurre
ISO 28000	Sistemi di gestione per la sicurezza nella catena di fornitura	2022	**Processo**	da introdurre
ISO 55001	*Asset management - Management systems - Requirements*	2015	**Processo**	da introdurre
UNI CEI ISO/IEC 20000-1	Sistemi di gestione servizi informatici	2020	**Processo**	da introdurre
ISO/IEC 27018	Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Codice di condotta per la protezione delle informazioni di identificazione personale (PII) nei *cloud* pubblici che agiscono come processori PII	2020	**Processo**	da introdurre
ISO/IEC 27017	Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Codice di condotta per i controlli di sicurezza delle informazioni basato su ISO / IEC 27002 per i servizi *cloud*	2021	**Processo**	da introdurre
UNI CEI EN ISO 13485:2016	Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari	2022	**Processo**	da introdurre
UNI EN 9100	Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa	2018	**Processo**	da introdurre

▸▸

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO	Ultima versione	Tipologia	Azione
UNI EN 9110	Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni di manutenzione dell'aeronautica	2018	**Processo**	da introdurre
UNI EN 9120	Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per i distributori nell'aeronautica, nello spazio e nella difesa	2018	**Processo**	da introdurre
UNI EN ISO 22000	Sistemi di gestione della sicurezza alimentare	2018	**Processo**	da introdurre
UNI EN ISO 22301	Certificazione di sistemi di gestione della *business continuity*	2019	**Processo**	da introdurre
UNI ISO 20121	Certificazione di sistemi di gestione sostenibile degli eventi	2013	**Processo**	da introdurre
UNI ISO 37001	Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione	2016	**Processo**	da introdurre
UNI ISO 39001	UNI ISO 39001 - Sistemi di gestione per la sicurezza stradale	2016	**Processo**	da introdurre
UNI 11871	Studi professionali di Avvocati e Dottori Commercialisti - Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all'esercizio	2022	**Processo**	da introdurre
UNI/PdR 74	Sistema di gestione BIM	2019	**Processo**	da introdurre
UNI ISO 21001	Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione	2019	**Processo**	da introdurre
Contenuto di riciclato	Contenuto di riciclato - *ReMade in Italy*	2020	***Prodotto***	da introdurre
UNI EN ISO 18295-1 e UNI ENISO 18295-2	*Call Center* - Requisiti per Centri di contatto clienti o utilizzatori servizi di CCC	2017	***Prodotto***	da introdurre
UNI/PdR 43-2	GDPR - Requisiti per la protezione dei dati personali in ambito ICT Linee guida per la gestione dei dati personali in ambito ICT secondo il regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR)	2018	***Prodotto***	da introdurre
UNI/PdR 88	Verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto	2020	***Prodotto***	da introdurre

14.7. *Cumulo delle riduzioni e oneri del concorrente per fruire delle riduzioni*

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tutte le riduzioni illustrate l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo deve documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Viene poi prevista una disposizione transitoria secondo cui, in sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 viene abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

14.8. *Impegno del garante*

Nel nuovo codice sparisce l'obbligo per il garante di impegnarsi a fornire la garanzia definitiva nel caso in cui il proprio cliente risulti aggiudicatario dell'appalto.

14.9. *Altre regole sulla garanzia*

Il comma 6 dell'art. 106 puntualizza che la garanzia debba coprire la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Qui si registra una importante novità, poiché ora la garanzia copre non solo la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario (come previsto dal d.lgs. 50/2016), ma anche la "mancata aggiudicazione". Pertanto, la garanzia può essere escussa (o meglio deve essere escussa) anche quando l'operatore economico sia ancora un mero concorrente perché sia stata adottata la sola proposta di aggiudicazione e non ancora il provvedimento di aggiudicazione che trasforma lo *status* dell'operatore economico da concorrente ad aggiudicatario.

Il comma 7 stabilisce che la garanzia debba essere svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Infine, il comma 10 prevede che la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di 30 giorni dall'aggiudicazione.

14.10. *Casi di non applicazione delle regole sulla garanzia*

Le regole descritte all'art. 106 non si applicano agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.

GARANZIA PROVVISORIA

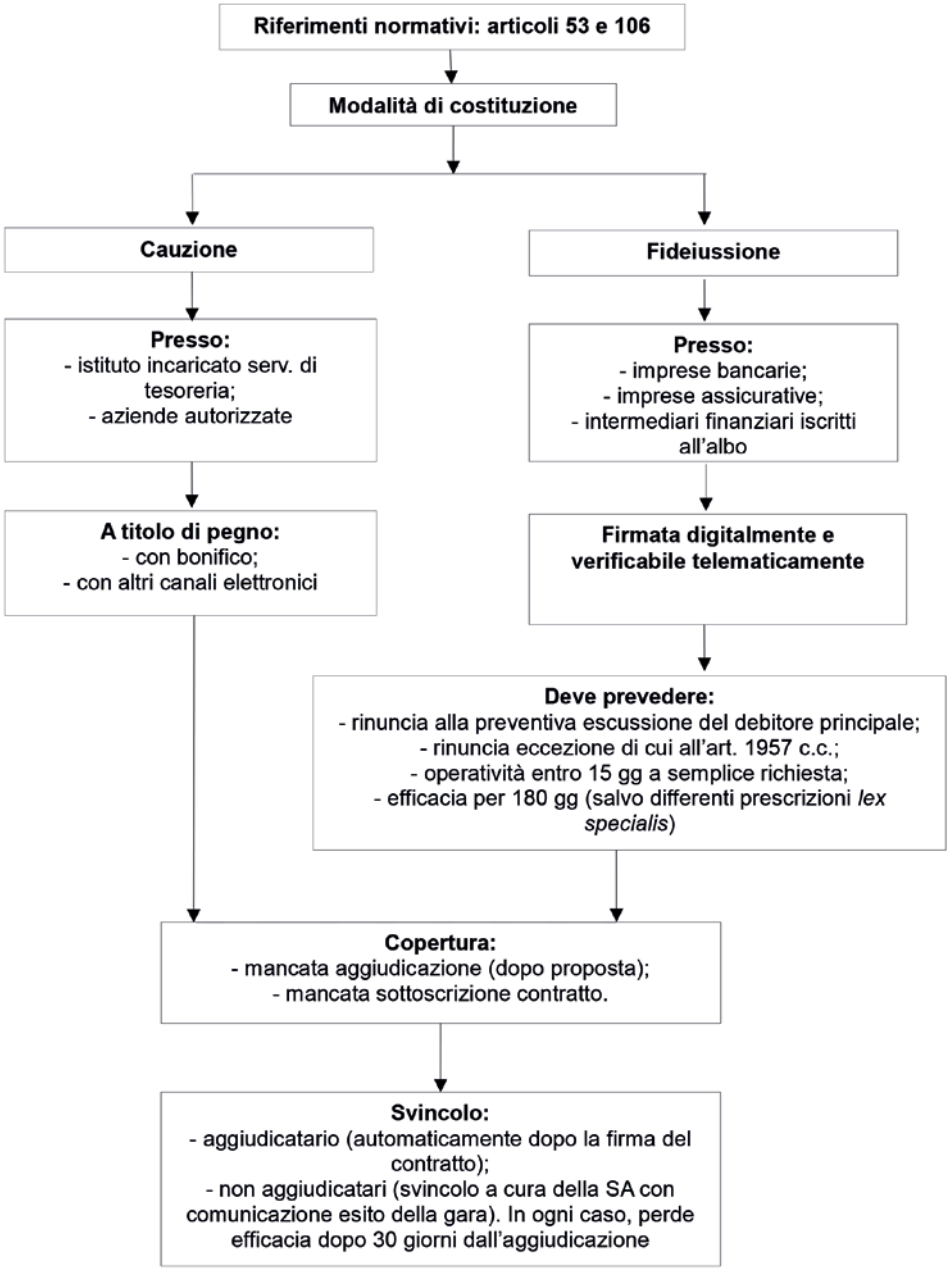

DEROGHE / ESENZIONI E RIDUZIONI GARANZIA PROVVISORIA

DEROGHE ED ESENZIONI
Le disposizioni di cui all'art. 106 sulla garanzia provvisoria non trovano applicazione: • per gli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e per i compiti di supporto alle attività del RUP (art. 106, co. 11); • per le procedure negoziate sotto soglia e gli affidamenti diretti per i quali non viene richiesta la suddetta garanzia salvo, per le procedure negoziate, che ricorrano ragioni che la S.A. deve motivare negli atti di gara (art. 53, co. 1 del nuovo codice).

RIDUZIONI		
Percentuali riduzione	**Condizioni**	**Note**
30%	*Nei confronti degli operatori economici ai quali sia rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie INI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.*	
50%	*Nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.*	Non cumulabile con quella della riga 1.
10%	*SE l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.*	Cumulabile con quelle di cui alla riga 1 o 2. (In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente).
Fino a max 20%	*Se l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti dall'allegato II.13. Le stazioni appaltanti, nei documenti di gara iniziali, prevedono le certificazioni che danno titolo alla riduzione della garanzia e nei medesimi possono fissare anche l'importo della riduzione entro il predetto limite massimo del 20%.*	Cumulabile con quelle di cui alla riga 1 o 2. (In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente).
Per fruire delle riduzioni l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.		

Capitolo VIII
La selezione delle offerte

1. Principi generali in materia di selezione

L'art. 107 del codice prevede che gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli artt. da 108 a 110 (rispettivamente: criteri di aggiudicazione, reputazione dell'impresa, offerte anormalmente basse) previa verifica, in applicazione dell'art. 91 (domande, documento di gara unico europeo, offerte) e dell'allegato II.8, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, della sussistenza dei seguenti presupposti:

a) l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara;
b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e che possiede i requisiti di cui all'art. 100 e, se del caso, dell'art. 103.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (cosiddetta inversione procedimentale). Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante deve garantire che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

2. I criteri di aggiudicazione degli appalti

L'art. 108 del codice disciplina i criteri di aggiudicazione degli appalti.

La scelta del legislatore è stata quella di eliminare il vincolo sul peso ponderale del prezzo al 30 per cento; la stazione appaltante è ora libera di decidere il peso ponderale del prezzo e della qualità.

Tuttavia, l'art. 108, co. 4 del d.lgs. 36/2023 dispone che, per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Il comma 1 dispone che, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.

A norma del comma 2, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 (il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto);
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
e) gli affidamenti di appalto integrato;
f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'art. 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella va-

lutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori, forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

Il comma 7 prevede che i documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo debbano indicare i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, Parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (quest'ultima parte è stata così modificata dal d.l. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87).

Lodevole è la scelta del legislatore di introdurre nella normativa del nuovo codice la tutela della parità di genere, ma qualcuno ha fatto notare che ta-

le criterio non si concilia con quello relativo alle clausole sociali che si pone l'opposto principio di tutelare la conservazione dei livelli occupazionali, a prescindere dalla proporzione tra uomini e donne impiegati nell'impresa.

Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare, **a pena di esclusione**, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

L'inserimento da parte del legislatore dell'adempimento a pena di esclusione consente di assegnare maggiore forza cogente all'adempimento e di prevenire ogni possibile dubbio sulle conseguenze in caso di violazione dell'obbligo da parte dell'operatore economico.

Sono disponibili, nella sezione Modulistica, i modelli n. 5 e n. 23 di offerta economica.

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

3. Reputazione dell'impresa

L'art. 109 prevede l'istituzione presso l'ANAC, che ne cura la gestione, di un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

L'ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le modalità di raccolta dei dati e il meccanismo di applicazione del sistema per incentivare gli ope-

ratori al rispetto dei principi del risultato di cui all'art. 1 e di buona fede e affidamento di cui all'art. 5, bilanciando questi elementi con il mantenimento dell'apertura del mercato, specie con riferimento alla partecipazione di nuovi operatori.

4. Offerte anomale

Il codice dei contratti prevede importanti novità in materia di anomalia dell'offerta, operando una distinzione nel sotto e sopra soglia.

La disciplina nel sotto soglia è contenuta nell'art. 54, mentre l'art. 110 si occupa della disciplina nel sopra soglia.

L'obiettivo del legislatore è prima di tutto quello di introdurre delle semplificazioni nella materia, nonché creare una responsabilizzazione a carico del RUP nel discernere lo strumento più appropriato per il calcolo dell'anomalia, a seconda delle circostanze diversificate con le quali deve misurarsi.

4.1. *Cosa prevede la relazione illustrativa*

La relazione illustrativa al nuovo codice evidenzia che l'art. 110 contiene la normativa in tema di offerte anormalmente basse, introducendo una consistente modifica rispetto alle previsioni contenute nel d.lgs. 50/2016 al fine di semplificare la relativa disciplina, responsabilizzare le stazioni appaltanti nella scelta del sistema di anomalia e nella sua applicazione, tenere in considerazione l'eterogeneità delle situazioni concrete. Al tempo stesso, anche in considerazione della differente qualificazione richiesta per lo svolgimento di procedure relative a contratti di importo superiore e inferiore alle soglie europee, si è optato per una disciplina differenziata tra i due sistemi. Sono pertanto eliminate dall'articolo le disposizioni dedicate alle procedure sotto soglia.

Nell'ambito delle consultazioni svolte e a seguito di un esame comparatistico e di analisi economica, con riferimento al sopra-soglia – in cui l'accertamento dell'anomalia avviene sempre e comunque in contraddittorio procedimentale con l'operatore – è emersa l'opzione di rimettere alla discrezionalità della stazione appaltante (alla luce dei risultati di gara, del mercato di riferimento e di ogni altro elemento che possa essere ritenuto utile) l'individuazione delle offerte che *prima facie* appaiono anomale e che quindi andranno sottoposte a verifica, con un conclusivo epilogo dotato di motivazione adeguata (eliminando dunque le soglie fissate *ex lege*).

La scelta appare coerente con la *ratio* di restituire alle stazioni appaltanti la propria discrezionalità amministrativa e tecnica, conferendo pertanto alla stessa il potere e il dovere di compiere le scelte amministrative di loro pertinenza, in coerenza con i principi del risultato di cui all'art. 1, della fiducia di cui all'art. 2 e di buona fede e affidamento di cui all'art. 5. Il regime di quali-

ficazione delle stazioni appaltanti, per le procedure sopra soglia, appare d'altro canto un sistema in grado di rendere le stazioni appaltanti capaci di gestire in modo adeguato e completo le soglie di anomalia e predeterminare, adattandoli al caso concreto, i criteri e i parametri della relativa valutazione, compatibilmente con le previsioni di legge.

4.2. *Cosa prevede il codice per le procedure nel sopra soglia (art. 110)*

Il comma 1 dell'art. 110 prevede che le stazioni appaltanti debbano valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, co. 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso devono indicare gli elementi specifici ai fini della valutazione.

È evidente che il legislatore non ha voluto predeterminare una soglia di anomalia, ma ha lasciato la libertà alla stazione di predeterminarla negli atti di gara.

Come stabilito dal comma 2 dell'articolo in commento, in presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 giorni.

Nella sezione Modulistica è disponibile il modello n. 30 riguardante la lettera di richiesta spiegazioni all'operatore economico.

In conformità al comma 3, le spiegazioni possono riguardare i seguenti elementi:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

In ogni caso, come precisato dal comma 4, non sono ammesse giustificazioni:

a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 119 (obblighi riguardanti il subappalto);
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 108, co. 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, co. 13.

Nella sezione Modulistica è disponibile il modello n. 31 (determina di esclusione dell'operatore economico).

Infine, il comma 6 precisa che, qualora la stazione appaltante accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.

Come è dato rilevare, le novità introdotte nel codice sono le seguenti:
- non viene stabilita, come avvenuto con il d.lgs. 50/2016, una specifica soglia di anomalia; è la stazione appaltante che, utilizzando la propria discrezionalità, può prevedere nella propria *lex specialis* i criteri e i parametri previsti all'allegato II.2, oppure quelli stabiliti nel d.lgs. 50/2016, oppure, ancora, altri previsti dalle stesse stazioni appaltanti, purché siano compatibili con le previsioni dello stesso art. 110 e in generale con il codice dei contratti;
- la stazione appaltante è libera di individuare, come sopra menzionato, i vari parametri per l'individuazione delle offerte presuntivamente anomale, ma deve prevederli a monte nella *lex specialis* di gara, per una questione di trasparenza ed imparzialità;
- infine, l'eventuale esclusione dell'operatore economico la cui offerta sia risultata anomala deve avvenire sempre dopo il contraddittorio procedimentale previsto dai commi dal 2 al 6 dell'art. 110, esaminati nelle righe che precedono.

4.3. *Cosa prevede il codice per le procedure nel sotto soglia (art. 54)*

Il comma 1 dell'art. 54 dispone che, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'art. 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano presuntivamente anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Come precisato dalla relazione illustrativa, lo scopo perseguito con l'esclusione automatica è quello di velocizzare e semplificare il processo di gestione del rischio di anomalia, ma limitatamente a quelle situazioni con un numero di offerte sufficientemente elevato (almeno cinque) e per cui il processo di valutazione dell'anomalia sia più lungo e costoso per le stazioni appaltanti in ragione della maggior complessità intrinseca dei contratti (quindi, per appalti di lavori e servizi, ma **non di forniture**, le quali sono eccettuate).

La disciplina dell'esclusione automatica non si applica agli affidamenti diretti.

Resta inteso che le stazioni appaltanti possono (in questo caso, si tratta di una facoltà) valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nei casi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti devono indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

Come è dato rilevare, le novità introdotte codice sono le seguenti:

– prima di tutto sono eccettuati gli affidamenti diretti dalla disciplina concernente l'esclusione automatica delle offerte anomale (allo stesso modo sono eccettuati tutti gli appalti di forniture svolti con procedura negoziata o ordinaria nel sotto soglia);
– nel sotto soglia (quindi quando si tratti di procedura negoziata, ma anche nel caso in cui si ricorra alla procedura ordinaria), l'esclusione automatica delle offerte presuntivamente anomale è obbligatoria (sono eccettuati gli appalti di forniture) e avviene qualora non ricorra un interesse transfrontaliero certo e il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
– le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2.

Riepilogando, perché possa operare l'esclusione automatica (che, come detto, è obbligatoria) è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

a) deve trattarsi di appalti privi di interesse transfrontaliero certo;
b) si deve trattare di un appalto aggiudicato con il criterio del minor prezzo;
c) deve trattarsi di un appalto di servizi (no forniture);
d) ci devono essere almeno cinque offerte ammesse;
e) deve trattarsi di una procedura negoziata sotto soglia (no affidamenti diretti).

4.4. *Sequenza procedimentale*

L'art. 17, co. 5 del codice fornisce indicazioni in merito alla sequenza procedimentale in cui si inserisce la verifica di anomalia.

Infatti prevede che l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla **migliore offerta non anomala** (pertanto dopo l'accertamento dell'anomalia segue l'aggiudicazione dell'appalto).

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

4.5. *Chi effettua l'accertamento di anomalia*

L'allegato I.2, rubricato "Attività del RUP", riproducendo i contenuti delle Linee guida ANAC n. 3, all'art. 8, co. 1 prevede che il RUP:

- in caso di aggiudicazione con il **criterio del minor prezzo**, svolga la verifica di congruità delle offerte; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, il RUP può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 15, co. 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata (art. 8, co. 1, lett. b));
- in caso di procedura che prevede l'affidamento con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, svolga la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'art. 93 del codice, ovvero la commissione tecnica (art. 8, co. 1, lett. c)).

4.6. *L'allegato I.2*

Si forniscono di seguito i metodi di calcolo della soglia di anomalia dell'offerta, rimandando il lettore all'allegato I.2 per ulteriori approfondimenti.

ALLEGATO II.2
Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte
(Articolo 54, comma 2)

Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.

METODO A

1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

METODO B

1) La soglia di anomalia è determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale va-

lore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);

f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c):

1. decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;

2. incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.

2) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte "non-anomale". Tra tutte le offerte "non-anomale", la stazione appaltante individua come vincitrice l'impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria è pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell'impresa aggiudicataria (c.d. "metodo del secondo prezzo"). In caso di pareggio con più offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore è estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto è pari allo sconto offerto dall'aggiudicataria.

Descrizione del metodo del "secondo prezzo": una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d'asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodiché, per le offerte individuate come "non-anomale", la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come $s_1 > s_2 >...> s_N$*: vince l'impresa con sconto pari a* s_1 *e lo sconto di aggiudicazione del contratto è pari a* s_2*. Nel caso di un pareggio tra due (o più) sconti più alti (ovvero se* $s_1 = s_2$*), allora l'impresa vincitrice è sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto più alto e lo sconto di aggiudicazione è pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.*

METODO C

1) L'applicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara o nell'invito di partecipazione lo sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Tale sconto è espresso come percentuale della base d'asta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A oppure discostandosi da questi e motivando la scelta in base all'esigenza di selezionare un'offerta con caratteristiche di prezzo-qualità congrue con i bisogni della stazione appaltante stessa. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica

criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un'offerta vincitrice con qualità potenzialmente inferiore.

2) La soglia di anomalia è determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);

e) la soglia di anomalia è uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1):

1. decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia pari;

2. incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia dispari.

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio. Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l'effettiva anomalia in contraddittorio.

5. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

A norma dell'art. 111 del codice, le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro devono inviare un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'art. 84 (sulla GUUE e nella Banca dati nazionale dei contratti), conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

Se la gara è stata indetta mediante un avviso di pre-informazione e se la stazione appaltante ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di pre-informazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.

Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'art. 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggrup-

pano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 84, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 35 (accesso agli atti) e 36 (norme processuali relative all'accesso agli atti), talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.

6. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

L'art. 112, co. 1, del codice dispone che, per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie europee e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante deve redigere una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e della riduzione dei numeri di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare o del numero di offerte e soluzioni:
   1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;
   2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;
e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'art. 70 (procedure di scelta della gara e relativi presupposti) che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;
f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'art. 76 (presupposti per utilizzare le procedure negoziate) che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;

g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;
h) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.

La relazione di cui all'articolo in esame non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione.

Quando l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'art. 111 o dell'art. 127, co. 3, contiene le informazioni richieste al comma 1 dell'articolo in esame, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.

Le stazioni appaltanti devono documentare lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione. Devono garantire la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'art. 221 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta.

7. Fasi della procedura di affidamento

L'art. 17 del codice prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

In caso di **affidamento diretto**, l'atto sopra menzionato individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono concludere le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3 (si rinvia al paragrafo 2

del Capitolo III di questa Parte I, per quanto riguarda i termini di conclusione delle procedure d'appalto).

Il superamento dei termini costituisce silenzio-inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'art. 18 (esaminato nel paragrafo 9, Capitolo VIII, della Parte I).

Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

Il comma 9 prevede che l'esecuzione d'urgenza è disposta quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Esaminato il contenuto dell'art. 17 del codice, nel paragrafo a seguire si ripercorrono più in dettaglio le singole fasi di gara.

7.1. *Le fasi preliminari*

Va premesso che, in conformità a quanto previsto dall'art. 107, co. 3, del d.lgs. 36/2023, è possibile, nelle procedure aperte, disporre l'esame delle offerte prima dell'esame della documentazione amministrativa:

> 3. Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Si tratta, in sostanza, di un'inversione procedimentale rispetto al normale *iter* che prevede (come meglio illustrato nelle pagine a seguire) che venga preliminarmente aperta la documentazione amministrativa e solo dopo le offerte. L'inversione procedimentale potrebbe semplificare la durata del procedimento di gara quando si preveda una partecipazione consistente degli operatori economici.

In ogni caso, data l'alterazione dell'*iter* consueto della procedura, si consiglia un'accurata valutazione prima di un suo inserimento nel bando/avviso di gara, in funzione anche del numero di effettive possibili adesioni alla procedura medesima, da parte degli operatori economici.

In conformità all'art. 8, comma 1, lett. a) dell'allegato I.2 del codice dei contratti la verifica della documentazione amministrativa, della quale ci occuperemo nelle righe a seguire, è assegnata:

- al RUP (qualora non sia stato nominato un responsabile di fase);
- ad un apposito ufficio o servizio a ciò deputato;

In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Costituisce una fase preliminare alle operazioni di gara la verifica che la documentazione sia giunta nei termini.

Oggi è la piattaforma telematica opera direttamente le necessarie scremature, impedendo che pervengano offerte non presentate entro la scadenza.

7.2. *Analisi della documentazione amministrativa presentata*

Nel giorno e nell'ora fissati dalla *lex specialis* di gara, si dovrà dare inizio alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa delle ditte concorrenti.

Le operazioni sono svolte in seduta pubblica, la quale si svolge telematicamente a distanza.

Sia nelle procedure aperte che nelle procedure ristrette il RUP/responsabile di fase/ufficio o servizio a ciò deputato chiederà alle ditte eventua-

li chiarimenti, dando attuazione al soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del codice.

In caso di soccorso istruttorio, la procedura di gara viene sospesa per il periodo concesso all'operatore economico per la sanatoria delle eventuali irregolarità (max 10 giorni).

Nelle procedure ristrette, nel corso della seduta riservata di prequalifica, si procederà con l'esame delle domande di partecipazione e all'esame relativo alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ammissione. Al termine di questa fase si procederà ad inviare le lettere d'invito alle ditte che abbiano correttamente autocertificato i requisiti richiesti dal bando (o abbiano provveduto ad effettuare le eventuali integrazioni in sede di soccorso istruttorio).

La scelta delle ditte da invitare, tra quelle che abbiano trasmesso richiesta di partecipazione alla gara, pur rientrando nella discrezionalità della stazione appaltante, è di fatto vincolata, poiché il mancato invito deve essere opportunamente motivato, sulla base di elementi di rilevante gravità, come ad esempio l'esistenza di un pesante contenzioso che ha determinato la risoluzione di un precedente contratto o comunque una situazione che abbia leso il rapporto di fiducia e buona fede tra impresa e stazione appaltante. Resta inteso che l'invito non verrà inviato alle ditte che non abbiano autocertificato il possesso dei requisiti, o non abbiano fornito i chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante.

Le ditte invitate provvederanno a far pervenire le proprie offerte, corredate dalla documentazione amministrativa della quale si è detto. Sempre nell'ambito delle procedure ristrette seguirà una seduta pubblica volta ad esaminare tutto ciò che abbiamo visto per quanto concerne le procedure aperte (documentazione a corredo dell'offerta, e così via), fatta eccezione per la documentazione relativa ai requisiti di ammissione alla gara, i quali saranno stati già oggetto di esame nel corso della seduta riservata di prequalifica.

7.3. *Esame delle offerte, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione. Comunicazioni* ex *art. 90, comma 1, del d.lgs. 36/2023*

Conclusa la fase di ammissione, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa, supponendo che sia stato adottato il criterio del minor prezzo, si procede, in seduta pubblica (che, come si è già detto, avviene a distanza), all'apertura delle offerte economiche ed a verificare l'eventuale riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale, disponendo, in caso positivo, le necessarie esclusioni (a meno che venga dimostrata l'autonomia delle offerte). Successivamente, viene stilata la classifica dei partecipanti, all'interno di apposito verbale.

Qualora sia stato previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una volta effettuato il controllo della documentazione amministra-

tiva, il RUP/responsabile di fase/ufficio o servizio a ciò deputato procede a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

Il numero di sedute della commissione dipenderà sia dal numero di offerte presentate, sia dalla complessità e articolazione delle offerte. La valutazione ed il punteggio assegnato saranno documentati nel verbale della seduta. Anche l'offerta qualitativa deve rispettare i parametri e le regole fissate dal bando; in caso contrario, la commissione potrà procedere all'esclusione dei concorrenti che abbiano formulato offerte non conformi o non idonee. Anche di tali esclusioni si darà atto nel verbale. Nel corso delle sedute potrebbe essere necessario l'esame di campioni, che dovranno essere consegnati nei luoghi ed entro i termini stabiliti dal bando. L'esito di tale esame sarà oggetto di verbalizzazione.

Completato l'esame delle offerte qualitative, la commissione provvederà a redigere la graduatoria finale, dando atto delle imprese ammesse alla fase successiva della gara.

Sempre rimanendo nell'ambito delle procedure nelle quali si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, seguirà una seduta pubblica (che, come già detto, avviene a distanza) finalizzata all'apertura delle offerte economiche delle quali verrà formata apposita graduatoria.

A questo punto, sia nelle procedure aperte sia in quelle ristrette, sia nelle procedure con il criterio del minor prezzo sia in quelle nelle quali venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verrà individuata la soglia di anomalia, per gli accertamenti relativi alla presunta anomalia dell'offerta.

Espletato il controllo delle offerte presunte anomale, nel rispetto del procedimento descritto nel paragrafo 4 del presente Capitolo, viene redatta la proposta di aggiudicazione, approvata dalla commissione e rimessa al RUP per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Come si accennava, ci troviamo di fronte ad una proposta di aggiudicazione non ancora idonea a produrre effetti, poiché si tratta di un atto avente natura infraprocedimentale, in quanto coincidente con il verbale del soggetto che ha approvato la graduatoria finale delle imprese concorrenti.

Di aggiudicazione vera e propria (intesa come provvedimento) si potrà parlare solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte del soggetto individuato dal regolamento di ciascuna amministrazione, che negli enti locali coincide con il dirigente, il quale, concluso il controllo sui requisiti dell'operatore economico primo classificato, adottando il provvedimento di aggiudicazione, fa proprie le risultanze assunte dalla commissione. Si noti, infatti, che il dirigente potrebbe anche non approvare le risultanze del verbale qualora riscontri eventuali carenze ed illegittimità; in questo caso il dirigente riconvocherà la commissione affinché vi ponga rimedio.

A norma dell'art. 90, comma 1 (in parte già esaminato nel paragrafo 12 del Capitolo V di questa Parte I), l'aggiudicazione deve essere comunicata immediatamente, e comunque entro 5 giorni, ai seguenti soggetti:

– aggiudicatario;
– tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato una offerta ammessa in gara;
– coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse;
– coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

Si vedano a questo proposito i modelli nn. 25 e 26 nella sezione Modulistica.

Poiché la comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, co. 1, assume particolare importanza, facendo decorrere il termine di 30 giorni per l'impugnazione nonché il termine di 35 giorni (*stand-still period*) per la stipula del contratto (si ricorda che tale termine non trova applicazione per le procedure negoziate sotto soglia e gli affidamenti diretti), il rispetto del termine di 5 giorni entro i quali effettuare detta comunicazione è quanto mai opportuno.

In ogni caso, come stabilito dal TAR Piemonte, Torino, decisione 1616/2008, la mancata comunicazione nel termine di 5 giorni non determina l'illegittimità del procedimento, ma rileva solamente ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione (maggiore sarà il ritardo nella comunicazione, più dilatato sarà il termine per l'impresa per proporre impugnazione contro il provvedimento di aggiudicazione).

In conclusione, poiché non è prevista alcuna sanzione collegata al rispetto del citato termine di 5 giorni, il suddetto deve quindi ritenersi meramente ordinatorio. Inoltre, dato che il contratto non può essere stipulato prima del decorso di 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione *ex* art. 90, in caso di ritardata comunicazione anche questo termine subirà una dilatazione.

L'art. 90, comma 1, lett. d), dispone, invece, che la stazione appaltante debba comunicare l'esclusione ai candidati ed agli offerenti esclusi entro 5 giorni dall'esclusione (si veda a questo proposito il modello n. 27 nella sezione Modulistica).

Ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. a) (si veda a questo proposito il modello n. 29 nella sezione Modulistica), la stazione appaltante deve comunicare la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto, ovvero di non concludere un accordo quadro (anche in questo caso la comunicazione va inviata sempre entro il termine di 5 giorni da quando il provvedimento è stato assunto).

Infine, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. e), sempre entro il termine di 5 giorni, va comunicata, ai soggetti di cui alla precedente lett. c) del comma 1 dell'art. 90, la data di avvenuta stipula del contratto con l'aggiudicatario (si veda a questo proposito il modello n. 28 nella sezione Modulistica).

Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), devono indicare la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

Nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, la stazione appaltante o l'ente concedente deve dare anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte (offerte del primo classificato da rendere disponibile ai partecipanti e, reciprocamente ai primi 5 classificati), espressa ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a) (dichiarazione del concorrente in merito alle parti dell'offerta che costituiscono segreti tecnici e commerciali).

In ogni caso, le amministrazioni aggiudicatrici, fermo restando quanto previsto dall'art. 35 (accesso agli atti), non possono divulgare le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, se la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge o sia contraria all'interesse pubblico, o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Si riassumono nella tabella riportata di seguito gli adempimenti ed i termini descritti nelle righe che precedono.

Tipo di informazione o adempimento	Termini e relativa decorrenza
Aggiudicazione	Da comunicare entro 5 gg dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione. Dal ricevimento della comunicazione decorrono i 30 giorni per l'impugnazione. Dall'invio della comunicazione decorrono i 35 giorni prima della stipula del contratto (*stand-still period*)
Esclusione	Da comunicare entro 5 gg dall'adozione del provvedimento di esclusione
Decisione di non aggiudicare un appalto o di non concludere un accordo quadro	Da comunicare entro 5 gg dall'adozione del provvedimento con il quale si è disposto di non aggiudicare l'appalto o si è disposto di non concludere l'accordo quadro
Data di avvenuta stipula del contratto	Da comunicare entro 5 gg dalla data in cui il contratto è stato stipulato

Altri termini da rispettare sono:

Tipo di informazione o adempimento	Termini e relativa decorrenza
Stipula del contratto	Non stipulabile prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione (*stand-still period*). È necessario stipulare il contratto entro 60 giorni dall'aggiudicazione (30 per le procedure negoziate sotto soglia gli affidamenti diretti). Lo *stand-still period* non trova applicazione per gli affidamenti mediante procedura negoziata sotto soglia e gli affidamenti diretti.
Ricorso giurisdizionale	30 gg dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione

7.4. *L'accertamento dei requisiti di ordine generale*

I requisiti per partecipare ad una gara sono oggetto di autocertificazione da parte dell'operatore economico (si vedano i modelli nn. 11, 12 e 22 nella sezione Modulistica) e poi verificati dalla stazione appaltante.

L'accertamento avviene tramite il FVOE secondo le modalità ampiamente illustrate nel Capitolo II, nella parte dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a regime dal 1° gennaio 2023.

L'accertamento dei requisiti di ordine generale avviene mediante l'acquisizione dei seguenti documenti:

- comunicazione antimafia per importi contrattuali superiori a 150.000,00 euro ed inferiori a 215.000,00 euro;
- visura storica;
- certificato del casellario giudiziale per le condanne penali;
- parere di regolarità fiscale tramite l'Agenzia delle entrate;
- verifica del rispetto della legge sui disabili;
- DURC online;
- certificazione antimafia (informazioni antimafia) per forniture o servizi il cui valore sia pari o superiore a 215.000,00 euro.

8. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC)

8.1. *Premessa*

Tra gli accertamenti che la stazione appaltante deve effettuare nei confronti della ditta aggiudicataria, relativi ai requisiti di ordine generale, un posto di primo piano è occupato dall'acquisizione del DURC.

Il rilascio di questo documento è apparso, sin dall'inizio, particolarmente oneroso; infatti, prima della riforma che ha introdotto il DURC online (DOL), grazie al decreto del Ministero del lavoro 30 gennaio 2015, poteva rendersi necessario un periodo che, a conti fatti, poteva raggiungere i 45 giorni (30 giorni previsti come termine massimo per il rilascio del documento, ai quali poteva rendersi necessario aggiungere ulteriori 15 giorni per approfondimenti istruttori a cura degli Istituti previdenziali).

È evidente che la situazione descritta poteva determinare un vistoso rallentamento dell'*iter* procedimentale per l'aggiudicazione di un appalto pubblico.

8.2. *La disciplina del DURC. I soggetti tenuti al possesso del DURC. Casi di esenzione dall'acquisizione del DURC*

Nei contratti pubblici il DURC deve essere chiesto per ogni "operatore economico". Per "operatore economico" il codice dei contratti individua

l'imprenditore, il fornitore, il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi. Quindi, operatore economico è qualunque persona fisica o giuridica, parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, e tenuta all'iscrizione presso più enti previdenziali.

Per quanto attiene all'ambito applicativo del DURC, la regolarità contributiva si riferisce a tutti i contratti pubblici.

Per contratto pubblico si intendono tutte le tipologie di appalti pubblici, dove la prestazione dell'operatore economico abbia ad oggetto un dare o un fare, finalizzata alla produzione di un risultato a favore dell'amministrazione, dietro pagamento di un corrispettivo. È compito della pubblica amministrazione procedente stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e quindi se debba essere acquisito il DURC.

Non rientrano ad es. nelle disposizioni sui contratti pubblici le forme di collaborazione tra enti (convenzioni e accordi), a condizione che:

a) lo scopo del partenariato sia la realizzazione di un compito di servizio pubblico spettante a tutte le autorità locali coinvolte;
b) il compito sia svolto esclusivamente dalle autorità pubbliche coinvolte e non da privati;
c) l'attività sia svolta per le autorità pubbliche coinvolte;
d) al fine di evitare l'elusione delle norme sugli appalti pubblici, l'accordo regoli la realizzazione di un interesse pubblico comune ai partecipanti, i quali devono perseguirlo come compito principale;
e) alla base dell'accordo ci sia una reale divisione dei compiti e responsabilità;
f) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo si configurino solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
g) l'accordo non interferisca con il principio comunitario di libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza.

Si rammenta che la regolarità contributiva deve essere accertata anche quando l'operatore economico sia un soggetto pubblico. Ciò in conformità al principio della tendenziale parificazione dei soggetti privati e pubblici.

Inoltre, non sussiste l'obbligo di acquisizione del DURC per:

1) gli acquisti al dettaglio;
2) le forniture e i servizi non incardinati in procedure negoziali;
3) gli affidamenti *in house* (anche se l'aspetto è oggetto di discussione).

Come noto, il DURC attesta l'assolvimento da parte dell'impresa degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dell'INPS ed INAIL e nel caso di appalti di lavori anche delle Casse edili.

La certificazione viene emessa a seguito di un'istruttoria cumulativa svolta da INPS o INAIL (e Casse edili nel caso di appalti di lavori) e deve essere

acquisita, come vedremo tra breve, direttamente dall'amministrazione. Infatti la legge 2/2009, che ha convertito il d.l. 185/2008, ha stabilito che dal 29 gennaio 2009 l'obbligo di acquisire questa certificazione è a carico della stazione appaltante.

Tornando al DURC negli appalti pubblici, è opportuno precisare che esso va richiesto per tutte le tipologie di contratto di lavori, forniture e servizi, indipendentemente dal tipo di gara utilizzata e dal valore della medesima e quindi anche nel caso di procedure di modesto valore (questa affermazione va ora rapportata alle nuove regole fissate dall'art. 52, co. 1 del codice dei contratti che esenta dai controlli gli affidamenti diretti di valore inferiore ad euro 40.000, salvo controlli a campione da svolgere annualmente).

L'obbligatorietà dell'acquisizione del DURC in qualsiasi procedura d'appalto è stata ribadita dalla circolare del Ministero del lavoro 35/2010, dall'interpello del Ministero del lavoro 10/2009, dal parere dell'Avvocatura dello Stato 12 luglio 2010, n. AL 15682/10 e, in tempi più recenti, dalle circolari INAIL n. 22 del 24 marzo 2011 e n. 59 del 28 marzo 2011.

8.3. *La nuova disciplina del DURC online (DOL)*

Le novità normative che ci accingiamo ora ad esaminare sono sicuramente di assoluta rilevanza in termini di semplificazione del processo di acquisizione della regolarità contributiva delle imprese e degli operatori economici in generale, se si considera il fatto che ora, con il sistema del DURC online (DOL), è possibile conseguire l'attestazione di regolarità previdenziale con effetto pressoché immediato.

Tuttavia è anche vero, come vedremo, che dette semplificazioni hanno una contropartita in termini di rinunce e criticità (si pensi ai tempi di rilascio della certificazione, fino a 30 giorni, in caso di impresa non in regola, alla impossibilità per una stazione appaltante di effettuare una verifica ad una data precisa, dato che l'accertamento effettuato con il nuovo sistema fotografa la regolarità dell'impresa riferita a due mesi prima, alla scomparsa del silenzio-assenso in caso di mancata risposta degli Istituti previdenziali, e così via).

Si tratta quindi di una nuova disciplina che reca con sé luci ed ombre.

8.4. *Le principali fonti normative*

Come già ribadito, il problema più sentito nel processo di acquisizione del DURC era rappresentato dal lungo termine di attesa per ottenere l'attestazione di regolarità.

Il d.l. n. 34 del 20 marzo 2014, convertito in legge n. 78 del 16 maggio 2014, ha cercato di porre rimedio alla problematica descritta, introducendo la possibilità di acquisizione diretta online del DURC (DOL), tramite consultazione diretta della banca dati degli Istituti previdenziali preposti.

Con il d.m. 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1° giugno 2015), recante le prime disposizioni attuative del DURC online, è stata data finalmente attuazione alla riforma preannunciata dal legislatore.

Alle fonti normative sopra riportate hanno fatto poi seguito una serie di circolari ministeriali e degli Istituti previdenziali, volte a chiarire meglio la portata applicativa della riforma:

– la circolare del Ministero del lavoro n. 19 dell'8 giugno 2015, recante le prime interpretazioni applicative sulle disposizioni recate dal d.m. sopra citato;
– la circolare n. 126 del 26 giugno 2015 dell'INPS;
– la circolare n. 61 del 26 giugno 2015 dell'INAIL.

8.5. *L'oggetto della verifica mediante il DURC online (DOL)*

Ai sensi dell'art. 3 del d.m., la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti:

1) dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa;
2) nonché dai lavoratori autonomi.

Per entrambe le casistiche si deve trattare di pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Da quanto sopra illustrato discende che il DURC online non consente più alcuna verifica in merito al rischio assicurato in relazione all'oggetto del contratto pubblico o al procedimento amministrativo in cui è utilizzato.

In altri termini, poiché l'attivazione della verifica della regolarità avviene attraverso l'inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare, il documento che dichiara la regolarità non contiene né l'indicazione del richiedente né l'indicazione della motivazione della richiesta ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto verificato. Ciò dimostra come il legislatore abbia voluto eliminare limiti soggettivi ed oggettivi al suo utilizzo (fatta eccezione per il suo termine di scadenza, fissato in 120 giorni).

8.6. *Le principali modalità operative in sintesi*

In conformità all'art. 6 del d.m. 30 gennaio 2015, le modalità operative possono essere sintetizzate nelle seguenti mosse:

1) in via preliminare, i soggetti devono essere in possesso di specifiche credenziali;
2) l'accesso avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco;

3) l'utente deve inserire nel sistema esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

8.7. *Regolarità del soggetto verificato*

Va precisato che, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.m. 30 gennaio 2015, qualora in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica sia già stato emesso il documento di cui all'art. 7 del medesimo d.m. in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso documento e resterà inibita per tutto il periodo della validità del DURC già disponibile la possibilità di attivare, per lo stesso codice fiscale, una nuova interrogazione dei portali INPS ed INAIL.

Va anche puntualizzato che il sistema rinvia al DURC già disponibile anche quando l'utente abbia selezionato la funzione "Richiesta regolarità".

Qualora invece il DURC non sia già disponibile, terminata l'istruttoria e prodotto il DURC, il sistema darà notizia via PEC a tutti i richiedenti che il Documento è disponibile.

Il DOL ha una validità di 120 giorni decorrenti dalla richiesta del primo utente (primo utente che ha richiesto il documento).

Il DOL così richiesto rimane a disposizione per tutte le successive interrogazioni (dei vari utenti) ricadenti nel citato periodo di validità di 120 giorni.

8.8. *Riassumendo*

In sostanza, mentre l'esito positivo della verifica di regolarità contributiva è liberamente consultabile entro il periodo di 120 giorni di validità, con possibilità di acquisire il corrispondente documento, l'esito di irregolarità ed il relativo documento sono resi disponibili unicamente ai soggetti che hanno richiesto la verifica.

8.9. *Unicità del DURC ed unicità della richiesta*

Va rammentato che il sistema ha unificato le richieste di DOL, per cui non si rende più necessaria l'indicazione dell'uso specifico al quale il documento è destinato, ma solo il codice fiscale dell'operatore da verificare.

Un diretto corollario del principio appena enucleato riguarda la verifica delle autodichiarazioni concernenti la regolarità previdenziale. A tale proposito, la circolare INPS n. 126 del 26 giugno 2015 ha chiarito che le amministrazioni aggiudicatrici debbano procedere, a decorrere dal 1° luglio 2015, alla verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all'art. 6 del d.m. (inserimento del solo codice fiscale dell'impresa da verificare), restando preclusa, pertanto, dalla medesima data, come precisato nella circolare ministeriale (la n. 19/2015), la possibilità per le amministrazioni, in fase di richiesta, di specificare la data nella quale ciascuna dichiarazione è stata resa. *"Ciò stante l'obbligo generale di invito alla regola-*

rizzazione, previsto dall'art. 4 del d.m., anche ai fini di qualificare come 'definitivamente accertate' le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali".

Il principio di unicità del DURC ha portato all'abrogazione tacita delle disposizioni contenute nell'art. 31 del d.l. 69/2013, che prevedono l'acquisizione di un nuovo DURC (anche se quello acquisito fosse ancora valido) per le tre principali fasi relative ad un appalto pubblico:

1) affidamento dell'appalto e verifica autocertificazioni;
2) pagamento dei SAL;
3) pagamento saldo finale.

Infatti, il DURC acquisito, proprio grazie al principio di unicità, può ora essere utilizzato a prescindere dall'uso al quale è destinato. Inoltre gli Istituti non svolgono nuovi accertamenti sulla regolarità dell'impresa sino a quando non sia scaduta la validità del DURC pubblicato sulla piattaforma.

8.10. *Regolarità assente*

Si riportano di seguito i primi due commi dell'art. 4 del d.m. 30 gennaio 2015, commentati anche dalla circolare ministeriale 19/2015:

> 1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo.
>
> 2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.

Dalla lettura del d.m. si rileva che la regolarità contributiva non possa essere fornita in tempo reale quando l'operatore non abbia versato la contribuzione dovuta.

L'irregolarità può dipendere anche da un non aggiornamento degli archivi, i quali pertanto dovranno essere preventivamente controllati entro 72 ore dalla prima richiesta.

Se effettivamente gli archivi non sono stati aggiornati e l'irregolarità dipende da tale mancanza, allora viene attestata la regolarità dell'impresa.

In caso di irregolarità comprovata, gli Istituti trasmettono all'operatore economico non in regola, tramite PEC, entro le 72 ore successive alla richiesta dell'utente, l'invito a regolarizzare, con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo.

Gli Istituti previdenziali si riservano comunque un termine complessivamente non superiore a 30 giorni (decorrenti dalla data della prima richiesta dell'utente) per completare tutto l'*iter* istruttorio di accertamento (comprensivo delle 72 ore sopra citate).

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito.

8.11. *Effetti sulle interrogazioni successive dell'utenza*

L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per tutte quelle eseguite fino alla definizione della prima richiesta da cui ha avuto origine l'invito a regolarizzarsi (entro un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato).

8.12. *Se l'operatore economico si regolarizza*

La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il documento in formato pdf di cui all'art. 7. Se l'operatore economico non si regolarizza decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 (e comunque entro il termine max di 30 giorni di cui si è detto) la risultanza negativa della verifica è comunicata esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità, affinché essi possano attivare l'intervento sostitutivo di cui all'art. 11, comma 10 del d.lgs. 36/2023 e all'art. 31, co. 3, del d.l. 69/2013.

8.13. *Dilatazione del termine fino ad un massimo di 30 giorni*

Va precisato che, in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero del lavoro n. 19 dell'8 giugno 2015, decorso il termine assegnato di 15 giorni per la regolarizzazione, gli Istituti non possono dichiarare l'irregolarità dell'operatore economico qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione dell'esito della verifica che altrimenti attesterebbe una situazione (il mancato versamento delle somme dovute) non corrispondente alla realtà. Conseguentemente, il rilascio del DURC terrà conto dell'intervenuta regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire prima del trentesimo giorno della data della prima richiesta. In sostanza l'operatore viene a disporre, indirettamente, di una ulteriore dilazione per il pagamento dei propri debiti, poiché se comunque l'operatore entro il predetto termine si regolarizza il DURC sarà regolare. L'operatore può quindi fruire di una ulteriore proroga fino ad un massimo di possibili ed eventuali (poiché gli Istituti potrebbero concludere prima l'*iter* procedimentale) 15 giorni rispetto ai 15 già concessi per la propria regolarizzazione.

8.14. *Effetti*

In sostanza, mentre l'esito positivo della verifica di regolarità contributiva è liberamente consultabile entro il periodo di 120 giorni di validità, con possibilità di acquisire il corrispondente documento, l'esito di irregolarità ed il relativo documento sono resi disponibili unicamente ai soggetti che hanno richiesto la verifica.

8.15. *L'insorgenza di problemi tecnici*

Occorre precisare, come evidenziato dalla circolare n. 126 del 26 giugno 2015 dell'INPS, che potrebbe anche capitare che al termine dei 30 giorni non sia possibile, per cause tecniche, inserire l'esito nel sistema.

In tale caso non è possibile far valere il silenzio-assenso, il quale non è previsto nel regime di DOL.

A tale proposito si rammenta che, in base a quanto specificato dalla circolare 5/2010 del Ministero del lavoro, trascorso il termine di 30 giorni dalla richiesta del DURC si formava il silenzio-assenso, cioè la presunzione di regolarità contributiva dell'operatore economico.

Invece, in base alle nuove circolari, la nuova disciplina della verifica della regolarità contributiva esclude l'applicazione del silenzio-assenso; pertanto nell'ipotesi in cui per cause tecniche non sia possibile inserire l'esito, la richiesta al trentesimo giorno sarà annullata e l'utente potrà effettuare una nuova interrogazione. All'utente che ha interrogato il sistema viene data comunicazione dell'annullamento mediante invio di una PEC.

Appare evidente, a parere di chi scrive, che la sopra descritta scelta procedimentale non sia destinata a portare dei vantaggi all'utenza in termini di tempi di conclusione dell'*iter* d'accertamento. Nel caso di problemi tecnici sopravvenuti le richieste presentate dagli utenti vengono annullate e di tale annullamento viene data notizia ai medesimi richiedenti.

8.16. *Casi particolari*

a) *Il caso dell'operatore iscritto ad un solo fondo*

Una novità importante contenuta nella nuova disciplina del DOL concerne i casi di operatore economico iscritto ad unico fondo previdenziale. Qualora l'operatore sia assente negli elenchi tenuti dagli Istituti previdenziali, viene risposto che il "soggetto non è iscritto"; gli Istituti non forniscono precisazioni in merito all'obbligo di iscrizione.

Resta inteso che qualora l'operatore economico sia iscritto ad un unico fondo (come nel caso in cui non abbia dipendenti), la ditta non può avere un DURC perché il DURC presuppone che l'operatore sia iscritto ad almeno due fondi.

In questo caso la stazione appaltante deve farsi dichiarare dalla ditta quale sia il proprio fondo previdenziale e poi rivolgersi al gestore di tale fondo per

farsi comprovare la regolarità previdenziale. Non vanno, pertanto, chiesti documenti alla ditta, ma la richiesta va indirizzata all'ente gestore del fondo.

b) ***Il caso dell'operatore di nuova costituzione***

Come già precisato, i limiti temporali di operatività della verifica del DOL sono stati fissati con riferimento ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.

Da quanto sopra evidenziato consegue che la verifica resterà preclusa per i soggetti che risultino titolari di una posizione contributiva di nuova costituzione la cui operatività si collochi in un tempo più breve rispetto al periodo considerato dalla predetta norma.

A tal proposito il Ministero, nella circolare 19/2015, ha precisato che l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

c) ***Il caso dell'operatore cessato (posizioni cessate)***

Se la verifica riguarda un soggetto che al momento della richiesta risulta titolare solo di posizioni assicurative cessate, come specificato dal Ministero del lavoro (circolare 19/2015), "*la risultanza dell'interrogazione restituirà l'informazione sulla regolarità avuto riguardo alla data fino alla quale l'impresa/il lavoratore autonomo ha operato*".

8.17. *Azioni da intraprendere in caso di DURC irregolare*

Le conseguenze che discendono nel caso di accertamento di DURC irregolare sono le seguenti: esclusione dalla procedura di affidamento nell'ambito della quale è stata accertata l'irregolarità contributiva o revoca dell'aggiudicazione.

È necessario precisare che la suddetta esclusione dalla gara (ma l'adempimento che si descrive vale anche nel caso di revoca dell'aggiudicazione) implica una comunicazione all'ANAC per dichiarazione non veritiera, ai fini dell'eventuale inserimento nel casellario informatico previsto nell'art. 96, co. 15, del codice dei contratti. Infatti, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità, la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico (*black list*) ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo fino ad due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

La comunicazione all'ANAC deve essere effettuata entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento (di esclusione) in conformità ai modelli allegati alla delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016 della medesima ANAC.

L'accertamento della falsità della dichiarazione oggi è reso più difficile a causa del principio di unicità del DURC e della impossibilità per la stazione appaltante di accertare la non veridicità della dichiarazione ad una determinata data.

Nel caso di irregolarità del DURC accertata durante l'esecuzione del contratto, l'amministrazione dovrà sospendere i pagamenti (si veda il modello n. 34 riportato nella sezione Modulistica). Il d.lgs. 36/2022 all'art. 11, co. 6, prevede poi l'intervento sostitutivo della stazione appaltante per gli adempimenti previdenziali. Tale istituto giuridico verrà trattato nel paragrafo a seguire.

8.18. *L'intervento sostitutivo della stazione appaltante di cui all'art. 11, comma 6 del d.lgs. 36/2023 e alla circolare del Ministero del lavoro n. 3/2012*

L'art. 1, comma 6 del d.lgs. 36/2023 dispone che, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante deve trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile.

La disciplina operativa riguardante l'intervento sostitutivo è contenuta nella circolare del Ministero del lavoro 3/2012.

La circolare chiarisce, come meglio vedremo tra breve, che l'intervento sostitutivo può trovare attuazione anche quando il debito della stazione appaltante sia in grado, solo in parte, di colmare le inadempienze evidenziate dal DURC.

Nel prosieguo analizziamo i dettagli operativi fissati dalla circolare.

1) Intervento sostitutivo. Si attua il cosiddetto "intervento sostitutivo", il quale diviene operativo allorquando sussista un debito dell'amministrazione che:

a) copra integralmente le somme dovute dall'appaltatore agli Istituti previdenziali;
b) copra solo in parte le somme dovute dall'appaltatore agli Istituti previdenziali. In questo ultimo caso, secondo la citata circolare, le somme dovranno essere proporzionalmente ripartite tra gli Istituti.

Si fornisce di seguito un esempio che chiarirà meglio come debba avvenire il riparto proporzionale delle somme.

Somma dovuta dalla stazione appaltante all'impresa	€ 8.000
Credito vantato dagli istituti previdenziali	– INAIL € 3.000, pari al 25% – INPS € 9.000, pari al 75% – Totale € 12.000, pari al 100%
Riparto pagamento stazione appaltante a seguito di "intervento sostitutivo"	– INAIL € 2.000, pari al 25% – INPS € 6.000, pari al 75%

La trattenuta delle somme da assoggettare ad intervento sostitutivo va effettuata dopo la decurtazione dello 0,50 per cento prevista dal comma 11 dell'art. 6 del d.lgs. 36/2023 (illustrato nel paragrafo 2.11 del Capitolo I di questa Parte I).

2) Preavviso di pagamento. Per evitare duplicazioni di pagamento da parte di molteplici amministrazioni che potrebbero essere in procinto di attuare l'"intervento sostitutivo" riferito al medesimo operatore economico inadempiente, la stazione appaltante procedente deve inviare agli Istituti un preavviso di pagamento, preannunciando l'intenzione di procedere al versamento della somma.

Il Ministero ha evidenziato che tale preavviso ha la funzione anche di rimodulare i pagamenti nel caso di versamenti parziali (rispetto al credito vantato dagli Istituti) effettuati da altre stazioni appaltanti.

Sotto il profilo in esame e per poter dare attuazione all'istituto giuridico di cui all'art. 6, comma 11 del d.lgs. 36/2023, diventa di importanza fondamentale che il DURC indichi con esattezza gli importi dei quali gli Istituti sono creditori. Può capitare, infatti, che il DURC non rechi tale informazione rendendo conseguentemente difficoltosa l'attuazione della suddetta disciplina. Nella sezione Modulistica si rende disponibile il modello ufficiale (tratto dal sito INAIL) per attuare l'intervento sostitutivo (modello n. 35 riportato nella sezione Modulistica).

3) Debiti fiscali. La circolare del Ministero del lavoro precisa che, qualora ai debiti previdenziali si sovrappongano debiti fiscali per crediti vantati da parte dell'Agenzia delle entrate (importi superiori a euro 5.000,00, in conformità dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973), debba essere accordata precedenza al pagamento dei debiti previdenziali. Il Ministero precisa che solo in questo modo le imprese possono continuare ad operare sul mercato (infatti, in caso di debiti nei confronti degli Istituti, è preclusa la partecipazione alle gare) ed è pertanto possibile salvaguardare altresì i crediti delle amministrazioni fiscali.

4) Subappaltatori. Il Ministero ha precisato che l'"intervento sostitutivo" opera anche nel caso di debiti verso gli Istituti previdenziali da parte di subappaltatori. La circolare chiarisce, come vedremo tra breve, che l'intervento sostitutivo riguarda solo le somme dovute in relazione al solo perso-

nale impiegato nell'appalto. Nel caso di subappalto la circolare precisa che l'"intervento sostitutivo" è subordinato ai seguenti limiti, condizioni e presupposti:

- abbia ad oggetto somme residue a seguito delle ritenute operate *ex* art. 6, comma 11 del d.lgs. 36/2023 (si tratta delle ritenute dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni);
- sia stato attivato l'eventuale analogo intervento sostitutivo per irregolarità del DURC dell'appaltatore principale (qualora questi abbia delle esposizioni debitorie nei confronti degli Istituti);
- l'operatività sia contenuta entro i limiti del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data dell'emissione del DURC irregolare. Il valore del subappalto costituisce infatti un limite che garantisce comunque un'adeguata tutela in relazione ai lavoratori impiegati nell'appalto stesso.

Infine, qualora l'irregolarità verso gli Istituti riguardi solo il subappaltatore e l'importo di cui sia creditore il subappaltatore non basti per colmare il debito certificato dal DURC, la stazione appaltante dovrà attivare nei confronti del subappaltatore l'"intervento sostitutivo" (con il quale tuttavia non potrà essere pagato integralmente il debito verso gli Istituti) svincolando invece i pagamenti verso l'appaltatore.

8.19. *La circolare INPS 54/2012*

Per quanto concerne l'intervento sostitutivo da parte del committente nei confronti dell'appaltatore e del subappaltatore, l'INPS fornisce ulteriori dettagli con la circolare 54/2012. Infatti viene stabilito che il pagamento da parte del committente mediante intervento sostitutivo deve avvenire entro i successivi 30 giorni da quando abbia ricevuto il benestare da parte degli Istituti previdenziali.

Inoltre, la notizia dell'avvenuto pagamento deve essere inviata, mediante PEC, dalla stazione appaltante alla sede dell'Istituto previdenziale (si veda modello n. 36 riportato nella sezione Modulistica).

Naturalmente, i pagamenti mediante intervento sostitutivo a favore degli Istituti previdenziali devono essere effettuati al netto dell'IVA, stante la nuova disciplina introdotta in materia di *split payment*.

8.20. *Il messaggio INPS n. 13154 del 14 agosto 2013 in materia di intervento sostitutivo*

Con il messaggio INPS n. 13154 del 14 agosto 2013, l'Istituto previdenziale ha puntualizzato che il pagamento a seguito di intervento sostitutivo debba essere effettuato mediante modello F24 EP (dove EP sta per enti pubblici).

In sede di compilazione del modello F24 EP va inserito il codice "51" (che identifica il pagamento come intervento sostitutivo) nella sezione "CONTRIBUENTE", con l'indicazione:

- nel campo "versamento effettuato in qualità di", del codice identificativo "51", che individua il titolo (intervento sostitutivo) in base al quale l'ente pubblico effettua il pagamento per conto dell'appaltatore e/o del subappaltatore;
- nel campo "per conto di", del codice fiscale dell'appaltatore e/o del subappaltatore per conto del quale il pagamento viene effettuato.

Nel rinviare alle disposizioni della citata circolare 54/2012, l'INPS precisa che saranno ammesse ad utilizzare modalità di pagamento diverse da quelle previste mediante modello F24 EP esclusivamente le amministrazioni che non sono tenute a rispettare le regole della tesoreria unica.

Queste ultime potranno effettuare il pagamento, in via residuale, con modalità da concordare con la sede INPS che ha emesso il DURC al fine di consentire, in modo immediato, la corretta contabilizzazione degli importi versati a titolo di intervento sostitutivo da imputare a copertura della irregolarità comunicata con il documento medesimo.

8.21. *La trattenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 6, comma 11 del d.lgs. 36/2023*

A tenore dell'art. 6, comma 11 del d.lgs. 36/2023, per una maggiore garanzia, la stazione appaltante deve, in ogni caso, operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 per cento. Tale ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Sull'argomento si veda anche il paragrafo 2.11 nel Capitolo I di questa Parte I.

Per dare attuazione alla disposizione in esame, si reputa necessario inserire nei capitolati la seguente clausola: "*La fornitura dovrà essere effettuata tenendo conto espressamente della ritenuta dello 0,50 di cui all'art. 6, comma 11 del d.lgs. 36/2023*".

8.22. *La legge 2/2009*

L'obbligo di acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante è stato affermato, in via generale, dalla legge 2/2009, la quale, per evitare il rischio di alterazioni o falsificazioni del citato documento, ne aveva vietato l'acquisizione presso l'operatore economico.

L'obbligo di acquisizione d'ufficio è poi stato ribadito dall'art. 31 del d.l. 69/2013, analizzato nel paragrafo seguente.

8.23. *Le modifiche apportate in materia di DURC dal "decreto del fare" (d.l. 69/2013)*

Con il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono state introdotte alcune importanti modifiche in materia di DURC.

L'articolo di riferimento è il 31, il quale interviene a modificare varie disposizioni aventi ad oggetto il documento unico di regolarità contributiva.

8.24. *Validità del DURC*

La legge di conversione del d.l. 69/2013 (l. 98/2013) ha fissato a 120 giorni la durata di validità del DURC.

8.25. *DURC irregolare*

La normativa interviene anche a disciplinare l'ipotesi di DURC irregolare, prevedendo l'"**intervento sostitutivo**".

Come noto, tale istituto non rappresenta una novità, poiché già introdotto nell'abrogato d.P.R. 207/2010 ed ora nell'art. 6, comma 11 del d.lgs. 36/2023 (già esaminato nei precedenti paragrafi).

La novità è invece costituita da un allargamento della platea dei soggetti coinvolti nell'adempiere a tale istituto. Infatti, oltre alla pubblica amministrazione, sono tenuti ad applicarlo: le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti.

L'art. 31 del decreto dispone che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in tutte le ipotesi sopra previste di acquisizione del DURC, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i soggetti richiedenti devono trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto, dai soggetti pubblici, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile.

8.26. *Subappalto*

Il comma 6 dell'art. 31 del d.l. 69/2013 ha poi ribadito che i soggetti pubblici devono acquisire d'ufficio il DURC, in corso di validità, relativo ai subappaltatori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

8.27. *Verifiche amministrativo-contabili*

Il legislatore ha previsto che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC anche in formato elettronico.

8.28. *Preavviso di accertamento negativo*

Come già illustrato nei paragrafi dedicati alla nuova procedura per il rilascio del DOL, per i soggetti ai quali si riferisce il DURC si stabilisce una sorta di preavviso di DURC non in regola. Infatti, il legislatore ha disposto che, ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (iscritti agli albi degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

Come affermato nella circolare del Ministero del lavoro n. 36, datata 6 settembre 2013, stante la valenza della previsione, la medesima, pur se inserita tra disposizioni attinenti specificatamente ai contratti pubblici, deve applicarsi ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli enti previdenziali in sede di rilascio del DURC.

8.29. *DURC e FVOE*

L'accertamento della regolarità contributiva delle imprese per la partecipazione a gare pubbliche deve essere assolto mediante la procedura prevista con l'ausilio del sistema FVOE della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Si rinvia il lettore al paragrafo 8.6 del Capitolo II di questa Parte I, che affronta l'argomento.

9. Il contratto e la sua stipula

L'art. 18 del codice dispone che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell'art. 6, co. 4, del d.l. 179/2012, la disposizione sopra illustrata riguardante la forma dei contratti (già presente nel vecchio codice dei con-

tratti) si applica per i contratti stipulati mediante scrittura privata a far data dal 1° gennaio 2015.

Occorre rammentare che l'ANAC, nella determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013, ha puntualizzato che la "modalità elettronica" della forma pubblica amministrativa possa essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 2 del d.lgs. 82/2005 del Codice dell'amministrazione digitale, secondo cui:

> 2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare (...).

Per la forma pubblica amministrativa, si ritiene dunque ammissibile il ricorso all'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, ferma restando l'indispensabilità dell'attestazione dell'ufficiale rogante dotato di firma digitale che la firma dell'operatore è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità personale.

Da quanto sopra esposto deriva che da gennaio 2015, per quanto concerne anche le scritture private, entrambi i contraenti (operatore economico e pubblica amministrazione) sottoscrivono digitalmente il contratto, oppure, qualora l'operatore economico fosse sprovvisto di firma digitale, verrà scansionata ed acquisita in formato pdf la sua firma autografa (con autentica del pubblico ufficiale).

Le forme contrattuali stabilite dall'art. 18 del codice dei contratti che implicano l'uso di strumenti di tipo elettronico sono previste a pena di nullità, pertanto è necessario prestare la massima attenzione.

Si rammenta, infine, che la modalità semplificata di stipula del contratto per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti mediante corrispondenza commerciale non è imperativa; per importi rilevanti è possibile procedere in via più formalizzata, mediante apposita previsione nel regolamento dei contratti della singola amministrazione.

9.1. *Termine di stipula del contratto*

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5, e, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni anche in pendenza di contenzioso.

È fatta eccezione:

a) per le ipotesi previste dal comma 4 (ricorso con domanda cautelare) dell'art. 18 e dall'art. 55 (si rammenta, infatti, che il termine di stipula è di 30 giorni negli appalti sotto soglia);
b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;

c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

9.2. *Termine dilatorio sostanziale* (stand-still period)

Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
b) di appalti basati su un accordo quadro;
c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 55, co. 2.

La sospensione di 35 giorni è posta a salvaguardia del diritto di impugnazione delle imprese, tanto è vero che il termine per il ricorso al TAR, come si vedrà meglio più avanti nella Parte III dedicata al contenzioso nella gara d'appalto, è stato ridotto dal d.lgs. 53/2010 (ed ora dal d.lgs. 104/2010, codice del processo amministrativo, che ne ha recepito i contenuti), passando da 60 a 30 giorni, venendo pertanto quasi a coincidere con il periodo di 35 giorni di sospensione dalla stipula del contratto.

La finalità è pertanto quella di frenare la corsa alla sottoscrizione del contratto, la quale determina conseguenze giuridiche piuttosto complesse, qualora l'aggiudicazione dovesse rivelarsi illegittima e venga conseguentemente annullata dal giudice. La posizione della ditta che avrebbe avuto diritto all'affidamento dell'appalto (ma ciò non sia avvenuto per vizi di legittimità insiti negli atti di gara) risulta pertanto maggiormente rafforzata, consentendole di proporre un ricorso idoneo a produrre effetti realmente vantaggiosi (ricorso efficace).

9.3. *Termine dilatorio processuale* (stand-still period)

Il comma 4 dell'articolo in esame prevede che se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'art. 15, co. 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cau-

telari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

9.4. *Conseguenze in caso di mancato rispetto dello* stand-still period *sostanziale e processuale*

Si evidenzia, infine, che il rispetto del termine dello *stand-still*, sia sostanziale che processuale, viene garantito da uno specifico apparato sanzionatorio (art. 121 del codice del processo amministrativo).

Infatti, per quanto riguarda la violazione dello *stand-still* sostanziale, qualora la violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle opportunità del ricorrente di ottenere l'affidamento, il giudice è chiamato ad annullare l'aggiudicazione definitiva e a disporre l'inefficacia del contratto.

Parimenti, per quanto riguarda la violazione dello *stand-still* processuale, se il contratto è stato stipulato senza rispettare la preclusione alla stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, qualora tale violazione, aggiungendosi ai vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle opportunità del ricorrente di ottenere l'affidamento, il giudice è chiamato ad annullare l'aggiudicazione definitiva e a disporre l'inefficacia del contratto.

9.5. *Mancata stipula del contratto per fatto della SA e dell'OE*

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio-inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi sopra descritte costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

9.6. *Altre disposizioni*

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'**im-**

posta di bollo che l'appaltatore **assolve *una tantum*** al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso (quindi il bollo viene pagato a prescindere dal numero di facciate di cui consta il contratto e relativi allegati e il pagamento *una tantum* assorbe anche tutti gli adempimenti inerenti al bollo durante lo svolgimento della gara, come ad es. il bollo sulle offerte). Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

9.7. *Accorgimenti e adempimenti*

Il dirigente dell'ente che sottoscrive il contratto con la ditta aggiudicataria deve accertare la corrispondenza delle clausole contrattuali a quanto previsto dalle disposizioni del capitolato speciale, dal bando e dai restanti documenti di gara.

Inoltre, al contratto deve essere allegata tutta la documentazione relativa alla procedura di selezione, che abbia rilevanza sulle clausole contrattuali. Si rammenta, come già evidenziato, che al contratto deve essere allegato anche il DUVRI, a pena di nullità del contratto medesimo, qualora sussistano rischi di interferenza.

Il regolamento dei contratti di ciascun ente stabilirà le soglie per l'utilizzo delle varie forme contrattuali, riservando agli appalti di modico valore la forma più semplice rappresentata della corrispondenza commerciale. Si rammenta che gli artt. 16 e 17 del r.d. 2440/1923 hanno stabilito che i contratti scaturenti dalle corrispondenti attuali procedure aperte e ristrette devono essere stipulati mediante forma pubblico-amministrativa.

Nei comuni il segretario iscrive il contratto nel proprio repertorio, che consiste in un registro nel quale vengono annotati in un ordine cronologico e di numerazione i vari contratti (scritture private e atti pubblico-amministrativi). Le scritture private possono essere registrate solo in caso d'uso.

9.8. *Allegato I.4 (imposta di bollo)*

L'art. 1 dell'allegato I.4 al codice dei contratti precisa che il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa allo stesso allegato.

L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Il pagamento dell'imposta di cui all'art. 1 ha natura sostituiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di se-

lezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tabella Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (pertanto il pagamento dell'imposta avviene *una tantum*).

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del *procurement* al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

Si riporta di seguito la Tabella A dell'allegato I.4 del codice:

ALLEGATO I.4
Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto
(Articolo 18, comma 10)

(...).

Tabella A - Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1000000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000

Come si può notare, l'imposta di bollo non si paga per appalti di valore inferiore a 40.000 euro.

L'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 22/E del 28 luglio 2023, partendo dall'art. 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, giunge alla conclusione che, in relazione agli atti e documenti che precedono il momento della stipula del contratto, vada assolta l'imposta di bollo, ciò con riferimento a tutti gli operatori economici che concorrono alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell'aggiudicatario. Quest'ultimo, infatti, al momento della stipula del contratto, assolve l'imposta da lui dovuta complessivamente, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla Tabella A di cui all'allegato I.4 al codice, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto medesimo.

Resta inteso che il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia dal d.P.R. 642/1972, fino alla concorrenza dell'importo già dovuto.

PARTE II

La gestione del contratto

Capitolo I
L'esecuzione dell'appalto

1. Requisiti per l'esecuzione dell'appalto

L'art. 113 del codice dei contratti prevede che le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.

In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

2. Direzione dell'esecuzione

L'art. 114 del codice disciplina la direzione dell'esecuzione del contratto.

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'allegato I.2 dispone che il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
a) prestazioni di importo superiore alle soglie comunitarie;
b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Inoltre, il comma 8 dell'art. 114 prevede che l'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

L'art. 31, co. 1 dell'allegato II.14 dispone che l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32.

L'art. 32, co. 2 dell'allegato II.14 stabilisce che sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:
a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini;
d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
m) servizi sanitari e sociali;
n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Infine, il comma 3 dell'art. 32 dispone che, ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.

Tornando ora all'art. 114 del codice, il comma 10 dispone che per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del comma 8 (servizi e forniture di particolare importanza), la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

3. Il controllo tecnico-contabile e amministrativo

L'art. 115 del codice dispone che nei contratti di servizi e forniture le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione, e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'art. 25.

Nei contratti di servizi e forniture il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2, secondo periodo.

Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 23, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi dell'art. 222, comma 9.

4. La verifica di conformità

L'art. 116 del codice dispone che i contratti di servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità deve essere completata non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti.

Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4, il quale prevede la nomina da uno a tre collaudatori scel-

ti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice.

Non possono essere affidati incarichi di verifica di conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza l'attività di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento della verifica di conformità, nonché i casi in cui il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14.

Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.

Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui all'articolo qui analizzato sono disposti dall'organo di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall'allegato II.15. In sede di prima applicazione l'allegato II.15 è abrogato e sosti-

tuito da un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

5. Risultato negativo del collaudo e risoluzione del contratto

In conformità a quanto stabilito dal codice civile ed in particolare dell'art. 1668, qualora la fornitura/servizio presentino dei vizi tali da non superare il collaudo, il committente può chiedere che le difformità o i vizi vengano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo venga proporzionalmente ridotto, fatto salvo, in ambedue i casi, il risarcimento del danno subito, nel caso di colpa dell'appaltatore. Il committente può anche chiedere la sostituzione di quanto ricevuto e in caso di rifiuto è possibile l'acquisizione in danno.

Nelle ipotesi in cui le soluzioni sopra proposte non vengano accettate dall'appaltatore, è fatto salvo il diritto del soggetto committente di invocare la risoluzione contrattuale e richiesta di risarcimento del danno che potrà essere fatta valere sulla garanzia definitiva.

Competente in questa materia assoggettata al diritto privato è il giudice ordinario.

6. Penali

È possibile che nel corso del contratto emergano dei vizi o mancanze inerenti all'esecuzione del servizio o della fornitura. Si tratta di carenze che, nonostante l'esito positivo del collaudo, possono emergere solo successivamente, oppure si possono riscontrare adempimenti che, tuttavia, si rivelino non perfettamente aderenti alle condizioni contrattualmente pattuite.

In tutti questi casi la stazione appaltante dovrà applicare le penali preventivamente stabilite nel capitolato d'appalto (si veda a questo proposito il modello n. 37 riportato nella sezione Modulistica del manuale). La penale potrebbe prescindere dall'effettivo danno subito ed essere applicata in presenza di un semplice ritardo da parte dell'appaltatore. Tuttavia la penale non è applicabile se ricorra un caso fortuito o forza maggiore, che pertanto non determinano l'insorgenza di una mancanza imputabile all'appaltatore. La penale è invece applicabile in presenza di un inadempimento colpevole dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 1384 del codice civile il giudice può ridurre la penale qualora:

- l'entità della penale risulti eccessiva rispetto alla mancanza dell'appaltatore;
- sia comunque stata adempiuta l'obbligazione principale.

È importante precisare che la possibilità di applicare una penale postula la sua previsione a monte nel capitolato, in modo che l'impresa possa conoscerne preventivamente l'esistenza e l'entità. In tal modo il fornitore sarà posto nelle condizioni anche di sapere quali infrazioni siano maggiormente sanzionate e conseguentemente quale grado di rilevanza venga attribuito dall'amministrazione appaltante agli adempimenti relativi all'appalto.

Come precedentemente sottolineato, le penali devono essere sostenibili: risulta improduttivo prevedere penali troppo elevate, che indurranno ad una loro mancata applicazione, o peggio ancora ad una loro equa riduzione da parte del giudice. Lo stesso discorso vale per penali che richiedono degli accertamenti troppo complessi ed onerosi per la stazione appaltante e pertanto effettuabili con grande difficoltà. Le contestazioni che conducono all'applicazione di una penale devono essere effettuate sempre per iscritto, in modo da poter documentare ogni eventuale inadempienza contrattuale, anche ai fini di un'eventuale futura risoluzione del contratto.

Prima di applicare le penali, deve essere assegnato un termine all'appaltatore affinché possa fornire eventuali giustificazioni che saranno oggetto d'esame da parte dall'amministrazione procedente. Si deve creare, in tal modo, il necessario contraddittorio.

L'applicazione delle penali consente di comprovare un cattivo andamento dell'appalto, fornendo un legittimo supporto per invocare la risoluzione del contratto; è chiaro infatti che se l'amministrazione non si è mai lamentata in merito alle prestazioni erogate dall'impresa, potrebbe risultare difficile in futuro poter addurre motivazioni a sostegno della risoluzione contrattuale.

Alle penali va data attuazione anche per un'altra ragione: scongiurare la responsabilità a carico del RUP per un possibile danno erariale arrecato all'ente, conseguente ad una cattiva gestione e vigilanza sull'esecuzione dell'appalto.

L'art. 126 del codice dei contratti prevede che i contratti di appalto debbano prevedere penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

7. Il problema afferente ai pagamenti superiori ai 5.000 euro

L'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, come modificato dalla legge 222/2007, ha stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito re-

golamento del Ministero dell'economia e delle finanze, le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, e in caso affermativo non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il decreto n. 40 del 18 gennaio 2008, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha reso operativa, con decorrenza dal 29 marzo 2008, la disciplina di cui all'art. 48-bis.

La legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) all'art. 1, comma 986, ha stabilito che, a decorrere dal 1° marzo 2018, il blocco dei pagamenti e gli accertamenti da effettuare scattino non più per importi pari a diecimila euro, ma a partire da cinquemila. Inoltre, la medesima disposizione ha raddoppiato il termine (da 30 a 60 giorni) per la sospensione dei pagamenti in questione.

L'applicazione della normativa ha destato alcune incertezze che hanno trovato chiarimento. Una prima perplessità era relativa alla soglia dei 10.000 euro (oggi divenuti 5.000 euro); non era chiaro se fosse da considerare al netto o al lordo dell'IVA. La Ragioneria dello Stato, con la circolare n. 22 del 29 luglio 2008, aveva precisato che l'importo dovesse essere comprensivo dell'IVA, tuttavia le successive disposizioni riguardanti lo *split payment* (si veda il successivo paragrafo 11) non consentono più di includere l'IVA nella soglia dei 5.000 euro, la quale deve ora ritenersi al netto dell'imposta.

Altra questione riguarda la discrepanza determinatasi tra quanto previsto nel sito e quanto previsto nel decreto ministeriale relativamente alla decorrenza dei 60 giorni di sospensione del pagamento in caso di pendenze per cartelle esattoriali non pagate. Secondo il sito la decorrenza andava riferita alla verifica effettuata da Equitalia, mentre secondo il decreto il termine decorre dalla comunicazione di riscontro di Equitalia (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione ([1]) sotto la vigilanza del Ministero dell'economia), mentre secondo il decreto il termine decorre dalla comunicazione di riscontro dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale ultima interpretazione ha infine prevalso.

Si riporta uno schema riassuntivo dei principali adempimenti imposti dalla normativa sopra specificata.

([1]) Si fa presente che in base al "decreto fiscale 2016", d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, Equitalia è stata sostituita dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale provvede alla gestione delle attività di riscossione a partire dal 1° luglio 2017.

LA PROCEDURA

(tratto da Bruno Eugenio, in *Il Sole 24 Ore* del 29 marzo 2008)

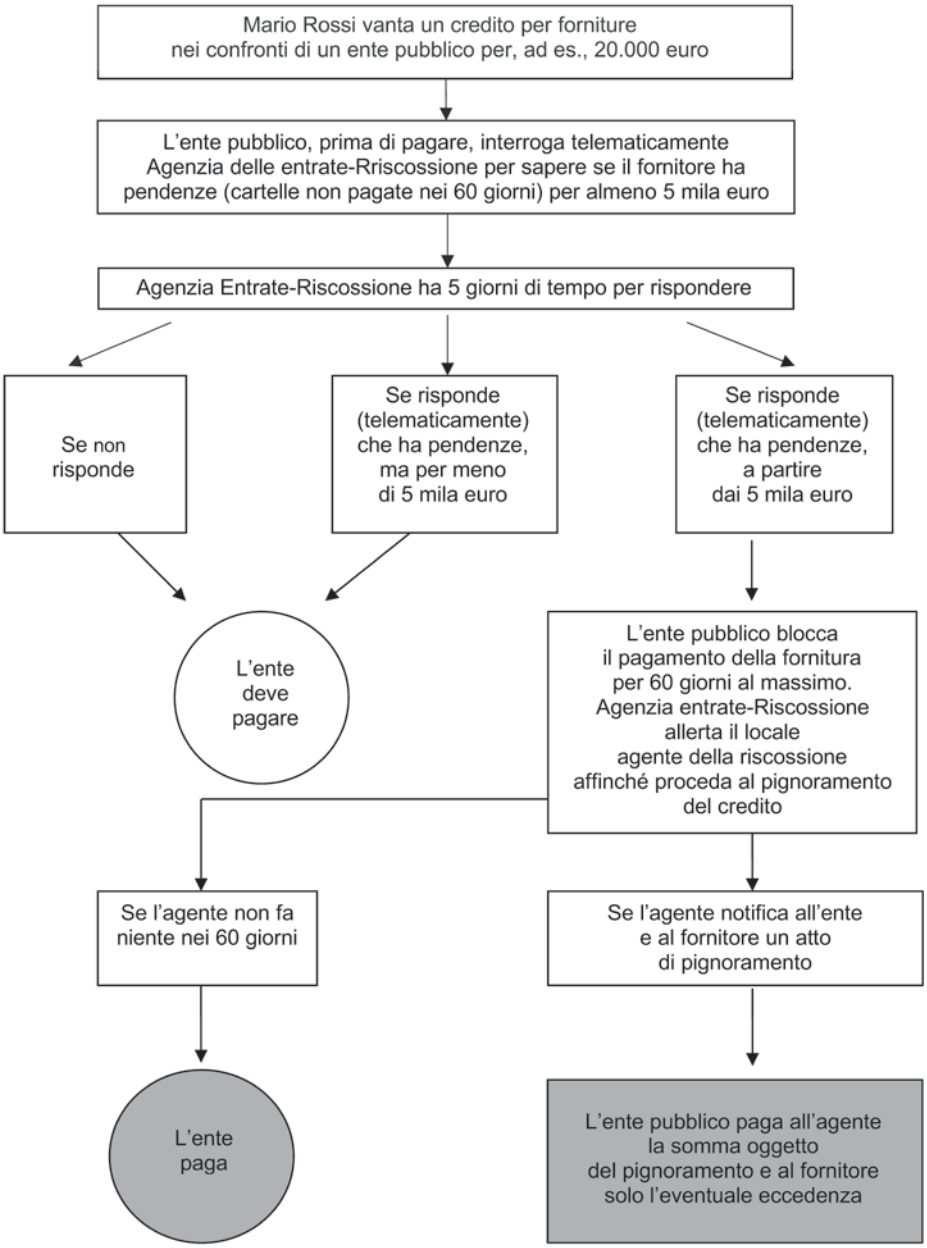

Importanti chiarimenti sull'applicazione della disciplina relativa ai pagamenti superiori ai 5.000,00 euro è stata fornita con la circolare n. 27 del 23 settembre 2011 della Ragioneria generale dello Stato. In tale circolare viene puntualizzato che per i suddetti pagamenti, anche nel caso in cui il credito derivi da una sentenza o da un provvedimento esecutivo, le pubbliche amministrazioni devono sempre procedere al preventivo controllo dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, per accertare se il creditore abbia in sospeso il pagamento di cartelle esattoriali.

8. Responsabilità per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali

8.1. *Inquadramento generale*

Per accelerare i pagamenti verso le imprese fornitrici il legislatore ha emanato una serie di disposizioni volte alla tutela del relativo credito.

Si tratta, in primo luogo, del d.lgs. 231/2002, il quale era destinato a dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

A tale disposizione, come si dirà tra breve, ne è seguita una seconda, anche questa destinata a dare attuazione ad altra direttiva europea.

L'obiettivo è stato quello di accelerare l'*iter* procedimentale liquidatorio, evitando che lungaggini burocratiche possano ritardare la corresponsione delle somme dovute a titolo di corrispettivo. Questi ritardi, infatti, possono determinare danni notevoli soprattutto alle piccole e medie imprese, le quali risultano particolarmente vulnerabili in quanto frequentemente in crisi di liquidità.

Il citato decreto trova applicazione diffusa, sia tra privati, sia nel caso in cui nel rapporto contrattuale sia parte una pubblica amministrazione. Del resto le amministrazioni pubbliche sono tradizionalmente le maggiori "imputate" di pagamenti tardivi.

Come espressamente sancito dal TAR Piemonte, sez. II, 26 ottobre 2007, n. 3292, l'imposizione di clausole che prevedano condizioni peggiorative rispetto a quanto stabilito dal decreto sopra citato determina un abuso della posizione dominante, provocando altresì una lesione della libertà contrattuale; pertanto le suddette clausole devono reputarsi inique.

Come si accennava, al fine di rafforzare la tutela delle imprese contro il ritardo dei pagamenti, l'Unione europea ha approvato una seconda importante direttiva: la PSD (*Payment Service Directive*) 2011/7/UE. La direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro marzo 2013 e prevede, nei rapporti tra privati e P.A., un termine di pagamento di 30 giorni, estensibile fino a 60, questo ultimo inteso quale termine massimo non derogabile. L'Italia si era impegnata ad un recepimento anticipato della direttiva e così è avvenuto con il d.lgs. 192/2012 il quale ha modificato il d.lgs. 231/2002, ren-

dendo più incisiva la disciplina concernente la lotta ai ritardi nelle transazioni commerciali.

Di seguito viene descritto l'assetto della normativa, operativa dal 1° gennaio 2013, e quindi per le transazioni commerciali (contratti) conclusi dopo tale data.

8.2. *Definizioni*

Il legislatore fornisce preliminarmente una serie di definizioni nella materia dei pagamenti. Infatti, per:

a) "transazioni commerciali": si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui al d.lgs. 36/2023;
c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
d) "interessi moratori": gli interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;
e) "interessi legali di mora": gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

8.3. *Ambito di applicazione del d.lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 192/2012*

Le disposizioni che stiamo per esaminare trovano applicazione per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

Le suddette disposizioni non trovano invece applicazione per:

a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le operazioni finalizzate alla ristrutturazione del debito;
b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Come si diceva, per transazioni commerciali, delle quali si occupa la normativa, si devono intendere i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via

esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Nella nozione di imprenditore vengono ricompresi anche i liberi professionisti.

A norma dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002 i pagamenti devono avvenire entro 30 giorni che scattano:

a) dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (in questi casi non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento);
b) dal ricevimento della merce o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle prestazioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

8.4. *Deroghe al termine di pagamento e relativi limiti*

A norma dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, qualora parte della transazione commerciale sia una pubblica amministrazione, il termine di 30 giorni è rigido ed immodificabile, anche se può essere elevato a 60 giorni, quando:

a) si tratti di forniture o servizi erogati ad Aziende sanitarie;
b) la proroga sia oggettivamente giustificata dalla natura o dall'oggetto del contratto;
c) la proroga sia giustificata da circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto medesimo.

Nei casi di elevazione del termine di pagamento di cui ai sopra citati punti b) e c), è necessaria una pattuizione espressa tra le parti. Tale pattuizione deve naturalmente essere convenuta per iscritto.

La validità della deroga pattizia concernente il termine di pagamento è subordinata alla circostanza che ci sia stato un vero e proprio accordo consensuale tra i contraenti.

L'inserimento unilaterale nei bandi, da parte della stazione appaltante, dei tempi di pagamento non dà luogo ad un accordo negoziale e pertanto determina l'insorgenza di clausole vessatorie che produrranno la nullità delle clausole stesse e l'applicazione delle pesanti sanzioni che verranno descritte (pagamento degli interessi moratori, pagamento delle eventuali spese sostenute per il recupero delle somme dovute, e così via).

In particolare, il Consiglio di Stato, in una sentenza ancora attuale anche se emessa durante la vigenza del vecchio testo del d.lgs. 231/2002 (sentenza n. 469 del 2 febbraio 2010), ha affermato che la presentazione di un'offerta, che presupponga la conseguente tacita accettazione di bandi di gara o capitolati da parte dell'impresa concorrente, non è idonea a far ritenere che si sia conclusa una libera negoziazione tra le parti. Infatti, a parere dei giudici, tale fattispecie integra l'esercizio di una podestà autoritativa da parte dell'amministrazione appaltante. Conseguentemente la regola unilaterale imposta con il bando finirebbe per introdurre un ingiustificato vantaggio per l'amministrazione appaltante, violando l'obiettivo del legislatore volto a conseguire un sensibile riequilibrio delle diverse posizioni di forza. Da ciò consegue la nullità delle clausole previste dai bandi di gara che fissano unilateralmente i termini di pagamento.

Potrà ritenersi sorto un legittimo e spontaneo accordo negoziale qualora la stazione appaltante riservi un apposito spazio sulla scheda dell'offerta economica, dove il partecipante alla gara indichi il termine entro il quale dovrà essere eseguito il pagamento, oppure la stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione, potrebbe concordare con l'impresa vincitrice i termini di pagamento, ad esempio inviando apposita comunicazione con la proposta dei termini medesimi e chiedendone formale conferma. La documentazione così prodotta dovrà essere custodita dalla stazione appaltante a comprova del raggiunto accordo negoziale sui termini.

Naturalmente (lo si ribadisce) l'elevazione dei termini può avvenire solo nei sopra citati casi b) e c) (la cui ricorrenza è tutta da dimostrare e comunque destinata ad operare in casi assai sporadici) e con un termine massimo di 60 giorni.

Deve pertanto ritenersi contraria alla *ratio iuris* del d.lgs. 231/2002 la previsione di un punteggio premiante collegato alla maggiore dilazione del termine di pagamento concessa dal concorrente. Il termine infatti, lo si ribadisce, è inderogabilmente fissato in 30 giorni, salvo le eccezioni di cui si è detto.

Per assicurare il rispetto dei termini di pagamento sono previste anche clausole antielusive, per cui non hanno effetto sulla decorrenza del termine le eventuali richieste di modifica formale o integrazione delle fatture. Conseguentemente (come già evidenziato in precedenza) non potranno mai essere predeterminate o modificate le date di ricevimento delle fatture.

La nuova normativa conferma quanto stabilito dalle disposizioni dettate in materia di appalti pubblici, ovvero che l'amministrazione prima di pagare il fornitore o l'esecutore di servizi debba preventivamente accertare la conformità al capitolato delle prestazioni erogate. Tuttavia, al fine di non precostituire uno strumento destinato a consentire un facile aggiramento della nuova normativa e quindi al fine di garantire, anche in questo caso, la certezza dei tempi di pagamento, il legislatore ha imposto un termine di conclusione della citata procedura di verifica.

Infatti, l'art. 4, comma 6, del riformato d.lgs. 231/2002 ha stabilito che laddove per legge o per contratto sia prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto, questa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. L'accordo deve essere stipulato per iscritto.

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal d.lgs. 231/2002 sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

8.5. *Gli interessi moratori*

A norma dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, per le amministrazioni che non rispetteranno i termini di pagamento scatteranno gli interessi di mora, i quali decorreranno automaticamente dal giorno successivo al termine di pagamento, senza che si renda necessaria la costituzione in mora del debitore.

Come previsto dall'art. 3 del modificato d.lgs. 231/2002 resta, ovviamente, salva la possibilità per il debitore di provare che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato da impossibilità non a lui imputabile.

Tali interessi di mora sono particolarmente elevati, poiché prevedono una maggiorazione di 8 punti percentuali da sommare al tasso fissato dalla Banca centrale europea.

A norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2002 il creditore avrà diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Infatti il creditore avrà diritto, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, ad un importo forfettario di almeno 40 euro (soglia minima) quale risarcimento del danno. Inoltre, potrà comprovare il maggior danno subito per il recupero del credito, maturando il diritto ad un rimborso delle maggiori spese (questo ulteriore rimborso non è pertanto automatico, ma va comprovato).

Volendo ora tracciare uno schema che riassuma la normativa sin qui descritta, evidenziando gli aspetti concreti inerenti al pagamento delle fatture, possiamo proporre il seguente:

TERMINI DI PAGAMENTO *EX* D.LGS. 192/2012

Termine di pagamento: 30 giorni dal ricevimento della fattura,
per evitare pagamento automatico interessi moratori

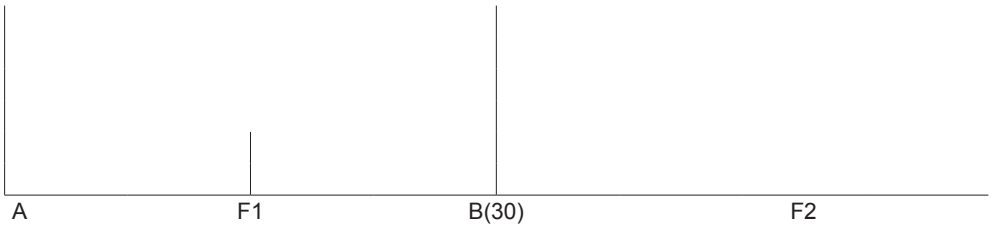

Legenda:
A = Viene eseguita la fornitura/servizio.
B = Termine max di 30 giorni per effettuare il controllo di conformità della fornitura/servizio.
F1 = Fattura recapitata nell'arco temporale entro il quale l'amministrazione deve effettuare i controlli di conformità. In questo caso il termine per eseguire il pagamento non decorre; inizierà a decorrere solo dopo che sono stati effettuati i controlli di conformità.
L'amministrazione potrebbe effettuare i controlli di conformità anche in meno di 30 giorni; da quel momento decorrerà il termine di 30 giorni per il pagamento.
F2 = Fattura recapitata dopo il controllo di conformità dell'appalto. Il termine di pagamento di 30 giorni decorre da quando la fattura è pervenuta all'amministrazione (il termine di 30 giorni può essere esteso, per non più di 60 giorni, mediante accordo scritto, quando sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Il termine è di 60 giorni per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria).

Nell'art. 7 del modificato d.lgs. 231/2002 sono inserite alcune norme volte ad evitare che, nella sostanza, possano essere aggirate le disposizioni sin qui esaminate. A tal fine viene prevista la nullità delle clausole contrattuali che deroghino: ai termini di pagamento, al pagamento degli interessi di mora, al risarcimento dei costi di recupero del credito. Tali clausole sono, infatti, nulle qualora risultino (secondo un'attenta valutazione del giudice) gravemente inique in danno al creditore.

Le nuove disposizioni contengono un rinvio al codice civile, finalizzato a tutelare, in modo immediato, le ragioni delle imprese creditrici. Infatti, l'art. 1339 c.c. prevede la sostituzione di diritto di clausole contrattuali difformi rispetto alla normativa, mentre l'art. 1419 c.c. dispone la nullità parziale delle singole clausole contrattuali che violino la legge.

Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità delle clausole avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui:
- il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza;
- la natura della merce o del servizio oggetto del contratto;
- l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora; in questo caso non è ammessa prova contraria.

Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero del credito.

9. Le disposizioni introdotte dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari

La legge 136/2010 ha introdotto disposizioni alle quali le stazioni appaltanti devono ottemperare per attuare la tracciabilità dei flussi finanziari.

In linea generale, la *ratio* delle norme dettate dalla legge 136/2010 è prevenire infiltrazioni malavitose e contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. A tal fine, tra l'altro, la legge prevede che i flussi finanziari collegati ad un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato *ex post*. Dunque, la legge non si occupa dell'efficienza della spesa pubblica, ma si preoccupa di stabilire un meccanismo che consenta agli investigatori di seguire il flusso finanziario relativo ad un contratto di appalto, al fine di identificare i soggetti coinvolti nei flussi finanziari relativi a un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, onde evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che il denaro pubblico finisca nelle mani delle mafie e, più in generale, che ci sia nell'esecuzione di contratti pubblici il coinvolgimento di imprese in contiguità con la criminalità organizzata.

9.1. *Le fonti normative*

Fonti normative riguardanti la materia sono:
1) legge 13 agosto 2010, n. 136;
2) d.l. 187/2010, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;
3) determina AVCP n. 4 del 7 luglio 2011;
4) delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 (di aggiornamento);
5) delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022 (di aggiornamento).

9.2. *Soggetti tenuti agli obblighi di tracciabilità*

La legge 136/2010 dispone, all'art. 3, che la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici. Detta normativa si applica, quindi, in ogni caso in cui vengano erogate risorse pubbliche per l'esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara.

In linea generale, in considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono senz'altro tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti sottoposti all'applicazione del codice; di conseguenza l'art. 3 della legge 136/2010 si applica alle stazioni appaltanti.

9.3. *Filiera delle imprese*

Il comma 1 dell'art. 3 della legge 136/2010 afferma che "*gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (...)*".

Nel definire la nozione di "filiera" è necessario tenere presente la *ratio* ispiratrice delle norme in questione, ravvisabile, come visto, nella finalità di prevenire infiltrazioni malavitose, di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo anticoncorrenziale e di facilitare l'attività di investigazione, permettendo un più agevole controllo *ex post* degli incassi e dei pagamenti connessi alle commesse pubbliche.

Si comprende, allora, come il concetto di filiera delle imprese abbia assunto un ruolo chiave nell'interpretazione degli obblighi scaturenti dall'art. 3 della legge 136/2010.

Al riguardo si osserva che il d.l. 187/2010, all'art. 6, comma 3, ha indicato i confini perimetrali della nozione, facendovi rientrare i subappalti, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. L'art. 6, comma 3, del d.l. 187/2010 chiarisce, infatti, che l'espressione "filiera delle imprese" deve intendersi riferita "*ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto*".

In argomento, si ricorda che l'art. 93, comma 2, del d.lgs.159/2011, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel disciplinare il potere prefettizio di accesso ai cantieri, precisa che le imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici sono "*tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti*".

9.4. *Esempi di filiera per appalti di servizi e forniture*

A differenza del settore dei lavori pubblici, per il quale un'esemplificazione della filiera rilevante è rinvenibile nel d.lgs. 159/2011, nel settore dei servi-

zi e delle forniture occorre fare riferimento ai criteri generali contenuti nella normativa antimafia.

Di seguito si riporta, a mero titolo esemplificativo, una casistica di possibili ipotesi di filiera rilevante in relazione ad alcune tipologie di contratti. Si tratta solo di ipotesi generali che, quindi, non hanno alcuna pretesa di esaustività: le prestazioni dei singoli contratti devono, comunque, essere valutate dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici nel rispetto, imprescindibile, dell'obiettivo della norma di prevenire le infiltrazioni criminali nei diversi settori economici.

1) *Appalto di un ente locale avente ad oggetto la fornitura di libri, destinati, ad esempio, ad una biblioteca pubblica.* L'appalto viene aggiudicato ad un'impresa distributrice (grossista) che stipula subcontratti con le imprese editoriali per la provvista dei volumi. Poiché i beni (libri) oggetto della fornitura principale non sono direttamente realizzati e stampati dal grossista, bensì dall'impresa editrice, il subcontratto tra questi ultimi soggetti può essere considerato come funzionalmente collegato all'esecuzione del contratto di appalto e, quindi, è soggetto alla disciplina della tracciabilità.

Al contrario, gli obblighi di tracciabilità non dovranno applicarsi ai rapporti contrattuali conclusi dall'impresa editoriale con i propri fornitori, relativi, ad esempio, all'acquisto di partite di carta o di altri materiali, macchinari e servizi necessari per la stampa dei libri, tanto nel caso in cui l'impresa editrice sia essa stessa affidataria dell'appalto, quanto nel caso, sopra illustrato, in cui fornisca i beni all'impresa di distribuzione esecutrice del contratto di appalto con la pubblica amministrazione.

2) *Appalto consistente nella fornitura standard di* personal computer *o di strumentazioni elettroniche in favore di una pubblica amministrazione.* L'appaltatore è il diretto produttore dei *personal computer* o degli strumenti elettronici oggetto della fornitura, ma acquista da terzi fornitori la componentistica necessaria per l'assemblaggio. In questo caso, si ritiene possano essere esclusi dalla filiera rilevante i fornitori della componentistica, la cui prestazione non è, infatti, funzionalmente collegata all'esecuzione della fornitura principale.

3) *Appalto per la fornitura di automobili in favore dell'ente.* L'aggiudicatario dell'appalto è un concessionario di autoveicoli di serie che provvede all'approvvigionamento degli stessi rivolgendosi alla società produttrice (casa madre). Poiché le automobili costituiscono l'oggetto della fornitura principale, la prestazione della casa produttrice risulta essenziale rispetto al ciclo esecutivo dell'appalto: pertanto, il contratto tra il concessionario e la società casa madre è rilevante ai sensi della normativa sulla tracciabilità, mentre non lo sono gli ulteriori contratti stipulati dalla casa produttrice con i fornitori della componentistica necessaria per la costruzione delle autovetture.

9.5. *Flussi finanziari soggetti a tracciabilità*

Dall'ampia dizione impiegata dall'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione, tra l'altro, ai flussi finanziari derivanti dai seguenti contratti disciplinati dal codice dei contratti pubblici:

1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice;
2) concessioni di lavori e servizi;
3) contratti di partenariato pubblico-privato;
4) contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti;
5) affidamenti diretti;
6) contratti affidati a contraente generale.

Nel codice civile, all'art. 1655, il contratto di appalto è definito come "*il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro*".

Di conseguenza, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e a prescindere dal valore, che può essere anche modico.

9.6. *Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati*

I pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore e quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi). Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all'art. 114-sexies del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); si fa riferimento in particolare ai conti di pagamento che possono essere accesi presso istituti di pagamento e, ai sensi del d.lgs. 45/2012, presso istituti di moneta elettronica. Inoltre, si ritiene che gli istituti bancari possano ricevere pagamenti dalle pubbliche amministrazioni su conti interni purché muniti di IBAN ed a condizione che i pagamenti medesimi siano in ogni caso disposti con l'indicazione del CIG. Nel caso di successivo pagamento, disposto a valere sul medesimo appalto a favore di altro soggetto della filiera, la banca – fermo restando l'obbligo di utilizzare lo stesso CIG con il quale è stato disposto il pagamento sul conto interno – potrà utilizzare un diverso conto dedicato garantendo, comunque, in ogni momento, la ricostruibilità dei flussi.

Il conto corrente può essere dedicato anche in via non esclusiva e, pertanto, esso può essere utilizzato promiscuamente per più commesse, purché, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4 del d.l. 187/2010, per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 dell'art. 3 della legge 136/2010. Inoltre, sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato.

È, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il conto corrente dedicato una sola volta, valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive – di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

9.7. *Reintegro dei conti correnti dedicati*

In base al comma 4 dell'art. 3 della legge 136/2010, come modificato dall'art. 7 del d.l. 187/2010, "O*ve per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni*". La previsione deve essere letta in connessione con la facoltà, sancita dal comma 2, di impiegare il conto corrente dedicato anche per pagamenti non riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi per i quali è stato rilasciato il CIG.

In detta evenienza, qualora l'operatore economico intenda reintegrare i fondi del conto dedicato, lo potrà fare solo mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità, nei termini già esposti.

9.8. *Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili*

L'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 prevede che i movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.

Si tratta dei pagamenti relativi alla filiera di appaltatore, subappaltatore, fornitore, per i quali occorre quindi garantire che il codice CIG/CUP sia inseribile negli ordini di pagamento e possa essere gestito dalle procedure interne e interbancarie relative allo strumento di pagamento utilizzato. Non deve, quindi, venire dispersa l'informazione finanziaria identificativa del contratto o del finanziamento pubblico a cui è correlata ogni singola movimentazione di denaro soggetta a tracciabilità; il che implica la necessità che l'intermediario finanziario sia in grado di registrare e conservare nel proprio sistema tale informazione onde renderla accessibile ed esibirla a richiesta degli organismi deputati ai controlli. Ai sensi dell'art. 2220 c.c. gli intermediari devono conservare la documentazione per 10 anni.

Il requisito della piena tracciabilità sussiste, in primo luogo, per i trasferimenti di fondi effettuati tramite bonifico bancario o postale: le relative procedure di pagamento contemplano, infatti, la possibilità di inserire CIG/CUP nella disposizione di pagamento. Al bonifico bancario o postale devono intendersi assimilati altri servizi di trasferimento di fondi aventi le caratteristiche del bonifico gestiti da prestatori di pagamento diversi dalle banche e dalle Poste. Tra gli altri strumenti idonei ad assicurare la tracciabilità si possono annoverare, ad esempio, le c.d. Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche), prevalentemente usate tra imprese per la riscossione di crediti commerciali. Date le caratteristiche dello strumento, sussiste, peraltro, in questo caso un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG devono essere inseriti fin dall'inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l'eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore. Diversa e articolata appare la situazione che connota i servizi di addebito diretto, riconducibili al servizio paneuropeo del *SEPA Direct Debit* (SDD) sviluppato dallo *European Payment Council*. Il SDD consente di effettuare incasso di crediti derivanti da obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata e presuppone una pre-autorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore. I flussi informativi prevedono un campo libero facoltativo dove devono essere ospitati il CIG e il CUP al fine di consentire il rispetto del requisito della piena tracciabilità.

È ammissibile il pagamento di tasse, tributi o tariffe mediante versamento su conto corrente postale.

9.9. *Richiesta ed indicazione del CIG e del CUP*

L'art. 3, comma 5, della legge 136/2010, nel testo riformulato dall'art. 7 del d.l. 187/2010, stabilisce, tra le modalità di attuazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'obbligo di indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, effettuata dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti tenuti al rispetto di tale obbligo, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante e, qualora sia obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

9.10. *Il codice CUP*

L'assegnazione del CUP da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è volta ad assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, con riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico. Si evidenzia che *"in linea di massima, un progetto s'identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico. (...) Saranno comunque registrate al sistema CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata"* (delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143).

Le condizioni imprescindibili che rendono obbligatoria la richiesta del CUP sostanzialmente sono:

- la presenza di un decisore pubblico;
- la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
- la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
- la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

Nel caso in cui ad un finanziamento pubblico di progetto siano ricollegabili più appalti, gli strumenti di pagamento riporteranno l'indicazione del CIG relativo al singolo contratto d'appalto ed il medesimo CUP attribuito al progetto.

9.11. *Il codice CIG*

A seguito dell'emanazione della legge 136/2010, il CIG è divenuto anche lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; tale nuova funzione ha comportato l'estensione dell'utilizzo del CIG a tutte le fattispecie contrattuali contemplate nel codice, indipendentemente dall'importo dell'appalto e dalla procedura di scelta del contraente adottata.

Nell'ambito della disciplina dettata agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010, avuto riguardo alla *ratio* della norma, volta a tracciare gli incassi provenienti dai contratti di appalto ed i pagamenti che, a fronte di tali incassi, sono effettuati dagli appaltatori verso i soggetti della filiera, l'indicazione dei codici CIG e CUP assume la finalità di rendere l'informazione "tracciante". Il riferimento ad un determinato CIG (ed eventualmente CUP) consente di ricondurre il pagamento per prestazioni comprese in subcontratti rientranti nella filiera al contratto stipulato dalla stazione appaltante con l'appaltatore.

Pertanto, il versamento del contributo all'Autorità è dovuto dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici secondo le modalità e l'entità stabilite nelle delibere annualmente emanate ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con le "Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015", tenuto anche conto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato ribadito l'obbligo a carico del RUP di registrarsi presso il Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), che attribuisce un "numero di gara" ad ogni nuova procedura di affidamento, determinando l'importo dell'eventuale contribuzione in relazione al valore presunto del contratto; successivamente il responsabile del progetto provvede all'inserimento dei lotti (o dell'unico lotto) che compongono la procedura a ciascuno dei quali il Sistema assegna un CIG, fissando altresì l'importo dell'eventuale contribuzione a carico degli operatori economici.

La stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerte comunque denominata.

Il CIG deve, pertanto, essere richiesto dal RUP in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:

1. per le gare che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della pubblicazione in G.U., in modo che possa essere ivi riportato;
2. per le gare che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
3. per agli acquisiti effettuati senza le formalità di cui ai punti 1 e 2, il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici partecipanti (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine);
4. per le gare di cui non è previsto l'obbligo di contribuzione a favore dell'Autorità il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato.

Entro il termine massimo di 90 giorni dall'acquisizione del CIG, il RUP è tenuto al perfezionamento dello stesso, con le modalità indicate nella delibera n. 1 dell'11 gennaio 2017, recante "Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG".

9.12. *Casi di semplificazione del CIG*

L'Autorità ha reso disponibili alcune semplificazioni nella procedura di rilascio del CIG, al fine di agevolare gli adempimenti della stazione appaltante con riguardo soprattutto agli appalti di modesto valore economico. In particolare (con riferimento al precedente codice, d.lgs. 56/2016), la stazione appaltante può acquisire il CIG introducendo un numero ridotto di informazioni:

– per i contratti di lavori, servizi e forniture, inclusi i contratti di cui agli artt. 17 (esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) e 19 (contratti di sponsorizzazione) e all'allegato IX (servizi di cui agli artt. 140, 143 e 144), di importo inferiore a 40.000 euro;
– per i contratti di cui agli artt. 7 (appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata), 16 (contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali) e 162 (contratti secretati) del codice, indipendentemente dall'importo.

9.13. *Acquisti destinati a più commesse*

Nel caso in cui per una prestazione/fornitura oggetto di un subcontratto si faccia ricorso alle risorse finanziarie provenienti da diversi contratti di appalto, occorre, di regola, effettuare distinti pagamenti per ogni commessa, ovvero – se compatibile con il tracciato bancario – indicare nel bonifico (unico) tutti i relativi CIG, fermo restando l'onere di conservare idonea documentazione contabile.

In via residuale, nel caso di impossibilità a seguire le modalità indicate, una terza possibilità è quella prevista nelle sopra citate Linee guida del CCASIIP (ex CCASGO), le quali consentono di indicare un solo CIG (quello relativo al flusso prevalente), a patto che tutti i restanti CIG vengano riportati nella relativa fattura.

9.14. *La tracciabilità attenuata*

I commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 136/2010 disciplinano alcuni peculiari movimenti finanziari posti in essere dagli operatori economici facenti parte della filiera e non quelli posti in essere dalle stazioni appaltanti.

Tali pagamenti, sulla base dell'interpretazione dell'Autorità, sono soggetti a un sistema di tracciabilità "attenuata", in quanto possono essere effettuati senza l'indicazione del CIG e del CUP, nei limiti di seguito indicati.

9.15. *Pagamenti* ex *art. 3, comma 2*

Il citato art. 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:

– stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);

– manodopera (emolumenti a operai);
– spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
– provvista di immobilizzazioni tecniche;
– consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ad uno o più contratti pubblici. Il pagamento deve essere effettuato e registrato per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto. Ad esempio, se una determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a più commesse, il relativo pagamento risulterà registrato con esclusivo riferimento ad una delle commesse in questione, mentre non sarà considerato per le altre.

Allo stesso modo, i pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di contratti.

Con riferimento a tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP.

I pagamenti di cui al comma 2 dell'art. 3 devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con "*strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto*", essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

Oltre agli strumenti di pagamento tracciabili, è possibile avvalersi delle carte di pagamento purché emesse a valere su un conto dedicato. È consentito anche l'utilizzo di assegni bancari e postali purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);
b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;
c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati il CUP e il CIG).

9.16. *Pagamenti* ex *art. 3, comma 3*

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:

– imposte e tasse;
– contributi INPS, INAIL, Cassa edile;
– assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;
– gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).

Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. art. 6, comma 5, del d.l. 187/2010), senza l'indicazione del CIG/CUP.

L'utilizzo di carte di pagamento con spendibilità limitata all'acquisto di una gamma circoscritta di beni o servizi – come le c.d. "carte carburante" – può essere consentito in regime di tracciabilità attenuata, a patto che il CIG sia univocamente collegato al conto dedicato al funzionamento delle carte; le transazioni effettuate da ciascuna delle carte emesse devono essere ricondotte al suddetto CIG.

Tenendo conto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge 136/2010 per i pagamenti effettuati dagli operatori privati in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi a rete, si ritiene che anche i pagamenti relativi alle utenze delle pubbliche amministrazioni (quali, a titolo esemplificativo, luce, gas e telefono) possano essere effettuati, analogamente alle modalità indicate nei contratti di mutuo, avvalendosi del SDD senza indicare i codici CIG nel singolo pagamento (ma soltanto nella delega a monte).

Per le spese giornaliere di importo inferiore a 1.500 euro, quali, a titolo esemplificativo, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni, si richiama quanto stabilito al citato comma 3 dell'art. 3 in ordine alla possibilità di utilizzo di sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

9.17. *Comunicazioni*

È stabilito (art. 3, comma 7, della legge 136/2010) che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, o l'indicazione di un documento equipollente in caso di persone fisiche straniere;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, "*dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica*". Si deve, peraltro, ritenere che il termine "utilizzazione" sia stato impiegato nel senso di "destinazione" del conto alla funzione di conto corrente dedicato, dal momento che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non è ipotizzabile l'utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Per tutti i rapporti giuridici in atto o che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), l'appaltatore/contraente si può avvalere di uno o più conti correnti dedicati, senza la necessità di comunicazioni aggiuntive per ogni commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al citato art. 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge 136/2010).

Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 del citato art. 3, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene, altresì, ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Resta, tuttavia, fermo che le stazioni appaltanti e i soggetti della filiera devono comunque effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

10. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

L'art. 125 del d.lgs. 36/2023 prevede che sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9.

10.1. *Anticipazione facoltativa sino al 30 per cento*

Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento.

10.2. *Esenzione dalla disciplina delle anticipazioni*

Le disposizioni sulle anticipazioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14 e precisamente l'art. 33 esclude dall'anticipazione del prezzo i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura,

regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché ai i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

10.3. *Modalità e condizioni per l'erogazione delle anticipazioni*

L'art. 125 del nuovo codice subordina l'anticipazione al ricorrere di una serie di presupposti, primo fra tutti la circostanza che si tratti di un appalto di durata e non di esecuzione immediata (per il quale l'anticipazione non avrebbe senso data la brevità dell'*iter* che assiste l'immediata esecuzione della prestazione e del conseguente pagamento del corrispettivo).

Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

10.4. *Certificato di pagamento*

All'esito positivo della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

10.5. *Piattaforme digitali*

Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

11. Lo *split payment*

A partire dal 1° gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni sono tenute ad effettuare il versamento dell'IVA sugli acquisti effettuati, direttamente all'Erario, invece che all'operatore economico, il quale dovrà comunque esporre l'IVA in fattura.

L'operatore economico percepisce dalle amministrazioni, pertanto, solo l'imponibile.

Detto adempimento prende il nome di *split payment* e costituisce una novità introdotta dalla legge 190/2014.

Infatti, l'art. 17-ter del d.P.R. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014), stabilisce che per le cessioni di beni e per la prestazione di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del TUEL, d.lgs. 267/2000, delle Camere di commercio, degli istituti universitari, delle Aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella sostanza, secondo la nuova normativa, gli operatori economici devono emettere fattura indicando la relativa IVA (e precisando che l'IVA deve essere versata all'Erario a norma dell'art. 17-ter del d.P.R. 633/1972), mentre le amministrazioni destinatarie della fattura devono pagare ai medesimi solo l'imponibile (ed eventuali somme dovute a titolo diverso dall'IVA), mentre l'IVA viene corrisposta dalle amministrazioni direttamente all'Erario.

Si attua, in tal modo, una suddivisione dei pagamenti (*split payment*) i quali pervengono ad un differente soggetto (l'operatore economico da un lato e l'Erario dall'altro).

Il comma 2 dell'art. 17-ter dispone che le norme sopra esposte non si applicano per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (prestazioni professionali e operazioni sottoposte a *reverse charge*).

In altri termini, lo *split payment* non opera per:

1) prestazioni professionali, le quali, essendo soggette alle ritenute d'acconto, seguono le vecchie regole;
2) interventi su edifici quali servizi di pulizia, operazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici ove l'ente svolge attività commerciale soggetta all'IVA, i quali sono assoggettati al regime di *reverse charge* (inversione contabile, come meglio descritto nelle righe a seguire).

Si suppone, inoltre, che la nuova disciplina sullo *split payment* non possa trovare applicazione, oltre alle ipotesi sopra evidenziate, anche per le cessioni per le quali non viene evidenziata l'IVA come nel caso delle agenzie di viaggio.

Si ricorda che l'obbligo che impone il versamento dell'IVA da parte delle amministrazioni pubbliche risulta appositamente sanzionato. Infatti, l'art. 1, comma 633, della legge di stabilità 2015 prevede, in caso di omissione o ritardato versamento dell'IVA, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 471/1997, mentre le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero di cui all'art. 1, comma 421, della legge 311/2004.

11.1. *Il decreto attuativo sullo* split payment*: aspetti di rilevanza*

Il Ministero delle finanze, in data 23 gennaio 2015, ha sottoscritto il decreto attuativo.

L'art. 3 del citato decreto ha stabilito che per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti (*split payment*) l'imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura.

Di particolare interesse è la disciplina concernente la modalità di versamento dell'imposta. Tale aspetto è descritto nell'art. 4, il quale dispone che il versamento dell'IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo, con le seguenti modalità:

a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti pubblici" approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;
b) per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lett. a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate, ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

c) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

Il decreto si sofferma poi sull'attività di monitoraggio e controllo, in materia di versamento dell'IVA, svolta sulle pubbliche amministrazioni da parte dell'Agenzia delle entrate.

Infatti, l'art. 6 del decreto prevede che per il monitoraggio dei versamenti IVA di cui all'art. 4 del medesimo decreto in esame, l'Agenzia delle entrate, previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei predetti versamenti e le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214 della legge 244/2007 e relativi decreti attuativi.

In caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni devono mettere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l'importo IVA dovuta e quello dell'IVA versata per ciascun mese di riferimento.

Un particolare richiamo viene effettuato nel decreto all'attività svolta dai revisori all'interno nelle pubbliche amministrazioni; anche tali soggetti sono coinvolti e chiamati ad effettuare una oculata sorveglianza. Infatti, l'art. 6, comma 3, dispone che nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, gli organi interni di revisione e di controllo sono chiamati a vigilare, in particolare, sulla corretta esecuzione dei versamenti dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni.

11.2. Split payment*: due pronunciamenti dell'Agenzia delle entrate hanno chiarito le modalità operative*

I dubbi applicativi concernenti la disciplina dello *split payment* hanno trovato soluzione a seguito della circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 e della risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015. Tali atti hanno fornito alcune importanti precisazioni operative per l'attuazione della disciplina recata dall'art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sulla scissione dei pagamenti. Procedendo all'esame della circolare n. 1/E, si ricavano significativi elementi volti a dipanare la questione afferente all'applicabilità o meno del regime di *split payment* agli acquisti effettuati con il fondo economale.

Nella circolare viene ribadito che la scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 633/1972.

Secondo l'Agenzia delle entrate devono ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es. piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gen-

naio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, legge 413/1991) ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 1, commi 429 e seguenti della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.

Si comprende pertanto che il piccolo acquisto economale, effettuato per pronta cassa, dietro rilascio di scontrino fiscale, non sia assoggettato allo *split payment*.

La nuova disciplina è finalizzata a garantire, da un lato, l'Erario dal rischio di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l'imposta e, dall'altro, gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.

L'Agenzia delle entrate ha individuato anche i principali soggetti destinatari della nuova disciplina. A tal fine, devono ritenersi destinatari dello *split payment*:

- lo Stato e gli altri soggetti qualificabili come organi dello Stato;
- gli enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni, città metropolitane) ed i consorzi costituiti tra gli stessi;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);
- gli istituti universitari;
- le Aziende sanitarie locali;
- gli enti ospedalieri;
- gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS);
- gli enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- gli enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

Sono invece esclusi dall'applicazione della disciplina sullo *split payment*:

- gli enti previdenziali privati o privatizzati;
- le aziende speciali;
- gli ordini professionali;
- gli enti ed istituti di ricerca;
- le agenzie fiscali;
- le autorità amministrative indipendenti;
- le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);
- gli Automobile Club provinciali;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);
- l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO).

Per una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, l'Agenzia delle entrate rinvia

all'Indice delle pubbliche amministrazioni (c.d. IPA), consultabile alla pagina: indicepa.gov.it/ipa-portale.

Per quanto attiene alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 15/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti.

Al fine di agevolare il versamento dell'imposta da parte degli enti pubblici che hanno un conto presso la Banca d'Italia mediante il modello F24 Enti pubblici è stato istituito il codice tributo "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972".

Al fine di agevolare il versamento dell'imposta da parte degli enti che hanno un conto con una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate, mediante il modello F24, è stato istituito il codice tributo "6040", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972".

I rimanenti enti devono effettuare il versamento imputandolo al capo 8, capitolo 1203, art. 12 del bilancio dello Stato.

12. Il *reverse charge*

A partire dal 2015, la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), modificando il d.P.R. 633/1972, ha introdotto all'art. 17, comma 6, lett. a-ter), il regime fiscale del *reverse charge* (inversione contabile).

Si tratta di operazioni assoggettate ad IVA a carico dell'acquirente/committente, invece che dell'operatore economico che ha emesso fattura. Detto regime interviene solo quando l'amministrazione opera in attività commerciali soggette ad IVA.

Il regime del *reverse charge* comporta per l'amministrazione il ricevimento di una fattura senza IVA, con la dizione *reverse charge* e con l'indicazione del solo imponibile.

L'amministrazione, ricevuta la fattura, provvederà ad integrarla con i dati inerenti all'aliquota IVA e all'eventuale quota di indetraibilità dell'imposta per i costi promiscui, assumendo anche gli obblighi fiscali di versamento dell'imposta.

Si tratta di operazioni che riguardano interventi su edifici utilizzati per attività commerciali (si pensi alla gestione da parte di un comune di palestre o asili nido) contemplate dalla tabella ATECO 2007, sez. F. Nello specifico, si tratta di:

- servizi di pulizia;
- installazione di impianti;
- completamento di edifici;
- interventi edilizia di demolizione.

Per effetto del regime di *reverse charge*, l'operatore economico riceve unicamente il pagamento dell'imponibile esposto nella fattura emessa. Conseguentemente, la fatturazione emessa in regime di *reverse charge* è ovviamente esonerata dal regime di *split payment*.

Per attuare correttamente il *reverse charge* si rendono necessari due basilari adempimenti posti rispettivamente a carico dell'amministrazione e dell'operatore economico.

L'amministrazione deve preventivamente individuare l'ambito dell'attività commerciale (o meno) che la interessa e comunicarlo all'operatore economico, il quale potrà così procedere correttamente all'emissione della fattura, in regime di *reverse charge*, per le attività di natura commerciale svolte dall'amministrazione committente, oppure in regime di *split payment* negli altri casi.

L'operatore economico, in caso di regime di *reverse charge*, deve, invece, informare l'amministrazione di tutti gli elementi che questa ultima deve inserire in fattura, ad integrazione, quali: l'aliquota, l'imposta complessiva, l'eventuale quota indetraibile in caso di costi promiscui.

L'amministrazione deve aver cura di procedere alla contabilizzazione della fattura negli appositi registri fiscali al fine di poter procedere successivamente alle liquidazioni d'imposta.

13. Nuove modalità di attuazione dell'intervento sostitutivo e dei controlli erariali dopo lo *split payment* e il *reverse charge*

L'assetto venutosi a creare per effetto dello *split payment* e del *reverse charge* ha inciso, a cascata, su altri istituti giuridici quali la verifica che le amministrazioni devono eseguire presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione per effettuare i pagamenti agli operatori economici e l'attivazione dell'intervento sostitutivo qualora venga acquisito un DURC negativo dell'operatore economico.

Con riferimento alle verifiche presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione, si rammenta che l'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, come modificato dalla legge 222/2007, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare, tramite l'Agenzia delle entrate-Riscossione, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, e in caso affermativo non procedono al pagamento.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, in tale ultima evenienza, segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Sulle modalità di conteggio dell'importo di 5.000,00 euro erano subito sorti dei dubbi in ordine alla necessità di ricomprendere, o meno, anche l'IVA.

La circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 luglio 2008, n. 22, aveva fornito chiarimenti in ordine al suddetto conteggio, precisando che per pagamento di prestazioni e cessioni ricadenti nel campo dell'imposta sul valore aggiunto, la soglia di 5.000,00 euro, fissata dall'art. 48-bis per far scattare l'obbligo di verifica, doveva ritenersi al lordo dell'IVA.

Il Ministero aveva chiarito che il termine "pagamento", nell'accezione delineata, includeva necessariamente l'intero importo delle somme da corrispondere al soggetto beneficiario per soddisfare l'obbligazione assunta.

Ora le cose sono cambiate, poiché l'IVA non può più entrare nel conteggio della soglia dei 5.000,00 euro per far scattare i controlli presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione; nel conteggio si potrà, pertanto, tenere conto solo dell'imponibile dovuto all'operatore economico.

A conclusioni non dissimili si giunge con riferimento al caso in cui si renda necessario attivare l'intervento sostitutivo a norma dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. 36/2023, il quale dispone che, qualora il responsabile del progetto acquisisca un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo deve trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto "dovuto" per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva va disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Anche in questo caso ci si era posti l'interrogativo se l'importo da trattenere e da versare alle casse previdenziali e assicurative ricomprendesse o meno l'imposta.

Poiché con l'introduzione dello *split payment* e del *reverse charge* l'IVA deve essere corrisposta dal committente all'Erario, l'intervento sostitutivo deve essere attivato al netto dell'IVA.

14. La garanzia definitiva

L'argomento è trattato dall'art. 117 del nuovo codice dei contratti pubblici, per quanto concerne il sopra soglia, mentre, per gli appalti sotto soglia, è trattato dall'art. 53.

È necessario rammentare che l'art. 48, co. 4 del codice stabilisce espressamente: "*Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano,* ***se non derogate*** *dalla presente Parte, le disposizioni del codice*".

Pertanto l'art. 117 non disciplina, in realtà, solo le procedure sopra soglia, ma fissa regole anche nel sotto soglia per gli aspetti non espressamente derogati dall'art. 53. L'art. 117 assume quindi una funzione suppletiva in presenza di lacune normative nel sotto soglia.

14.1. *Rinuncia alla garanzia definitiva nel sotto soglia e nel sopra soglia*

Il comma 4 dell'art. 53 dispone che, per gli appalti sotto soglia, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva e ciò anche per i contratti sotto soglia riguardanti un accordo quadro.

È lecito supporre che la stazione appaltante possa motivare la rinuncia alla garanzia definitiva nei seguenti casi:

– quando si tratti, ad esempio, di appalti di modestissimo valore economico nei quali la richiesta di una garanzia, costituendo un costo per gli operatori economici, potrebbe indurre le imprese a non presentare offerta;
– qualora si tratti di appalti ad esecuzione immediata, nei quali le prestazioni vengono erogate immediatamente, venendosi, in questo caso, a creare un rischio più modesto in merito a possibili inadempimenti contrattuali rispetto a contratti ad esecuzione continuata;
– casi in cui l'operatore economico sia particolarmente referenziato e quindi, anche in questo caso, il rischio di un eventuale inadempimento contrattuale sia più remoto.

Con riferimento al sopra soglia, il comma 14 dell'art. 117 fornisce un'elencazione molto precisa delle ipotesi in cui è possibile rinunciare alla garanzia definitiva. Infatti, dispone che per gli appalti eseguiti da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali debba essere affidata ad operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

L'aggiunta dell'inciso "*miglioramento (...) delle condizioni di esecuzione*" rappresenta una novità, poiché l'esonero della prestazione della garanzia definitiva è ora non più subordinato solo ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ma, in alternativa, anche alle condizioni di esecuzione, cioè in presenza di un miglioramento di tipo qualitativo laddove quello economico sia difficilmente praticabile. Infatti, la disposizione relativa al miglioramento delle condizioni economiche è spesso rimasta inapplicata a causa delle difficoltà, per le stazioni appaltanti, ad apportare modifiche economiche successive all'aggiudicazione.

14.2. *Le nuove percentuali previste per la garanzia definitiva*

Nel nuovo codice risulta anche ridotta l'entità della garanzia definitiva, dato che il comma 4 dell'art. 53 prevede che, per le procedure sotto soglia, il relativo ammontare sia pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Poco cambia per gli appalti sopra soglia, dato che l'art. 117 del codice, al comma 1, prevede una garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia va indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'art. 59 (e qui ci si imbatte in una novità introdotta dal nuovo codice), l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari va indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro; l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2.

Il comma 2 stabilisce che, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Nel caso di accordi quadro con più operatori, che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell'accordo quadro.

14.3. *Le modalità di costituzione della garanzia definitiva*

Il comma 1 dell'art. 117 del codice stabilisce che per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106.

Invece, l'art. 53 nulla dice per gli appalti sotto soglia, per i quali valgono, pertanto, le medesime modalità di costituzione della garanzia sopra descritte.

14.4. *Garanzia mediante cauzione*

L'art. 106 (al quale rinvia l'art. 117 per la garanzia definitiva) prevede che, se la garanzia viene resa mediante cauzione, essa vada costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente (niente contanti, dunque, come già previsto dal d.lgs. 50/2016).

14.5. *Garanzia mediante fideiussione*

L'art. 106 (al quale rinvia l'art. 117 per la costituzione della garanzia definitiva) prevede che, se la garanzia venisse resa mediante fideiussione, possa essere rilasciata (come già previsto dal d.lgs. 50/2016), a scelta dell'appaltatore, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Una delle novità più rilevanti del nuovo codice è che la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1.

Le regole illustrate (garanzia firmata digitalmente), secondo le finalità perseguite dal legislatore, dovrebbero fornire maggiore certezza e semplificare le procedure d'appalto.

Come stabilito dal comma 7 dell'art. 117, la garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

14.6. *Garanzie fideiussorie ed assicurative secondo gli schemi tipo*

A norma dell'art. 117, comma 12, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

14.7. *Garanzie fideiussorie ed assicurative in caso di raggruppamenti*

Il comma 13 dell'art. 117 stabilisce che, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative debbano essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

14.8. *Riduzione della garanzia definitiva*

L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 117 dispone che alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 per la garanzia provvisoria.

A tale proposito, il comma 8 dell'art. 106 prevede che l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo venga ridotto del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie INI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Inoltre, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è poi ridotto del 10 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui sopra (del 30 per cento o del 50 per cento), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106.

È, infine prevista una riduzione percentuale della garanzia che la stazione appaltante può prevedere e, in tal caso, modulare nella *lex specialis* di gara (fino ad un max del 20 per cento).

Infatti, il comma 8 prevede che l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo viene ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del 30 per cento o del 50 per cento, quando l'operatore economico possegga una o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissino anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.

Per il contenuto integrale dell'allegato II.13, con l'elenco delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni di cui sopra, si rimanda al paragrafo 14.6 del Capitolo VII della Parte I, dov'è riportato integralmente.

14.9. *Cumulo delle riduzioni e oneri del concorrente per fruire delle riduzioni*

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tutte le riduzioni illustrate l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo deve documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Viene poi prevista una disposizione transitoria che stabilisce che, in sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 al nuovo codice venga abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

14.10. *Rischi garantiti*

L'art. 117, co. 3 prevede che la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

14.11. *Incameramento della garanzia definitiva*

Il comma 5 dell'art. 117 stabilisce che le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

14.12. *Mancata costituzione della garanzia definitiva*

A norma del comma 6 dell'art. 117, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, la quale provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

14.13. *Cessazione degli effetti della garanzia definitiva*

Sempre in base al comma 3 dell'art. 117, la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8.

Il comma 8 stabilisce che la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo della garanzia nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

14.14. *Reintegra della garanzia definitiva*

Tornando al comma 3 dell'art. 117, il penultimo periodo precisa che la stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

14.15. *Pagamento della rata di saldo*

Il comma 9 dell'art. 117 precisa che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

GARANZIA DEFINITIVA

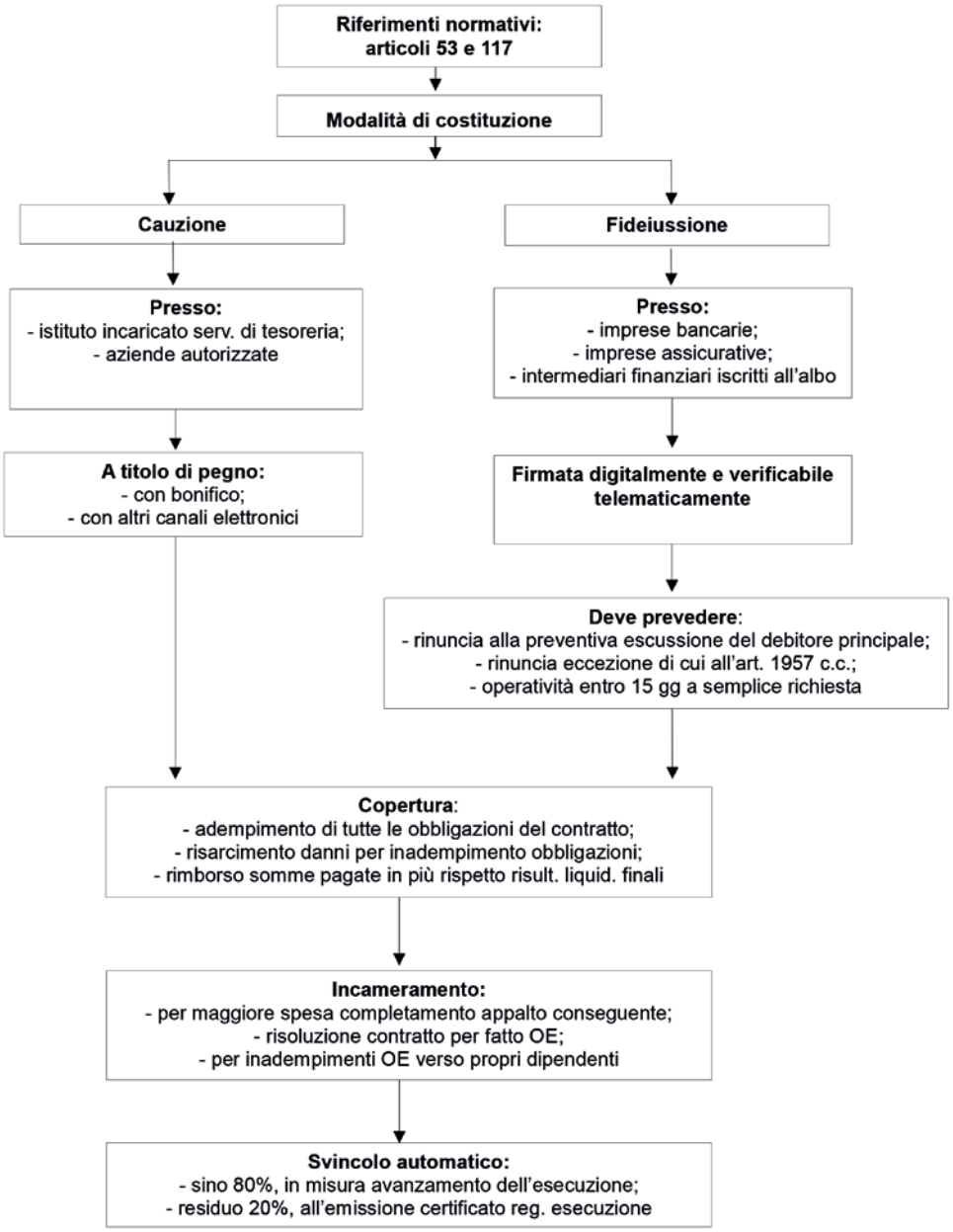

RIDUZIONI GARANZIA DEFINITIVA

Percentuali riduzione	Condizioni	Note
30%	*Nei confronti degli operatori economici ai quali sia rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie INI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.*	
50%	*Nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.*	Non cumulabile con quella della riga 1.
10%	*Se l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.*	Cumulabile con quelle di cui alla riga 1 o 2 (In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente).
Fino a max 20%	*Se l'operatore economico possegga una o più delle certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti dall'allegato II.13. Le stazioni appaltanti, nei documenti di gara iniziali, prevedono le certificazioni che danno titolo alla riduzione della garanzia e nei medesimi possono fissare anche l'importo della riduzione entro il predetto limite massimo del 20%.*	Cumulabile con quelle di cui alla riga 1 o 2. (In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente).
Per fruire delle riduzioni l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.		

15. Il subappalto

Il subappalto è disciplinato nell'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Il subappalto nasconde il pericolo di un aggiramento della normativa sugli appalti, con il rischio che il contratto venga eseguito da un soggetto privo dei requisiti necessari.

In ogni caso, nonostante i rischi sopra evidenziati, l'istituto ha trovato grande tutela da parte del legislatore comunitario e per converso nazionale.

Infatti, sono stati rimossi i limiti che il legislatore nazionale aveva inserito nella normativa riguardante il subappalto e che avevano determinato l'attivazione di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.

È stata rilevata la profonda diversità dell'istituto in esame rispetto alla cessione di contratto che è vietata.

Nella cessione di contratto il committente deve interfacciarsi con un soggetto completamente nuovo, invece nel subappalto l'appaltatore originario resta direttamente responsabile nei confronti del committente, non nascendo un nuovo (ed autonomo) rapporto giuridico tra subappaltatore ed ente pubblico committente.

Del resto il subappalto costituisce un importante strumento di organizzazione e suddivisione del lavoro, specialmente per appalti di una certa complessità e multidisciplinarietà. Per questa ragione il subappalto si è affermato nel tempo come indispensabile strumento di ripartizione delle competenze.

L'art. 119 del codice dispone che i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), **la cessione del contratto è nulla**. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119.

Come si può notare, viene eliminata l'ambiguità contenuta nel d.lgs. 50/2016, dove sembra rilevarsi che la nullità colpisca il contratto ceduto, mentre nel nuovo testo viene chiarito che la nullità colpisce il contratto di cessione, nonché l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

15.1. *La definizione di subappalto*

Il comma 2 dell'art. 119 prosegue precisando che il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della comples-

sità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

15.2. *Requisiti necessari per affidare in subappalto*

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del nuovo codice;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

15.3. *Trasmissione del contratto di subappalto*

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

15.4. *Responsabilità solidale*

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11 dell'art. 119, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

15.5. *Trattamento economico e normativo del subappaltatore*

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'art. 11.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

15.6. *Ritardo nel pagamento delle retribuzioni*

Il comma 8 dell'art. 119 prevede che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 5.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

15.7. *Sostituzione dei subappaltatori*

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata

accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del nuovo codice.

15.8. *Pagamento diretto al subappaltatore*

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

15.9. *Garanzie ai lavoratori*

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della disposizione in commento. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15.10. *Subappalto a cascata*

Il comma 17 dell'art. 119 prevede che le stazioni appaltanti devono indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, **pur subappaltabili**, **non possono formare oggetto di ulteriore subappalto**, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52

dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Quella descritta nel comma 17 costituisce una novità molto rilevante. Viene sostanzialmente ammesso il cosiddetto "subappalto a cascata", non consentito nel d.lgs. 50/2016, e questo ha determinato la procedura di infrazione da parte della Corte UE nei confronti dell'Italia, laddove nella normativa nazionale il subappalto del subappalto venga vietato in modo generalizzato ed ingiustificato.

La SA può comunque vietarlo nei documenti di gara, fornendone le ragioni, come illustrato nel comma 17.

15.11. *Differenze tra subappalto e altre figure giuridiche quali subcontratti, avvalimento*

Si reputa utile cercare di definire i contorni del subappalto, distinguendolo da altre figure giuridiche quali i subcontratti e l'avvalimento, troppo spesso confuse con il subappalto.

Come si era precisato nelle righe precedenti, il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Nelle righe a seguire si cercheranno di fornire i principali elementi di distinzione.

15.12. *Casi in cui non si configura il subappalto*

Il comma 3 dell'art. 119 elenca una serie di fattispecie che non si configurano come subappalto

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio

o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

La lettera d), sopra illustrata, individua una tipologia di subcontratti molto problematica, poiché non soggiace alle disposizioni dettate in materia di subappalto.

15.13. *Differenze tra subcontratto e subappalto (subfornitura)*

La differenza tra subappalto e subcontratto è stata resa evidente in una sentenza, la n. 1956 del 20 febbraio 2018, del TAR Lazio, Roma, sez. I-bis.

Nella sentenza si legge che la dichiarazione di non voler ricorrere al subappalto non è preclusiva della facoltà di avvalersi di aziende esterne per l'acquisizione di prodotti da consegnare poi alla P.A. per l'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto.

Nel caso esaminato dai giudici, la società ricorrente opponeva – tra i motivi di censura – che la ditta aggiudicataria, in sede di partecipazione alla gara, avrebbe dichiarato l'intenzione di non subappaltare parte del contratto a terzi, con ciò rendendo una dichiarazione non veritiera in quanto i prodotti da impiegare nell'ambito della commessa avrebbero costituito oggetto di privativa industriale in favore della stessa ricorrente e, dunque, non erano nell'immediata disponibilità della società prima classificata.

I giudici hanno evidenziato che il *contratto di subfornitura* si configura come una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale, nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa, oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato, anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione.

La rilevanza della dipendenza tecnica sarebbe insita nel fatto che la lavorazione affidata in subfornitura interviene necessariamente ad un determinato livello (più o meno avanzato) del processo di produzione interno ed in vista della commercializzazione del prodotto-finito su un mercato, che è soltanto del fornitore e non anche del subfornitore.

Diversamente, il contratto di subappalto sarebbe ontologicamente caratterizzato dal coinvolgimento dell'assetto imprenditoriale dell'impresa subappaltatrice nell'attività dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, con la conseguenza che il subappaltatore è chiamato, nel raggiungimento del risultato, ad "una *prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa ed imprenditoriale, ma anche tecnico-esecutiva"*, con conseguente maggior ampiezza della sua responsabilità per i vizi della cosa e per la sua non perfetta rispondenza a quanto convenuto.

Pertanto, la dichiarazione di non voler ricorrere al subappalto, resa dalla ditta aggiudicataria in sede di partecipazione alla gara, "*non potrebbe ritenersi preclusiva anche della facoltà di avvalersi di aziende esterne per l'acquisizio-*

ne di prodotti parte della fornitura, da consegnare poi alla P.A. per l'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto".

In sostanza, mentre nel subappalto l'imprenditore ha una maggiore autonomia organizzativa, e conseguentemente esecutiva, il subfornitore si impegna a porre nella disponibilità dell'appaltatore un prodotto, inserendosi in un determinato livello del processo produttivo, sotto le direttive dell'appaltatore con la conseguente dipendenza tecnica del subfornitore.

La subfornitura si configura pertanto quale rapporto privatistico tra due operatori economici. In sintesi:

- ***Subcontratto*:**
  1) *contratto tra privati (appaltatore e subcontraente);*
  2) *l'esecuzione del contratto d'appalto è solo dell'aggiudicatario;*
  3) *cooperazione non paritetica;*
  4) *dipendenza tecnica del subcontraente rispetto all'appaltatore affidatario dell'appalto;*
- ***Subappalto*:**
  1) *coinvolgimento nell'appalto del subappaltatore;*
  2) *autonomia del subappaltatore non solo organizzativa ed imprenditoriale, ma anche tecnico-esecutiva.*

15.14. *Subappalto e avvalimento*

Risulta importante anche distinguere tra subappalto e avvalimento. A tal fine è d'aiuto la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2018, n. 1698.

I giudici hanno evidenziato che nell'avvalimento (soprattutto quello "operativo", ove vengono messe a disposizione risorse umane e mezzi) le prestazioni contrattuali dell'appalto, pur se in concreto eseguite nell'ambito dell'organizzazione aziendale dell'ausiliaria, rientrano a questi riguardi nella sfera del rischio economico-imprenditoriale della concorrente alla gara. L'impresa avvalente resta la controparte contrattuale della stazione appaltante, sia pure con la garanzia della responsabilità solidale dell'ausiliaria. Per tale ragione, il contratto si ritiene eseguito dalla concorrente ed alla concorrente è rilasciato il certificato di esecuzione.

È questo il significato della previsione dell'art. 104, comma 8, d.lgs. 36/2023, che marca anche la differenza rispetto al subappalto, non a caso richiamato nell'ultimo inciso dello stesso comma: a differenza dell'impresa ausiliaria, l'impresa subappaltatrice assume in proprio il rischio economico-imprenditoriale dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate, secondo lo schema tipico del contratto derivato dal contratto principale, perciò diverso è il rapporto giuridico tra subappaltatore e appaltatore, da un lato, e tra entrambi e la stazione appaltante, dall'altro.

In sintesi:

Avvalimento → *prestazioni contrattuali rientrano nella sfera di rischio economico-imprenditoriale della ditta concorrente* (anche se in concreto eseguite nell'ambito dell'organizzazione aziendale dell'ausiliaria)

Subappalto → *prestazioni contrattuali subappaltate rientrano nella sfera di rischio economico-imprenditoriale della ditta subappaltatrice*.

Va comunque evidenziato che gli elementi che connotano il contratto di appalto (e subappalto) sono, in linea generale, quelli riportati nella tabella sotto riportata. Per converso, nelle tipologie contrattuali differenti dall'appalto e subappalto, è assente almeno uno degli elementi sintomatici di seguito elencati.

1	È necessario che l'operatore economico disponga di autonomia organizzativa ed imprenditoriale.
2	Deve trattarsi, nella sostanza, di un contratto di risultato.
3	Nella fattispecie contrattuale deve essere specificata ed opportunamente individuata la prestazione che l'operatore economico è tenuto ad eseguire.
4	La fattispecie contrattuale deve avere natura bilaterale (sinallagma contrattuale). In altri termini, a fronte della erogazione della prestazione dell'operatore economico (servizio, fornitura, lavoro), la stazione appaltante corrisponde un prezzo all'appaltatore.
5	Il rischio d'impresa resta a totale carico dell'operatore economico.

16. Modifica dei contratti in corso di esecuzione

L'art. 120, co. 1 del codice dispone che, fermo quanto previsto dall'art. 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
   1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
   2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze im-

prevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
   1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
   2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
   3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Il comma 2 prevede che nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

Il comma 3 dispone che i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate europee di cui all'art. 14;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Il comma 4 prevede che, ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

Il comma 6 prevede che la modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa

da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

16.1. *La rinegoziazione del contratto*

Il comma 8 dell'art. 120 prevede che il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Da quanto sopra previsto, emerge chiaramente che la rinegoziazione rappresenti un obbligo al fine di salvare il contratto, tanto è vero che è anche prevista la responsabilità per violazione dell'obbligo di rinegoziare. Naturalmente, obbligo di rinegoziare non significa obbligo di accogliere integralmente le richieste della controparte contrattuale, ma di proporre una soluzione negoziale che salvi il contratto.

16.2. *Il quinto d'obbligo*

Ai sensi del comma 9 dell'art. 120, nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre

all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Come si può rilevare dalla lettura della disposizione, nello schema la variazione entro il valore del 20 per cento del contratto deve essere inserita e prevista nei documenti di gara e deve conseguentemente essere pesata nel calcolo del valore complessivo del CIG da acquisire.

In sostanza, la suddetta variazione perde quella natura di modifica fisiologica che può operare *ope legis* e quindi a prescindere dalla sua previsione a monte nella documentazione di gara.

La previsione a monte, negli atti di gara, produce l'effetto di vincolare, irreversibilmente, l'operatore economico aggiudicatario alle variazioni entro il 20 per cento che possano rendersi necessarie nel corso del contratto, accettando anche le condizioni originariamente previste e senza poter esercitare il diritto alla risoluzione.

16.3. *L'opzione di proroga*

Il comma 10 dell'art. 120 dispone che, nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

L'opzione di proroga è una vera e propria dilatazione della durata del contratto che non deve più (ma può anche) operare ai fini della conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente.

Si tratta di uno strumento opzionale e come tale deve essere tenuto presente nella "pesatura" del CIG. Originariamente acquisito.

La proroga può essere intesa anche come uno strumento a disposizione della stazione appaltante per premiare l'operatore economico che esegue correttamente il contratto stipulato, garantendone una prosecuzione oltre il termine di scadenza originale.

16.4. *La proroga tecnica*

Il comma 11 dell'art. 120 prevede che, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare:

- situazioni di pericolo per persone, animali, cose;
- situazioni di pericolo per l'igiene pubblica;
- casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La proroga tecnica è unicamente utilizzabile al fine di concludere le procedure per l'affidamento dell'appalto al nuovo operatore economico. Può pertanto operare solo in casi eccezionali e, a differenza dell'opzione di proroga, la proroga tecnica:

– non è prevista nei documenti di gara;
– né computata ai fini del valore del CIG.

La proroga tecnica è necessaria per garantire continuità ad un servizio essenziale che non può essere sospeso a causa di eventi imprevisti occorsi.

La proroga tecnica in questione rappresenta, nella sostanza, l'erede legittimo del cosiddetto "contratto ponte" ed è destinata ad operare quando non sia stata prevista negli atti di gara alcuna proroga o sia stata prevista un'opzione di proroga che però sia stata tutta già "consumata".

Negli eventi imprevedibili che legittimano la proroga tecnica potrebbe rientrare, ad esempio, il caso in cui la convenzione Consip non è stata resa disponibile nei termini previsti e la precedente sia oramai scaduta.

16.5. *Autorizzazione del RUP*

Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 120 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

16.6. *Pubblicità delle modifiche*

L'art. 120, comma 14, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che deve essere pubblicato un avviso che renda nota l'intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), sopra illustrate.

L'avviso va pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso deve contenere le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'art. 84 (tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici). In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.16 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 la pubblicità avviene in ambito nazionale (sempre tramite Banca dati nazionale dei contratti pubblici).

16.7. *Obblighi di comunicazione all'ANAC*

Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, comma 13.

17. La revisione del prezzo d'appalto

Con l'art. 60, il legislatore ha introdotto nel nuovo codice l'obbligo di revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si inserisce nell'ambito del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9, già oggetto di esame nel paragrafo 2.9 del Capitolo I della Parte I del presente manuale, al quale si fa rinvio.

L'istituto giuridico è anche direttamente collegato al comma 8 dell'art. 120, riguardante la rinegoziazione del contratto. L'argomento è trattato nel precedente paragrafo 16.1, al quale si formula espresso rinvio.

L'art. 60 dispone che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. Queste clausole non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Le clausole suddette si attivano:

– al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva;
– quando vi sia una **variazione del costo** dell'opera, della fornitura o del servizio, **in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento** dell'importo complessivo;
– **operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa**.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi le stazioni appaltanti utilizzano con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono definite eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici come sopra individuate, nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui all'art. 60 le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Si precisa che l'istituto della variazione del prezzo (entro i due limiti percentuali stabiliti dall'art. 60, come illustrati nelle righe che precedono) non ha lo scopo di tutelare lo sviluppo dell'imprenditoria, né di assicurare forme di supporto alle imprese. La finalità è quella di mantenere invariato, per tutta la durata dell'appalto, il ricavo dell'impresa contrattualmente pattuito, onde evitare che un rincaro dei fattori produttivi possa determinare una flessione dell'utile originariamente concordato e conseguentemente possa causare una flessione della prestazione. In sostanza l'impresa, a seguito dell'aumento dei fattori produttivi, qualora non ottenesse il riconoscimento dell'aumento del prezzo, per mantenere invariato il proprio guadagno sarebbe indotta a recuperare il proprio utile eseguendo prestazioni più scadenti.

Pertanto, l'istituto ha la finalità di tutelare le amministrazioni e non le imprese; infatti la variazione del prezzo può muoversi anche in diminuzione, legittimando la stazione appaltante a chiedere una riduzione del prezzo.

Perché la stazione appaltante possa concedere all'impresa l'aumento, deve trattarsi di una effettiva ed oggettiva variazione dei fattori produttivi e non di un generico aumento dei costi dell'impresa dovuti a cause di natura soggettiva, come nel caso di una cattiva organizzazione d'impresa. Questo aspetto è stato messo in evidenza dal Consiglio di Stato, sez. V, 14 dicembre 2006, n. 7461, e precedentemente anche dal TAR Lazio, Latina, 15 settembre 2005, n. 698.

Più precisamente, nella sentenza del TAR Lazio leggiamo che la revisione dei prezzi relativa ad un appalto di servizi deve essere accordata non sulla base di una rilevazione degli aumenti medi dei costi dell'impresa, ma sulla base di una rilevazione degli aumenti dei prezzi di beni e servizi. Ciò in quanto tale istituto non mira a concedere al contraente privato una rinegoziazione del corrispettivo per compensare gli aumenti dei costi a suo carico, ma è preordinato in primo luogo alla tutela degli interessi dell'amministrazione e specificamente all'esigenza di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da altera-

re e sconvolgere le previsioni sulla cui base è avvenuta la stipulazione. Conseguentemente l'istituto in commento tutela solo in via indiretta l'interesse della parte privata a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino nel corso di rapporto, nel senso che la normativa, nel prescrivere la revisione periodica, tutela anzitutto l'interesse del contraente pubblico e prevede la revisione in aumento del corrispettivo essenzialmente al fine di evitare che, rimanendo fisso il corrispettivo, la controparte privata "compensi" gli incrementi di costi con una riduzione dello standard qualitativo della prestazione. Del resto, se la revisione del prezzo si fondasse sulla variazione del costo d'impresa, l'aumento a carico dell'amministrazione finirebbe per riflettere le eventuali inefficienze della funzione produttiva del singolo contraente, a tutto danno delle finanze pubbliche. Bisogna invece che ci sia stato un effettivo incremento dei fattori produttivi, tale da incidere direttamente sull'appalto.

18. La cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata dalla legge 52/1991 (disciplina speciale sulla cessione dei crediti d'impresa), nonché dall'art. 120, co. 12 e dall'allegato II.14, art. 6 del d.lgs. 36/2023.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Si ritiene che la cessione del credito possa operare sino a quando il contratto è in corso di esecuzione e venga meno con il perfezionamento (conclusione) del contratto medesimo.

Va precisato che, a norma dell'art. 3, comma 3, della legge n. 52 del 21 febbraio 1991 ("Disciplina della cessione dei crediti di impresa"), *"la cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a 24 mesi"*. In altri termini, la cessione può avere ad oggetto crediti in massa futuri, che però sorgano da contratti stipulati durante i 24 mesi di valenza del contratto di cessione.

Si riporta il contenuto dell'art. 6 del menzionato allegato II.14:

Art. 6 - Cessioni di crediti

1. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

3. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Si propone di seguito una tabella di sintesi, con i principali adempimenti da porre in essere, descritti secondo un ordine cronologico.

SINTESI ADEMPIMENTI

Adempimento	Descrizione	Fonte normativa
Verifiche varie	A cura del dirigente responsabile del servizio, all'atto della notifica della cessione egli deve verificare: 1) l'esistenza del debito della stazione appaltante e la sua esatta quantificazione; 2) l'esistenza del relativo impegno di spesa a carico dei capitoli di propria competenza.	Si tratta di adempimenti propedeutici dettati non da disposizioni normative ma dalla necessaria diligenza del responsabile della stazione appaltante.
Acquisizione consenso trattamento dei dati	Se il debito ceduto è superiore ai 5.000 euro, è necessario verificare la presenza, nell'atto di cessione notificato, dell'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente ai fini della verifica di cui all'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973.	Circolari del Ministero dell'economia e finanze n. 22 del n. 29 dell'8 ottobre 2009.
	Qualora mancasse detto documento, è necessario richiederlo all'interessato (vedasi il modello n. 39 nella sezione Modulistica).	
Invio dell'atto di cessione all'ufficio che si occupa delle verifiche a norma dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, in presenza di un debito di importo superiore ai 5.000 euro	A norma dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, all'atto della notifica, dovrà essere effettuato il controllo volto ad appurare se il **cedente** è in regola con il pagamento delle cartelle esattoriali e, qualora non lo sia, l'amministrazione rifiuta la cessione. Qualora, invece, sia in regola, l'amministrazione accetta o rifiuta la cessione. (Dopo la cessione l'amministrazione accerterà la regolarità anche del **cessionario**, al momento dei singoli pagamenti successivi e conseguenti alla cessione del credito).	Circolari del Ministero dell'economia e finanze n. 22 del 29 luglio 2008, n. 29 dell'8 ottobre 2009, n. 13 del 21 marzo 2018.

▸▸

Adempimento	Descrizione	Fonte normativa
DURC	La cessione del credito comporta il trasferimento della titolarità del credito dall'impresa cedente all'impresa cessionaria, la quale può pretendere la prestazione direttamente dal debitore (ceduto), sempre che la cessione stessa gli sia stata notificata o sia stata da lui accettata. In tale ipotesi, deve essere acquisito il DURC relativo sia all'impresa cedente sia a quella cessionaria. *(A parere di chi scrive deve ritenersi che il DURC di entrambi i soggetti debba essere acquisito non solo all'atto della cessione, ma anche durante l'esecuzione del contratto, all'atto dei successivi pagamenti*).	FAQ n. D.35 sul sito ANAC.
Determina accettazione cessione	Entro il termine di 45 giorni dall'avvenuta notifica del credito l'ente adotta una determinazione per accettare o rifiutare la cessione (vedasi il modello n. 38 nella sezione Modulistica). La determinazione deve contenere le informazioni necessarie per identificare il debito della stazione appaltante, nonché i dati anagrafici del creditore cedente e del cessionario. La determinazione di cui sopra viene inviata al creditore cedente, al cessionario e per conoscenza all'ufficio dell'ente che ha svolto gli eventuali controlli di cui all'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973.	Il termine di 45 giorni si ricava dall'art. 6 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. Per quanto riguarda l'adozione della determina e degli ulteriori adempimenti descritti, si tratta di regole non dettate da disposizioni normative, ma dalla necessaria diligenza alla quale deve attenersi il responsabile della stazione appaltante.
Tracciabilità	La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato. (*A parere di chi scrive l'ANAC sembra lasciare intendere che non è invece necessario un nuovo CIG, ma potrà essere utilizzato quello del contratto originario*).	ANAC, determinazione n. 4 del 2011 e delibera n. 556 del 2017.

Nella sezione Modulistica del presente manuale si rendono disponibili i modelli di "Determina accettazione cessione del credito" (modello n. 38) e di "Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali" (modello n. 39).

19. Mutamenti con riferimento al soggetto contraente (cessioni, fusioni, scissioni, ecc.)

La cessione d'azienda, cessione del ramo d'azienda, trasformazione, fusione e scissione, trasferimento e affitto d'azienda, seguendo le regole del codice civile, determinano un automatico subentro, nei rapporti contrattuali, del nuovo soggetto risultante dalle suddette operazioni (fatta eccezione per quei contratti che abbiano carattere personale).

Diversamente, quando controparte sia una pubblica amministrazione, è necessario rispettare regole più stringenti.

Si deve preliminarmente osservare che le figure giuridiche sopra descritte inerenti al mutamento del contraente differiscono profondamente dalla cessione di contratto, che negli appalti pubblici è notoriamente vietata. Nella cessione di contratto, infatti, si persegue uno scopo, in un certo senso, egoistico, poiché con tale istituto giuridico viene perseguito unicamente l'interesse dell'impresa cedente. Nelle figure sopra descritte esiste invece un interesse di più ampio respiro, ossia l'esigenza di facilitare la ristrutturazione e lo sviluppo dell'imprenditoria nazionale, e quindi in ultima analisi la salvaguardia dei posti di lavoro.

In altri termini, cessione, fusione, scissione e così via costituiscono strumenti volti a dare slancio, ripresa e nuova linfa vitale alle imprese mediante la ristrutturazione delle relative realtà organizzative. Questa è la ragione per cui il legislatore ha accolto favorevolmente tali vicende individuali non vietandole *tout court* negli appalti pubblici, come invece è avvenuto per la cessione di contratto.

D'altro canto in tutte le figure di mutamento sopra descritte ad essere ceduta è solo la titolarità, mentre la struttura aziendale rimane spesso immutata.

Naturalmente è necessario che questi mutamenti soggettivi che intervengono nel corso del rapporto contrattuale non portino ad un fraudolento aggiramento, da parte delle imprese subentranti, dei meccanismi di controllo e qualificazione previsti dal codice dei contratti.

Sarebbe infatti illegittimo permettere ad un'impresa che non abbia partecipato ad una gara, perché carente dei requisiti richiesti, di potersi sostituire in questo modo all'aggiudicataria.

Per tale ragione la stazione appaltante deve accertare se la nuova impresa sia gestita da soggetti che non avrebbero potuto partecipare alla gara, verificandone il possesso dei requisiti sia di ordine generale, sia di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale.

20. Sospensione dell'esecuzione

L'art. 121 del codice prevede una serie di disposizioni concernenti la sospensione dell'esecuzione di lavori. Il comma 11 del citato articolo dispone che l'articolo trova, con i necessari adattamenti, applicazione anche nel caso di appalti di servizi e forniture.

20.1. *Sospensione disposta dal direttore dell'esecuzione*

Il primo comma dell'art. 121 prevede che quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazio-

ne del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

20.2. *Sospensione disposta dal RUP*

Il comma 2 dell'art. 121 prevede che la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Il comma 3 prevede che, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'art. 216, comma 4 (sospensione per gravi ragioni di ordine tecnico).

20.3. *Durata della sospensione*

Fatta salva l'ipotesi del secondo periodo del comma 3 dell'art. 121 (sospensione per gravi ragioni di ordine tecnico), la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

20.4. *Sospensione per cause di forza maggiore*

Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 (soglia europea) si applica il comma 3 (sospensione per gravi ragioni di ordine tecnico) dell'articolo qui esaminato.

20.5. *Trascrizione delle contestazioni*

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del progetto dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222, comma 13.

20.6. *Proroga del termine*

Il comma 8 dell'art. 121 prevede che l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 (soglie europee) è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.

20.7. *Ultimazione del contratto*

Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8 dell'art. 121, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

20.8. *Altre cause di sospensione disposte dalla stazione appaltante*

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato

sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14.

20.9. *Applicazione delle disposizioni sulla sospensione agli appalti di servizi e forniture*

Le disposizioni dell'art. 121 si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture, intendendosi riferite al direttore dell'esecuzione, se nominato, le previsioni riguardanti il direttore dei lavori. Ai contratti di appalto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applicano inoltre i commi 3, 6, secondo periodo, e 8, quarto periodo.

21. Rinnovo e proroga del contratto

Si rammenta che l'art. 97, comma 2 della Costituzione prevede espressamente che "*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*". Il "*buon andamento*" va garantito dando continuità all'azione amministrativa, assicurando cioè una fruizione ininterrotta delle forniture/servizi necessari al funzionamento della macchina amministrativa.

Prima di iniziare a trattare nello specifico l'argomento del presente paragrafo, è necessario precisare che un contratto deve avere una durata prestabilita (da specificare non solamente nel contratto, ma già negli atti di gara); la mancata specifica indicazione della durata rende il contratto nullo per mancanza di un elemento essenziale. È inoltre necessario rispondere ad un quesito: quanto tempo può durare un contratto? In conformità a quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del r.d. 2440/1923 (ancora vigente, nonostante il tempo trascorso) un contratto non può avere una durata superiore ai 9 anni. Di fatto, però, le amministrazioni non prevedono quasi mai una durata contrattuale superiore al bilancio di previsione, che è triennale. Le ragioni sono spesso legate ad esigenze di programmazione contabile, altre volte al timore di legarsi per periodi troppo lunghi a fornitori che potrebbero non rivelarsi all'altezza del servizio o della fornitura da eseguire. In ogni caso, un contratto di durata eccessiva non incontra il *favor* del legislatore comunitario, in quanto rischia di limitare l'attuazione del principio di ampia partecipazione alle gare.

Rinnovo e proroga del contratto sono istituti similari, ma con marcate peculiarità. La proroga determina lo svecchiamento del contratto, in quanto si tratta di effettuare uno spostamento in avanti dell'originario termine di scadenza del rapporto che resta regolato dalla propria fonte originaria.

Diversamente, il rinnovo dà origine ad un nuovo contratto stipulato con il medesimo soggetto, ovvero un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale.

21.1. *La proroga (rinvio)*

Per quanto riguarda la proroga contrattuale si fa rinvio a quanto già illustrato nei precedenti paragrafi 16.3 e 16.4.

21.2. *Il rinnovo*

Va segnalato che la tesi del cosiddetto rinnovo "libero" oggi si è ormai consolidata, nonostante i dubbi che sono sorti in passato.

Si osserva, infatti, che l'art. 14, co. 4 del codice prevede che ai fini del calcolo del valore stimato di un appalto si tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Per poter utilizzare legittimamente l'opzione di rinnovo, si rende necessario inserire all'interno del capitolato d'appalto una clausola della seguente tipologia:

> ***"Opzioni e rinnovi***
> ***[Facoltativo: rinnovo del contratto]***
> *La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ..... [indicare una durata non superiore a quella del contratto iniziale], per un importo di € ....., al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno ..... [indicare i giorni/mesi] prima della scadenza del contratto originario".*

Partendo, pertanto, dal presupposto dell'ormai consolidata legittimità del libero rinnovo dei contratti d'appalto, va evidenziato che il medesimo debba essere attuato nel rispetto delle seguenti condizioni legittimanti:

1) va opportunamente motivato (soddisfazione delle prestazioni rese nel contratto originario, interesse pubblico al rinnovo, attualità e utilità delle prestazioni previste nel capitolato originario);
2) l'appalto non può essere diverso da quello originario (cioè non è modificabile); si parla, infatti, di clonazione del contratto originario, che pertanto non può portare a modifiche di valore, modalità, importo, ecc., poiché tali modifiche se apportate potrebbero portare ad una diversa risposta del mercato se l'appalto, anziché rinnovato, fosse stato affidato mediante gara;
3) la durata del rinnovo non deve essere maggiore del contratto originario (quindi se il contratto originario durava 3 anni è possibile un 3 + 3, oppure un 3 + 2, ma non un 3 + 4);
4) va accettato dal contraente, il quale può, dunque, rifiutarlo;

5) il relativo valore deve essere computato nel valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del codice, acquisendo, nella fase iniziale, un CIG di valore adeguato (che comprenda, dunque, anche il valore del rinnovo);
6) nel predisporre gli atti di gara, per quanto riguarda i requisiti di ordine speciale, nell'art. 100 del d.lgs. 36/2023 si parla di "valore stimato dell'appalto" per cui si dovrebbero computare anche le parti opzionali (tuttavia si vedano i suggerimenti di seguito riportati).

Quando si attiva l'opzione di rinnovo è possibile, in alternativa:

a) acquisire un nuovo CIG, collegandolo a quello vecchio scegliendo l'opzione sulla piattaforma di ANAC: "Il presente appalto prevede ripetizione" (in questo modo non si pagano nuovi contributi ad ANAC, peraltro già pagati in sede di indizione della gara anche per la parte opzionale di rinnovo dell'appalto);
b) utilizzare il vecchio CIG (anche perché, anche in questo caso, il pagamento del contributo all'ANAC, come già chiarito, è già stato eseguito a monte).

21.3. *La ripetizione di servizi analoghi*

Nelle righe che precedono è stata esaminata la possibilità, in generale, di effettuare il rinnovo del contratto d'appalto.

Esiste una specifica ipotesi di rinnovo disciplinata dal codice, la quale non è mai stata messa in discussione neppure dai sostenitori della tesi della non rinnovabilità dei contratti. Si tratta della ripetizione dei servizi analoghi. Il rinnovo, in questa ipotesi, riguarda solo i servizi ed i lavori e non anche le forniture.

La disciplina è contenuta nell'art. 76, comma 6 del codice, che dispone:

> 6. La procedura prevista dal presente articolo può essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale.

Come si può notare, vanno rispettati specifiche condizioni e presupposti legittimanti, al fine di poter attivare la ripetizione di servizi analoghi; tra questi rinveniamo la necessità che sia stata effettuata, a monte, un'aggiudi-

cazione in conformità ad una delle procedure contemplate dall'art. 70, comma 1 del codice, che dispone:

> 1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione.

L'art. 70 non contempla le procedure sotto soglia *ex* art. 50 del codice e pertanto la ripetizione di servizi analoghi non può avvenire quando l'appalto, a monte, sia stato affidato mediante affidamenti diretti o procedure negoziate sotto soglia di cui al citato art. 50.

22. Decadenza dall'aggiudicazione

Potrebbe capitare che la stazione appaltante debba intervenire per correggere i contenuti di determinati provvedimenti amministrativi destinati a non produrre gli effetti previsti per cause imputabili al privato.

Si pensi al caso in cui un operatore economico aggiudicatario di un appalto perda i requisiti prescritti dal codice dei contratti.

Qualora si accerti che l'aggiudicatario non possieda più requisiti, il provvedimento non potrà essere oggetto di annullamento poiché non è illegittimo, né potrà essere revocato in quanto non affetto da vizi di merito (non è inopportuno). In questo caso la stazione appaltante adotterà un provvedimento con il quale disporrà la decadenza dell'impresa dalla precedente aggiudicazione, nonché, magari nel medesimo provvedimento, l'aggiudicazione a favore di altra impresa.

Altro caso di decadenza dall'aggiudicazione lo troviamo nell'art. 117, comma 6 del d.lgs. 36/2023, in tema di garanzia definitiva, qualora l'aggiudicatario dell'appalto non provveda alla costituzione della garanzia definitiva prima della stipula del contratto.

23. Revoca e annullamento in autotutela dell'aggiudicazione. Le conseguenze relative al contratto in caso di annullamento dell'aggiudicazione illegittima

Mentre recesso e risoluzione contrattuale attengono alla fase esecutiva del contratto alla quale vengono applicate le disposizioni del codice civile, revoca ed annullamento sono istituti giuridici di diritto amministrativo che attengono alla fase antecedente alla stipula del contratto.

L'aggiudicazione può essere oggetto di revoca (oppure di annullamento quando sussistano vizi di legittimità del provvedimento) qualora ricorra un preciso interesse pubblico o una diversa valutazione degli interessi che

giustifichi l'adozione di tale provvedimento. La revoca (o l'annullamento) dell'aggiudicazione conduce solitamente alla rinnovazione della procedura di gara (svolgimento di una nuova gara). Si tratta di un provvedimento in autotutela, cioè ad iniziativa della medesima stazione appaltante che ha adottato il provvedimento rivelatosi inopportuno e pertanto da revocare (si veda a questo proposito il modello n. 33 nella sezione Modulistica).

La revoca, così come l'annullamento di un atto, costituisce un provvedimento di secondo grado, in quanto incidono su un provvedimento già in essere.

L'istituto giuridico in commento assolve, pertanto, a finalità di natura pubblica in quanto è legato a ragioni connesse alla tutela del bene pubblico che l'amministrazione deve sempre perseguire. Ad esempio, la revoca in autotutela può essere esercitata qualora la stazione appaltante si accorga che un bando/capitolato non sia pienamente rispondente alle proprie necessità o contenga formulazioni ambigue che possono trarre in inganno le imprese concorrenti.

La revoca del provvedimento amministrativo è disciplinata dall'art. 21-quinquies della legge 241/1990, il quale espressamente prevede che tale provvedimento di secondo grado possa essere adottato:

a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
b) nel caso di mutamento della situazione di fatto, che abbia dato origine al provvedimento da revocare;
c) a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Si precisa che il d.l. 133/2014, convertito in legge 164/2014, ha integrato l'art. 21-quinquies della legge 241/1990, stabilendo che la revoca del provvedimento per mutamento della situazione di fatto può essere disposta solo quando non sia prevedibile al momento dell'adozione dell'atto.

L'art. 21-quinquies prevede che la revoca possa essere disposta dall'organo che ha emanato l'atto originario o da altro organo previsto dalla legge e se comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

Una questione da esaminare è quella di comprendere se prima di revocare gli atti di gara sia necessario effettuare la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990.

La giurisprudenza si è pronunciata sulla revoca degli atti di gara e dell'eventuale necessità di effettuare, preventivamente, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 (si veda Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2009, n. 526, ma anche TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 12 giugno 2009, n. 976).

Nelle citate sentenze viene precisato che la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria in presenza di una proposta di aggiudicazione, mentre è evidentemente obbligatoria nel caso di aggiudicazione. Pertanto non è basilare coinvolgere l'aggiudicatario nel procedimento di revoca, affinché possa esprimere le proprie osservazioni. Infatti con la proposta di ag-

giudicazione il concorrente avrebbe una mera aspettativa alla conclusione favorevole del procedimento e comunque la proposta di aggiudicazione si identifica con un atto endoprocedimentale (verbale di commissione) i cui effetti diverrebbero certi solo con l'aggiudicazione. Del resto il procedimento si deve intendere già avviato con l'atto di indizione della gara; all'interno di tale procedimento si colloca la proposta di aggiudicazione.

Le considerazioni appena esposte valgono anche nel caso di revoca del bando.

L'insussistenza dell'obbligo di effettuare la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 non trova comunque tutta la giurisprudenza d'accordo, dato che secondo il TAR Valle d'Aosta, Aosta, sez. I, 13 maggio 2009, n. 42, in presenza di un totale ripensamento sull'intera gara da parte della stazione appaltante, che determini uno stravolgimento delle condizioni conosciute dalla ricorrente al momento della presentazione dell'offerta, la comunicazione di avvio del procedimento va inviata.

Altro aspetto rilevante è quello inerente all'obbligo previsto dall'art. 21-quinquies di indennizzare il soggetto che subisca la revoca del provvedimento amministrativo.

Per quanto riguarda l'indennizzo, il TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 12 giugno 2009, n. 976 sostiene che è infondata la richiesta di un indennizzo ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990 presentata dall'impresa prima classificata in un appalto in sede di ricorso contro gli atti di revoca dell'appalto, posto che l'indennizzo spetta solo in caso di atti di revoca di provvedimenti ad efficacia durevole e non anche di atti ad effetti instabili quale deve ritenersi la proposta di aggiudicazione. Appare evidente, quindi, che la conclusione deve reputarsi ben diversa qualora si sia pervenuti ad un'aggiudicazione, creandosi, in tal caso, una situazione di maggiore stabilità e certezza dei rapporti tra le parti che potrebbe legittimare la pretesa al citato indennizzo.

Infine, è opportuno rammentare che il comma 1-bis dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990 puntualizza che qualora la revoca colpisca un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea, che incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dalla P.A. al cittadino è parametrato solamente al danno emergente e tiene conto sia del grado di conoscenza o conoscibilità dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di terzi all'erronea valutazione della compatibilità dell'atto con l'interesse pubblico.

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 241/1990, il provvedimento di revoca deve recare un idoneo supporto motivazionale, che comprovi le ragioni di interesse pubblico richiamate dal sopra citato art. 21-quinquies della legge 241/1990. La necessità di motivare adeguatamente il provvedimento di revoca è prevista anche dal TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 4 giugno 2008, n. 548, nel quale si precisa che, nel caso in cui il procedimento sia

giunto alla fase di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pur in assenza di una formale aggiudicazione della gara, il provvedimento di revoca degli atti di gara debba essere congruamente motivato in relazione tanto alle esigenze pubbliche perseguite, quanto alla valutazione della posizione del privato da sacrificare.

Il Consiglio di Stato, sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4138, ha ritenuto legittima la revoca dell'aggiudicazione per l'affidamento della ristrutturazione di un immobile concesso in uso all'amministrazione aggiudicataria e poi sottratto improvvisamente alla sua disponibilità per cause non ad essa imputabili. In questo caso la revoca dell'aggiudicazione deve ritenersi pienamente giustificata da ragioni d'interesse pubblico consequenziali al risparmio di spese divenute ormai prive di giustificazione.

Come accennato l'aggiudicazione può essere oggetto anche di annullamento in autotutela da parte della stazione appaltante.

A norma dell'art. 21-nonies l'annullamento del provvedimento può essere disposto per motivi di illegittimità, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole (comunque non superiore a 18 mesi nel caso di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici) e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge (si veda a questo proposito il modello n. 32 nella sezione Modulistica).

23.1. *La sorte del contratto nel caso di annullamento dell'aggiudicazione*

Esaminiamo la sorte del contratto parzialmente eseguito, nel caso in cui il vizio presente in un atto di gara conduca all'annullamento dell'aggiudicazione illegittima (in autotutela o ad opera del giudice).

Sul tema la giurisprudenza e la dottrina hanno proposto numerose e differenti teorie.

In particolare, oggetto di discussione sono state sia l'individuazione del giudice competente, sia le conseguenze sulle sorti del contratto.

Tale aspetto è stato disciplinato nell'art. 122 del codice del processo amministrativo, il quale ha stabilito che, fuori dei casi indicati negli artt. 121, comma 1, e 123, comma 3, del codice del processo amministrativo (che nelle pagine successive verranno analizzati), il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la relativa domanda sia stata proposta.

Si tratta pertanto non di soluzioni precostituite, come avrebbe voluto la passata giurisprudenza, ma di soluzioni affidate al prudente apprezzamen-

to e bilanciamento del giudice, in funzione delle circostanze che caratterizzano il caso specifico.

La descritta disciplina ha pertanto sancito la competenza del giudice amministrativo in ordine alle sorti del contratto in caso di annullamento dell'aggiudicazione.

Rilevanza assume anche l'art. 133, co. 1, lett. e) del codice del processo amministrativo, il quale attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, riguardanti gli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché le controversie concernenti il divieto di rinnovo tacito dei contratti e quelle relative alle clausole di revisione del prezzo. Viene infatti stabilito chiaramente che la giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative.

23.2. *La dichiarazione di inefficacia del contratto in presenza di gravi violazioni. Le eccezioni alla dichiarazione di inefficacia del contratto*

L'art. 121, co. 1 del codice del processo amministrativo dispone che il giudice che annulla l'aggiudicazione o gli affidamenti senza bando di cui all'art. 120 dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi:

a) se l'aggiudicazione è avvenuta senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici;
b) se l'aggiudicazione è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici;
c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 18 del codice dei contratti pubblici, qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento;
d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del codice dei contratti pubblici, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.

Nonostante la gravità delle violazioni sopra elencate il giudice può disporre comunque di un margine di apprezzamento (sia pure più limitato rispetto

alle ipotesi di violazioni meno rilevanti), potendo stabilire, in funzione delle deduzioni delle parti e della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se limitare la declaratoria di inefficacia del contratto alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o se renderla operativa in via retroattiva.

Il comma 2 dell'articolo in commento stabilisce un'eccezione volta a stemperare il vincolo della dichiarazione di inefficacia del contratto nei casi sopra riportati. Infatti, dispone che il contratto resta efficace anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale.

Gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del contratto conduca a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara.

In ogni caso non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.

Il comma 5 dell'art. 121 del codice del processo amministrativo dispone che nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all'art. 123 del codice del processo amministrativo, che di seguito verrà esaminato.

Ulteriore eccezione alla regola concernente la dichiarazione di inefficacia di cui al comma 1 dell'art. 121 del codice del processo amministrativo è contenuta nel suo comma 6. Infatti, viene disposto che l'inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere, cumulativamente, i seguenti adempimenti:

a) con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento ha dichiarato che la procedura senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è consentita dal codice dei contratti pubblici;
b) rispettivamente per i contratti di rilevanza europea e per quelli sotto soglia, ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea oppure nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per

la trasparenza preventiva ai sensi dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici, in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;

c) il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).

23.3. *Le sanzioni alternative*

L'art. 123 del codice del processo amministrativo dispone che, nei casi di cui all'art. 121, comma 5 (contratto che resta efficace nonostante le violazioni), il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente.

Le sanzioni alternative sono di due tipologie (pecuniarie e riduttive della durata contrattuale):

a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5 per cento al 5 per cento del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato – con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria" – entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga la sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;

b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.

Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si applica l'art. 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.

Il giudice applica le sopra illustrate sanzioni anche qualora il contratto sia stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero sia stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.

23.4. *Tutela in forma specifica e per equivalente. Il risarcimento*

L'art. 124 del processo amministrativo dispone che l'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e di stipulare il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli artt. 121, comma 1, e 122. Se non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice dispone il risarcimento per equivalente del danno subìto e provato. Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si tratta, in questi casi, di una estensione della cognizione del giudice amministrativo anche alle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante in presenza di un comportamento illecito dell'operatore economico.

Lo strumento sopra descritto ha la finalità di rafforzare tanto la posizione della stazione appaltante, quanto del terzo (impresa) che sia stato pretermesso.

La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di conseguire l'aggiudicazione e di stipulare il contratto, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell'art. 1227 (concorso del fatto colposo del creditore) del codice civile.

Ai sensi dell'art. 34, comma 4, il giudice individua i criteri di liquidazione del danno e assegna un termine entro il quale la parte danneggiante deve formulare una proposta risarcitoria. La mancata formulazione della proposta nel termine assegnato o la significativa differenza tra l'importo indicato nella proposta e quello liquidato nella sentenza resa sull'eventuale giudizio di ottemperanza costituiscono elementi valutativi ai fini della regolamentazione delle spese di lite in tale giudizio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile.

È importante chiarire che il risarcimento del danno che l'impresa può conseguire quale tutela "per equivalente" nel caso in cui non possa ottenere l'aggiudicazione del contratto (perché il medesimo sia stato già eseguito in tutto in parte) non deve essere confuso con le sanzioni pecuniarie alternative di cui all'art. 123 del codice del processo amministrativo, le quali hanno natura amministrativa e vengono incamerate nel bilancio dello Stato.

L'impresa che non consegua l'appalto può chiedere anche un particolare tipo di risarcimento: il risarcimento per perdita di *chance*.

In giurisprudenza si ritiene che per procedere al risarcimento del danno per perdita di *chance* a favore dell'impresa che si sarebbe dovuta aggiudicare l'appalto, sia necessario che il giudice esprima un giudizio di elevata probabilità che l'impresa danneggiata avrebbe potuto conseguire l'aggiudicazione se l'amministrazione non avesse adottato il provvedimento illegittimo; non basterebbe invece una mera possibilità.

Il risarcimento a favore dell'impresa risultata illegittimamente non aggiudicataria dell'appalto può contemplare le seguenti voci di danno:
- danno emergente consistente nelle spese sostenute dall'impresa per partecipare alla procedura selettiva e per predisporre l'offerta;
- lucro cessante pari al 10 per cento del valore dell'appalto;
- una ulteriore percentuale del valore dell'appalto a titolo di *chance* perduta collegata all'impossibilità di far valere nei futuri appalti il requisito economico pari al valore d'appalto non eseguito;
- danno derivante dal mancato ammortamento di macchinari ed attrezzature;
- danno esistenziale, legato all'immagine (liquidabile non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche).

24. La risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto **senza limiti di tempo**, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice.

24.1. *Risoluzione per grave inadempimento*

Il comma 3 dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023 prevede che il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

24.2. *Ritardo nella prestazione*

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 122, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

24.3. *Diritti dell'appaltatore in caso di risoluzione*

Il comma 5 dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023 prevede che, in tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, comma 2 (affidamento ad altro classificato alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario), primo periodo.

L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

24.4. *Obblighi dell'appaltatore in caso di risoluzione*

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di man-

cato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

25. Recesso

Il recesso è un atto unilaterale che si perfeziona quando giunge a conoscenza del destinatario (per tale motivo si dice che è atto recettizio), determinando lo scioglimento del contratto già stipulato con effetto non retroattivo.

Secondo quanto previsto dall'art. 21-sexies della legge 241/1990, il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Il termine recesso viene usato impropriamente anche per definire l'abbandono delle trattative precontrattuali da parte di un contraente; non si tratta in questo caso del recesso che abbiamo appena esaminato, il quale può riguardare solo il contratto già stipulato.

All'abbandono delle trattative (recesso in senso improprio del termine) sia la giurisprudenza che il codice civile ricollegano una responsabilità precontrattuale del soggetto recedente, qualora l'abbandono delle trattative avvenga in modo immotivato.

Il codice civile fa sempre salva la buona fede precontrattuale, pertanto le parti che sono in procinto di stipulare un contratto devono sempre mantenere comportamenti che non generino affidamento sulla conclusione del contratto medesimo. Il recesso dalle trattative è legittimo purché sia stato opportunamente giustificato e motivato. Un recesso ingiustificato o comunque pretestuoso, senza l'esistenza di valide e comprovate ragioni, può determinare responsabilità precontrattuale. In ogni caso, se è pur vero che lo svolgimento delle trattative non comporta alcun obbligo di contrattare, appartenendo al contraente il potere di negoziare e di recedere dalle trattative fino a quando il contratto non è stato sottoscritto, va pure riconosciuto, come fonte di responsabilità, l'aver dolosamente o colposamente indotto l'altra parte a confidare ragionevolmente nella stipula del contratto. In altri termini, il recesso ingiustificato dalle trattative può ravvisarsi quando l'amministrazione pubblica revoca il proprio impegno senza alcuna ragione o adducendo ragioni pretestuose. Peraltro la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione può profilarsi anche quando risulti che le trattative siano state iniziate e portate avanti colposamente, senza la diligente verifica delle propria

disponibilità a concludere il contratto, sulla base di ragioni che avrebbero dovuto essere note già al momento iniziale delle trattative, coinvolgendo così i concorrenti in trattative inutili.

Il Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1769, precisa che il danno cagionato da illecito precontrattuale è risarcibile nei soli limiti dell'interesse negativo, inteso come il pregiudizio che il danneggiato subisce per aver inutilmente confidato nella conclusione del contratto. Questo pregiudizio, circoscritto nei limiti dell'illecito precedente il contratto, tendenzialmente comprende l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente che ha subito l'ingiustificata rottura delle trattative e può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate durante la fase preparatoria alla stipula, relativa allo svolgimento dei contatti e delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), ma non può, per sua natura e per la fase contrattuale in cui l'illecito si colloca, dar luogo al risarcimento del cosiddetto interesse positivo all'adempimento oppure all'interesse, anch'esso di natura positiva, all'osservanza del contratto ed alla disponibilità dell'oggetto di esso che si sarebbe avuta se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.

Venendo ora al recesso in senso proprio del termine, si evidenzia che la materia è trattata nell'art. 123 del codice.

Tale articolo prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

26. Esecuzione o completamento di lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

L'art. 124 prevede che, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. **Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato**.

Si tratta, in questo ultimo caso di una importante novità introdotta dal nuovo codice, che estende, per la stazione appaltante, le possibilità di assicurarsi il completamento dell'appalto, all'unica condizione di averlo previsto nei documenti di gara (capitolato).

Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applica, in deroga ai commi 1 e 2, l'art. 216, commi 2 e 3.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'art. 18, comma 2 (l'aggiudicazione diventa efficace); in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2.

In questi casi, quindi, la stazione appaltante può evitare di dover adottare un provvedimento che disponga la decadenza dell'operatore economico dall'aggiudicazione (per quanto riguarda la decadenza dall'aggiudicazione, si veda il precedente paragrafo 22 di questo Capitolo).

Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 95 dello stesso co-

dice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 4, del codice di cui al d.lgs. 14/2019. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

27. Gli incentivi per funzioni tecniche

L'art. 45 del codice dei contratti ripropone l'istituto giuridico inerente agli incentivi tecnici già presente nell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, con una importante novità rappresentata dalla possibilità di incentivare tutte le procedure e non solo quelle d'appalto; ora vi rientrano anche le concessioni.

A parere di chi scrive, come vedremo, dubbi residuano invece in merito alla incentivabilità degli affidamenti diretti, nonostante le indicazioni favorevoli presenti nella relazione illustrativa.

Viene anche fornita, mediante l'allegato I.10 del nuovo codice, una elencazione più dettagliata delle attività incentivabili, eliminando così alcune incertezze che erano sorte all'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016.

27.1. *La disciplina contenuta nell'art. 45*

Il comma 1 dell'art. 45 precisa che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Viene, in ogni caso, precisato che, in sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Il comma 2 precisa che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono destinare risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.

Il comma 2 si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

È, infine, fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al comma 2, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Il comma 3 dispone che l'80 per cento delle risorse di cui al comma 2 è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 45 non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

Il comma 5 prevede che il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

Il comma 6 prevede che con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Il comma 8 dispone che una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

27.2. *L'elencazione contenuta nell'allegato I.10*

L'allegato I.10 elenca le attività incentivabili, che sono le seguenti:

– programmazione della spesa per investimenti;
– responsabile unico del progetto;
– collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
– redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
– redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
– redazione del progetto esecutivo;
– coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
– verifica del progetto ai fini della sua validazione;
– predisposizione dei documenti di gara;
– direzione dei lavori;
– ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
– coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
– direzione dell'esecuzione;
– collaboratori del direttore dell'esecuzione;
– coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
– collaudo tecnico-amministrativo;
– regolare esecuzione;
– verifica di conformità;
– collaudo statico (ove necessario).

27.3. *La relazione illustrativa*

Molto interessanti sono gli spunti offerti, in merito agli incentivi tecnici, dalla relazione illustrativa.

Nella relazione si legge che la previsione, sebbene semplificata rispetto alla versione precedente contenuta nell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, reca una di-

sciplina non limitata alle linee generali, ma estesa a profili di dettaglio, e ciò allo scopo di prevenire le difficoltà e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa, anche per i timori di responsabilità amministrativa connessa all'erogazione di incentivi non dovuti.

Il comma 1 dell'art. 45 stabilisce che le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, estendendo la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all'appalto.

Si superano, in tal modo, le difficoltà discendenti dalla vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l'erogazione dell'incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti.

La disposizione rinvia a un allegato al codice per l'elencazione – tassativa – delle attività tecniche da remunerare.

27.4. *Le novità riguardanti gli incentivi tecnici in sintesi*

Volendo ora tracciare una sintesi delle novità di maggiore rilievo concernenti la disciplina per funzioni tecniche nel nuovo codice, si evidenzia che:

- la nuova disciplina (come evidenziato in premessa) ammette all'incentivo tutte le procedure, incluse le concessioni e probabilmente anche gli affidamenti diretti (su questa ultima affermazione è comunque meglio aspettare le pronunce della Corte dei conti);
- il limite del 50 per cento riferito al trattamento economico annuo lordo per l'erogazione degli incentivi è stato sostituito con il 100 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Inoltre, per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite è aumentato del 15 per cento;
- non viene più ritenuto necessario un regolamento ai fini della erogazione degli incentivi; sono sufficienti le contrattazioni con il sindacato (peraltro non espressamente menzionate nel testo dell'art. 45). Tuttavia, sebbene il nuovo testo non sembri richiamare il regolamento quale necessario presupposto per l'erogazione degli incentivi, deve ritenersi che tale strumento rivesta una naturale utilità al fine di poter codificare i contenuti dei criteri di riparto. Il regolamento verrà approvato negli enti locali dalla Giunta, attenendo all'ordinamento degli uffici e servizi;
- gli incentivi per funzioni tecniche vengono erogati direttamente ai dipendenti senza confluire nel fondo per l'incentivazione, come invece previsto nell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, attuandosi una notevole semplificazione contabile e burocratica;
- nell'allegato I.10 viene riprodotta una elencazione puntuale delle attività incentivabili,
- viene meglio precisato che l'incentivo è corrisposto dal dirigente della struttura (cioè dal soggetto di vertice che detiene il potere di spesa), ma va

sempre sentito il RUP il quale, per il ruolo ricoperto, coordina e sovraintende all'intero intervento e pertanto è in possesso di una visione prospettica globale di tutte le fasi;
- le risorse pari al 20 per cento non assegnate come incentivo ai dipendenti, sono destinate anche alla formazione per l'incremento delle competenze digitali, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e all'assicurazione obbligatoria del personale;
- infine, viene previsto che i criteri riguardanti il riparto degli incentivi, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, siano stabiliti delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. L'adempimento, pur rivestendo importanza ai fini della erogazione degli incentivi, è garantito da un termine prettamente sollecitatorio.

27.5. *Permane il dubbio se sia incentivabile l'affidamento diretto*

Nonostante la relazione illustrativa sembri ammettere la possibilità di erogare gli incentivi anche in caso di affidamenti diretti, si deve restare in attesa degli indirizzi interpretativi che verranno forniti dalla Corte dei conti in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice.

Va rammentato, infatti, che l'orientamento attualmente formatosi risulta restrittivo e vi sono, anche nella formulazione del nuovo codice, i presupposti (come meglio delineato nelle righe a seguire) perché tale orientamento possa essere riconfermato.

Attualmente, la Corte ha escluso l'erogazione degli incentivi:

> *"(...) salve le ipotesi nelle quali per complessità della fattispecie contrattuale l'amministrazione, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria"* (Corte dei conti Veneto, 21 settembre 2020, n. 121).

Ora, i dubbi in merito alla incentivabilità degli affidamenti diretti (non competitivi) anche con riferimento alla nuova formulazione del codice emergono se si confrontano due artt. del nuovo codice:
- l'**art. 45, co. 1** ("Incentivi tecnici"):

> 1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti **per le singole <u>procedure</u> di affidamento di lavori, servizi e forniture** negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. (...).

- l'**art. 3** ("Definizioni delle procedure e degli strumenti"), **co. 1, lett. d), dell'allegato I.1** ("Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti"):

> 1. Nel codice si intende per:
> (...);
> d) "affidamento diretto", l'affidamento del contratto **senza una procedura di gara**, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
> (...).

Come si può notare, l'art. 45 prevede come incentivabili *"le singole **procedure** di affidamento"*, mentre l'allegato I.1, all'art. 3, co. 1, lett. d), definisce gli affidamenti diretti come affidamenti *"senza una **procedura** di gara"*, dal che potrebbe essere facile argomentare in merito all'impossibilità di ammettere questi ultimi all'incentivazione.

Non resta che attendere le future pronunce della Corte dei conti che dovranno chiarire il concreto ambito applicativo dell'istituto giuridico.

PARTE III

Il contenzioso

Capitolo I
Il contenzioso

1. L'accesso agli atti

1.1. *L'accesso agli atti e la riservatezza negli appalti*

L'art. 35 del nuovo codice dei contratti dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono assicurare in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli artt. 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Come si può notare, il legislatore ha allineato la disciplina dell'accesso agli atti all'obbligo di utilizzo delle piattaforme digitali.

Inoltre, viene riconosciuto a tutti i cittadini l'accesso agli atti di gara, naturalmente entro i limiti di cui all'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 (rispetto del *know-how* industriale, riservatezza, segreto epistolare).

Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l'esercizio del diritto di accesso viene differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. In ogni caso, ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli artt. 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;

d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;
e) in relazione alla verifica dell'anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.

Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini sopra descritti, gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della disposizione rileva ai fini dell'art. 326 del codice penale (violazione del segreto d'ufficio).

Il comma 4 dell'art. 35 dispone che, fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo qui esaminato, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:

a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) sono esclusi in relazione:
   1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
   2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
   3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.

Il comma 5 dell'art. 35 prevede che, in relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara. Quindi restano non accessibili i pareri legali relativi al contenzioso e la relazione riservata del direttore dei lavori.

1.2. *Norme procedimentali e processuali in materia di accesso agli atti*

Passiamo ora ad esaminare l'art. 36 del codice, recante le norme procedimentali e processuali in tema di accesso.

Nel citato articolo si prevede che, attraverso la piattaforma digitale di approvvigionamento di cui all'art. 25 del codice, la stazione appaltante deve rendere disponibili:

– l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario;
– i verbali di gara;
– gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione.

I citati documenti vanno resi disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 (per quanto riguarda la disciplina recata dall'art. 90 si rinvia al paragrafo 7.3 del Capitolo VIII della Parte I).

L'offerta dell'aggiudicatario diventa, quindi "di interesse pubblico" perché è legata alla spendita di soldi pubblici e ciò a maggior ragione quando ad aver accesso sono operatori economici che hanno partecipato alla gara.

Ovviamente, resta salvaguardata la tutela del *know-how* industriale del quale si parlava nelle righe che precedono.

Inoltre, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti sopra elencati, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Resta inteso che, nel caso sopra descritto l'accesso (reciproco) all'offerta riguarda solo i primi 5 classificati. La scelta è, infatti, stata quella di evitare che chi non si sia aggiudicato la gara non si veda leso dalla messa a disposizione delle informazioni presenti nella propria offerta.

Inoltre, il limite dei soli primi cinque classificati evita il rischio di partecipazioni pretestuose di operatori economici per il solo fine di poter conoscere le offerte degli altri, con evidente risparmio di tempo per la procedura che altrimenti rischierebbe di essere appesantita da una partecipazione massiva (pretestuosa).

Nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, la stazione appaltante o l'ente concedente deve dare anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte (offerte del primo classificato da rendere disponibile ai partecipanti e, reciprocamente, ai primi 5 classificati), espressa ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a) (dichiarazione del concorrente in merito alle parti dell'offerta che costituiscono segreti tecnici e commerciali).

Il comma 4 dell'art. 36 dispone che le decisioni della stazione appaltante di cui sopra sono impugnabili ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato I al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 con ricorso notificato e depositato entro 10 giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui sopra (10 giorni).

Nel caso di cui al comma 4 la stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento. La finalità è quella di scongiurare la con-

suetudine degli operatori economici di indicare parti delle offerte quali segreti industriali senza che ve ne siano i reali presupposti.

Il ricorso dell'operatore economico è fissato d'ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'art. 55 del codice di cui all'allegato I al d.lgs. 104/2010 ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

Il rito e i termini sopra menzionati si applicano anche nei giudizi di impugnazione.

Il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all'art. 90.

2. I ricorsi al giudice amministrativo

Le parti, invece di avvalersi degli istituti extragiudiziali per la composizione delle controversie, possono instaurare un vero e proprio contenzioso. Investito della questione è il giudice amministrativo per quanto attiene alle fasi afferenti alla gara, anche qualora si tratti di questioni di natura risarcitoria. In questa fase, infatti, al giudice amministrativo è attribuita una giurisdizione di natura esclusiva.

Diversamente, le questioni che riguardano la fase relativa all'esecuzione del contratto sono di competenza del giudice ordinario.

L'art. 209 del codice dei contratti ha sostituito il testo dell'art. 120 del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Nelle righe a seguire sono illustrati i contenuti del nuovo art. 120.

Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice è indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell'art. 86, comma 1.

Per l'impugnazione degli atti il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di 30 giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90 (comunicazione degli atti), oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizio-

ne ai sensi dell'art. 36 (accesso agli atti), commi 1 e 2, del medesimo codice. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli artt. 84 e 85 del codice dei contratti pubblici. Il ricorso incidentale è disciplinato dall'art. 42.

Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso è comunque proposto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all'affidamento *in house* al soggetto partecipato o controllato. Per la decorrenza del termine l'avviso deve contenere la motivazione dell'atto di aggiudicazione e della scelta di affidare il contratto senza pubblicazione del bando e l'indicazione del sito dove sono visionabili gli atti e i documenti presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni predetti oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso può essere proposto non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto comunicata ai sensi del codice dei contratti pubblici.

Se la stazione appaltante o l'ente concedente è rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato anche presso la sede dell'amministrazione, ai soli fini della operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.

Se le parti richiedono congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo, dell'art. 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'art. 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, è comunque definito con sentenza in forma semplificata a una udienza fissata d'ufficio, da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente e nel rispetto dei termini per il deposito dei documenti e delle memorie. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito è rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, a una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.

In caso di istanza cautelare, all'esito dell'udienza in camera di consiglio e anche in caso di rigetto dell'istanza, il giudice provvede ai necessari approfondimenti istruttori.

I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato.

Salvo quanto previsto dall'art. 120 e dagli artt. da 121 a 125, si applica l'art. 119.

Anche se dalla decisione sulla domanda cautelare non derivino effetti irreversibili, il collegio può subordinare la concessione o il diniego della mi-

sura cautelare alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore. La durata della misura subordinata alla cauzione è indicata nell'ordinanza. Resta fermo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119.

Nella decisione cautelare il giudice tiene conto di quanto previsto dagli artt. 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione.

Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.

Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo per ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.

Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.

2.1. *L'impugnazione del bando e i ricorsi avverso gli atti di gara*

Per meglio comprendere il regime di impugnabilità del bando di gara è necessario definire prioritariamente la natura dello stesso.

Un aspetto a lungo dibattuto in dottrina è stato quello di definire se il bando abbia natura regolamentare o di atto amministrativo generale. Il suo inquadramento è sicuramente fondamentale, poiché se avesse natura regolamentare non potrebbe formare oggetto di una diretta impugnazione, ma potrebbe essere impugnato solo congiuntamente ad un atto applicativo ed attuativo del medesimo. Tali conseguenze nascono dal fatto che il regolamento, quale atto normativo e pertanto generale ed astratto, non è idoneo ad incidere direttamente sulle sfere giuridiche soggettive dei destinatari.

La dottrina prevalente ha finito per inquadrare il bando non tra gli atti di natura regolamentare, ma quale atto amministrativo generale. Come tale, il bando assume le seguenti caratteristiche: le ditte devono impugnarlo prontamente ed autonomamente rispetto agli atti applicativi, qualora si rinvengano clausole immediatamente lesive. Sono da considerarsi tali quelle clausole che impediscono la partecipazione alla gara, come la richiesta di requisiti sproporzionati, ad esempio fatturati di gran lunga superiori al valore del contratto posto in gara, oppure la richiesta di requisiti discriminanti, ad esempio la localizzazione territoriale dell'impresa, che impedisce la parteci-

pazione a società non aventi la sede nel territorio stabilito dal bando, e così via. Nei citati casi l'impresa che rilevi i suddetti vizi discriminatori nel bando deve impugnarlo immediatamente, entro i 30 giorni previsti dalla legge, che decorrono dalla data di pubblicazione del bando medesimo.

Della impugnazione dei bandi immediatamente lesivi si occupa l'art. 120, comma 5 del codice del processo amministrativo.

Trascorso il suddetto termine, sebbene il bando contenga clausole discriminanti, non potrà più formare oggetto d'impugnazione.

Diversamente, le clausole non immediatamente lesive (sono quelle che non precludono la partecipazione alla gara, ma portano, ad esempio, all'esclusione di una ditta durante lo svolgimento della procedura, oppure riguardano le modalità di valutazione delle offerte o l'assegnazione dei punteggi, le modalità di svolgimento della gara) vanno impugnate congiuntamente agli atti provvedimentali che ne danno attuazione, sempre entro i 30 giorni.

In questa seconda circostanza il regime di impugnabilità del bando è paragonabile a quella del regolamento.

2.2. *Impugnazione della proposta di aggiudicazione (inammissibilità)*

Non è possibile impugnare autonomamente la proposta di aggiudicazione.

Va, infatti, rilevato che i contenuti risultanti dai meri verbali di gara, senza che sia stato adottato ancora un provvedimento che confermi i contenuti dei medesimi, determinano una lesione meramente potenziale degli interessi del concorrente, dato che il verbale di aggiudicazione costituisce un atto infraprocedimentale (appunto una proposta) che necessita di recepimento e di una conferma ad opera di un apposito provvedimento. Il soggetto deputato ad adottare il provvedimento finale (il dirigente) potrebbe, infatti, anche ricusare quanto contenuto nel verbale, qualora non lo condivida, dando seguito ad una eventuale nuova convocazione della commissione di gara per un riesame della documentazione.

3. L'accordo bonario

L'accordo bonario costituisce un metodo di composizione stragiudiziale delle controversie.

L'art. 210 del codice disciplina l'istituto giuridico dell'accordo bonario per gli appalti di lavori. Le disposizioni in esso contenute trovano applicazione anche per gli appalti di servizi e forniture, con i necessari adattamenti. Ciò è previsto dall'art. 211 del codice.

Per i lavori pubblici di cui al Libro II, affidati da stazioni appaltanti o enti concedenti oppure dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di ri-

serve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.

Il comma 2 prevede che il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo oppure di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori (direttore dell'esecuzione) dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1.

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli in-

teressi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

4. La transazione

Anche la transazione costituisce un metodo di composizione stragiudiziale delle controversie.

La transazione viene definita dal codice civile come il contratto mediante il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite in corso, o prevengono una futura lite.

L'art. 212 del codice dei contratti dispone che le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Da quanto disposto, appare evidente la natura residuale dell'istituto giuridico della transazione.

Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero a 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito, qualora si tratti di amministrazioni centrali, il parere dell'Avvocatura dello Stato oppure, qualora si tratti di amministrazioni sub-centrali (comuni, province, regioni), di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso.

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.

La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

5. L'arbitrato

Per quanto attiene alle controversie che possono insorgere nella fase esecutiva del contratto, oltre alla possibilità di agire di fronte ai tribunali civili e quindi davanti al giudice ordinario (nonché di utilizzare gli istituti della transazione e dell'accordo bonario), nel bando di gara può essere previsto il deferimento delle controversie ad un collegio arbitrale (clausola arbitrale).

L'arbitrato è disciplinato dall'art. 213 del codice.

Le controversie su diritti soggettivi (sono pertanto escluse questioni che attengono agli interessi legittimi), derivanti dall'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario (che

pertanto va utilizzato in via prioritaria) di cui agli artt. 210 e 211, possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato si applica anche alle controversie relative a contratti in cui sia parte una società a partecipazione pubblica oppure una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o che comunque abbiano a oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

La stazione appaltante o l'ente concedente può direttamente indicare nel bando o nell'avviso con cui indice la gara oppure, per le procedure senza bando, nell'invito se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. In questi casi, l'aggiudicatario può rifiutare la clausola compromissoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In tal caso la clausola compromissoria non è inserita nel contratto. È nella facoltà delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell'esecuzione del contratto.

È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'art. 214. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza. Il Presidente del collegio arbitrale è designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'Albo di cui al comma 2 dell'art. 214. Il Presidente e gli arbitri sono scelti tra soggetti di provata indipendenza ed esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che delle disposizioni del codice.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri:

a) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in servizio, i magistrati e i giudici tributari in servizio nonché gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio;
b) coloro che nell'ultimo anno hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte, o nell'ultimo biennio quelle di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dall'art. 213, salvo che l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del dipendente pubblico;
c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa, contabile, militare e tributaria proposti dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato;
d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell'arbitrato;
e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o reso i relativi pareri;

f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi o le forniture a cui si riferiscono le controversie;
g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale è in corso l'arbitrato.

La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 213 determina la nullità del lodo.

Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.

Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza di indicazione della sede del collegio arbitrale ovvero di accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.

Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie sono considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

Il lodo si ha per pronunciato con l'ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale. Entro 15 giorni dalla pronuncia del lodo è corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'ANAC.

Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio, oppure con modalità informatiche e telematiche determinate dall'ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 825 del codice di procedura civile.

Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'art. 351 del

codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal Presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'art. 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti. La disciplina relativa ai compensi degli arbitri è disposta dall'allegato V.1. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'art. 214, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

6. Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari

L'art. 214 del codice dispone che presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture.

La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il relativo codice deontologico e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.

Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.

Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonché dotati dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla medesima Autorità. Al suo interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 6 novembre 2012, n. 190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'Albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC.

La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li trasmette all'Autorità e alla Cabina di regia di cui all'art. 221.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all'Albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, magistrati e giudici tributari a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;
d) professori universitari, anche in quiescenza, nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.

L'iscrizione all'Albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validità triennale e può essere nuovamente ottenuta decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'art. 815 del codice di procedura civile. L'ulteriore disciplina relativa all'Albo degli arbitri, all'elenco dei periti e all'elenco dei segretari è disposta dall'allegato V.1.

7. Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC

L'art. 220 del codice dei contratti stabilisce che, su iniziativa della stazione appaltante, dell'ente concedente o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'operatore economico che abbia richiesto il parere o vi abbia aderito lo può impugnare esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. La stazione appaltante o l'ente concedente che non intenda conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre il ricorso di cui al comma 3.

Nel precontenzioso disciplinato dal nuovo codice, è stata eliminata la precedente previsione che stabiliva che il parere di ANAC fosse vincolante per le parti che vi avessero acconsentito preventivamente, mentre, sotto altro profilo, l'operatore economico che abbia richiesto il parere o vi abbia aderito può impugnarlo solo per ragioni di merito (quindi sostanziali) e non per ragioni di tipo formale. Inoltre, la stazione appaltante che non abbia intenzione di conformarsi al parere non può limitarsi a rifiutarlo, ma deve fornire una valida motivazione.

L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Come previsto dal comma 3, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del codice l'ANAC emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Con il regolamento di cui al comma 4, l'Autorità individua un termine massimo, che decorre dall'adozione o dalla pubblicazione dell'atto contenente la violazione, entro il quale il parere può essere emesso. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante. Se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a trenta giorni dalla trasmissione, l'Autorità può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti, anche relativi alla fase esecutiva, con riferimento ai quali esercita i poteri di cui ai commi precedenti.

Il precontenzioso riveste una funzione deflativa del contenzioso. In sostanza l'istituto in esame, denominato precontenzioso, ha la finalità di addivenire alla composizione delle controversie insorte tra le parti al di fuori dei tribunali, mediante istanza all'ANAC, la quale viene chiamata a pronunciarsi.

8. L'ANAC

Le novità più importanti che rinveniamo nel nuovo codice con riferimento ad ANAC consistono in un ruolo maggiormente rafforzato per quanto concerne la vigilanza collaborativa che ora è estesa anche alla fase di esecuzione del contratto, una maggiore efficacia delle sanzioni inflitte alle stazioni appaltanti, dato che producono un effetto diretto sulla premialità relativa alla qualificazione delle medesime e allo stesso modo anche il persistente discostarsi dalle indicazioni fornite dall'Autorità produce il medesimo risultato per le stazioni appaltanti.

Viene poi cancellata la competenza di ANAC in merito all'adozione di Linee guida, sostituite dagli allegati al codice e poi dai regolamenti che li sostituiranno nel tempo a venire.

Venendo ora all'esame dell'art. 222 del codice, che disciplina le competenze di ANAC, si evidenzia che viene puntualizzato che la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal co-

dice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

Il comma 2 prevede che l'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al primo periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'adozione dei bandi-tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti amministrativi generali, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee e dal codice. I bandi-tipo, i capitolati-tipo e i contratti-tipo sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale dell'ANAC e dallo stesso scaricabili con modalità tale da garantirne l'autenticità.

Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC:

a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice; nell'ambito dell'attività di vigilanza nei settori di cui alle lettere b), f), l), m) e in tutti gli altri casi previsti dal codice può irrogare per le violazioni accertate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo il proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000. La sottoposizione a sanzioni pecuniarie e l'eventuale recidiva sono valutate ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63 (qualificazione delle SA);
b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici;
c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la relazione annuale sull'attività svolta, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre

2012, n. 190, evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;

f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;

g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 140;

h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a sostenere le medesime nella predisposizione degli atti, nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara e nella fase di esecuzione del contratto; il persistente mancato rispetto, da parte delle stazioni appaltanti firmatarie dei protocolli di intesa, delle indicazioni dell'ANAC, qualora non adeguatamente motivato, è valutato ai fini della qualificazione delle medesime stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63 (qualificazione delle SA);

i) per favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, elabora con appositi atti di indirizzo, fatte salve le normative di settore, costi standard dei lavori e prezzi di riferimento di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione; si avvale a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, secondo le condizioni di maggiore efficienza, ed eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici;

l) esercita le funzioni di cui all'art. 63 in relazione alla qualificazione delle stazioni appaltanti;

m) esercita le funzioni di cui all'art. 23 ("Banca dati nazionale dei contratti pubblici") e contribuisce al coordinamento della digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici da parte della Cabina di regia.

L'ANAC gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l'ANAC può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell'ausilio del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine a esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.

Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'ANAC trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dall'esecu-

zione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

L'ANAC collabora con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del *rating* di legalità delle imprese di cui all'art. 5-ter del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il *rating* di legalità concorre anche alla determinazione della reputazione dell'impresa di cui all'art. 109.

Per le finalità di cui al comma 2, l'ANAC utilizza la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 23.

Al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dagli artt. 23, comma 5, e 28, comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente invia senza indugio i dati, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con proprio provvedimento. L'inadempimento dell'obbligo è sanzionato ai sensi del comma 13. Per un periodo transitorio pari a un anno, decorrente dalla data in cui il codice acquista efficacia, il RUP non è soggetto alle sanzioni irrogabili per la violazione degli obblighi informativi previsti nei confronti della Banca nazionale dei contratti pubblici nell'ipotesi in cui, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione di appartenenza, adempia a tutti gli oneri informativi con contestuale autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'adempimento degli stessi.

È istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall'ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'art. 94 ("Cause di esclusione automatica"). L'ANAC, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'art. 109, o per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'art. 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l'ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettere e) e f).

Presso l'ANAC opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'art. 214. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa, e nei confronti degli operato-

ri economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000. Nei confronti dei soggetti che, a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'ANAC, forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri o che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 10.000, fatta salva l'eventuale sanzione penale. Con propri atti l'ANAC disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui all'art. 222 restano nella disponibilità dell'ANAC nei limiti del 50 per cento e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le restanti somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le sanzioni sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ANAC specificando l'importo e i destinatari.

Presso l'ANAC, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori.

Per garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

MODULISTICA

Avvertenza

La sezione Modulistica – aggiornata al d.lgs. 36/2023 – è interamente riportata tra i contenuti aggiuntivi online allegati al volume, in formato editabile e personalizzabile.
Online è riportata anche la modulistica riferita al d.lgs. 50/2016, qui non presente.

A. Gestire una procedura negoziata sotto soglia mediante attivazione di una RDO sul MePA (importo uguale o superiore a 140.000 ed inferiore a 215.000 euro)

1. DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (RDO SUL MEPA)

N.B.: *Si avvisa il lettore che le parti dell'atto rese con carattere* ***grassetto*** *vanno inserite solo ove necessarie e comunque valutandone le ricadute in termini giuridici, a seconda degli obiettivi da attuare.*

- ❑ **Al Settore BILANCIO E PROGRAMMAZIONE per competenza**
- ❑ ALL'ARCHIVIO GENERALE
- ❑ ALL'ALBO PRETORIO
- ❑ RITORNI al Settore Appalti per l'esecuzione

Determinazione dirigenziale n. ..... del .....

OGGETTO: Attivazione di una procedura mediante RDO del MePA finalizzata all'acquisizione del **servizio/fornitura** riguardante ..... La gara verrà svolta con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023. La durata dell'appalto è di ....., a decorrere dalla data di sottoscrizione del documento di stipula del mercato elettronico. Il codice CIG è il seguente: ....., **il codice CUP è il seguente: .....** (*solo ove necessario*). Impegno della spesa presunta.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI

- Dato atto che si rende necessario provvedere all'acquisto di ....;
- Rilevato che:
  - il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma triennale degli acquisti approvato con ..... del ..... per il triennio ..... (*specificare l'atto ed i relativi estremi con il quale è stato approvato il programma degli acquisti. Ad es. per i comuni: Documento unico di programmazione – DUP – approvato con ..... del .....*), in conformità all'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023;
  - il codice unico di intervento (CUI) dell'appalto in oggetto è il seguente: .....;
- Constatato che l'amministrazione deve dare corso all'iter procedimentale finalizzato all'approvvigionamento riguardante ....., con una durata contrattuale corrispondente a quanto già evidenziato in oggetto;
- Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023;

- Visto l'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto"*;

- **Constatato che:**
  - **è disponibile la seguente convenzione Consip raffrontabile con quanto è oggetto di approvvigionamento tramite la presente procedura: .... e l'amministrazione non intende aderire alla suddetta convenzione, ritenendo di poter conseguire un maggior risparmio di spesa mediante l'attivazione di un'autonoma procedura di approvvigionamento, ottemperando comunque all'obbligo contemplato dall'art. 6, comma 3 della legge n. 488/1999, che impone l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi d'acquisto;**

    oppure
  - **non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;**

- Valutato che il valore stimato dell'appalto risulta essere inferiore ai 215.000 euro (soglia europea);
- Ritenuto, conseguentemente, di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023, che comporta l'obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;
- Ritenuto di utilizzare il mercato elettronico della pubblica amministrazione *ex* art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- **non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI** *oppure* **in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto** ..... *(ad esempio, si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. Si veda l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008)*. **In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;**

  oppure
- **gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, agli operatori partecipanti alla presente procedura d'appalto. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;**

oppure

– **gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale parte integrante del presente atto, agli operatori partecipanti alla presente procedura d'appalto. Nel DUVRI viene evidenziata l'assenza di costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;**

- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dell'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, poiché *(si rammenta al compilatore che l'art. 58, comma 2 citato impone alle stazioni appaltanti di facilitare l'ingresso negli appalti delle piccole e medie imprese, mediante una suddivisione in lotti dell'appalto. Qualora ciò non sia possibile, è necessario esporre le ragioni nella determina a contrarre. A titolo meramente indicativo e non esaustivo si potrebbe evidenziare che la suddivisione in lotti non è stata disposta al fine di evitare problematiche – tecniche, amministrative, ... altro – nella fase di gestione esecutiva dell'appalto qualora la prestazione appaltata venisse erogata da differenti centri di imputazione);*
- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:
  - l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di: ..... *(esplicitare il bisogno che viene soddisfatto mediante l'erogazione della prestazione)*;
  - l'oggetto del contratto riguarda **la fornitura/il servizio** .....;
  - la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MePA;
  - le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio patti e condizioni;
  - il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo, di cui all'art. 50, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023, tramite RDO del MePA;

  (Si rammenta al compilatore che l'art. 50, comma 4 del codice dispone: "Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d), ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2".

  A norma dell'art. 108, comma 2 del codice:

  "Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

  a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;

  b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

  c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

  d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;

  e) gli affidamenti di appalto integrato;

f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo");

- **Dato atto che l'individuazione degli operatori economici da invitare avverrà** ..... *(precisare: tramite pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul profilo committente oppure tramite albo fornitori .....: precisare se si tratta di un albo fornitori della stazione appaltante o altra tipologia di albo) (si rammenta al compilatore che anche il mercato elettronico di Consip può configurarsi quale albo)*;
- Visti:
  - l'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore a euro 140.000, ed inferiori ad euro 215.000;
  - l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del mercato elettronico;
  - gli artt. 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
  - l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
  - il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
  - l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del *benchmark* delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
  - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di "amministrazione trasparente";
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. ..... del ....., esecutiva, che ha approvato il bilancio di previsione 20... e il bilancio pluriennale 20...../20....., nonché la delibera di Giunta n. ..... del ....., esecutiva, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 20....., affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una gara con utilizzo del criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 50, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023, tramite RDO del MePA, finalizzata all'attivazione di un contratto avente la durata di....., decorrente dalla sottoscrizione del contratto medesimo e finalizzato alla **fornitura/servizio** di.....;
2) di attivare una preventiva indagine di mercato che verrà effettuata con le seguenti modalità: ..... (*es. individuazione degli operatori economici da invitare mediante la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, oppure individuazione degli operatori economici da invitare mediante imprese iscritte .....; precisare: all'albo comunale, oppure abilitate al bando ..... del mercato elettronico*) e che le imprese che verranno invitate saranno individuate con apposito atto successivo (*verbale, altro atto ricognitorio*) al quale si formula espresso rinvio;

3) di approvare l'allegato avviso da pubblicare per 15 giorni sul profilo committente (*in caso di pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse*);
4) di approvare le clausole contrattuali inserite all'interno del Foglio patti e condizioni agli atti;

5) **di confermare l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto a titolo di costi della sicurezza;**

oppure

di dare atto che, dalle indagini condotte, risultano essere presenti rischi interferenziali che hanno portato ad una quantificazione dei costi per il contrasto ai suddetti rischi per un valore di € ..... Detto importo non può essere soggetto a ribasso d'asta e risulta calcolato in conformità al DUVRI che si allega;

oppure

di dare atto che dalle indagini condotte, risultano essere presenti rischi interferenziali. Tuttavia il rispetto delle misure organizzative e comportamentali stabilite nell'allegato DUVRI rende non necessario il riconoscimento di somme da corrispondere all'operatore economico a titolo di rischi interferenziali;

6) di quantificare la base d'asta in euro ..... (*va rammentato al compilatore che nel caso sia presente una convenzione Consip confrontabile con i beni o servizi da acquisire autonomamente, è necessario, per evitare il rischio di produrre un danno erariale all'ente, che la base d'asta non superi i prezzi previsti nella suddetta convenzione. In mancanza delle convenzioni si deve tenere conto dei prezzi di riferimento ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 66/2014*);
7) di effettuare la prenotazione della spesa presunta, comprensiva di IVA, riguardante l'approvvigionamento in oggetto, per l'importo di euro ....., IVA compresa, al seguente capitolo di bilancio: ...., prenotazione n. ....;
8) **ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC, di disporre l'impegno di euro ..... sul capitolo ..... del bilancio ....., impegno .....** *(si fa presente al compilatore che, giusta delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, la tabella della contribuzione per il 2023 è la seguente:*

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 250,00	€ 18,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 33,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 410,00	€ 77,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 90,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00	€ 165,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 880,00	€ 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 560,00

9) di rinviare ad una specifica lettera d'invito l'individuazione delle concrete modalità procedurali per effettuare la selezione dell'operatore economico, le quali verranno gestite da apposita commissione monocratica formata da un presidente e da due testimoni *(nel caso in cui venga utilizzato il criterio del minor prezzo)*;

10) **di stabilire che il numero minimo** (*eventuale*) **di operatori che verranno invitati è pari a .....** (*inserire un numero non inferiore a 5*) **e il numero massimo** (*eventuale*) **è pari a .....**
In caso di manifestazione di interesse superiore al numero massimo consentito, gli operatori saranno ammessi nel rispetto dei seguenti criteri: .....
(Si fa presente che, a norma dell'art. 50, co. 2 del codice dei contratti, nel caso di limitazione del numero dei partecipanti, la stazione appaltante deve indicare nella determinazione di avvio della procedura i criteri, oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, ai quali si atterrà per individuare gli operatori economici da invitare. È escluso il sorteggio, fatta eccezione per i casi, sempre da motivare, nei quali il ricorso ai criteri sopra menzionati è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura);

oppure

In caso di manifestazione di interesse superiore al numero massimo consentito, gli operatori saranno individuati previo sorteggio. L'utilizzo del sorteggio è giustificato da..... *(fornire motivazione come illustrato nella nota sopra riportata).*
Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante estrazione di codici alfanumerici composi da 10 valori che devono essere specificati dall'operatore economico in sede di manifestazione di interesse.

oppure

L'amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici da ammettere alla presente procedura.

(Si richiama l'attenzione del compilatore sui contenuti dell'art. 49, co. 5 del d.lgs. 36/2023, il quale dispone: "Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata")

11) di riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare l'aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata un'unica offerta;

12) di stabilire che l'operatore economico debba provvedere alla costituzione della garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023, poiché .....
(si fa presente che, a norma dell'art. 52, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, le stazioni,

nelle procedure di cui all'art. 50 del codice dei contratti, non richiedono la garanzia provvisoria fatta eccezione, per le procedure negoziate, per i casi in cui ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta);

13) di prenotare la spesa complessiva presunta di euro .....,00, IVA compresa, come segue:
BILANCIO 20....: euro ....., 00, così suddivisi:
cap. ..... euro .....,00, impegno di spesa n. .....
cap. ..... euro .....,00, impegno di spesa n. .....
14) di disporre la nomina del RUP nella persona di .....;
15) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
16) di disporre, ai sensi dell'art. ……. del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio online ai fini della generale conoscenza e di dare attuazione alle forme di pubblicità di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;
17) di dare atto che il presente provvedimento esula dall'applicazione degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di trasparenza.

Luogo e data .....

IL DIRIGENTE
Settore Appalti
.....

2. LETTERA D'INVITO ACQUISTI MEDIANTE RDO SUL MEPA

N.B.: *Si avvisa il lettore che le parti dell'atto rese con carattere* ***grassetto*** *vanno inserite solo ove necessarie e comunque valutandone le ricadute in termini giuridici, a seconda degli obiettivi da attuare.*

....., li .....

Spett. Ditta .....
Via .....

LETTERA D'INVITO

OGGETTO: **Servizio**/fornitura riguardante..... CIG ..... **CUP** ..... (*quando previsto*). Richiesta di offerta.

Premesso che con determinazione dirigenziale del ....., n. ....., è stato stabilito di indire una procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con l'utilizzo dell'RDO del mercato elettronico della pubblica amministrazione (in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006) per l'affidamento **del servizio**/della fornitura di cui all'oggetto, per un importo complessivo di gara presunto di **€ .....**, oltre IVA e con l'utilizzo del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 50, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023;

(Si rammenta al compilatore che l'art. 50, comma 4 del codice dispone: "Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2".

Inoltre, a norma dell'art. 108, comma 2 del codice:

"Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
e) gli affidamenti di appalto integrato;
f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo").

SI INVITA

codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, a presentare apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate

tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d'invito e dal Foglio patti e condizioni approvati con la determinazione sopra richiamata.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti al mercato elettronico di Consip, singoli, consorziati, temporaneamente raggruppati o aggregati, di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 36/2023.

Nel caso in cui un operatore economico cui è trasmessa la RDO intenda presentare offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l'operatore iscritto agisce devono essere a loro volta già iscritti al mercato elettronico di Consip al momento della presentazione dell'offerta.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A norma dell'art. 67, co. 4, la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono – a pena di esclusione – essere in possesso sono i seguenti:

a. requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. dal 94 al 98 del d.lgs. n. 36/2023;
b. requisiti di iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA;
c. ..... (*specificare eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*);

VALORE DELL'APPALTO

La base d'asta è pari ad euro .....,00 (IVA esclusa).

(*Si precisa che se il prezzo del bene/servizio fosse già disponibile all'interno delle convenzioni Consip o dei prezzi di riferimento di cui all'art. 9 del d.l. n. 66/2014, la stazione appaltante deve inserire detto prezzo nella base d'asta*).

TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

I termini e le modalità di svolgimento dell'appalto, la misura delle penali ed i termini e modalità di pagamento sono descritti nel Foglio patti e condizioni al quale si formula espresso rinvio.

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di ..... a decorrere dalla sottoscrizione del documento di stipula prodotto dal mercato elettronico.

È inoltre prevista la possibilità di disporre la proroga contrattuale, a norma dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023, per un periodo di mesi ..... (*specificare il periodo*).

RISCHI DA INTERFERENZA

Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti l'appalto è emerso che:

non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI *oppure* **in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto** ..... **(*ad esempio, si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. Si veda l'art. 26 del d.lgs. 81/2008*).** In conseguenza di quanto esposto non sono stati quantificati oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico.

oppure

gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, agli operatori partecipanti alla presente procedura d'appalto. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze.

oppure

gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale parte integrante del presente atto, agli operatori partecipanti alla presente procedura d'appalto. Nel DUVRI viene evidenziata l'assenza di costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze.

DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La documentazione richiesta ai fini della RDO si distingue in "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che confluirà nella "Busta A" virtuale, e "OFFERTA ECONOMICA", che confluirà nella "Busta B" virtuale.

A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla presente lettera d'invito e relativi allegati, nella forma di documento informatico firmato digitalmente o (ove previsto) in copia per immagine di documento analogico (cartaceo), ed inviata mediante il sistema RDO con invio telematico (tramite Sistema MePA).

La domanda di partecipazione e l'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente, ovvero dai legali rappresentanti o procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari.

(**N.B.**: *in caso di procura, il concorrente deve allegare copia per immagine su supporto informatico della procura medesima. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000*).

Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel Sistema, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla gara.

1) CONTENUTO DELLA BUSTA "A" VIRTUALE

La busta "A" virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 utilizzando il DGUE, concernente il possesso dei requisiti generali, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta** (*valutare l'inserimento di questa richiesta*: *se si è optato per l'avviso di manifestazione di interesse, l'autocertificazione sui requisiti dovrebbe essere già stata resa dall'operatore economico in tale sede*);

B) **FATTURATO globale** nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, pari a …… *(che a norma dell'art. 100, co. 11 del d.lgs. 36/2023, non può essere superiore al doppio del valore stimato dell'appalto)*;

C) **ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI prestati negli ultimi tre anni (.....), con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta;**

D) **MODELLO DUVRI, redatto dalla scrivente stazione appaltante, debitamente compilato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della ditta/e partecipante/i, trasmesso in copia per immagine in formato (.pdf);**

E) **ATTESTAZIONE del pagamento della tassa sulle gare (*qualora l'appalto abbia un valore maggiore o uguale ad euro 150.000*);**

F) **GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA** *(a norma dell'art. 53 del codice dei contratti, nelle procedure di cui all'art. 50 la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria, salvo che, per le negoziate, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Pertanto la richiesta va motivata)*.

La garanzia, a norma dell'art. 53 del d.lgs. 36/2023, deve essere pari all'1% dell'importo a base d'asta.

MODALITÀ DI COSTITUZIONE

La garanzia può essere costituita presso ..... (*si tratta dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate*), a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia può essere altresì costituita mediante fideiussione, a scelta dell'appaltatore, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

RIDUZIONI

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, come meglio descritto nelle righe che precedono. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad una percentuale di ..... (*max 20 per cento*), cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possegga le seguenti certificazioni:..... (*indicare una o più certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13)*.
Per fruire della riduzione, il concorrente dovrà presentare fotocopia autentica della documentazione sopra descritta, ovvero dovrà autocertificare il possesso dei requisiti prescritti;

G) **PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio FVOE ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare;**

H) **Patto di integrità.**

2) CONTENUTO DELLA BUSTA "B" VIRTUALE

La busta "B" virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione con modalità digitale di offerta del concorrente con l'indicazione del ribasso unico offerto, espresso in cifre ed in lettere.

Il modello viene generato dal Sistema, con l'apposizione della firma digitale del/dei legale/i rappresentante/i o procuratore/i dell'impresa/delle imprese concorrente/i.

La busta "B" deve contenere anche il modello di offerta prodotto dalla stazione appaltante (allegato.....), recante l'elenco dei prezzi unitari, anche questo con l'apposizione della firma digitale del/dei legale/i rappresentante/i o procuratore/i dell'impresa/delle imprese concorrente/i.

Si fa presente che, a norma dell'art. 108, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico ha l'onere di specificare, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i propri costi di manodopera.

(*L'adempimento di cui al comma 9 surrichiamato non è necessario per i servizi di natura intellettuale, per le forniture senza posa in opera*).

SI FA PRESENTE CHE IL PREZZO COMPLESSIVO CONTENUTO NELL'OFFERTA PRODOTTA DAL SISTEMA E QUELLO CONTENUTO NEL MODELLO DI OFFERTA PRODOTTO DALLA STAZIONE APPALTANTE DEVONO COINCIDERE E, IN CASO DI DISCORDANZA, PREVARRÀ L'OFFERTA INDICATA NEL MODELLO GENERATO DAL SISTEMA.

INOLTRE, IN CASO DI DISCORDANZA TRA IL PREZZO OFFERTO IN CIFRE ED IL PREZZO OFFERTO IN LETTERE, PREVARRÀ QUEST'ULTIMO.

In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o la rete di imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandolo specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

3) DOCUMENTAZIONE CHE NON DEVE ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE

Viene inoltre reso disponibile, in visione, il Foglio patti e condizioni, All. ....., il quale non deve essere restituito firmato digitalmente, poiché il medesimo si intende accettato dalla ditta concorrente, in conformità a quanto previsto dalle regole di *e-procurement*, come meglio specificato anche nell'offerta generata dal sistema.

SUBAPPALTO

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/**servizio** che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'ap-

palto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si precisa che, a norma dell'art. 101, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, le carenze della documentazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, saranno ammesse al soccorso istruttorio.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla gara.

Inoltre, sempre a norma dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/20223, la stazione appaltante si riserva di chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

CLAUSOLE SOCIALI

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente. (*Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023, la presente clausola è prevista solo per gli appalti di servizi e non di forniture, e non trova applicazione per i servizi di natura intellettuale*).

IMPEGNO DEL CONCORRENTE

In conformità a quanto previsto dall'art. 102 del d.lgs. 36/2023 il concorrente assume i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

***

REGOLE PER GLI APPALTI AFFERENTI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL PNRR E DAL PNC E DAI FONDI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA

A) Come stabilito dall'art. 47 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108:

1) gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, devono produrre, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
2) gli operatori economici diversi da quelli sopra menzionati e che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e dei pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
3) gli operatori economici di cui al punto 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo punto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;
(Nota per il compilatore: l'art. 47, comma 9 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, dispone che i rapporti e le relazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) sono pubblicati sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale)
4) (*Compilare questa parte dopo aver letto la nota sotto riportata*) .....;
(Nota per il compilatore: l'art. 47, comma 4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, dispone: "Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inse-

rimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile")

(A norma dell'art. 47, comma 7 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108: "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi, e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche")

5) *(Nota per il compilatore: nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'art. 47, co. 5 del d.l. 77/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede ulteriori misure premiali per l'assegnazione del punteggio all'operatore economico che adotti misure volte ad incentivare esigenze di cura e di vita dei lavoratori);*
6) Sono previste le seguenti penali in caso di violazione degli adempimenti di cui ai precedenti punti 2), 3), 4): .....;
7) La violazione dell'obbligo di cui al punto 2) determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai fondi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea;

B) Come stabilito dall'art. 50 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108:

1) decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei

tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea;

2) il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 18, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023 (che prevede, invece, che il contratto sia sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti);
3) qualora l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, nei limiti delle relative disponibilità, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte;
4) in deroga all'articolo 126 del d.lgs. n. 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento vengono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

C) (*Nota per il compilatore: come stabilito dall'art. 47-quater del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108: "1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.*
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità").

***

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per prendere parte alla procedura di gara gli operatori dovranno far pervenire nel sistema telematico entro il termine del ....., ore ....., pena l'esclusione, le offerte corredate della documentazione richiesta, come precedentemente illustrato.

La documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione alla gara e quella a corredo dell'offerta economica nonché la stessa offerta economica dovranno avere la forma di documento informatico e dovranno essere sottoscritte mediante firma digitale e dovranno essere inviate per via telematica con le modalità e in conformità a quanto stabilito dalla disciplina di utilizzo del mercato elettronico.

L'apertura delle buste virtuali avverrà nella seduta del ....., ore ...., in seduta pubblica mediante collegamento da parte dell'operatore economico alla piattaforma telematica del mercato elettronico di Consip.

Nella seduta verrà preliminarmente esaminata la documentazione amministrativa di cui alla busta virtuale "A" e successivamente, all'esito di tali verifiche, l'offerta economica, busta virtuale "B".

La graduatoria delle offerte ritenute valide verrà stilata in modalità automatica dal sistema telematico in relazione al prezzo totale offerto per l'appalto.

Dopo l'eventuale accertamento della congruità delle offerte, la stazione appaltante provvederà all'aggiudicazione ed alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all'operatore economico aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

L'offerta dovrà avere una validità di 180 (*indicare altro eventuale diverso termine*) giorni dalla sua presentazione.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario non dovesse procedere alla stipula del contratto o all'avvio dell'appalto nei termini stabiliti, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della garanzia provvisoria e a nuova aggiudicazione all'operatore economico immediatamente successivo in graduatoria.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA DELL'OFFERTA

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del codice dei contratti.

La stazione appaltante, prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, calcolata ai sensi del seguente metodo previsto nell'allegato II.2 (*selezionare un metodo tra quelli sotto riportati*):

oppure

La stazione appaltante, prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, calcolata previo sorteggio di uno dei metodi previsti nell'allegato II.2.

*"**METODO A***

1) *Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:*
   a) *calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano*

presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

METODO B

1) La soglia di anomalia è determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c):
1. decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;
2. incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.

2) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte 'non-anomale'. Tra tutte le offerte 'non-anomale', la stazione appaltante individua come vincitrice l'impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria è pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell'impresa aggiudicataria (c.d. 'metodo del secondo prezzo'). In caso di pareggio con più offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore è estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto è pari allo sconto offerto dall'aggiudicataria.

Descrizione del metodo del 'secondo prezzo': una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d'asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodiché, per le offerte individuate come 'non-anomale', la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come $s_1 > s_2 > \ldots > s_N$*: vince l'impresa con sconto pari a* s_1 *e lo sconto di aggiudicazione del contratto è pari a* s_2*. Nel caso di un pareggio tra due (o più) sconti più alti (ovvero se* $s_1 = s_2$*), allora l'impresa vincitrice è sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto più alto e lo sconto di aggiudicazione è pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.*

METODO C

1) L'applicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara (o nell'invito di partecipazione) lo sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Tale sconto è espresso come percentuale della base d'asta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A oppure discostandosi da questi e motivando la scelta in base all'esigenza di selezionare un'offerta con caratteristiche di prezzo-qualità congrue con i bisogni della stazione appaltante stessa. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un'offerta vincitrice con qualità potenzialmente inferiore.
2) La soglia di anomalia è determinata come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, ri-

spettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);

e) la soglia di anomalia è uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1):

1. decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia pari;

2. incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia dispari.

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio. Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l'effettiva anomalia in contraddittorio".

Nei conteggi per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Inoltre le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE CHE PRESENTANO UNA PERCENTUALE DI RIBASSO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA

La stazione appaltante procederà, a norma dell'art. 54, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Non si procederà all'esclusione automatica qualora il numero di offerte ammesse sia inferiore a cinque.

(Si evidenzia al compilatore che, ai sensi dell'art. 54, co. 1 del d.lgs. 36/2023, perché sia possibile attuare la doverosa esclusione automatica delle offerte anomale è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

a) deve trattarsi di appalti privi di interesse transfrontaliero certo;

b) si deve trattare di un appalto aggiudicato con il criterio del minor prezzo;

c) deve trattarsi di un appalto di servizi (no forniture);

d) ci devono essere almeno 5 offerte ammesse;

e) deve trattarsi di una procedura negoziata sotto soglia (no affidamenti diretti)).

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO. STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione si addiverrà alla stipula del contratto, mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal mercato elettronico.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari a ..... (*max 20 per cento*), cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8, quando l'operatore economico possegga le seguenti certificazioni: ..... (*indicare una o più certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13*).

(*Si evidenzia al compilatore che l'art. 53, co. 4 del d.lgs. 36/2023 prevede che in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per gli appalti sotto soglia*).

La spesa per imposta di bollo è a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l'importo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico, del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti, con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Come stabilito dall'art. 55, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 non si applica il termine dilatorio di *stand-still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

CONTATTI E COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti dovranno di regola essere effettuate utilizzando l'apposita posta del mercato elettronico.

Diversamente, verranno effettuate mediante PEC, e comunque mediante le modalità descritte dall'art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, le comunicazioni contemplate nel suddetto articolo, come ad es. la comunicazione di aggiudicazione o di esclusione dall'appalto.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E ACCESSO AGLI ATTI

Responsabile unico del progetto è .....
L'accesso agli atti è disciplinato dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023.

RICORSI

Avverso gli atti della presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Regione ..... cap ..... città ..... tel. ..... fax ..... sito internet .....

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello specifico è tenuto a:

a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;
b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (CIG);
d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati, gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

RISERVATEZZA

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di ..... ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC ....., tel. ....., mail ....., fax .....;
b) il responsabile della protezione dei dati *Data Protection Officer* (RPD-DPO) è ..... ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC....., tel. ....., mail....., fax .....;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di ..... implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Settore Appalti
.....

3. FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER FORNITURE E SERVIZI

In caso di adesione al mercato elettronico il presente documento può essere omesso, trovando applicazione le Condizioni generali previste da Consip nel mercato stesso. Le stazioni appaltanti possono comunque decidere di stabilire condizioni particolari che integreranno o, se contrarie, prevarranno rispetto a quelle previste nel mercato elettronico. Sebbene tale prevalenza sia espressamente sancita già nelle Condizioni generali di Consip e ribadita nell'offerta generata automaticamente dal sistema (in essa l'impresa dichiara di accettare le condizioni stabilite dalla stazione appaltante), è possibile inserire una espressa dicitura nel presente documento: **"Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni generali di contratto relative al Bando ..... del mercato elettronico della Pubblica amministrazione".**

Allegato A

Art. 1
Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha ad oggetto **la fornitura/il servizio** di ..... (*fornire una descrizione particolareggiata dell'appalto e delle modalità di svolgimento*).

Art. 2
Rispondenza ai criteri ambientali

I **beni/servizi** oggetto della presente fornitura devono essere conformi ai criteri ambientali minimi di cui al decreto ministeriale (*citare gli estremi del d.m. che riporta i requisiti ambientali minimi riferiti alla merceologia oggetto dell'appalto*).

Più nello specifico, i **beni/servizi** devono soddisfare i seguenti parametri: ..... (*fornire una descrizione sintetica dei parametri richiesti*).

(Nota per il compilatore: si fa presente che l'art. 57, co. 2 del codice dei contratti prevede: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica").

Art. 3 (*)
Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 4 (*)
Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore *(opzionale. Anche le clausole seguenti sono pertanto opzionali*).

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 5
Consegne

I prodotti devono essere confezionati in modo conforme alle normative vigenti.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire l'integrità del prodotto fino al momento dell'uso.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento.

Il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere costante per tutta la durata della fornitura e indicato nella documentazione richiesta.

La merce deve essere consegnata presso .....

Art. 6
Ordinativi

I prodotti devono essere consegnati solo previo ordine scritto della stazione appaltante, che ne descriverà l'esatta entità.

Art. 7
Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 8
Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 9
Variazioni entro il 20 per cento

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 10 (*)
La sospensione dell'esecuzione del contratto.
Il verbale di sospensione

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

1) avverse condizioni climatiche;
2) cause di forza maggiore;
3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 11 (*)
Verifica di conformità

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Il responsabile unico del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Art. 12 (*)
Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

1) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
2) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Art. 13 (*)
Termini per concludere la verifica di conformità

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari.

Art. 14 (*)
La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale

Il direttore dell'esecuzione fornirà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 15 (*)
Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d'ufficio, le spese dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 16 (*)
Valutazioni dei soggetti che procedono alla verifica di conformità

I soggetti che procedono alla verifica di conformità indicano se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Art. 17 (*)
Emissione del certificato di verifica di conformità

La stazione appaltante rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Se i **beni/servizi** non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di rifiutarli *in toto* o in parte, ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra **fornitura/servizio**.

In tal caso la ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere, entro 24 ore o nel più breve termine posto dall'amministrazione.

Nel caso in cui la ditta affidataria sia sprovvista delle merci richieste dovrà provvedere all'acquisto delle stesse presso terzi senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante.

Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca i prodotti rifiutati, la stazione appaltante potrà comunque provvedere al loro reperimento presso terzi in danno all'appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 18 (*)
Contestazioni che l'esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 19 (*)
L'attestazione di regolare esecuzione

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del progetto *(l'attestazione di regolare esecuzione è più snella e può essere utilizzata negli appalti sotto soglia al posto della verifica di conformità)*.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2) l'indicazione dell'esecutore;
3) il nominativo del responsabile del progetto;

4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 20
Penali in caso di ritardo

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione **della fornitura/del servizio** sono previste le seguenti penali: .....

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,3 per mille del valore **dell'intera fornitura/del servizio** ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente **la fornitura/il servizio** alla ditta appaltatrice e di affidarla/affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

(*L'art. 126, co. 1, del codice dei contratti dispone come segue: "(...) Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"*).

Art. 21
Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osserva-

zioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per ... giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

(Nota per il compilatore: la clausola sotto riportata va inserita nel caso in cui la stazione appaltante abbia assegnato l'appalto mediante affidamento diretto ex *art. 50, comma 1, lett. b) del codice ed abbia potuto usufruire delle semplificazioni in termini di accertamento dei requisiti dell'appaltatore come previsti dall'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023)*.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono ammessi ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 22
Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata

con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 23
Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: ....., previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della **fornitura/servizio**. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 23-bis
Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziate, l'anticipazione del prezzo dell'appalto potrà essere incrementata sino al 30 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tas-

so di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

(Nota per il compilatore: la disciplina relativa all'anticipazione è contenuta nell'art. 125 del d.lgs. 36/2023. L'anticipazione del prezzo d'appalto non è prevista per i contratti ad esecuzione immediata e neppure per gli appalti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. L'incremento dell'anticipazione sino al 30 per cento è facoltativo. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni).

Art. 23-ter

Ritenute fiscali operate ai dipendenti nella filiera degli appalti e subappalti

L'impresa appaltatrice affidataria del presente appalto e le imprese subappaltatrici sono tenute a rilasciare alla stazione appaltante copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del servizio.

Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Al fine di consentire alla stazione appaltante il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 del d.lgs. n. 241/1997 (versamento entro il giorno sedici del mese di scadenza), l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla stazione appaltante e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

1) le deleghe di cui al primo comma del presente articolo;
2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di servizi affidati dalla stazione appaltante, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del servizio affidato;
3) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;

4) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui alla data di cui al terzo comma sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo terzo comma ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la stazione appaltante sospenderà, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa autocertificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal terzo comma, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione di cui al quinto comma è messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

(Nota per il compilatore: il presente articolo va inserito solo per gli appalti di servizi di durata. Il presente articolo è stato introdotto in ottemperanza a quanto prescritto dal nuovo art. 17-bis del d.lgs. 241/1997 – "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge *per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera" –, introdotto dal d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157.*

La normativa si applica per servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Gli enti non commerciali – come ad es. comuni, province, regioni –, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare 12 febbraio 2020, n. 1, non sono tenuti all'applicazione dell'art. 17-bis limitatamente all'attività di natura non commerciale svolta).

Art. 24
Revisione del prezzo d'appalto

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni ..... decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 25
Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito.

L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 26
Proroga contrattuale

A norma dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 è ammessa la proroga contrattuale per un periodo di mesi..... (*specificare il periodo*).

Art. 26-bis
Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

(*Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 36/2023, la presente clausola è prevista solo per gli appalti di servizi e non di forniture, e non trova applicazione per i servizi di natura intellettuale*).

Art. 27
Cessione del contratto e subappalto

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di **fornitura/servizio** che intende eventualmente subappaltare.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 28
Garanzia definitiva e stipula contratto

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari a ..... (*max 20 per cento*), cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8, quando l'operatore economico possegga le seguenti certificazioni: .... (*indicare una o più certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13*).

(*Si evidenzia al compilatore che l'art. 53, co. 4 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per gli appalti sotto soglia*).

La spesa per imposta di bollo è a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l'importo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico, del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Art. 29
Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 30
Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. ..... del ....., ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di .....).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 31
Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di .....

Luogo e data .....

Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
.....

Nota

(*) L'inserimento degli articoli contrassegnati con l'asterisco deve essere opportunamente valutato dalla stazione appaltante.

Anche la nomina del direttore dell'esecuzione deve essere valutata in funzione di quanto precisato dall'allegato I.2 al d.lgs. n. 36/2023, ai sensi delle quale il direttore dell'esecuzione coincide con il responsabile del progetto, mentre le due figure non possono coincidere in caso di:

a) prestazioni di importo superiore alle soglie comunitarie;
b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Inoltre, il comma 8 dell'art. 114 del codice prevede che l'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

L'art. 32, co. 2 dell'allegato II.14 stabilisce che sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:

a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini;
d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
m) servizi sanitari e sociali;
n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Infine, il comma 3 dell'art. 32 dispone che, ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.

4. PATTO DI INTEGRITÀ

COMUNE DI .....

Patto di integrità
tra il Comune di ..... e gli operatori economici partecipanti
alla gara n. ..... CIG .....

Il presente Patto interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o concessionario ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti. Il presente Patto, già sottoscritto dal Dirigente competente del Comune di ....., deve essere obbligatoriamente sottoscritto in sede di offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

Il Comune di .....

e

l'Operatore economico

In osservanza di quanto previsto:

- dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di ..... approvato con deliberazione di Giunta n. ..... del .....;
- dalla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC avente ad oggetto l'"Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione" (richiamato nel PNA 2016) nella parte speciale capitolo 1 "Area di rischio contratti pubblici", al punto 4.2.5 "Esemplificazione di possibili misure", dove contempla la "Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere d'invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità";

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e regola i comportamenti che vengono posti in essere dall'operatore economico, dai dipendenti e dagli amministratori del Comune di ..... con riferimento al presente affidamento.

2. Esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indi-

rettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante dei contratti del Comune di ..... relativi a lavori, servizi e forniture. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara nonché per l'eventuale iscrizione all'Albo/Elenco fornitori. Tale condizione deve essere prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito. Per i concorrenti plurisoggettivi l'obbligo riguarda tutti i componenti. In ogni contratto sottoscritto tra il Comune di ..... e l'operatore economico devono comunque essere attestati, da parte di quest'ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto.

Art. 2
Obblighi dell'operatore economico

1. L'operatore economico:

1.1. si impegna al rispetto del Patto di integrità;

1.2. agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di ..... e degli altri concorrenti;

1.3. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;

1.4. dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Albo/Elenco fornitori, ove costituito, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara, altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1.5. si impegna a segnalare alla stazione appaltante e all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.6. si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione o pretesa, che venga avanzata da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto. Il contratto dovrà recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;

1.7. si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Le se-

gnalazioni alla stazione appaltante relative al presente obbligo e ai precedenti indicati ai punti 1.5 e 1.6 potranno essere indirizzate direttamente al responsabile per la prevenzione della corruzione, oltre al responsabile unico del progetto;

1.8. si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante per tutti i subappalti/sub-affidamenti. Nelle fasi successive all'aggiudicazione gli obblighi del presente Patto si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo dovrà essere inserita apposita clausola nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti in ordine al rispetto del presente Patto di integrità e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di ....., pena la mancata autorizzazione del subappalto.

Art. 3
Obblighi della stazione appaltante

1. La stazione appaltante:

1.1 si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così come previsto ai sensi di legge;

1.2 si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di ..... o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione degli stessi;

1.3 si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Art. 4
Violazione del Patto di integrità

1. Nel caso di violazioni delle norme riportate nel Patto di integrità da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, potranno essere applicate in relazione alla gravità della violazione, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- revoca dell'aggiudicazione;
- risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara e della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto;
- esclusione per tre anni dalla partecipazione a gare indette dal Comune di .....;
- cancellazione dall'Albo/Elenco fornitori dell'Ente, ove costituito, per tre anni;
- segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico e alle competenti Autorità;
- nel caso di responsabilità per danno arrecato al Comune di ..... e/o agli altri operatori economici, applicazione di una penale nella misura fino al 5 per cento del valore del contratto in relazione alla gravità della violazione, impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno;

- risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011. In tal caso sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 per cento del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, punto 1.7 darà luogo alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, punto 1.7 e nel caso previsto all'art. 3, punto 1.3, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014;
- la stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1-septies del d.l. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa subaffidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Art. 5
Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti o fra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità giudiziaria del Foro di .....

Art. 6
Efficacia del Patto di integrità

1. Il presente Patto di integrità e le sanzioni in esso correlate resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento.

Data.....

FIRMATO DIGITALMENTE
.....
per l'operatore economico

FIRMATO DIGITALMENTE
.....
per il Comune di .....
Il DIRIGENTE .....

5. SCHEMA DI OFFERTA

Allegato B

In caso di adesione al mercato elettronico di Consip è possibile utilizzare il modello di offerta economica generato automaticamente con l'applicativo del mercato; inoltre è possibile allegare il presente modello qualora sia necessaria una descrizione particolareggiata delle informazioni relative ai prezzi unitari.

OGGETTO: Procedura ..... per l'affidamento di ..... per un periodo di .....

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il giorno ....., in qualità di legale rappresentante della ditta ....., con sede legale in ....., via ....., n. ....., prov. ....., cap ....., numero di telefono ....., numero di fax ....., mail ....., PEC ....., codice fiscale ....., partita IVA ....., presenta la seguente offerta:

	Descrizione articoli (caratteristiche tecniche) (*)	q.tà (*)	Marca o modello dell'articolo proposto	Prezzo unitario IVA esclusa	Prezzo totale IVA esclusa
Lotto 1				€ .....,00	€ .....,00
Lotto 2				€ .....,00	€ .....,00
Lotto 3				€ .....,00	€ .....,00
	TOTALE OFFERTA EURO ..... **+ 22% IVA**				
			(in cifre)		
	TOTALE OFFERTA EURO .....**+ 22% IVA**				
			(in lettere)		
Le imprese dovranno specificare nell'offerta, a pena d'esclusione, i costi relativi alla sicurezza ed i costi del personale afferenti all'esercizio dell'attività svolta (**).					

(*) Descrizione e quantità vanno compilate a cura della stazione appaltante.
(**) Come stabilito dall'art. 108, comma 9 l'indicazione dei costi di sicurezza aziendale e dei costi del personale non è necessaria per le forniture senza posa in opera, per i servizi di natura intellettuale.

In conformità a quanto disposto dall'art. 108, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023, i costi della sicurezza inerenti ai rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro:
– in cifre .....
– in lettere .....
Mentre i costi del personale sono pari ad euro:
– in cifre .....
– in lettere .....
L'importo a base d'asta per il lotto n. 1 ammonta ad euro .....,00 IVA esclusa.
L'importo a base d'asta per il lotto n. 2 ammonta ad euro .....,00 IVA esclusa.

L'importo a base d'asta per il lotto n. 3 ammonta ad euro .....,00 IVA esclusa.

(Indicare eventuali condizioni particolari relative all'appalto, come ad esempio termini di consegna richiesti, conformità del materiale a particolari prescrizioni di legge, e così via)

.....

L'impresa dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente appalto.

Luogo e data .....

FIRMATO DIGITALMENTE
(anche per espressa accettazione del **Foglio patti e condizioni/capitolato speciale**)
.....

6. CAPITOLATO TECNICO

Allegato .....

In caso di adesione al mercato elettronico di Consip è possibile costruire le schede tecniche dei prodotti direttamente sulla piattaforma. Tuttavia qualora il numero di prodotti sia elevato (come ad esempio per l'acquisto di numerosi prodotti di cancelleria) è possibile allegare uno schema riassuntivo (formato Word oppure Excel) con la descrizione dei singoli prodotti

Descrizione	Entità della fornitura

In conformità a quanto stabilito dall'art. 57, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023 il bene/servizio deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (CAM): .....

(*Il comma 2 dell'articolo 57 del d.lgs. n. 36/2023 prevede: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".*

Ovviamente la disciplina va applicata nel caso la merceologia da acquisire rientri nei d.m. che prescrivono specifici requisiti "verdi" e a tal fine è necessario effettuare le opportune verifiche sul sito del Ministero dell'ambiente).

7. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ACQUISTI MEDIANTE RDO SUL MEPA

N.B.: *Si avvisa il lettore che le parti dell'atto rese con carattere* ***grassetto*** *vanno inserite solo ove necessarie e comunque valutandone le ricadute in termini giuridici, a seconda degli obiettivi da attuare.*

- ❑ Al Settore BILANCIO E PROGRAMMAZIONE per competenza
- ❑ ALL'ARCHIVIO GENERALE
- ❑ ALL'ALBO PRETORIO
- ❑ **Al Settore CONTRATTI**
- ❑ RITORNI al Settore Appalti per l'esecuzione

Determinazione dirigenziale n. ..... del .....

OGGETTO: Aggiudicazione dell'appalto concernente la fornitura/**il servizio** di ....., svolta con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023. La durata dell'appalto è di....., a decorrere dalla data di sottoscrizione del documento di stipula del mercato elettronico. Il codice CIG è il seguente: ....., **il codice CUP è il seguente: .....** (*solo ove necessario*) sub-impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI

- Premesso che è stata attivata una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 per la fornitura/**il servizio** di....., mediante RDO del MePA, della durata specificata in oggetto;
- Richiamata la determinazione a contrarre n. ...../..... con la quale è stato dato avvio alla suddetta procedura d'appalto;
- Constatato che:
  - alla procedura svolta sul MePA sono state invitate n. ..... ditte, delle quali n. ..... hanno presentato le offerte meglio specificate nel verbale n. ....., depositato agli atti;
  - **i concorrenti hanno effettuato il pagamento del contributo all'ANAC** (*per appalti il cui valore sia uguale o superiore a 150.000,00 euro al netto dell'IVA*);
- Ritenuto di aggiudicare l'appalto al seguente operatore economico: ..... poiché dall'esame delle offerte il prezzo proposto dal citato operatore economico, in possesso dei requisiti stabiliti dalla stazione appaltante nel provvedimento a contrarre, è risultato il più basso;
- **Dato atto che nell'appalto in oggetto verranno corrisposti euro .....,00 a titolo di oneri riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali, come tali non soggetti a ribasso d'asta;**

oppure

- **Dato atto che nell'appalto in oggetto non vengono corrisposti all'aggiudicatario oneri riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali;**

- Visti:
  - l'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore a euro 140.000, ed inferiori ad euro 215.000;
  - l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del mercato elettronico*;*
  - gli artt. 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
  - l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
  - il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
  - l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del *benchmark* delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
  - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di "amministrazione trasparente";
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. ..... del..... che ha approvato il bilancio di previsione 20..... e il bilancio pluriennale 20...../20...., nonché la delibera di Giunta n. ..... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 20....., affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;
- Visto il verbale di gara n. ...../..., agli atti del Settore Appalti;
- Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di ....." approvato con deliberazione della Giunta comunale n. ..... del .....;

DETERMINA

a) di aggiudicare l'appalto, per l'importo di euro .....,00 (IVA esclusa) a favore della ditta ..... per il periodo di ....., decorrente dalla sottoscrizione del documento di stipula del mercato elettronico;
b) di sub-impegnare la spesa complessiva di euro .....,00, IVA compresa, al cap. ...../..... del bilancio 20....., sub-impegno n. ....., provvedendo anche alla riduzione dell'impegno ..... in conseguenza delle economie di gara realizzate, per l'importo di euro.....;
c) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto ..... delle misure organizzative adottate dall'ente con provvedimento ..... e nei limiti ivi previsti;
d) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro .....,00 *oppure* **a zero**;

e) di rendere edotta la ditta aggiudicataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di ....., approvato con deliberazione della Giunta comunale n. .... del ....., in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo URL del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
f) di dare atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023, sono stati espletati, con esito di regolarità, i controlli sui requisiti dell'operatore economico primo classificato;
g) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio online ai sensi dell'art. …… del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;
h) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023;
i) di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento, con l'indicazione dei soggetti invitati, con le modalità previste dall'art. 85 del d.lgs. n. 36/2023.

Luogo e data .....

IL DIRIGENTE
Settore Appalti
.....

8. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL RISPETTO DELLE CONVENZIONI CONSIP

N.B.: *Si avvisa il lettore che le parti dell'atto rese con carattere* ***grassetto*** *vanno inserite solo ove necessarie e comunque valutandone le ricadute in termini giuridici, a seconda degli obiettivi da attuare.*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999)

Il/La sottoscritto/a ....., nato/a a ..... il ....., C.F. ....., nella propria qualità di dirigente del Comune di ....., ove domiciliato/a per la carica, nell'esercizio delle competenze derivanti dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che con la determinazione n. ..... del ..... ha provveduto ad affidare **la fornitura/ il servizio** di.....

- ❑ **al di fuori delle convenzioni Consip, sebbene risulti attiva la convenzione denominata "....., nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, utilizzando i *benchmark* Consip come limiti massimi, così come definiti nella suddetta convenzione Consip sopra denominata, riguardanti beni e servizi comparabili, per un risparmio complessivo di euro ..... derivante dalla differenza tra spesa totale Consip pari a euro ..... e spesa totale derivante dall'affidamento autonomo: ..... pari a euro.....;**

  oppure

- ❑ **al di fuori delle convenzioni Consip, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in quanto i beni/servizi acquistati:**
  - ❑ **non sono in convenzione;**
  - ❑ **non sono disponibili, poiché la convenzione è ❑ esaurita ❑ non è attiva all'atto dell'adozione della determinazione.**

Data .....

IL DIRIGENTE
.....

9. DUVRI UTILIZZABILE PER VARIE TIPOLOGIE DI APPALTO

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) E COSTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO
(art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 – Sicurezza e salute nel luogo di lavoro)

Servizio/fornitura di ..... – periodo .....

Il presente documento è un allegato del Contratto di appalto per ..... (periodo dal ..... al .....).

È stato predisposto in base al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – T.U. delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione".

Questo documento ha lo scopo di individuare i rischi da interferenze dovuti alla compresenza di dipendenti ed utenti degli uffici e servizi comunali, con il personale della ditta esterna incaricata di .....

Nel documento sono poi indicate misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo questi rischi da interferenza.

In base all'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", si specificano di seguito i possibili rischi da interferenza fra la ditta esterna che svolge il servizio/fornitura di ..... e i dipendenti o utenti del comune dove viene svolto il servizio/fornitura e i costi della sicurezza sul lavoro per rischi da interferenza.

La prestazione affidata consiste in: .....

Tale prestazione verrà svolta all'interno della stazione appaltante *(intendendo per interno tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per lo svolgimento del servizio, anche non sede dei propri uffici)*.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DA ADOTTARE PER LA LORO RIDUZIONE (art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008)

Nello svolgere la prestazione il personale della ditta appaltatrice dovrà osservare ogni cautela per evitare rischi da interferenza con dipendenti comunali o con altri utenti. In particolare si dovrà prestare attenzione alle seguenti operazioni ed applicare le seguenti misure:

- ❑ **Operazione**: **ACCESSO DI VEICOLI NELL'EDIFICIO COMUNALE –** I veicoli della ditta incaricata per il servizio oggetto del presente contratto normalmente accedono al cortile interno o esterno dell'edificio attraversando il passo carraio veicolare *(da valutare l'inserimento)*.

- **Rischio di investimento di persone nel cortile dell'edificio** – Si è accertato il pericolo di investimento di persone, durante l'accesso dei veicoli della ditta incaricata del servizio nel cortile interno o esterno all'edificio. Il pericolo è maggiore se l'accesso carraio è promiscuo rispetto all'accesso pedonale.

- **Misura 1**: **ridurre velocità e prestare attenzione** se vi sono **dipendenti ed utenti** nel cortile. I veicoli dovranno procedere a passo d'uomo e comunque con velocità non superiore a 5 km/h. È necessario evitare l'accesso nei cortili scolastici in presenza di allievi. In questo caso i veicoli devono essere parcheggiati negli spazi esterni, rispettando le indicazioni del personale di custodia.
- **Misura 2**: **effettuare le manovre dei veicoli con l'ausilio di un assistente** qualora si rilevi la presenza di persone nel cortile o piazzale d'ingresso. Si reputa necessario che chi guida il veicolo esegua le manovre con l'assistenza a terra di una persona presente nell'area interessata.

❑ **Operazione: CONSEGNA MATERIALI E/O INSTALLAZIONE di ..... nel ..... *(esempio: consegna di pacchi / mobili / dispositivi, ecc. o installazione per allestimenti espositivi, o per spettacoli o manifestazioni, nella Sala ..... / ufficio / corridoio / scale / luogo messo a disposizione dal Comune, ecc.).***

(1) **Rischi: per caduta accidentale di pezzi da montare o da smontare –** I dipendenti o gli utenti che transitano nella zona interessata rischiano di essere colpiti da materiali.
Il rischio è maggiore qualora i materiali vengano spostati attraverso le scale degli edifici ([1]).

(2) **Rischi: per urti con oggetti trasportati** – Il rischio di urti e cadute di mobili o attrezzature trasportati può interessare i dipendenti o gli utenti che transitano nell'area ove avviene lo spostamento.

- **Misura 1: dare la massima diffusione alla data e ora in cui il servizio verrà eseguito.** È necessario informare con appositi avvisi i dipendenti dell'ente relativamente alla data ed all'orario in cui verrà eseguita la prestazione da parte della ditta esterna, specificando anche i locali interessati.
- **Misura 2: esporre cartelli segnaletici.** È necessario posizionare cartelli che vietino l'accesso alla zona interessata (dalle ore ..... alle ore ..... dei giorni .....). Per sale o uffici il cartello deve essere collocato fuori dalla porta d'accesso. Nei corridoi i cartelli vanno posizionati all'inizio e alla fine del tratto interessato.
Per piazzali destinati al carico-scarico è opportuno porre coni stradali delimitatori a distanza ravvicinata ([2]).
- **Misura 3: non eseguire installazioni o manutenzioni durante l'orario di afflusso degli utenti agli uffici.** È preferibile non eseguire installazioni o manutenzioni negli orari di afflusso di utenti esterni. Eventuali eccezioni saranno valutate di volta in volta dai responsabili del servizio, in caso di limitata presenza di dipendenti e utenti.
- **Misura 4: non transitare vicino agli operatori della ditta.** Il personale dell'amministrazione interessata dovrà riporre i documenti in luoghi distanti dall'area presso la quale deve essere eseguito l'appalto e prima del suo svolgimento. Duran-

---

([1]) ***Esempi ipotesi di rischio*** (cancellare le ipotesi che non ricorrono ed introdurre eventuali ipotesi più appropriate).

([2]) ***Esempi di misure da adottare per limitare i rischi*** (cancellare le ipotesi che non ricorrono ed introdurre eventuali ipotesi più appropriate).

te i lavori i dipendenti dell'ente appaltante e gli utenti dovranno rimanere a debita distanza dagli operatori esterni che eseguono la prestazione.

- **Misura 5: usare eventuali scale portatili idonee.** La ditta che esegue l'appalto dovrà utilizzare scale portatili conformi ai requisiti prescritti dal T.U. per la sicurezza d.lgs. n. 81/2008 (art. 33), recanti il marchio di conformità alle norme tecniche.
- **Misura 6: nei trasporti lungo le scale usare carrelli idonei.** La ditta incaricata dovrà trasportare arredi o altri materiali lungo le scale con l'ausilio di appositi carrelli con ruote multiple, idonei ad assicurare un transito più sicuro dei materiali.

❑ **Operazione**: **CONTROLLI TECNICI E MANUTENZIONI IMPIANTI** – Sugli impianti e attrezzature elettromeccaniche degli edifici comunali le ditte esterne eseguono controlli periodici o riparazioni per guasti. Vengono, altresì, effettuate verifiche tecniche e pulizie delle componenti elettriche, elettroniche e meccaniche, per garantirne il regolare funzionamento.

(1) **Rischio: eventuali interferenze con altre attività comunali** – Poiché il lavoro di controllo, smontaggio e manutenzione degli impianti si svolge talvolta durante gli orari di apertura degli uffici pubblici si potrebbero verificare interferenze fra i dipendenti della ditta appaltatrice ed i dipendenti dell'ente appaltante.

- **Misura 1: concordare orari di intervento in armonia con l'orario di lavoro dei dipendenti pubblici.** Per ridurre i rischi di interferenza è opportuno prevedere orari e modalità di intervento in accordo con i dirigenti o con i referenti degli uffici comunali interessati.
- **Misura 2: eseguire le operazioni con attrezzature idonee.** Il personale della ditta incaricata dovrà eseguire le operazioni prestando la massima cautela, mediante l'ausilio di attrezzature elettromeccaniche dotate di marchio di sicurezza CE e conformi alle norme tecniche.
- **Misura 3: mantenere disattivate le alimentazioni elettriche.** La ditta specializzata disattiverà l'alimentazione elettrica dell'impianto in manutenzione attraverso l'interruttore o la presa di corrente o dal quadro elettrico di zona e la manterrà disattivata per tutta la durata dell'intervento. La ditta apporrà eventuali cartelli per assicurare che durante l'intervento nessuno riattivi inavvertitamente l'alimentazione elettrica. In tali casi è bene staccare le spine dalla presa.
- **Misura 4: delimitare la zona d'intervento in caso di manutenzioni lunghe e/o complesse.** Nell'esecuzione di lavori che richiedono l'occupazione di una zona attorno all'impianto, o con smontaggio di diversi pezzi, o con sospensione dell'operatività dell'impianto per più giorni è necessario delimitare la zona di intervento onde evitare il transito di personale estraneo nell'area in cui avvengono le manutenzioni (per esempio posizionando nastro segnaletico rosso rigato e/o collocando idonei cartelli di avvertimento).

❑ **Operazione**: **LAVORI DI PULIZIA, PICCOLE MANUTENZIONI, RIORDINO ARREDI E ATTREZZATURE** eseguiti all'interno di edifici pubblici da parte di ditte esterne.

- **Rischio 1: urti o scivolamenti accidentali** – La presenza di materiale di lavoro sulla pavimentazione (quali cavi, prolunghe di utensili elettrici, ecc.) può causare urti o scivolamenti di dipendenti o utenti che transitano lungo i corridoi dell'edificio ove si esegue il servizio.
- **Rischio 2: affollamento di utenti negli edifici pubblici** ([3]) – Si ha maggior rischio di urti, cadute o altri infortuni qualora i lavori di carico-scarico, installazioni, ecc. siano svolti durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici e/o in presenza di affollamento dei locali.

- **Misura 1: posizionare i materiali, le prolunghe e i cavi ai margini del locale**, per ridurre il rischio di inciampi accidentali da parte di persone che transitano nei locali.
- **Misura 2: usare la massima prudenza.** Il personale della ditta incaricata dovrà svolgere le operazioni con la massima cautela per la presenza di altre persone o per possibili condizioni di affollamento dell'edificio comunale.

❑ **Operazione: TRASPORTI CON PIATTAFORMA ELEVATRICE –** Quando è inadeguato trasportare attrezzature o mobili ingombranti lungo i vani scala si ricorre a piattaforme elevatrici, per trasportarli fuori dalle finestre dell'edificio con un'apposita piattaforma mobile con dispositivi elettro-meccanici, posta su un apposito veicolo a traino.

- **Rischio: interferenze con persone che transitano o con il traffico stradale** ([4]) – Nelle operazioni esterne di carico-scarico di attrezzature ai piani superiori si possono avere i rischi di caduta accidentale di oggetti trasportati. Si ha poi il rischio che la posizione del veicolo a traino della piattaforma comporti eventuali investimenti di veicoli o utenti.

- **Misura 1: segnalare la presenza della piattaforma elevatrice.** È necessario segnalare con appositi cartelli (segnali di pericolo triangolari con bordo rosso e simbolo appropriato) la zona di stazionamento della piattaforma elevatrice.
- **Misura 2: delimitare la zona di stazionamento della piattaforma elevatrice.** È necessario delimitare la zona di stazionamento della piattaforma elevatrice con appositi dispositivi segnalatori a strisce rosse e bianche, quali nastri rigati sorretti da paletti, coni segnalatori, paletti segnaletici e/o transenne.

❑ **Operazione: INSTALLAZIONE PALCHI E ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE** ..... **nel** ..... (*specificare luogo di installazione dell'allestimento*).

([3]) In genere i rischi da interferenza fra la ditta esterna, i dipendenti comunali e gli utenti aumentano soprattutto in orario di apertura al pubblico degli edifici comunali. Per evitare rischi da interferenza è bene concordare con i referenti degli uffici pubblici interessati gli orari di lavoro e modalità di trasporto di attrezzature. È sconsigliabile svolgere la prestazione nell'orario di afflusso del pubblico.

([4]) Per installare la piattaforma elevatrice in una strada stretta è necessario concordare la temporanea chiusura della strada o predisporre un senso unico alternato durante il trasloco.

(1) **Rischio: urti o cadute di materiali su dipendenti o altre persone** – Sussiste il pericolo di urti accidentali o infortuni a dipendenti pubblici o utenti in caso di montaggio di palchi, impianti luce, ecc. o altre attrezzature per spettacoli e manifestazioni.

- **Misura 1: eseguire opportune delimitazioni durante il montaggio e lo smontaggio del palco adibito a manifestazione all'aperto.** È necessario delimitare con transenne fisse l'area destinata a tutte le operazioni di montaggio palco, compreso lo spazio per macchinari o attrezzature. Le transenne dovranno delimitare una zona sufficiente a tutte le lavorazioni, compresi spazi di parcheggio e zone di deposito attrezzature. Gli operatori dovranno sorvegliare affinché le transenne non siano rimosse durante l'attività di montaggio e smontaggio.
- **Misura 2: segnalare l'installazione ai vigili urbani.** Nel caso di installazioni su piazze principali il referente dell'ufficio competente che organizza la manifestazione e/o la ditta incaricata devono segnalare al comando di Polizia Municipale i giorni e gli spazi di installazione e di smontaggio del palco e delle strutture di servizio (camerini, generatore, fari, ecc.) ([5]).

I rischi da interferenza sopra specificati sono quelli al momento prevedibili per il tipo di appalto preso in considerazione. Ai rischi sopraelencati se ne potranno aggiungere altri per la specificità di situazioni particolari che si possono verificare durante l'esecuzione del servizio/fornitura.

Qualora ricorrano condizioni particolari, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 (artt. 18 e 19) sarà compito del responsabile o preposto della ditta che svolge la prestazione, in collaborazione con il dirigente e i preposti per la sicurezza presenti presso l'ente appaltante, individuare ulteriori rischi specifici ed impartire ulteriori misure di prevenzione.

RISCHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE (d.lgs. n. 81/2008)

Non sono citati nel presente documento DUVRI i rischi propri della ditta incaricata del servizio/fornitura di .....

Questi rischi vengono analizzati dalla ditta incaricata con propri documenti di valutazione, come prescritto dal d.lgs. n. 81/2008.

Anche la circolare dell'Autorità di vigilanza (determina n. 3 del 5 marzo 2008) chiarisce che nei DUVRI "*... non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici ...*".

([5]) Trattasi di misure indicate a titolo esemplificativo solo ai fini della sicurezza (si precisa che tali misure non sostituiscono, ovviamente, gli ulteriori permessi e nulla osta necessari).

COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA (art. 26, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008)

L'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 precisa che: *"(...) nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione (...) devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 del c.c., i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (...)"*.

- ***Se ci sono costi per rischi da interferenze*** (6)

Nell'ambito dell'appalto di ..... si elencano di seguito i costi per la predisposizione delle misure di sicurezza per eliminare o attenuare i rischi interferenziali:

1) costi dei dispositivi segnaletici da porre all'inizio e alla fine del tratto interessato;
2) costi dei pannelli per recintare le zone e per cartelli da apporre sui pannelli;
3) costi dei cartellini di riconoscimento sugli indumenti dei dipendenti della ditta;
4) costi di altri dispositivi di sicurezza della ditta esterna;
5) altri costi .....

Si possono quantificare in modo indicativo tali costi nella seguente misura: euro .....,00 – pari al .....% dell'importo contrattuale (7).

La circolare n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture chiarisce che: "*La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.*

Si precisa che anche nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto".

(Data e firma)

.....

- ***Se non ci sono costi per rischi da interferenze*** (8)

Rispettando le misure organizzative specificate nel DUVRI ed usando la dovuta cautela, concordando orari e modalità di lavoro con gli uffici interessati, si può ritenere che nel presente contratto il costo per i rischi di interferenza è pari a zero.

(Data e firma)

.....

(6) Se ci sono costi, scegliere questa opzione e cancellare quella a pagina successiva ("se non ci sono costi").

(7) Indicativamente i ***costi previsti per rischi da interferenza*** possono variare dallo **0,5%** per servizi esterni a medio rischio fino all'**1%** per servizi esterni ad alto rischio (es. appalto delle pulizie delle sedi comunali). Tali costi unitari dovranno corrispondere ai prezzi medi di mercato per le voci considerate, e riscontrabili con indagini statistiche di mercato, così come indica la determina n. 3/2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

(8) Se non ci sono costi, scegliere questa opzione e cancellare la precedente ("se ci sono costi").

10. AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA SOTTO SOGLIA *EX* ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

N.B.: *Si avvisa il lettore che le parti dell'atto rese con carattere* ***grassetto*** *vanno inserite solo ove necessarie e comunque valutandone le ricadute in termini giuridici, a seconda degli obiettivi da attuare.*

COMUNE DI .....

AVVISO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO DI ..... MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA *EX* ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023 SUL MERCATO ELETTRONICO – RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Procedura d'appalto mediante procedura negoziata sotto soglia *ex* art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023, **con ricorso a RDO del mercato elettronico della pubblica amministrazione**, finalizzata all'acquisizione del servizio/fornitura riguardante ..... La durata dell'appalto è di ....., a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stipulato mediante scrittura privata. Il codice CIG è il seguente: ....., **il codice CUP è il seguente:** ..... (*solo ove necessario*). Avviso per l'acquisizione di una manifestazione di interesse.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI

- Dato atto che si rende necessario provvedere all'acquisto di .....;
- Vista la determinazione dirigenziale n. .... del .....;
- Constatato che l'amministrazione deve dare corso all'*iter* procedimentale finalizzato all'approvvigionamento in oggetto specificato, attivando una procedura negoziata sotto soglia *ex* art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023;
- Visto l'art. ..... del regolamento comunale per gli acquisti sotto soglia, che prevede l'individuazione degli operatori economici da invitare mediante avviso da pubblicare sul profilo committente al fine di acquisire la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione;

RENDE NOTO

- che l'amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per la fornitura/servizio ....., attivando una procedura negoziata nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023, che comporta l'obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;
- **che la procedura di selezione verrà svolta sulla piattaforma del MePA e pertanto le imprese concorrenti devono essere abilitate al seguente bando del mercato elettronico:** .....

Gli elementi essenziali del contratto sono disciplinati dal "Foglio patti e condizioni", che si rende disponibile in allegato.

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al seguente indirizzo di PEC: ..... a partire dalle ore ..... del ..... ed entro le ore ..... del giorno ...../20....., utilizzando il modello Allegato ..... e, parte integrante del presente avviso.

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l'ufficio ..... al seguente numero di telefono ....., dalle ore..... alle ore....., nei giorni .....

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (*è possibile richiedere alle ditte partecipanti, oltre che requisiti di ordine generale, eventuali requisiti speciali che le imprese dovranno attestare*):

1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. dal 94 al 98 del d.lgs. n. 36/2023, meglio esplicitati nella dichiarazione di cui all'Allegato ....., DGUE (Documento di gara unico europeo);
2) iscrizione ..... (*precisare: alla Camera di commercio, o altre tipologie di albi*);
3) l'aver effettuato, nel periodo dal ..... fino al ..... (triennio), un'esperienza nella gestione di servizi/esecuzione di forniture ....., per un importo complessivo non inferiore ad euro .....,00 (IVA esclusa);
4) l'aver realizzato un fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura pari a ..... (*non superiore al doppio del valore dell'appalto*).

Il numero minimo (*eventuale*) ***di operatori che verranno invitati è pari a*** ..... *(inserire un numero non inferiore a 5)* **ed il numero massimo** (*eventuale*) **è pari a** .....

In caso di manifestazione di interesse superiore al numero massimo consentito, gli operatori saranno ammessi nel rispetto dei seguenti criteri .....

(Si fa presente che, a norma dell'art. 50, co. 2 del codice dei contratti, nel caso di limitazione del numero dei partecipanti, la stazione appaltante deve indicare nella determinazione di avvio della procedura i criteri, oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, ai quali si atterrà per individuare gli operatori economici da invitare. È escluso il sorteggio, fatta eccezione per i casi, sempre da motivare, nei quali il ricorso ai criteri sopra menzionati è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura)

oppure

In caso di manifestazione di interesse superiore al numero massimo consentito, gli operatori saranno ammessi previo sorteggio. L'utilizzo del sorteggio è giustificato da ..... *(fornire motivazione come illustrato nella nota sopra riportata)*.

Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante estrazione di codici alfanumerici composti da 10 valori che devono essere specificati dall'operatore economico in sede di manifestazione di interesse.

oppure

L'amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura.

(Si richiama l'attenzione del compilatore sui contenuti dell'art. 49, co. 5 del d.lgs. 36/2023, il quale dispone: "Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata").

L'invito degli operatori economici verrà effettuato mediante posta elettronica certificata (PEC).

Si dà atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di: ..... (*esplicitare il bisogno che viene soddisfatto mediante l'erogazione della prestazione*);
- l'oggetto del contratto riguarda **la fornitura/il servizio** .....;
- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione della scrittura privata (documento di stipula del MePA);
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio patti e condizioni;
- il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo, di cui all'art. 50, co. 4 del d.lgs. n. 36/2023, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023, tramite RDO del MePA;

(Si rammenta al compilatore che l'art. 50, comma 4 del codice dispone fa salve le ipotesi di cui all'art. 108, co. 2 del d.lgs. 36/2023 per quanto attiene all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Inoltre, a norma dell'art. 108, co. 2 del codice dispone:

"Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
e) gli affidamenti di appalto integrato;
f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo").

La base d'asta è pari ad euro .....,00 (IVA esclusa).

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Appalti, tel. ....., *oppure* al seguente indirizzo di posta elettronica: .....

Responsabile unico del progetto è .....

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione. L'amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria.

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di ..... ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC....., tel. ....., mail ....., fax .....;
b) il responsabile della protezione dei dati *Data Protection Officer* (RPD-DPO) è .... ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC ....., tel. ....., mail....., fax.....;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di ..... implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'ente ....., nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti", su .... e sul sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC per un periodo di 15 giorni (*per ragioni d'urgenza, determinatesi per circostanze estranee all'amministrazione, è possibile effettuare una pubblicazione per non meno di 5 giorni)*.

Allegati:

- Manifestazione di interesse;
- Autocertificazione DGUE (Documento di gara unico europeo);
- Foglio patti e condizioni.

Data ..... Luogo .....

IL DIRIGENTE

.....

11. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA SOTTO SOGLIA *EX* ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023, **con ricorso a RDO del mercato elettronico della pubblica amministrazione**, per l'affidamento del servizio/fornitura ..... Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione del possesso dei requisiti.

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il ..... C.F. ..... residente a ..... indirizzo ..... n. civico ..... cap .....

CHIEDE

di partecipare alla gara in oggetto.

A tal fine, allega l'autocertificazione mediante DGUE (Documento di gara unico europeo) e dichiara di essere abilitato/a al seguente bando del mercato elettronico di Consip: .....

Precisa di scegliere il seguente codice alfanumerico composto da 10 caratteri: .....

(*Nota per la stazione appaltante: prevedere l'inserimento del codice alfanumerico se si decida di contingentare il numero degli operatori che verranno invitati qualora dovessero superare un determinato numero e si renda necessario un sorteggio, che non è più consentito tranne in casi motivati come descritti dall'art. 50, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023*).

DICHIARA ([1])

- che nei propri confronti non ricorrono le cause di esclusione contemplate dagli articoli dal 94 al 98 del d.lgs. n. 36/2023;
- di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- di essere *oppure* di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio;

([1]) Nota per la stazione appaltante: poiché l'autocertificazione mediante DGUE non contiene tutte le dichiarazioni prescritte dagli artt. da 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023, si rende necessario che l'operatore economico provveda ad integrare la propria autocertificazione con le dichiarazioni riportate nel presente modello.

- di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- di non aver commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- di non essere sottoposto a fallimento o di trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, e che non è in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- di non essersi reso inottemperante agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ancorché non definitivamente accertati, costituenti una grave violazione a norma di legge.

IMPEGNO DEL CONCORRENTE

In conformità a quanto previsto dall'art. 102 del d.lgs. 36/2023 il concorrente assume i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Inoltre
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136

L'operatore economico si impegna a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello specifico si impegna a:

a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;
b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (CIG);

d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati, gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

.....
Luogo e data

.....
Firmato digitalmente

RISERVATEZZA

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di ..... ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC....., tel. ....., mail ....., fax .....;
b) il responsabile della protezione dei dati *Data Protection Officer* (RPD-DPO) è ..... ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC....., tel. ....., mail....., fax .....;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di ..... implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

12. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

N.B.: *Si riporta il nuovo modello di DGUE adeguato da AgID al nuovo codice dei contratti, secondo le linee guida indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

Il modello deve essere compilato digitalmente sulla piattaforma di approvvigionamento utilizzata.

Allegato A1/1

MODELLO DI FORMULARIO
PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Informazioni sulla pubblicazione

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

#1

Tipo di documento:

Nome:

Descrizione:

Numero dell'avviso:

Numero dell'avviso o bando ricevuto:

URL dell'avviso:

Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale).

Identità del committente

Identità del committente

Informazioni relative alla Stazione Appaltante

*Denominazione:

*Indirizzo:

*CAP:

*Località:

MODULISTICA

*Paese:

*Codice Fiscale:

Informazioni relative al Fornitore del Servizio

*Denominazione:

*Codice Fiscale:

*Sito Web di erogazione servizio:

Informazioni sulla procedura di appalto

Dati informativi dell'appalto (Titolo, descrizione breve, etc...)

Informazioni sull'Appalto

*Titolo:

*Breve descrizione dell'appalto:

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (ove esistente):

Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei):

*Tipologia Appalto:

*Classificazione Scelta del Contraente:

*Lista CPV inerenti l'Appalto:

*Lista dei Lotti:

Dati relativi al RUP (Responsabile Unico del Procedimento)

*Nominativo RUP:

Telefono:

*Indirizzo e-mail:

Informazioni sulla partecipazione ai Lotti

Prego considerare i seguenti requisiti circa la gestione dei lotti in questa procedura di acquisto.

*L'OE può inserire offerta per

*Massimo numero di lotti

*Massimo numero di lotti

aggiudicabili

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati Identificativi

Dati Identificativi

***Ruolo:**

***Nome/denominazione:**

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale (es. Codice Fiscale), se richiesto e applicabile

Indirizzo postale

Indirizzo postale

***Via e numero civico:**

***Codice postale:**

***Città:**

***Paese:**

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente)

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente):

Persona di contatto

Persone di contatto:

***Persona di contatto:**

***Telefono:**

***PEC o e-mail:**

L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

***Risposta** ○ *si* ○ *no*

***Numero di Addetti**

MODULISTICA

***Fatturato**

Si tratta di appalto riservato

Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?

***Risposta:** ○ *si* ○ *no*

Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare ○ *si* ○ *no*

#1

***(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Registrazione in elenchi ufficiali

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

***Risposta:** ○ *si* ○ *no*

***Fornire il nome dell'elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile**

Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove

***Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell'elenco ufficiale**

***La registrazione o la certificazione coprono** ○ *si* ○ *no*

tutti i criteri di selezione richiesti?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

si *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Forma di Partecipazione

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

***Risposta**

si *no*

***Si prega di indicare il ruolo dell'operatore economico nel gruppo (leader, responsabile di compiti specifici ...)**

Identificare gli altri operatori economici che partecipano insieme alla procedura di aggiudicazione

Dove applicabile, nome del gruppo partecipante:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

si *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Lotti a cui l'OE intende partecipare

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

#1

***Identificativo Lotto**

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario

Eventuali rappresentanti

Legali rappresentanti #1

***Nome:**

***Cognome:**

***Codice Fiscale**

***Data di nascita:**

***Luogo di nascita:**

Via e numero civico:

Codice postale:

Città:

Paese:

Telefono:

E-mail:

Posizione/Titolo ad agire:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI

Imprese Ausiliarie

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

***Risposta:** ○ *si* ○ *no*

#1

***Ragione sociale**

***Identificativo**

***Attività svolta (per questa specifica procedura)**

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

○ *si* ○ *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO

Subappaltatori

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

***Risposta:** ○ *si* ○ *no*

#1

***Attività svolta (per questa specifica procedura)**

Quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III e dalla parte VI, per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione:

a. Partecipazione a un'organizzazione criminale;
b. Corruzione;
c. Frode;
d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;
f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani.

Partecipazione ad organizzazione criminale

Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata

Partecipazione ad un'organizzazione criminale – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. a)
L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

***Risposta fornita** ○ *si* ○ *no*

#1

***Data della condanna**

***Durata della condanna**

***Data inizio** ***Data Fine**

***Motivo**

***Chi è stato condannato**

***Periodo di esclusione**

***Data inizio** ***Data Fine**

***Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?** ○ *si* ○ *no*

#1

***Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

***In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?** ○ *si* ○ *no*

***Descrivere tali misure**

Corruzione

Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico

Corruzione – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. b)
L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

***Risposta fornita** ○ *si* ○ *no*

#1

***Data della condanna**

***Durata della condanna**

***Data inizio** ***Data Fine**

***Motivo**

***Chi è stato condannato**

***Periodo di esclusione**

***Data inizio** ***Data Fine**

***Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?** ○ *si* ○ *no*

#1

***Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

***In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?** ○ *si* ○ *no*

***Descrivere tali misure**

Frode

Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995)

***Risposta fornita** ○ *si* ○ *no*

Frode – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. d)
L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

#1

***Data della condanna**

***Durata della condanna**

***Data Inizio** ***Data Fine**

***Motivo**

***Chi è stato condannato**

***Periodo di esclusione**

***Data Inizio** ***Data Fine**

***Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?** *si* *no*

#1

***Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

***In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?** *si* *no*

***Descrivere tali misure**

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro

***Risposta fornita** *si* *no*

#1

***Data della condanna**

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94, co. 1 lett. e)
L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

***Durata della condanna**

***Data inizio** ***Data Fine**

***Motivo**

***Chi è stato condannato**

***Periodo di esclusione**

***Data inizio** ***Data Fine**

***Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?** *si* *no*

#1

***Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

***In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?** *si* *no*

***Descrivere tali misure**

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo

Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

***Risposta fornita** *si* *no*

#1

***Data della condanna**

MODULISTICA

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. f)
L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

***Durata della condanna**

***Data inizio** ***Data Fine**

***Motivo**

***Chi è stato condannato**

***Periodo di esclusione**

***Data inizio** ***Data Fine**

***Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?** *si* *no*

#1

***Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

***In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?** *si* *no*

***Descrivere tali misure**

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

***Risposta fornita** *si* *no*

#1

***Data della condanna**

Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1, lett. g)
L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

***Durata della condanna**

***Data inizio** ***Data Fine**

***Motivo**

***Chi è stato condannato**

***Periodo di esclusione**

***Data inizio** ***Data Fine**

***Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?** *si* *no*

#1

***Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

***In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?** *si* *no*

***Descrivere tali misure**

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Pagamento di Tasse – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

*Risposta ○ si ○ no

*Paese o Stato Membro interessato

*Di quale importo si tratta

*L'inottemperanza è stata stabilita tramite decisioni diverse da quelle giudiziare o amministrative? ○ si ○ no

*Specificare

*L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse dovuti, compresi eventuali interessi o multe? ○ si ○ no

*Specificare

*Se l'inottemperanza è stata stabilita tramite decisioni giudiziare o amministrative tale decisione è definitiva e vincolante? ○ si ○ no

*Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

*Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione

*Data inizio *Data Fine

*Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte è disponibile elettronicamente, indicare ○ si ○ no

#1

***(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Pagamento di contributi previdenziali

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento?

Pagamento di Contributi Previdenziali – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

***Risposta** ○ *si* ○ *no*

***Paese o Stato Membro interessato**

***Di quale importo si tratta**

***L'inottemperanza è stata stabilita tramite decisioni diverse da quelle giudiziare o amministrative?** ○ *si* ○ *no*

***Specificare**

***L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe?** ○ *si* ○ *no*

***Specificare**

***Se l'inottemperanza è stata stabilita tramite decisioni giudiziare o amministrative tale** ○ *si* ○ *no*

decisione è definitiva e vincolante?

***Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione**

***Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione**

***Data Inizio** ***Data Fine**

***Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte è disponibile elettronicamente, indicare**

○ *si* ○ *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1, lett. a)

***Risposta** ○ *si* ○ *no*

***Specificare**

***In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti**

○ *si* ○ *no*

a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?

***Specificare**

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1, lett. a)

***Risposta** ○ *si* ○ *no*

***Specificare**

***In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (Autodisciplina o Self-Cleaning)?** ○ *si* ○ *no*

***Specificare**

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1, lett. a)

***Risposta** ○ *si* ○ *no*

***Specificare**

***In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (Autodisciplina o Self-Cleaning)?** ○ *si* ○ *no*

***Specificare**

Fallimento

Liquidazione giudiziale

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d)
Liquidazione giudiziale – L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale?

***Risposta** ○ *si* ○ *no*

***In caso affermativo fornire informazioni dettagliate**

***Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate**

***Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?** ○ *si* ○ *no*

#1

***Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Liquidazione coatta

Liquidazione coatta

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d)
Liquidazione coatta –L'operatore economico è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso una procedura per l'emanazione di tale provvedimento?

***Risposta** ○ *si* ○ *no*

***In caso affermativo fornire informazioni dettagliate**

***Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali**

applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate?

***Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?**

○ *si* ○ *no*

#1

***Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Concordato preventivo con i creditori

Concordato preventivo con i creditori

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d)
L'operatore economico è stato ammesso al concordato preventivo o è in corso una procedura per l'ammissione?

***Risposta**

○ *si* ○ *no*

***In caso affermativo fornire informazioni dettagliate**

***Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate?**

***Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?**

○ *si* ○ *no*

#1

***Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Gravi illeciti professionali

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Gravi illeciti professionali – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)

***Risposta** ○ *si* ○ *no*

***In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate**

***In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (autodisciplina o "Self-Cleaning")?** ○ *si* ○ *no*

***Specificare**

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett. a)

***Risposta** ○ *si* ○ *no*

***In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:**

***In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (autodisciplina o "Self-Cleaning")?** ○ *si* ○ *no*

***Specificare**

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto

L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto?

***Risposta** ○ *si* ○ *no*

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. b)

***In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi**

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto?

***Risposta** ○ *si* ○ *no*

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. c)

***In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza**

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto?

***Risposta** ○ *si* ○ *no*

Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto – Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett c)

***Specificare**

***In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (autodisciplina o "Self-Cleaning")?** ○ *si* ○ *no*

***Specificare**

Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate

L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?

***Risposta** ○ *si* ○ *no*

False dichiarazioni – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)

***In caso affermativo fornire informazioni dettagliate**

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In riferimento alla normativa Italiana vigente:
Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

1) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. c)
Uno dei soggetti indicati all'art. 94 co. 3 del d. lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile?

***Risposta:** ○ *si* ○ *no*

#1

***Data di condanna**

***Durata della condanna**

***Data Inizio** ***Data Fine**

***Motivazione**

***Soggetto che è stato condannato**

***Periodo di esclusione**

***Data Inizio** ***Data Fine**

***In questo caso, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o Self-Cleaning)e?** ○ *si* ○ *no*

***Descrivere tali misure**

2) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. h)
Uno dei soggetti indicati all'art. 94 co. 3 del d. lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per un qualunque delitto da cui derivi, quale pena accessoria,

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione?

*Risposta: ○ si ○ no

#1

*Data di condanna

*Durata della condanna

*Data Inizio *Data Fine

*Motivazione

*Soggetto che è stato condannato

*Periodo di esclusione

*Data Inizio *Data Fine

*In questo caso, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o Self-Cleaning)e? ○ si ○ no

*Descrivere tali misure

3) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 2
Sussistono a carico dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto 159/2011?

*Risposta: ○ si ○ no

4) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. a
L'operatore economico ha subito una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, co. 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81?

*Risposta: ○ si ○ no

5) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94, co. 5, lett. b)
L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68?

***Risposta:** ○ *si* ○ *no*

6) L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?

***Risposta:** ○ *si* ○ *no*

In riferimento a tutta la sezione D "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale":

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare** ○ *si* ○ *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

In merito ai criteri di selezione (sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

A: IDONEITÀ

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Iscrizione in un registro professionale pertinente

È iscritto nei registri professionali pertinenti tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

Iscrizione in albi e registri professionali – art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.

#1

Identificazione Lotti

Nome del registro

URL

#1

***Risposta** ○ *si* ○ *no*

Numero registrazione

***Motivazione mancata registrazione**

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare** ○ *si* ○ *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Iscrizione in un registro commerciale

È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

Iscrizioni nel registro delle imprese che svolgono attività commerciale – art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.

#1

Identificazione Lotti

Nome del registro

URL

#1

***Risposta** ○ *si* ○ *no*

Numero registrazione

***Motivazione mancata registrazione**

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

si *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Per gli appalti di servizi: necessità di autorizzazione particolare

È richiesta un'autorizzazione particolare per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?

Art. 100, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 36/2023.

#1

***Identificazione lotti**

Nome del registro

URL

#1

***Risposta**

si *no*

Numero registrazione

***Motivazione mancata registrazione**

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

si *no*

#1

***(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Per gli appalti di servizi: obbligo di appartenenza a una particolare organizzazione

È richiesta l'appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?

#1

***Identificazione lotti**

Nome del registro

URL

#1

***Risposta** *si* *no*

Numero registrazione

***Motivazione mancata registrazione**

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare** *si* *no*

#1

***(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Fatturato annuo generale

Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

Art. 100, co. 1, lett. b) e co. 11 d.lgs. n. 36/2023.

#1

***Requisito minimo**

***Fatturato**

***Periodo (Data Inizio, Data Fine)**

***Data Inizio** ***Data Fine**

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare** *si* *no*

#1

***(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Fatturato annuo medio

Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

***Numero di Esercizi**

***Requisito minimo**

***Media annua nel periodo richiesto**

***Informazioni aggiuntive**

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare** *si* *no*

#1

***(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Fatturato medio specifico

Il fatturato annuo medio specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

***Numero esercizi**

#1

***Descrizione dominio di business**

***Requisito minimo**

CPVs:

***Codice CPV**

***Periodo (Data inizio, Data Fine)**

***Data inizio** ***Data Fine**

***Fatturato medio specifico**

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

si *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Fatturato annuo specifico

Il fatturato annuo specifico dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

***Numero esercizi**

***Descrizione dominio di business**

***Requisito minimo**

CPVs:

***Codice CPV**

#1

***Periodo (Data Inizio, Data Fine)**

***Data Inizio** ***Data Fine**

***Fatturato specifico annuo**

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

si *no*

#1

***(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Costituzione o avvio dell'attività dell'operatore economico

Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

Costituzione o avvio dell'attività dell'operatore economico

Data di costituzione

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

si *no*

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Copertura contro i rischi professionali

L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente:

#1

Lotti per i quali si applica il requisito

#1

Identificazione lotti

#1

***Tipo di assicurazione**

***Requisito minimo**

***Valore assicurazione**

***Come EO mi impegno ad ottenere il requisito richiesto** ○ *si* ○ *no*

***Sono esente** ○ *si* ○ *no*

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare** ○ *si* ○ *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Altri requisiti economici o finanziari

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

#1

Lotti per i quali si applica il requisito

Identificazione lotti

***Selezionare il tipo di requisito**

#1

***Descrizione del fabbisogno economico o finanziario**

***Requisito minimo**

***Periodo (Data inizio, Data Fine)**

***Data inizio** ***Data Fine**

***Valore del requisito**

#1

***Minimo rating**

***Descrizione del calcolo dell'indice**

***Valore dell'indice**

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

○ *si* ○ *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Per gli appalti di lavori: esecuzione di lavori del tipo specificato

Unicamente per gli appalti pubblici di lavori: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

***Numero minimo di referenze**

Art. 28 co. 1 lett. a) dell'allegato II.12 al d. lgs. 36/2023

#1

***Requisiti**

I requisiti si applicano ai seguenti lotti

Identificazione lotti

#1

Lotti ai quali si applicano le referenze

***Identificazione lotti**

Referenza

Descrizione referenza

Valore complessivo

Attività svolta dall'Operatore Economico

Valore specifico

Periodo (Data Inizio, Data Fine)

Data Inizio

Data Fine

Confidenziale

si *no*

Committente #1

Nome del committente

Nome persona di contatto

E-Mail persona di contatto

Numero di telefono persona di contatto

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

si *no*

#1

MODULISTICA

***(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Per gli appalti di forniture: consegna di forniture del tipo specificato

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti principali forniture del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima.

Art. 100 co. 1, lett. c) e co. 11 d.lgs. 36/2023

***Numero minimo di referenze**

#1

***Requisiti**

***I requisiti si applicano ai seguenti lotti**

#1

Lotti ai quali si applicano le referenze

***Identificazione lotti**

Referenza

Descrizione referenza

Valore complessivo

Attività svolta dall'Operatore Economico

Valore specifico

Periodo (Data Inizio, Data Fine)

Data Inizio

Data Fine

Confidenziale

si *no*

Committente #1

Nome del committente

Nome persona di contatto

E-Mail persona di contatto

Numero di telefono persona di contatto

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

○ *si* ○ *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato

Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima.

Art. 100 co. 1, lett. c) e co. 11 d.lgs. 36/2023

***Numero minimo di referenze**

#1

***Requisiti**

I requisiti si applicano ai seguenti lotti

#1

Lotti ai quali si applicano le referenze

***Identificazione lotti**

Referenza

MODULISTICA

Descrizione referenza

Valore complessivo

Attività svolta dall'Operatore Economico

Valore specifico

Periodo (Data Inizio, Data Fine)

Data Inizio Data Fine

Confidenziale ○ *si* ○ *no*

Committente #1

Nome del committente

Nome persona di contatto

E-Mail persona di contatto

Numero di telefono persona di contatto

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare** ○ *si* ○ *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Tecnici o organismi tecnici per il controllo della qualità

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità. Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

#1

***Requisito**

Risorsa Tecnica #1

Nome

Cognome

***Professione**

Esperienza

Altre informazioni

Anni di esperienza presso l'OE

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

si *no*

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Organismi Tecnici #1

***Ragione sociale**

Area di esperienza

Altre informazioni

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

si *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Per gli appalti di lavori: tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:

#1

***Requisito**

Risorsa Tecnica #1

Nome

Cognome

***Professione**

Esperienza

Altre informazioni

Anni di esperienza presso l'OE

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

si *no*

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Organismi Tecnici #1

***Ragione sociale**

Area di esperienza

Altre informazioni

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

si *no*

#1

***(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Strutture Tecniche e Misure per assicurare la Qualità

Utilizza le seguenti strutture e misure tecniche per garantire la qualità. Le strutture di studio e di ricerca sono le seguenti:

#1

***Requisito**

***Fornire descrizione**

***Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?**

○ *si* ○ *no*

#1

***Evidenza fornita**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Strutture di Studio e Ricerca

Utilizza le seguenti strutture di studio e ricerca:

#1

***Requisito**

***Fornire descrizione**

***Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?** ○ *si* ○ *no*

#1

***Evidenza fornita**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Gestione della Catena degli Approvvigionamenti

Sarà in grado di applicare i seguenti sistemi di gestione e tracciamento della supply chain durante l'esecuzione del contratto:

#1

***Requisito**

***Fornire descrizione**

***Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?** ○ *si* ○ *no*

#1

***Evidenza fornita**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Esecuzione di verifiche

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità? La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

#1

***Requisito**

***Verrà consentita l'esecuzione di verifiche?** ○ *si* ○ *no*

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare** ○ *si* ○ *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Misure per la gestione aziendale

L'operatore economico sarà in grado di applicare le seguenti misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto:

#1

***Requisito**

***Fornire descrizione**

***Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?** ○ *si* ○ *no*

#1

***Evidenza fornita**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Organico medio annuo

L'organico medio annuo dell'operatore economico negli ultimi tre anni è il seguente:

***Numero minimo di anni**

Informazioni ulteriori

#1

***Anno**

***Numero dipendenti**

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

○ *si* ○ *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Numero di dirigenti

Il numero dei dirigenti dell'operatore economico negli ultimi tre anni è stato il seguente:

***Numero minimo di anni**

Informazioni ulteriori

#1

***Anno**

***Numero dirigenti**

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

○ *si* ○ *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Abilitazioni di Studio e Professionali

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso lo stesso prestatore di servizi o imprenditore e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) i suoi dirigenti.

#1

***Requisiti**

#1

Nome

Cognome

***Si prega di descrivere la qualifica educativa o professionale**

Se possibile, indicare l'identificatore ESCO per questa qualifica

Se possibile, descrivere la qualifica ESCO

Nome di qualifica

Numero di qualificazione

Data di rilascio della qualifica

Organismo emittente qualificazione

***Queste informazioni sono disponibili online?** *si* *no*

#1

***Evidenza fornita**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Strumenti, stabilimenti e atrezzature tecniche

I seguenti strumenti, impianti o attrezzature tecniche saranno disponibili per l'esecuzione del contratto:

Art 28 co. 1 lett. c) dell'allegato II.12 al d. lgs. 36/2023

#1

***Requisito**

***Fornire descrizione**

MODULISTICA

***Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?** ○ *si* ○ *no*

#1

***Evidenza fornita**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Per gli appalti di forniture: campioni, descrizioni o fotografie senza certificazioni di autenticità

Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti.

***Risposta:** ○ *si* ○ *no*

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare** ○ *si* ○ *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Per gli appalti di forniture: campioni, descrizioni o fotografie con certificazioni di autenticità

Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, come richiesti, e provvederà alle certificazioni di autenticità ove del caso.

***Risposta:** ○ *si* ○ *no*

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare** ○ *si* ○ *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Per gli appalti di forniture: certificati rilasciati da istituti di controllo della qualità

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

#1

***Requisito**

***Risposta:** *si* *no*

***In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:**

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare** *si* *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Certificati rilasciati da organismi indipendenti a conferma delle norme di garanzia della qualità

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa le norme prescritte di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?

#1

***Requisito**

***Risposta:** ○ *si* ○ *no*

***In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:**

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare** ○ *si* ○ *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Certificati rilasciati da organismi indipendenti su sistemi o norme di gestione ambientale

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta i sistemi o le norme di gestione ambientale prescritti?

#1

***Requisito**

***Risposta** ○ *si* ○ *no*

***In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:**

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare** ○ *si* ○ *no*

#1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

Riduzione del numero dei candidati qualificati

L'operatore economico dichiara che soddisfa i criteri e le regole oggettivi e non discriminatori da applicare al fine di limitare il numero di candidati nel modo seguente:
Nel caso in cui siano richiesti certi certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascuno se l'operatore economico ha i documenti richiesti

***Risposta** ○ *si* ○ *no*

***Si prega di descriverli**

***Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?** ○ *si* ○ *no*

#1

***Evidenza fornita**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.

Data e Luogo

***Data**

***Luogo**

MODULISTICA

12-BIS. MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER AFFIDAMENTI DIRETTI DI VALORE INFERIORE A 40.000 EURO (ART. 52 D.LGS. 36/2023)

OGGETTO: Gara n. … - Procedura …….. per l'affidamento …….. Codice CIG……., **Codice CUP**…….. (*eventuale*).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il/La sottoscritto/a ……, nato a ……..., il ……, C.F. ……...…, residente a ……..., indirizzo ……, n. civico ……, CAP ……..,

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

a) di essere il legale rappresentante, con la qualifica di …… (*indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa*) della ditta …… (*indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica*), oggetto sociale ……, con sede legale in ……, indirizzo ……, n. ……, CAP ……..., domicilio eletto per le comunicazioni: località ……, via ……, n. ……..., CAP …..……, Camera di commercio di ……, iscritta con il numero Repertorio economico amministrativo ……, il ……, C.F. ……, P. IVA ……, n. tel. ……, e-mail …….…….……., PEC ....., a cui inviare le comunicazioni da parte della stazione appaltante: ……..……..., Codice cliente INAIL n. ……..., presso la sede di ……, Matricola INPS (con dipendenti) n. ……, presso la sede di ……..……
Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. ……, presso la sede di ……..……
(*N.B.: in caso di mancata iscrizione INPS, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione*)
Totale dipendenti……
Totale lavoratori per l'appalto in oggetto …… di cui dipendenti ……..;

b) ❑ di applicare ai propri dipendenti il seguente Contratto nazionale (CCNL): ……;

oppure

b) ❑ che il Contratto nazionale applicato ai propri dipendenti è il seguente: …….. e che lo stesso, in quanto equivalente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori di quello indicato dalla stazione appaltante, esprimendosi sin da ora la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 36/2023;

c) di essere consapevole, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023, che:
   – nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
   – qualora, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

(*Se impresa individuale, indicare i soggetti sotto elencati*)

Forma giuridica: Ditta individuale		**Anno di iscrizione: …….**	
Il titolare e il direttore tecnico sono i seguenti:			
Cognome e nome		**Codice fiscale**	**Carica ricoperta**
			Titolare
			Direttore Tecnico

(*Se società in nome collettivo, indicare i soggetti sotto elencati*)

Forma giuridica: Società in nome collettivo		**Anno di iscrizione: ……**	
Il socio amministratore e il direttore tecnico sono i seguenti:			
Cognome e nome		**Codice fiscale**	**Carica ricoperta**
			Socio Amministratore
			Direttore Tecnico

(*Se società in accomandita semplice, indicare i soggetti sotto elencati*)

Forma giuridica: Società in accomandita semplice		**Anno di iscrizione: …….**	
Il socio accomandatario e il direttore tecnico sono i seguenti:			
Cognome e nome		**Codice fiscale**	**Carica ricoperta**
			Socio Amministratore
			Direttore Tecnico

(*Se società di capitali e consorzi, indicare i soggetti sotto elencati*)

Forma giuridica: ……..		**Anno di iscrizione: ……**	
Durata della società:			
I membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i procuratori generali e gli institori, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, qualunque sia la forma giuridica dell'operatore economico, il socio unico, l'eventuale amministratore di fatto ai sensi dell'art. 2639 del codice civile sono i seguenti soggetti:			
Cognome e nome		**Codice fiscale**	**Carica ricoperta**

d) che gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023.
e) di:
   ❑ essere
   ❑ non essere
   una micro, piccola o media impresa, come definita dall'art. 2 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'art. 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 (*sono considerate micro, piccole o medie imprese quelle che rispondono alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative/anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro*).

1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA (art. 94 d.lgs. 36/2023)

In ordine ai requisiti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023

DICHIARA

f) che, con riferimento al sottoscritto dichiarante, ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del d.lgs. 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94, tenuto conto che la causa di esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
g) che, con riferimento al sottoscritto dichiarante e ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del d.lgs. 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione

mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al d.lgs. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo codice di cui al d.lgs. 159/2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del medesimo codice;

h) di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 94 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto;

i) che, ai sensi dell'art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10 al d.lgs. 36/2023).

2) CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA (art. 95 d.lgs. 36/2023)

In ordine ai requisiti di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023,

DICHIARA

l) che l'operatore economico non versa in alcuna delle possibili cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 95 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 98 dello stesso d.lgs. 36/2023;

m) che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10 del d.lgs. 36/2023, che la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto e che la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3) EVENTUALI MISURE DI *SELF-CLEANING* (art. 96, comma 6, d.lgs. 36/2023)

In ordine alle misure di cui all'art. 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023,

DICHIARA

(da compilare solo se ipotesi ricorrente)

n) che l'operatore economico, versando in una delle situazioni di cui all'art. 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del d.lgs. 36/2023, ossia (*indicare la circostanza che genererebbe una ipotesi di esclusione*) ……:
   - ❑ comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del codice dei contratti, le seguenti misure di *self-cleaning*: ……
     (*N.B.: l'operatore economico dimostra di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di avere chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti*);

oppure

   - ❑ comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di NON avere potuto adottare misure di *self-cleaning* prima della presentazione dell'offerta in quanto …… e si impegna sin da ora ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del codice dei contratti entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante.

4) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (art. 100 d.lgs. 36/2023)

In ordine ai requisiti di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023,

DICHIARA

o) **che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalla stazione appaltante, al fine di selezionare soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono posseduti da questo operatore economico** (*eventuale*).
   In particolare, dichiara:
   - **in merito al requisito di capacità economica e finanziaria, che l'operatore economico che rappresenta possiede un fatturato globale almeno pari al valore stimato dell'appalto in oggetto, maturato complessivamente nel triennio 20…/20…/20…** (*eventuale*):

Anno	Fatturato globale (€)

   - **quanto al requisito di capacità tecnica e professionale: che l'operatore economico che rappresenta ha eseguito nel triennio 20…/20… contratti analoghi a quello in oggetto, anche a favore di soggetti privati, per un importo totale almeno pari al valore stimato dell'appalto** (*eventuale*):

Anno	Contratto	Importo (€)	Svolto per conto del seguente soggetto:

5) DICHIARAZIONI FINALI

DICHIARA

p) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nella documentazione relativa all'affidamento sotto soglia in oggetto;
q) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;
r) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività, ecc.;
s) di impegnarsi ad eseguire le prestazioni in parola secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla stazione appaltante;
t) che l'impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sull'espletamento del servizio oggetto della gara;
u) di aver diritto alle seguenti riduzioni della garanzia definitiva prevista per il presente appalto nella misura del ..... poiché in possesso dei seguenti requisiti: ..... (*se la presentazione della garanzia definitiva non sia stata esclusa*);
v) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo dell'ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
z) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;
aa) di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

cc) che intende subappaltare le seguenti parti della prestazione: ....;

dd) di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI-EN-ISO 9001:200… (*eventuale*);

ee) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione: ad istituire un apposito ufficio dotato di numero telefonico e di fax nel Comune di ……. prima dell'inizio del servizio e a mantenerlo per tutta la durata del contratto; a individuare un responsabile referente che avrà l'onere di recarsi presso l'Amministrazione ogni qual volta verrà richiesto per la discussione di specifiche problematiche; a individuare la composizione dello staff di interfaccia con l'ente e le specifiche competenze dei suoi componenti (*eventuale*);

ff) che l'impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell'offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

gg) di accettare e di conoscere, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il Patto di integrità di cui all'art. 1, comm. 17 della legge 190/2012, reperibile sul sito web del Comune di ……. alla pagina dell'UE Gare Appalti – Patto di integrità e anticorruzione – presso l'indirizzo URL …….., nonché di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto Patto costituisce causa di esclusione dalle gare;

hh) di accettare e di conoscere, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il Protocollo di legalità, reperibile sul sito web del Comune di ……. alla pagina dell'UE Gare Appalti – Patto di integrità e anticorruzione – presso l'indirizzo URL ……., nonché di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto Protocollo costituisce causa di esclusione dalle gare;

ii) di accettare e di conoscere, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di ……., ai sensi del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore ai sensi dell'art. 2, co. 3 del citato d.P.R., reperibile sul sito web del Comune di ……. alla pagina dell'UE Gare Appalti – Patto di integrità e anticorruzione – presso l'indirizzo URL……, nonché di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto Codice costituisce causa di esclusione dalle gare.

Con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti rende la seguente dichiarazione (*selezionare la casella corrispondente al caso ricorrente*):

ll) ❑ di autorizzare l'amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, in conformità agli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023;

oppure

ll) ❑ di non autorizzare l'amministrazione, in conformità agli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 a rilasciare le seguenti parti dell'offerta tecnica presentata per la partecipazione alla gara: ……. (*indicare le parti da sottrarre*

all'accesso e alla pubblicazione in base alla normativa citata), per le seguenti ragioni: ……. *(indicare le motivazioni che giustificano la tutela del* know-how*)*.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Inoltre
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
SULL'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1) L'impresa, in caso di affidamento dell'appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge. A tal fine si impegna:
   a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
   b) a comunicare al Comune di ….. gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
   c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
   d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune di ……. che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
2) L'impresa dichiara di essere consapevole che, ai fini di verificare l'applicazione della norma, il Comune di ……. potrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); l'impresa si impegna fin d'ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati.
3) L'impresa dichiara di essere a conoscenza che il Comune di ……. risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

(Firma digitale del legale rappresentante dell'operatore)

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario l'autocertificazione dovrà essere presentata da tutte le ditte costituenti il raggruppamento o il consorzio.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR)

Facendo riferimento all'art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di ..... ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC....., tel. ....., mail ....., fax .....;
b) il Responsabile della protezione dei dati - *Data Protection Officer* (RPD-DPO) è ..... ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC ....., tel. ....., mail ....., fax .....;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di ..... implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

B. Gestire una procedura sotto soglia mediante ODA e trattativa diretta del mercato elettronico (importo inferiore a 140.000 euro)

13. DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, *EX* ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI VALORE INFERIORE A 140.000 EURO

N.B.: *Si avvisa il lettore che le parti dell'atto rese con carattere* ***grassetto*** *vanno inserite solo ove necessarie e comunque valutandone le ricadute in termini giuridici, a seconda degli obiettivi da attuare.*

- ❑ **Al Settore BILANCIO E PROGRAMMAZIONE** per competenza
- ❑ ALL'ARCHIVIO GENERALE
- ❑ ALL'ALBO PRETORIO
- ❑ RITORNI al Settore Appalti per l'esecuzione

Determinazione dirigenziale n. ..... del .....

OGGETTO: Affidamento dell'appalto concernente **la fornitura/il servizio** di ....., con procedura sotto soglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, mediante ODA del mercato elettronico. Il codice CIG è il seguente: ....., **il codice CUP è il seguente: .....** (*solo ove necessario*). Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI

- Considerato che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento **dei seguenti beni/del seguente servizio** ..... e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;
- Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del d.lgs. 36/2023;
- Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto*";
- Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- Dato atto che l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- Dato atto altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;
- Considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- Rilevato che la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione consente di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al mercato medesimo;
- Dato atto che è stata svolta una indagine sulla piattaforma del mercato elettronico, volta ad individuare il minor prezzo per l'acquisto di ..... (*bene/servizio*) e che è stata visualizzata l'offerta a catalogo del seguente operatore economico: .....;
- Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal d.lgs. n. 36/2023;
- Dato atto che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché …….. (*illustrare il caso. Si rammenta che l'art. 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che è necessario "che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali…"*);
- Ritenuto di affidare l'appalto mediante ODA del mercato elettronico al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il **bene/servizio** proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;
- Constatato che il prezzo praticato è di ..... euro, più IVA;
- Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
- Dato atto che l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

– **non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI** *oppure* **in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto...** (*ad esempio, si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. Si veda l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008*). **In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;**

oppure

– **gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, all'operatore affidatario dell'ODA, Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;**

oppure

– **gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale parte integrante del presente atto, all'operatore economico affidatario dell'ODA. Nel DUVRI viene evidenziata l'assenza di costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;**

- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:
  - l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di: ..... (*esplicitare il bisogno che viene soddisfatto mediante l'erogazione della prestazione*);
  - l'oggetto del contratto riguarda **la fornitura/il servizio** .....;
  - la forma contrattuale si identifica con l'invio dell'ODA del mercato elettronico;
  - le clausole negoziali essenziali sono contenute nel catalogo del mercato elettronico e più precisamente .....;
  - il contraente viene selezionato mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023;
- Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
- Visti:
  - l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 140.000;
  - l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del mercato elettronico;
  - gli artt. 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
  - l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
  - il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
  - l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del *benchmark* delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
  - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. ..... del ..... che ha approvato il bilancio di previsione 20..... e il bilancio pluriennale 20...../20..., nonché la delibera di Giunta n. ..... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 20..., affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;
- Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165*", nonché il "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di .....*" approvato con deliberazione della Giunta comunale n. ... del ....;

DETERMINA

1) di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di euro .....,00 (IVA esclusa) a favore della ditta ....., abilitata al Bando n. ..... denominato ..... del mercato elettronico, per il periodo di ...., decorrente dall'invio dell'ODA del mercato elettronico;
2) di impegnare la spesa complessiva di euro .....,00, IVA compresa, al cap. ...../..... del bilancio 20....., impegno n. .....;
3) ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC, di disporre l'impegno di euro ..... sul capitolo ..... del bilancio ....., impegno ..... (*si fa presente al compilatore che, giusta delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, la tabella della contribuzione per il 2023 è la seguente:*

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 250,00	€ 18,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 33,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 410,00	€ 77,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 90,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00	€ 165,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 880,00	€ 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 560,00

4) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto ..... delle misure organizzative adottate dall'ente con provvedimento ..... e nei limiti ivi previsti;
5) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro .....,00 *oppure* **a zero**;
6) di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di ...", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. .... del ..., in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo URL del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
7) di disporre la nomina del RUP nella persona di .....;
8) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
9) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio online ai sensi dell'art. …….. del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del

presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;

10) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023;

11) di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

Luogo e data .....

IL DIRIGENTE
Settore Appalti
.....

Per completare il presente pacchetto si rinvia al:

- *Modello n. 3 per il Foglio patti e condizioni;*
- *Modello n. 4 per il Patto di integrità;*
- *Modello n. 8 per la dichiarazione attestante il rispetto delle convenzioni Consip;*
- *Modello n. 9 per il DUVRI.*

14. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, *EX* ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI VALORE INFERIORE A 140.000 EURO

- ❑ **Al Settore BILANCIO E PROGRAMMAZIONE** per competenza
- ❑ ALL'ARCHIVIO GENERALE
- ❑ ALL'ALBO PRETORIO
- ❑ RITORNI al Settore Appalti per l'esecuzione

Determinazione dirigenziale n. ..... del .....

OGGETTO: Determina di affidamento diretto, mediante trattativa diretta del mercato elettronico della pubblica amministrazione, per **la fornitura/il servizio**, di valore inferiore ad euro 140.000, di ....., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Considerato che si rende necessario acquisire ..... per assicurare la continuità **della fornitura/del servizio** di .....;
- Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del d.lgs. 36/2023;
- Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l'approvvigionamento dei suddetti beni;
- Richiamate:
  - la delibera del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile, n. ..... del ....., con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno ..... e per gli esercizi finanziari .....;
  - la delibera della Giunta municipale, immediatamente eseguibile, n. ..... del ....., con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno .....;
- Visti gli articoli:
  - 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 che disciplina gli affidamenti diretti;
  - 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
  - 58 del d.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
  - 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visti:

  - il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
  - il d.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, in particolare l'art. .....;
- Richiamato l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. ...../..... del corrente bilancio;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché ..... (*fornire le ragioni, ad esempio la suddivisione in lotti potrebbe essere di ostacolo ad una corretta esecuzione dell'appalto*);
- Considerato che l'art. 50, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di utilizzo del criterio del minor prezzo per le procedure sotto soglia;
- Dato atto altresì che l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce:
  - che, per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
  - che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
  a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di .....;
  b) l'oggetto del contratto è .....;
  c) il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
  d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando ..... del mercato elettronico;
  e) il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023;
- Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle convenzioni Consip (art. 26 legge n. 488/1999 e ss.mm.), *oppure* che è presente una convenzione Consip riguardante i beni da acquisire, ma si intende attivare un'autonoma procedura con il proposito di poter conseguire una maggiore economia di spesa;
- Dato atto che i beni da acquisire sono presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e pertanto è possibile procedere all'attivazione di una trattativa diretta;
- Rilevato che:
  - da una ricerca svolta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che l'operatore economico ..... rende disponibili i beni oggetto del presente approvvigionamento corrispondenti alle caratteristiche necessitate;
  - il prezzo di partenza dei beni offerti dal suddetto operatore economico, pari ad € ....., risulta essere il più contenuto rispetto a quello proposto dagli altri fornitori presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;
  - dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. n. 36/2023;

- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché ..... (*illustrare il caso. Si rammenta che l'art. 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che è necessario "che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali…"*);
- al citato operatore economico è stato trasmesso invito a trattativa diretta del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ottenendo una offerta per la fornitura dei beni in oggetto alle seguenti condizioni....., al prezzo ribassato rispetto a quello a catalogo per € .....;
- l'offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente se raffrontata ai prezzi praticati nel mercato elettronico per analoga tipologia di prodotto;

- Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura alla ditta .....;
- Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
- Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG .....;
- Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- **non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI** *oppure* **in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto ...** (*ad esempio, si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. Si veda l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008*). **In conseguenza di quanto esposto risulta superflua alla quantificazione degli oneri pertinenti alla sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;**

oppure

- **gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, all'operatore affidatario dell'appalto. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;**

oppure

- **gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale parte integrante del presente atto, all'operatore economico affidatario dell'appalto. Nel DUVRI viene evidenziata l'assenza di costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;**

DETERMINA

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) di affidare la fornitura dei beni oggetto della presente procedura all'operatore .....;

3) di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di appalto di valore inferiore a 140.000 euro;
4) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) (*nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all'operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali*);
5) di disporre l'impegno dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento, sul cap. ..... del corrente bilancio anno ....., che presenta la necessaria disponibilità;
6) **ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC, di disporre l'impegno di euro ..... sul capitolo ..... del bilancio ....., impegno .....** *(si fa presente al compilatore che, giusta delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, la tabella della contribuzione per il 2023 è la seguente:*

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 250,00	€ 18,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 33,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 410,00	€ 77,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 90,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00	€ 165,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 880,00	€ 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 560,00

7) di disporre la nomina del RUP nella persona di .....;
8) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
9) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio online ai sensi dell'art. …….. del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;
10) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023;
11) di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

Data .... Luogo .....

Il Responsabile del Servizio
.....

Per completare il presente pacchetto si rinvia al:

- *Modello n. 3 per il Foglio patti e condizioni;*
- *Modello n. 4 per il Patto di integrità;*
- *Modello n. 8 per la dichiarazione attestante il rispetto delle convenzioni Consip;*
- *Modello n. 9 per il DUVRI.*

C. Gestire una procedura sotto soglia mediante affidamento diretto *ex* art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 (importo inferiore ai 5.000 euro)

15. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CARTACEO *EX* ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO

- ❑ **Al Settore BILANCIO E PROGRAMMAZIONE** per competenza
- ❑ ALL'ARCHIVIO GENERALE
- ❑ ALL'ALBO PRETORIO
- ❑ RITORNI al Settore Appalti per l'esecuzione

Determinazione dirigenziale n. ..... del .....

OGGETTO: Codice CIG: ..... – Procedura di valore inferiore a 5.000 €, per l'affidamento della fornitura di ....., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 – .....

IL DIRIGENTE DIREZIONE DEL SETTORE .....

- Premesso che si rende necessario l'acquisto di .....;
- Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del d.lgs. 36/2023;
- Accertato che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip s.p.a.;
- Richiamate:
  - la delibera del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile, n. ..... del ....., con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno ..... e per gli esercizi finanziari .....;
  - la delibera della Giunta municipale, immediatamente eseguibile, n. ..... del ..... con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno .....;
- Visti gli articoli:
  - 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
  - 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
  - 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visti:

  - il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
  - il d.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, in particolare l'art. .....;
- Richiamato l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- Vista la disponibilità finanziaria presente sul cap. ...../..... del corrente bilancio;
- Dato atto che:
  - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
  - ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
- Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, IVA esclusa;
- Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023;
- Ritenuto di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023;
- Dato atto che:
  - a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite ..... (*precisare: consultazione di liste, cataloghi elettronici, ricerca internet* [1]*, confronto di offerte precedenti per commesse identiche/analoghe, analisi di prezzi praticati ad altre amministrazioni, confronto di n. ..... preventivi, altro*), finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato, è stata visualizzata la proposta del seguente operatore economico: .....;
  - dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta ..... in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
  - i beni da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;
- Constatato che:
  - in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al d.lgs. n. 36/2023;
  - il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché ..... (*illustrare il caso. Si rammenta che l'art. 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che è necessario "che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali…"*);

---

(1) Si consiglia al compilatore di conservare gli *screenshot* datati nel caso di ricerche internet.

- Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di € .....;
- Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
- Dato atto che l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che:
  - per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
  - prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
  - il fine che il contratto intende perseguire è quello di .....;
  - l'oggetto del contratto è .....;
  - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
  - il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023;
- Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG .....;
- Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

– **non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI** *oppure* **in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto ...** (*ad esempio, si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. Si veda l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008*). **In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;**

oppure

– **gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, all'operatore affidatario dell'appalto. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;**

oppure

– **gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale parte integrante del presente atto, all'operatore economico affidatario dell'appalto. Nel DUVRI viene evidenziata l'assenza di costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;**

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di ....., alla ditta .....;
2) di impegnare la spesa di € ....., IVA compresa, al cap. ..... del bilancio .....;
3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) (*nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all'operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali*);
4) di disporre la nomina del RUP nella persona di .....;
5) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio online ai sensi dell'art. …….. del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;
7) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023;
8) di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

Data .....

IL DIRIGENTE
.....

Per completare il presente pacchetto si rinvia a:
- *Modello n. 3 per il Foglio patti e condizioni;*
- *Modello n. 4 per il Patto di integrità;*
- *Modello n. 8 per la dichiarazione attestante il rispetto delle convenzioni Consip;*
- *Modello n. 9 per il DUVRI.*

D. Gestire una procedura aperta sopra soglia (importo uguale o maggiore a 215.000 euro) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

16. DETERMINA DI INDIZIONE FORNITURE/SERVIZI (PROCEDURA APERTA)

N.B.: *Si avvisa il lettore che le parti dell'atto rese con carattere* ***grassetto*** *vanno inserite solo ove necessarie e comunque valutandone le ricadute in termini giuridici, a seconda degli obiettivi da attuare.*

- ❑ AL Settore BILANCIO E PROGRAMMAZIONE per competenza
- ❑ ALL'ARCHIVIO GENERALE
- ❑ ALL'ALBO PRETORIO
- ❑ RITORNI al Settore Appalti per l'esecuzione

Determinazione dirigenziale n. ..... del .....

OGGETTO: Attivazione di una procedura aperta sopra soglia, finalizzata all'acquisizione del **servizio/fornitura** riguardante ..... La gara verrà svolta in conformità a quanto disposto dall'art. 71 del d.lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in modalità telematica. La durata dell'appalto è di ....., a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Il codice CIG è il seguente.: ....., **il codice CUP è il seguente: .....** (*solo ove necessario*). Impegno della spesa presunta.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI

- Dato atto che si rende necessario provvedere all'acquisto di ..... *(precisare il tipo di fornitura o servizio da acquisire)*;
- Rilevato che:
  - il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma triennale degli acquisti approvato con ..... del ..... per il triennio ..... (*specificare l'atto ed i relativi estremi con il quale è stato approvato il programma degli acquisti. Ad es. per i comuni: Documento unico di programmazione – DUP – approvato con ..... del .....*), in conformità con l'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023;
  - il codice unico di intervento (CUI) dell'appalto in oggetto è il seguente: ....;
- Constatato che l'amministrazione deve dare corso all'*iter* procedimentale finalizzato all'approvvigionamento riguardante ....., con una durata contrattuale come già definita in oggetto;
- Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti*

massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto".

- **Constatato che:**
  - **è disponibile la seguente convenzione Consip raffrontabile con quanto è oggetto di approvvigionamento tramite la presente procedura ....., e l'amministrazione non intende aderire alla suddetta convenzione, ritenendo di poter conseguire un maggior risparmio di spesa mediante l'attivazione di un'autonoma procedura di approvvigionamento, ottemperando comunque all'obbligo contemplato dall'art. 6, comma 3 della legge 488/1999, che impone l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi d'acquisto;**

  oppure

  - **non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;**

- Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, all'espletamento di una gara mediante procedura aperta sopra soglia, in modalità telematica, selezionando l'operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del d.lgs. 36/2023;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- **non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI** *oppure* **in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-*bis*, del d.lgs. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto .....** *(ad esempio, si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. Si veda l'art. 26 del d.lgs. 81/2008).* **In conseguenza di quanto esposto non risulta necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;**

  oppure

- **gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, agli operatori partecipanti alla presente procedura d'appalto. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;**
- **gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale parte integrante del presente atto, agli operatori partecipanti alla presente procedura d'appalto. Nel DUVRI viene evidenziata l'assenza di costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;**

- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, poiché ..... (*si rammenta al compilatore che l'art. 58, citato, impone alle stazioni appaltanti di facilitare l'ingresso negli appalti delle piccole e medie imprese, mediante una suddivisione in lotti dell'appalto. Qualora ciò non sia possibile, è necessario esporre le ragioni nella determina a contrarre. A titolo meramente indicativo e non esaustivo si potrebbe evidenziare che la suddivisione in lotti non è stata disposta al fine di evitare problematiche – tecniche, amministrative, ... altro – nella fase di gestione esecutiva dell'appalto qualora la prestazione appaltata venisse erogata da differenti centri di imputazione*);
- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:
  - l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di: ..... (*esplicitare il bisogno che viene soddisfatto mediante l'erogazione della prestazione)*;
  - l'oggetto del contratto riguarda la **fornitura/servizio** di .....;
  - il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa;
  - le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale;
  - il contraente verrà selezionato, mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del d.lgs. 36/2023, previa attivazione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023;
- Visti:
  - l'art. 71 del d.lgs. 36/2023, disciplinante le procedure aperte;
  - gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
  - l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
  - il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi;
  - l'art. 26 della legge 488/1999 che prevede l'utilizzo del *benchmark* delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
  - gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. ..... del ..... che ha approvato il bilancio di previsione 20..... e il bilancio pluriennale 20...../20....., nonché la delibera di Giunta n. ..... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 20....., affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Dato atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, in modalità telematica, per **il servizio/la fornitura** di ..... per la durata di ..... (... *anni, mesi*) a far data dalla stipula del contratto, con l'utilizzo del criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinata dall'art. 108 del d.lgs. 36/2023;

2) di approvare i contenuti espressi nell'allegato capitolato speciale per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'appalto e dell'allegato Bando di gara per quanto attiene alle modalità di svolgimento della procedura di gara;
3) di quantificare la base d'asta in euro ..... (*va rammentato al compilatore che nel caso sia presente una convenzione Consip confrontabile con i beni o servizi da acquisire autonomamente, è necessario, per evitare il rischio di produrre un danno erariale all'ente, che la base d'asta non superi i prezzi previsti nella suddetta convenzione. In mancanza delle convenzioni si deve tenere conto dei prezzi di riferimento ai sensi dell'art. 9 del d.l. 66/2014*);

4) di confermare l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto a titolo di costi della sicurezza;

oppure

di dare atto che, dalle indagini condotte, risultano essere presenti rischi interferenziali che hanno portato ad una quantificazione dei costi per il contrasto ai suddetti rischi per un valore di € ..... Detto importo non può essere soggetto a ribasso d'asta e risulta calcolato in conformità al DUVRI che si allega;

oppure

di dare atto che, dalle indagini condotte, risultano essere presenti rischi interferenziali. Tuttavia il rispetto delle misure organizzative e comportamentali stabilite nell'allegato DUVRI rende non necessario il riconoscimento di somme da corrispondere all'operatore economico a titolo di rischi interferenziali;

5) di effettuare la prenotazione della spesa presunta, comprensiva di IVA, riguardante l'approvvigionamento in oggetto, per l'importo di euro ....., IVA compresa, al seguente capitolo di bilancio: ...., prenotazione n. .....;
6) ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC, di disporre l'impegno di euro ..... sul capitolo ..... del bilancio ....., impegno ..... (*si fa presente al compilatore che, giusta delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, la tabella della contribuzione per il 2023 è la seguente:*

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 250,00	€ 18,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 33,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 410,00	€ 77,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 90,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00	€ 165,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 880,00	€ 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 560,00

7) di stabilire che per l'accertamento dell'anomalia dell'offerta verrà utilizzato il seguente criterio ..... (*specificare il criterio, come previsto dall'art. 110, co. 1 del d.lgs. 36/2023*);
8) di riservare all'amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa (art. 69 del r.d. 827/1924);
9) di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata qualora la presente gara non dia esito positivo, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. a) del d.lgs. 36/2023;
10) di nominare come responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023, il dott. ....., relativamente al quale non ricorrono le cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
11) di dare atto che, alla nomina della Commissione giudicatrice della gara, si provvederà con successivo provvedimento;
12) di disporre, ai sensi dell'art. ……. del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio online ai fini della generale conoscenza e di dare attuazione alle forme di pubblicità di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;
13) di dare atto che il presente provvedimento esula dall'applicazione degli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. 36/2023, in materia di trasparenza.

Luogo e data .....

IL DIRIGENTE
Settore Appalti
.....

17. CAPITOLATO SERVIZI PER PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA (UGUALE O SUPERIORE A 215.000 EURO)

N.B.: *Si avvisa il lettore che le parti dell'atto rese con carattere* ***grassetto*** *vanno inserite solo ove necessarie e comunque valutandone le ricadute in termini giuridici, a seconda degli obiettivi da attuare.*

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI .....

Art. 1
Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di .....

In conformità con quanto stabilito dall'art. 57, comma 2 del d.lgs. 36/2023 in materia di *Green Public Procurement*, il servizio deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (CAM) (*il comma 2 dell'articolo 57 prevede: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".*

Ovviamente la disciplina va applicata nel caso la merceologia da acquisire rientri nei d.m. che prescrivono specifici requisiti "verdi" e a tal fine è necessario effettuare le opportune verifiche sul sito del Ministero dell'ambiente).

.....

Art. 2
Modalità di espletamento del servizio

La gestione del servizio si articola nel seguente modo: (*descrizione analitica del servizio, tempi di intervento, interventi ordinari e/o straordinari, luoghi di intervento)*:

.....

La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini per l'esecuzione del servizio esclusivamente dal Settore Appalti.

I servizi verranno eseguiti in osservanza dell'orario indicato nei relativi ordini.

Art. 3
Durata contrattuale

Il contratto avrà durata di .....

Art. 4
Canone

Il canone da corrispondere annualmente alla ditta aggiudicataria del servizio è pari a .....

Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

(Qualora si tratti di un servizio riguardante la manutenzione di mezzi, macchine, ecc., è necessario evidenziare che il canone non è comprensivo dei pezzi di ricambio. Detta voce di spesa deve essere definita in un eventuale autonomo periodo ove devono essere anche definiti i relativi costi).

Art. 5
Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

(*In conformità a quanto previsto dall'allegato I.2 del codice dei contratti il direttore dell'esecuzione coincide con il responsabile del progetto, mentre le due figure non possono coincidere in caso di:*

a) prestazioni di importo superiore alle soglie comunitarie;
b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Inoltre, il comma 8 dell'art. 114 del codice prevede che l'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

L'art. 32, co. 2 dell'allegato II.14 stabilisce che sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:

a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini;
d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;

e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
m) servizi sanitari e sociali;
n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Infine, il comma 3 dell'art. 32 dispone che, ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro).

Art. 6
Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 7
Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 8
Varianti

Sono ammesse, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Art. 9
Variazioni entro il 20 per cento

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 10
La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 11
La verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 12
Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ([1]). L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare

---

([1]) L'art. 126 del codice dei contratti dispone come segue: *"(...) Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale".*

le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 13
Risoluzione

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per ..... giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 14
Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 15
Pagamento delle fatture

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: ....., previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.

Art. 16
Revisione prezzi del servizio

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura

dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni ..... decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

Art. 16-bis
Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziate, l'anticipazione del prezzo dell'appalto potrà essere incrementata sino al 30 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

(Nota per il compilatore: la disciplina relativa all'anticipazione è contenuta nell'art. 125 del d.lgs. n. 36/2023. L'anticipazione del prezzo d'appalto non è prevista per i contratti ad esecuzione immediata e neppure per gli appalti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. L'incremento dell'anticipazione sino al 30 per cento è facoltativo. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni).

Art. 16-ter

Ritenute fiscali operate ai dipendenti nella filiera degli appalti e subappalti

L'impresa appaltatrice affidataria del presente appalto e le imprese subappaltatrici sono tenute a rilasciare alla stazione appaltante copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del servizio.

Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Al fine di consentire alla stazione appaltante il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 del d.lgs. 241/1997 (versamento entro il giorno sedici del mese di scadenza), l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla stazione appaltante e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

1) le deleghe di cui al primo comma del presente articolo;
2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di servizi affidati dalla stazione appaltante, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del servizio affidato;
3) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
4) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui alla data di cui al terzo comma sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo terzo comma ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la stazione appaltante sospenderà, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa autocertificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal terzo comma, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati

nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione di cui al quinto comma è messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

(Nota per il compilatore: il presente articolo va inserito solo per gli appalti di servizi di durata. Il presente articolo è stato introdotto in ottemperanza a quanto prescritto dal nuovo art. 17-bis del d.lgs. 241/1997 – "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge *per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera" –, introdotto dal d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157.*

La normativa si applica per servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Gli enti non commerciali – come ad es. i comuni, province, regioni –, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare 12 febbraio 2020, non sono tenuti all'applicazione dell'art. 17-bis limitatamente all'attività di natura non commerciale svolta)

Art. 17
Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 18
Proroga contrattuale

A norma dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 è ammessa la proroga contrattuale per un periodo di mesi ..... (*specificare il periodo*).

Art. 19
Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti,

al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari a ..... (*max 20 per cento*), cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8, quando l'operatore economico possegga le seguenti certificazioni: ..... (*indicare una o più certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13*).

(*Si evidenzia al compilatore che l'art. 53, co. 4 del d.lgs. 36/2023 prevede che in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per gli appalti sotto soglia*).

Art. 20
Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 21
Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Art. 22
Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di **fornitura/servizio** che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'ap-

palto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 23
Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente. (*Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023, la presente clausola è prevista solo per gli appalti di servizi e non di forniture, e non trova applicazione per i servizi di natura intellettuale*).

Art. 24
Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 25
Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di .....

Art. 26
Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. ..... del ....., ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di .....).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 27
Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di .....

Art. 28
Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di ..... ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC....., tel. ....., mail ....., fax .....;
b) il Responsabile della protezione dei dati *Data Protection Officer* (RPD-DPO) è ..... ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC....., tel. ....., mail....., fax .....;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di ..... implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Luogo e data .....

Letto e sottoscritto
Il legale rappresentante
.....

18. CAPITOLATO FORNITURE PER PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA (UGUALE O SUPERIORE A 215.000 EURO)

N.B.: *Si avvisa il lettore che le parti dell'atto rese con carattere* ***grassetto*** *vanno inserite solo ove necessarie e comunque valutandone le ricadute in termini giuridici, a seconda degli obiettivi da attuare.*

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI .....

Art. 1
Oggetto della fornitura

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di .....

In conformità con quanto stabilito dall'art. 57, comma 2 del d.lgs. 36/2023 in materia di *Green Public Procurement*, il servizio deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (CAM) (*il comma 2 dell'articolo 57 prevede: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".*

Ovviamente la disciplina va applicata nel caso la merceologia da acquisire rientri nei d.m. che prescrivono specifici requisiti "verdi" e a tal fine è necessario effettuare le opportune verifiche sul sito del Ministero dell'ambiente).

.....

Art. 2
Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata .....

Art. 3
Consegne

Le consegne dovranno essere effettuate entro 7 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine di fornitura, nella qualità, quantità e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal responsabile del servizio competente. Si pre-

cisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna, ecc.). Nel caso in cui il fornitore fosse impossibilitato alla consegna anche di uno solo dei prodotti aggiudicati, ancorché per limitati periodi temporali, è tenuto a darne immediata comunicazione all'amministrazione. I controlli delle quantità ordinate e la conformità contrattuale delle merci consegnate vengono effettuati presso il magazzino. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordinativi, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Art. 4

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

(*In conformità a quanto previsto dall'allegato I.2 del codice dei contratti il direttore dell'esecuzione coincide con il responsabile del progetto, mentre le due figure non possono coincidere in caso di:*

a) prestazioni di importo superiore alle soglie comunitarie;
b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Inoltre, il comma 8 dell'art. 114 del codice prevede che l'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

L'art. 32, co. 2 dell'allegato II.14 stabilisce che sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:

a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;

c) servizi informatici e affini;
d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
m) servizi sanitari e sociali;
n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Infine, il comma 3 dell'art. 32 dispone che, ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro).

Art. 5
Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 6
Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 7
Variazioni entro il 20 per cento

L'entità della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8
La sospensione dell'esecuzione del contratto.
Il verbale di sospensione

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 9
L'attestazione di regolare esecuzione

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 10
Penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ([1]). L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine

---

([1]) L'art. 126 del codice dei contratti dispone come segue: *"(...) Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"*.

la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 11
Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per ..... giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 12
Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno

20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 13
Garanzia ed assistenza post-vendita
(da inserire in base alla tipologia dell'appalto)

I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno ..... anni dalla data di consegna-montaggio e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

Nella relazione tecnica dovranno essere indicati i tempi di intervento per sostituzioni e/o riparazioni, che non dovranno essere superiori a ..... giorni dalla richiesta.

Art. 14
Pagamento delle fatture

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: ....., previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione della fornitura.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 14-bis

Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziate, l'anticipazione del prezzo dell'appalto potrà essere incrementata sino al 30 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

(Nota per il compilatore: la disciplina relativa all'anticipazione è contenuta nell'art. 125 del d.lgs. 36/2023. L'anticipazione del prezzo d'appalto non è prevista per i contratti ad esecuzione immediata e neppure per gli appalti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. L'incremento dell'anticipazione sino al 30 per cento è facoltativo. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni).

Art. 15

Revisione del prezzo d'appalto

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura

dell'80 per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni ..... decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

Art. 16
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 17
Proroga contrattuale

A norma dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 è ammessa la proroga contrattuale per un periodo di mesi ..... (*specificare il periodo*).

Art. 18
Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari a ..... (*max 20 per cento*), cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8, quando l'operatore economico possegga le seguenti certificazioni: ..... (*indicare una o più certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13*).

(*Si evidenzia al compilatore che l'art. 53, co. 4 del d.lgs. 36/2023 prevede che in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per gli appalti sotto soglia*).

Art. 19
Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 20
Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente, dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti, con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Art. 21
Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 22
Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta

comunale n. ..... del ....., ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di .....).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 23
Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 24
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di ....

Art. 25
Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di .....

Art. 26
Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di ..... ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC....., tel. ....., mail ....., fax .....;
b) il responsabile della protezione dei dati *Data Protection Officer* (RPD-DPO) è .. .. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC....., tel. ....., mail....., fax .....;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di ..... implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Luogo e data .....

Letto e sottoscritto
Il legale rappresentante
.....

19. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE (PROCEDURA APERTA)

N.B.: *Si avvisa il lettore che le parti dell'atto rese con carattere* ***grassetto*** *vanno inserite solo ove necessarie e comunque valutandone le ricadute in termini giuridici, a seconda degli obiettivi da attuare.*

- ❑ AL Settore BILANCIO E PROGRAMMAZIONE per competenza
- ❑ ALL'ARCHIVIO GENERALE
- ❑ ALL'ALBO PRETORIO
- ❑ AL Settore CONTRATTI
- ❑ RITORNI AL SETTORE APPALTI per l'esecuzione

Determinazione dirigenziale n. ..... del .....

OGGETTO: Aggiudicazione dell'appalto concernente **la fornitura/il servizio** di ....., svolta con procedura aperta sopra soglia, come disciplinata dall'art. 71 del d.lgs. 36/2023, in modalità telematica. La durata dell'appalto è di ....., a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Il codice CIG è il seguente ....., **il codice CUP** è il seguente: ..... (*solo ove necessario*). Sub-impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI

- Premesso che con determina n. ..... del ..... è stato dato corso ad una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, in modalità telematica, per l'aggiudicazione **della fornitura/del servizio** di ....., da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cui durata è specificata in oggetto;
- Constatato che hanno presentato offerta le seguenti ditte: .....;
- Dato atto che, con determinazione n. ..... del ....., è stata nominata l'apposita commissione giudicatrice a norma dell'art. 93 del d.lgs. 36/2023, per l'esame delle offerte tecniche e che in data ..... il seggio di gara ha provveduto all'esame delle offerte economiche e alla lettura dei punteggi conseguiti dagli operatori economici, stilando la relativa classifica;
- **Considerato che la ditta ....., migliore offerente, ha presentato un'offerta superiore/uguale alla soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell'art. 110, comma 1 del d.lgs. 36/2023 e dall'art. ..... del disciplinare di gara, e resosi pertanto necessario provvedere agli accertamenti ai sensi dell'art. 110, comma 2 del d.lgs. 36/2023;**
- **Analizzate le giustificazioni presentate e ritenuto di condividerne i contenuti;**
- **Dato atto che, con verbale n. ..... del ....., la commissione ha disposto l'esclusione della ditta ..... poiché .....;**
- Esaminati i verbali di seguito elencati e ritenuto di condividerne i contenuti:
  - verbale n. ..... del .....;
  - verbale n. ..... del .....;
- Dato atto, in considerazione di quanto sopra esposto, che la commissione incaricata ha presentato la proposta di aggiudicazione, a norma dell'art. 17, comma 5 del d.lgs. 36/2023, come da verbale surrichiamato a favore della ditta.....;

- Dato atto che sono stati espletati, con esito di regolarità, i controlli sui requisiti dell'operatore economico primo classificato;
- Ritenuto, pertanto, di procedere, a norma dell'art. 17, comma 5 del d.lgs. 36/2023, ad effettuare l'aggiudicazione a favore della ditta sopra menzionata;
- **Dato atto che nell'appalto in oggetto verranno corrisposti euro .....,00 a titolo di oneri riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali, come tali non soggetti a ribasso d'asta;**

oppure

- **Dato atto che nell'appalto in oggetto non vengono corrisposti all'aggiudicatario oneri riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali;**
- Esaminati i verbali di gara n. ..... del .....;
- Visti:
  - l'art. 71 del d.lgs. 36/2023, disciplinante le procedure aperte;
  - gli artt. 107 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
  - l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
  - l'art. 26 della legge 488/1999 che prevede l'utilizzo del *benchmark* delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
  - gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. ..... del ..... che ha approvato il bilancio di previsione 20..... e il bilancio pluriennale 20...../20....., nonché la delibera di Giunta n. ..... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 20....., affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;
- Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di ....." approvato con deliberazione della Giunta comunale n. ... del .....;

DETERMINA

1. di approvare i risultati della procedura di gara, così come esplicitati all'interno dei verbali citati in premessa;
2. di aggiudicare **la fornitura/il servizio .....**, a favore della ditta ..... per una durata contrattuale di ....., decorrenti dalla data di stipula del contratto;
3. di sub-impegnare la spesa complessiva di euro .....,00 IVA compresa al cap. ...../..... del bilancio 20....., sub-impegno n. .....;
4. di disporre la riduzione dell'impegno in conseguenza delle economie di gara realizzate, per l'importo di euro .....;

5. di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto ..... delle misure organizzative adottate con provvedimento ..... e nei limiti ivi previsti;
6. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro .....,00 / **a zero**;
7. **di autorizzare l'esecuzione della fornitura/servizio in pendenza della stipula del contratto, in quanto .....** (*la formula di cui al presente punto può essere inserita, illustrando debitamente le ragioni di urgenza che supportano l'esecuzione anticipata dell'appalto. In conformità a quanto disposto dall'art. 17, comma 9 del d.lgs. 36/2023 l'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi in cui ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea*);
8. di rendere edotta la ditta aggiudicataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di ....., approvato con deliberazione della Giunta comunale n. .... del ....., in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo URL del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
9. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio online ai sensi dell'art. …….. del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;
10. di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023.

Luogo e data .....

IL DIRIGENTE
Settore Appalti
.....

20. DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELL'ESAME DELLE OFFERTE QUALITATIVE E MODELLO DI DISCIPLINARE D'INCARICO AI COMMISSARI ESTERNI

N.B.: *Si avvisa il lettore che le parti dell'atto rese con carattere* ***grassetto*** *vanno inserite solo ove necessarie e comunque valutandone le ricadute in termini giuridici, a seconda degli obiettivi da attuare.*

- ❑ **AL Settore BILANCIO E PROGRAMMAZIONE per competenza**
- ❑ ALL'ARCHIVIO GENERALE
- ❑ ALL'ALBO PRETORIO
- ❑ RITORNI AL SETTORE APPALTI per l'esecuzione

Determinazione dirigenziale n. ..... del .....

OGGETTO: Appalto del servizio/fornitura di ..... per il periodo ..... – Nomina componenti della commissione tecnica preposta all'esame delle offerte.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI

- Premesso che con determinazione dirigenziale del Settore Appalti n. ..... del ..... è stata indetta una procedura aperta, in modalità telematica, per il **servizio/fornitura** di ....., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023;
- Dato atto che:
  - ai sensi dell'art. 93 del codice dei contratti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
  - ai sensi dell'art. 93, comma 1 del codice dei contratti, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- Constatato che il giorno ..... è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- Rilevata la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta all'esame delle offerte, da costituirsi con un numero di ..... (*specificare 3 o 5 componenti*);
- Considerato che:
  - per la composizione della commissione sono state prese in considerazione solo professionalità interne/**professionalità interne ed esterne**, in quanto ... . *(accertata carenza in organico, adeguatamente documentata in relazione alla tipologia di gara ed all'oggetto della stessa)*;
  - i commissari nominati con il presente provvedimento hanno provveduto ad effettuare la dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione prevista dalla normativa vigente;

- Visti:
  - il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107 e 192 che fissano, rispettivamente, le competenze dei dirigenti ed i contenuti della determinazione a contrarre;
  - il d.lgs. 36/2023, codice dei contratti, ed in particolare quanto previsto dall'articolo 93 in materia di commissione tecnica;
  - l'art. 28, comma 2 del d.lgs. 36/2023 che dispone l'obbligo di pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici della composizione della commissione giudicatrice e dei *curricula* dei suoi componenti;
  - l'art. 15, comma 2 del d.lgs. 33/2013 che dispone l'obbligo di pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati, quale condizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi;

DETERMINA

1) di nominare la commissione tecnica preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 36/2023, come segue:
   - Presidente: .....;
   - Componente effettivo: .....;
   - Componente effettivo: .....;
2) di dare atto che le attività di segretario della commissione saranno svolte dal dipendente .....;
3) di demandare all'ufficio ..... l'invio della formale comunicazione di avvenuta nomina, conseguente al presente provvedimento, ai componenti della commissione;
4) di stabilire che a ciascun componente della commissione sarà riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta della commissione tecnica pari ad euro .....,00, mentre al presidente verrà corrisposto un gettone di presenza pari ad euro .....,00 (*solo per i commissari esterni, poiché per gli interni vale il principio della onnicomprensività della retribuzione*);
5) di impegnare la spesa presunta di euro .....,00 sul capitolo .....;
6) di disporre che i gettoni di presenza verranno liquidati con successivo provvedimento, dopo la redazione della graduatoria finale delle offerte pervenute;
7) di approvare l'allegato disciplinare d'incarico (*solo per gli eventuali commissari esterni nominati*);
8) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio online ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;
9) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023;
10) di provvedere, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, ad ottemperare all'obbligo di pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e dei *curricula* dei suoi componenti;

11) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 (*in caso di incarichi a commissari esterni*).

Luogo e data .....

(Allegato alla determinazione n. ..... del .....)

IL DIRIGENTE
Settore Appalti
.....

* * *

DISCIPLINARE

di affidamento dell'incarico di membro della commissione tecnica giudicatrice relativa alla gara n. ..... del ..... avente ad oggetto ..... L'incarico viene conferito ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 36/2023 al dott. ....., nato a ....., il ....., residente a ..... in via ....., codice fiscale ....., in qualità di **componente esterno/presidente**, esperto.

Art. 1
Modalità di espletamento dell'incarico

L'incarico consiste nella partecipazione alle sedute della commissione tecnica e nello svolgimento di tutte le attività relative alla valutazione delle offerte di gara.

Art. 2
Durata dell'incarico

L'incarico ha la durata di ....., salvo eventuale proroga, sino al completamento delle procedura di valutazione delle offerte.

Art. 3
Incompatibilità

L'incaricato dichiara di non incorrere nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 93, comma 5 del d.lgs. 36/2023.

Art. 4
Liquidazione delle competenze

Il pagamento del gettone di presenza si effettuerà su presentazione di apposita nota di debito per la somma di euro ..... per ogni seduta di commissione (*oppure* **quale importo forfettario riferito allo svolgimento di tutti i lavori della commissione**), contribuzioni incluse. Il compenso pattuito è comprensivo anche di qualsiasi onere che l'incaricato debba sostenere nello svolgimento dell'incarico quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, le spese di trasporto, il vitto e l'alloggio.

I gettoni di presenza verranno liquidati dopo la redazione della graduatoria finale delle offerte pervenute.

Art. 5
Definizione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero venire in essere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione del gettone previsto saranno deferite al giudice del Tribunale civile e penale di .....

Li .....

IL DIRIGENTE
Settore Appalti
.....

Per accettazione Dott. .....

21. BANDO DI GARA EUROPEO PROCEDURA APERTA TELEMATICA

N.B.: *Il presente modello è stato adeguato allo svolgimento di una procedura telematica di acquisto. Il modello è improntato all'utilizzo della piattaforma Sintel di Aria Lombardia (centrale acquisti per la Regione Lombardia). L'utilizzo di altre piattaforme richiede un conseguente adattamento.*

Nota generale*: Si informa il compilatore che il presente modello deve essere compilato direttamente sul sito dell'Unione europea e che la numerazione dei paragrafi e delle note (che risulta in taluni punti non essere perfettamente progressiva) corrisponde al modello ufficiale.*

SCHEMA BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
(importo pari o superiore ai 215.000,00 euro)
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Bando di gara
Direttiva 2014/24/UE

Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
Info e formulari online: http://simap.ted.europa.eu

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi [1] (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)

Denominazione ufficiale:			Numero di identificazione nazionale: [2]
Indirizzo postale:			
Città:	Codice NUTS:	Codice postale:	Paese:
Persona di contatto:			Tel.:
E-mail:			Fax:
Indirizzi internet Indirizzo principale: (url) Indirizzo del profilo di committente: (url)			

I.2) Appalto congiunto

☐ Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi Paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore: ☐
☐ L'appalto è aggiudicato da una Centrale di committenza

I.3) Comunicazione

○ I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (*url*) ovvero su Aria Lombardia S.p.A., www.aria.regione.lombardia.it ○ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (*url*)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso ○ l'indirizzo sopraindicato ○ altro indirizzo: (*fornire altro indirizzo*)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ☐ in versione elettronica: (*url*) attraverso la piattaforma telematica Sintel all'indirizzo internet www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home ○ all'indirizzo sopraindicato ○ al seguente indirizzo: (*fornire altro indirizzo*)
☐ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (*url*)

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

○ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale ○ Agenzia/ufficio nazionale o federale ○ Autorità regionale o locale ○ Agenzia/ufficio regionale o locale ○ Organismo di diritto pubblico ○ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale ○ Altro tipo:

I.5) Principali settori di attività

○ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche ○ Difesa ○ Ordine pubblico e sicurezza ○ Ambiente ○ Affari economici e finanziari ○ Salute ○ Edilizia abitativa e strutture per le collettività ○ Protezione sociale ○ Servizi ricreativi, cultura e religione ○ Istruzione ○ Altre attività:

SEZIONE II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione: **C.I.G.** ..... **C.U.P.**	Numero di riferimento: [2]
II.1.2) Codice CPV principale: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Codice CPV supplementare: [1, 2] [ ][ ][ ][ ]	
II.1.3) Tipo di appalto ○ Lavori ○ Forniture ○ Servizi	
II.1.4) Breve descrizione:	
II.1.5) Valore totale stimato [2] Valore, Iva esclusa: [ ] Valuta: [ ] [ ] [ ] *(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione)*	
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti ○ sì ○ no Le offerte vanno presentate per ○ tutti i lotti ○ numero massimo di lotti: [ ] ○ un solo lotto ☐ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [ ] ☐ L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:	

II.2) Descrizione [1]

II.2.1) Denominazione: [2]	Lotto n.: [2]
II.2.2) Codici CPV supplementari [2] Codice CPV principale: [1] [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Codice CPV supplementare: [1, 2] [ ][ ][ ][ ]	
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: [1] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Luogo principale di esecuzione:	
II.2.4) Descrizione dell'appalto: (*natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti*)	
II.2.5) Criteri di aggiudicazione ○ I criteri indicati di seguito ☐ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: [1, 2, 20] ☐ Costo – Nome: / Ponderazione: [1, 20] ☐ Prezzo – Ponderazione: [21] ○ Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara	

▸▸

II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: [ ] Valuta: [ ] [ ] [ ] (*in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto*) Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) euro (in cifre ed in lettere) …… Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso euro (in cifre ed in lettere) …… Importo al netto degli oneri di sicurezza euro (in cifre ed in lettere) ……
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: [ ] *oppure* Durata in giorni: [ ] *oppure* Inizio: (*gg/mm/aaaa*) / Fine: (*gg/mm/aaaa*) Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ○ sì ○ no Descrizione dei rinnovi:
II.2.8) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare *(ad eccezione delle procedure aperte)* Numero previsto di candidati: [ ] *oppure* Numero minimo previsto: [ ] / Numero massimo [2] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.9) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti ○ sì ○ no
II.2.10) Informazioni relative alle opzioni Opzioni ○ sì ○ no Descrizione delle opzioni:
II.2.11) Informazioni relative ai cataloghi elettronici ☐ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ○ sì ○ no Numero o riferimento del progetto:
II.2.13) Informazioni complementari:

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del d.lgs. 36/2023.
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
☐ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: [2]

Requisiti previsti dall'art. 100 del d.lgs. 36/2023 come sotto specificati (la scelta dei requisiti inerenti spetta alla stazione appaltante):
✓ La prestazione principale è identificabile come …… L'importo ascende ad € …….. corrispondente al …….. % dell'importo complessivo dell'appalto;
Requisiti richiesti: …….
✓ La/e prestazione/i accessoria/e (secondaria/e) è/sono:
• Prestazione accessoria (secondaria) ……
Importo € …….. corrispondente al …….. % dell'importo complessivo dell'appalto;
Requisiti richiesti: ……..
• Prestazione accessoria (secondaria) ……
Importo € …….. corrispondente al …….. % dell'importo complessivo dell'appalto;
Requisiti richiesti: ……..
• Prestazione accessoria (secondaria) ……
Importo € …….. corrispondente al …….. % dell'importo complessivo dell'appalto;
Requisiti richiesti: ……..

▸▸

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
☐ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti [2]:

Requisiti previsti dall'art. 100 del d.lgs. 36/2023 come sotto specificati (la scelta dei requisiti inerenti spetta alla stazione appaltante):
✓ La prestazione principale è identificabile come …… L' importo ascende ad € …….. corrispondente al …….. % dell'importo complessivo dell'appalto;
Requisiti richiesti: …….
✓ La/e prestazione/i accessoria/e (secondaria/e) è/sono:
• Prestazione accessoria (secondaria) ……
Importo € …….. corrispondente al …….. % dell'importo complessivo dell'appalto;
Requisiti richiesti: …….
• Prestazione accessoria (secondaria) ……
Importo € …….. corrispondente al …….. % dell'importo complessivo dell'appalto;
Requisiti richiesti: …….
• Prestazione accessoria (secondaria) ……
Importo € …….. corrispondente al …….. % dell'importo complessivo dell'appalto;
Requisiti richiesti: …….

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati [2]
☐ Il contratto d'appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate
☐ L'esecuzione del contratto d'appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto [2]

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione *(solo per contratti di servizi)*
☐ La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
☐ Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

• Responsabile del progetto è ……

SEZIONE IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura ○ Procedura aperta ☐ Procedura accelerata Motivazione: ○ Procedura ristretta ☐ Procedura accelerata Motivazione: ○ Procedura competitiva con negoziazione ☐ Procedura accelerata Motivazione: ○ Dialogo competitivo ○ Partenariato per l'innovazione
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione ☐ L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro ○ Accordo quadro con un unico operatore ○ Accordo quadro con diversi operatori Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: [2] [ ] ☐ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione ☐ Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni:
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo ☐ Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione *(solo per procedure competitive con negoziazione)* ☐ L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla base delle offerte iniziali senza condurre una negoziazione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica ☐ Ricorso ad un'asta elettronica Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ○ sì ○ no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura [2] Numero dell'avviso nella G.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] (*Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente*)
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: (*gg/mm/aaaa*) Ora locale: (*hh:mm*)
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare [4] Data: (*gg/mm/aaaa*)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: [ ] [ ] [1]
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta L'offerta deve essere valida fino al: (*gg/mm/aaaa*) ..... *oppure* Durata in mesi: [ ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: (*gg/mm/aaaa*) Ora locale: (*hh:mm*) Luogo: ..... Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: (sedute di gara aperte al pubblico **oppure** legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega)

SEZIONE VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile ○ sì ○ no Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: [2]

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

☐ Si farà ricorso all'ordinazione elettronica ☐ Sarà accettata la fatturazione elettronica ☐ Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari: [2]

- Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, con modalità telematica.
- La gara verrà gestita con la piattaforma Sintel della Società Aria Lombardia S.p.A.
- Tutte le informazioni necessarie sono disponibili nel disciplinare di gara, nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" presente nella documentazione di gara oppure all'indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home.
- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 65 del d.lgs. 36/2023, nonché concorrenti con sede in altri Stati diversi dall'Italia.
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché gli elaborati di progetto sono visibili e ritirabili presso ..... nei giorni ..... e nelle ore ..... Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet ..... nonché sul sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home.
- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023.
- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, ma vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del d.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 104 del d.lgs. 36/2023, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni del medesimo articolo.
- È ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, purché l'impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara.
- Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del d.lgs. 36/2023.
- (*se ritenuto opportuno*) Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati inerenti al servizio.
- Dovrà essere versata la somma di euro ..... (euro .....) a favore di ANAC secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.anticorruzione.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: .....
- Il contratto di appalto conterrà/non conterrà la clausola arbitrale.
- I dati raccolti saranno trattati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo esclusivamente nell'ambito della presente gara.

VI.4) Procedure di ricorso .....

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso		
Denominazione ufficiale:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese:
E-mail:		Tel.:
Indirizzo internet: (*url*)		Fax:

▶▶

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione [2]		
Denominazione ufficiale:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese:
E-mail:		Tel.:
Indirizzo internet: (*url*)		Fax:
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:		
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso [2]		
Denominazione ufficiale:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese:
E-mail:		Tel.:
Indirizzo internet: (*url*)		Fax:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa)

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge vigente.

* * *

NOTE:

1. Ripetere nel numero di volte necessario.
2. Se del caso.
4. Se queste informazioni sono note.
20. I criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione.
21. I criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione, la ponderazione non è utilizzata.

21-BIS. DISCIPLINARE TIPO ANAC PER PROCEDURA APERTA DI FORNITURE E SERVIZI

***N.B.**: Si riporta, con piccolissimi adattamenti, il bando tipo n. 1/2023 di ANAC, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023.*

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente disciplinare tipo si applica alle procedure aperte aventi ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Le parti del presente disciplinare tipo, indicate con carattere normale, rappresentano l'ipotesi base di formulazione. In tale modello base sono evidenziate le parti variabili o opzionali, mediante il ricorso a corsivo o parentesi, come di seguito specificato.

Il presente schema recepisce la normativa vigente e, in particolare, il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Lo schema di disciplinare di gara acquista efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

A. Informazioni da riportare in base alle esigenze della stazione appaltante

Gli spazi lasciati liberi devono essere compilati dalla stazione appaltante in base alle caratteristiche specifiche dell'appalto. In tali parti, talvolta evidenziate tra parentesi, sono contenuti esempi o è fornita una descrizione di come potrebbe essere riempito il relativo spazio da parte delle stazioni appaltanti.

Ad esempio:

«Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento … (*indicarne il nome, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della piattaforma per gare telematiche o regolamento tecnico*), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma».

B. Ipotesi alternative

Le clausole alternative sono segnalate dalle espressioni: (***o in alternativa***) o (***oppure***). La stazione appaltante sceglie la clausola che ritiene più opportuna.

Ad esempio:

«Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana (***in alternativa*** *in caso di bilinguismo*) Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana (*e, o specificare*) … (*indicare l'altra lingua*)».

C. Parti eventuali e facoltative

Le clausole eventuali e facoltative sono precedute da espressioni quali (***Facoltativo***), (***Se richiesto…***), (***In caso di …***) ecc. La stazione appaltante sceglie se inserire o meno la clausola.

Ad esempio:

«(***In caso di protocollo di legalità/patto di integrità***) La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del d.lgs. n. 159/2011».

D. Parti vincolanti

Le restanti parti sono vincolanti.

E. Indicazioni operative

In appositi riquadri contrassegnati dall'annotazione *N.B.: ...* sono fornite indicazioni operative utili alla stazione appaltante per la stesura del disciplinare. Tali riquadri andranno omessi nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

N.B.: I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.
In caso di suddivisione della gara in lotti, le stazioni appaltanti specificano per ciascun requisito speciale per quale lotto è richiesto.

Talvolta sono fornite, tra parentesi, ulteriori indicazioni operative che andranno omesse nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

«La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: ... (*indicare il link dal quale è possibile consultare la documentazione*) e sulla piattaforma … (*indicare l'apposita sezione*)».

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI …
(*sintetica descrizione dei servizi/forniture oggetto dell'appalto*)

PREMESSE

Con atto n. ... (*specificare il tipo di atto*) del … (*indicare*), questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio/la fornitura di ... (*indicare l'oggetto dell'appalto*), (*in caso di servizi e forniture per i quali è vigente un decreto sui CAM*) conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al … (*indicare il decreto di riferimento emanato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.*

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www … (*indicare*).

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a … mesi dalla pubblicazione del bando (*il termine massimo è di 9 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice*).

Il luogo di ..... svolgimento del servizio/consegna della fornitura è ..... (*codice NUTS ...*).
CIG … CUI … CUP … (*indicare solo se obbligatorio*)

(*In caso di suddivisione in lotti*)
Lotto 1: CIG … CUI … CUP … (*indicare solo se obbligatorio*).
Lotto 2: CIG … CUI … CUP … (*indicare solo se obbligatorio*).

Il Responsabile unico del progetto è …..… (*indicare nome, cognome e indirizzo email*).

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è …….. (*se previsto, indicare nome, cognome e indirizzo email*).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del regolamento UE n. 910/2014 (di seguito regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del d.lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle linee guida dell'AgID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2 del codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

– difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
– utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato ……

(*indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche ad esempio Condizioni generali di utilizzo della piattaforma per gare telematiche*).

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

(***Facoltativo***) L'utilizzo e il funzionamento della piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento …… (*indicarne il nome ad esempio Condizioni generali di utilizzo della piattaforma per gare telematiche o Regolamento tecnico*), che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte …… (*in alternativa, in caso di limitazioni orarie, indicare quando è accessibile la piattaforma, ad esempio sempre oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 festivi esclusi oppure ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00*).

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento … (*indicarne il nome, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della piattaforma per gare telematiche o Regolamento tecnico*), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;

b) disporre di un Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   – un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 82/2005);
   – un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   – un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
      i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;
      ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
      iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

(***Facoltativo***) Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma devono essere effettuate …….. (*inserire le modalità per richiedere assistenza, ad esempio contattando il* call center *ovvero il servizio a ciò deputato al numero ..... nei seguenti orari ..... oppure inviando un'email al seguente indirizzo …..*).

N.B. Nelle more dell'efficacia delle disposizioni del codice sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti valutano sulla base delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata se consentire l'accesso alla stessa anche tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'art. 66 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o Carta nazionale dei servizi (CNS) di cui all'art. 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso la lettera b) dell'articolo 1.2.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

a) bando di gara;
b) disciplinare di gara;
c) capitolato speciale;
d) schema di contratto;
e) schema di domanda di partecipazione;
f) documento di gara unico europeo;
g) istruzioni operative per accedere alla piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa (*indicare il documento nel quale sono riportate le indicazioni operative e le informazioni per accedere ed utilizzare la piattaforma, ad esempio Istruzioni tecniche o Manuale utente ovvero il link dove è possibile trovare tale documentazione*);
h) (***in caso di protocollo di legalità/patto di integrità***) Il patto di integrità/protocollo di legalità …… (*indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. …… del ……, delibera n. …… del ……. da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo*);
i) ……. (*indicare eventuali altri allegati, ad esempio modello/schema per la presentazione dell'offerta economica/lista prezzi/dettaglio economico, e in caso di applicazione della clausola sociale l'elenco del personale da riassorbire*).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: ……. (*indicare il link dal quale è possibile consultare la documentazione*) e sulla piattaforma …… (*indicare l'apposita sezione*).

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno …… (*indicare il numero di giorni, ad esempio 10*) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (*indicare la Sezione/Area ovvero il link all'area chiarimenti*), previa registrazione alla piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

(***in alternativa*** *in caso di bilinguismo*) Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana (*e, o: specificare*) … (*indicare l'altra lingua*).

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni (***in alternativa*** *4 giorni, per le procedure il cui termine è ridotto*) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma … (*indicare l'apposita sezione*) e sul sito istituzionale ... (*indicare il link dal quale è possibile consultare i chiarimenti*). Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma o il sito istituzionale.

(***Se la piattaforma lo consente***) La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

(*Opzione 1 - utilizzabile solo fino al 31 dicembre 2023*)

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa piattaforma nella …….. (*indicare l'apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione*) e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

(*Opzione 2 - utilizzabile solo fino a 31 dicembre 2023*)

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma e sono accessibili nella ... (*indicare l'apposita sezione della piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione*). È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. (*Se la piattaforma lo consente*) La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22; avvengono presso la piattaforma.

(*dal 1° gennaio 2024*)

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal d.lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

N.B. Nel caso in cui il sistema consenta l'invio automatico di comunicazioni ad un numero indifferenziato di soggetti, si può prevedere l'invio delle comunicazioni a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ……. (*motivare la mancata suddivisione in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese*).

Tabella 1

N.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1				
2				
3				
A) Importo a base di gara				
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (*indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi*)				
A) + B) Importo complessivo				

N.B. Nel caso di appalti misti, l'eventuale componente lavori non può rappresentare l'oggetto principale dell'affidamento.

(*In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture riportare il testo seguente fino all'indicazione del contratto collettivo compreso. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera*) L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € ……. (*indicare l'importo*) calcolati sulla base dei seguenti elementi …… (*precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l'allegato che contiene questa informazione*) e riferiti a …… (*specificare a quali servizi o forniture si riferiscono i costi della manodopera*).

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è/I contratti collettivi applicati sono ..... (*fornire i dettagli in questa sezione o mediante rinvio ad un allegato*).

(*In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento*) L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per … (*inserire i beni o servizi*), di cui alla delibera dell'ANAC n. …… del …… (*la stazione appaltante indica la delibera di riferimento vigente alla data di pubblicazione del bando*).

(*In caso di oneri per la sicurezza da interferenze di importo pari a € 0,00*) L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché ..... (*indicare i motivi*).

L'importo complessivo è al netto di IVA.

N.B. La stazione appaltante deve dettagliare, nel bando o in un apposito allegato, le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità che hanno condotto all'importo complessivo.

L'appalto è finanziato con … (*descrivere le fonti di finanziamento*).

(***In alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente***) L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo

N.B. In caso si opti per la scelta di non sottoporre a gara i lotti di importo complessivamente inferiore a 80.000,00 euro che non superino il venti per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui è stata frazionata la gara, la stazione appaltante riporta nell'elenco tali lotti, specificando che non sono soggetti a gara.

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri …… (*indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese*).

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:
(*Ripetere per ogni lotto fino al periodo relativo ai prezzi di riferimento pubblicati da ANAC*).

Lotto n. ... (*indicare il numero di lotto*), **CIG** …

Tabella 2

N.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1				
2				
3				
A) Importo a base di gara				
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (*indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi*)				
A) + B) Importo complessivo				

(***In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture riportare il testo seguente fino all'indicazione del contratto collettivo compreso. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera***) L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € …… (*indicare l'importo*) calcolati sulla base dei seguenti elementi …… (*precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l'allegato che contiene questa informazione*) e riferiti a …… (*specificare a quali servizi o forniture si riferiscono i costi della manodopera*).

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è/I contratti collettivi applicati sono ..... (*fornire i dettagli in questa sezione o mediante rinvio ad un allegato*).

(***In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento***) L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per …… (*inserire i beni o servizi*), di cui alla delibera dell'ANAC n. …… del …… (*la stazione appaltante indica la delibera di riferimento vigente alla data di pubblicazione del bando*).
(***In caso di oneri per la sicurezza da interferenze di importo pari a € 0,00***) L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché ..... (*indicare i motivi*).

L'importo complessivo è al netto di IVA.

N.B. La stazione appaltante deve dettagliare, nel bando o in un apposito allegato, le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità che hanno condotto all'importo complessivo.

L'appalto è finanziato con …… (*descrivere le fonti di finanziamento*).

3.1 Durata

(***In caso di appalto di servizi***) La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di … (*indicare mesi/anni*), decorrenti dalla data di … (*indicare il termine iniziale: per esempio la sottoscrizione del contratto. In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto*).

(***In caso di appalto di forniture***) La fornitura è effettuata ... (*indicare i termini per l'esecuzione della fornitura, per esempio entro 30 giorni; con cadenza quindicinale secondo quanto specificato nel progetto*), decorrenti dalla data di … (*indicare il termine iniziale: per esempio la sottoscrizione del contratto. In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto*).

3.2 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio (*o in alternativa dei beni*) superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza …… (*indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all'art. 60, comma 3, lettera b) del codice*).

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

(***In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare, per ciascuno di essi, le seguenti clausole***)

(***Facoltativo***) ***Opzione di proroga del contratto***: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a ….. (*indicare mesi/giorni*) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto (***o, in alternativa***) alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € …… (*indicare l'importo*), al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno …… (*indicare i giorni/mesi*) prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11,

del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

(***Facoltativo***) **Affidamento di servizi analoghi di cui all'art. 76, comma 6, del codice:** entro … (*indicare il termine, che comunque non può superare il triennio successivo alla stipula del contratto originale*), la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi: … (*precisare le prestazioni oggetto dell'eventuale affidamento e la relativa durata*), per un importo stimato complessivamente non superiore ad euro … (*indicare l'importo*), al netto di IVA.

(***Facoltativo***) ***Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto***: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

(***Facoltativo***) **Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del codice:** la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: … (*indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere effettuate*).

(***Facoltativo***) **Clausola di rinegoziazione**: …. (*ai sensi dell'art. 9 del codice, la stazione appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze*).

(***Facoltativo***) **Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera d) del codice:** la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: … (*indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, le relative circostanze*).

(***In caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative***) Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad euro ... (*indicare il valore, in caso di più lotti indicare la somma di tutti i lotti*), al netto di IVA (*così suddiviso. In caso di più lotti riportare una tabella per ciascun lotto*):

Tabella 3

Importo complessivo (A+B)	
Importo per l'opzione di proroga	
Importo per servizi analoghi	
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	
…. (*Importo delle ulteriori opzioni, ove quantificabili*)	
Valore globale stimato	… (*somma di tutti gli importi*)

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

(***Facoltativo: riserva di partecipazione***) La partecipazione alla presente gara è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. (***In alternativa***) L'esecuzione del contratto è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi che nell'ambito di programmi di lavoro protetto occupano almeno il trenta percento di lavoratori con disabilità o svantaggiati.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

(***Facoltativo***) Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara (*in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"*) in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara (*in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"*), in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro …… (*indicare i giorni che verranno assegnati per la risposta*) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

(***Facoltativo, in caso di suddivisione in lotti***) ***Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti***

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. ..... (*inserire numero massimo di lotti aggiudicabili*), lotti che saranno individuati sulla base del criterio …… (*la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati*).

Tale limitazione è stata imposta perché …… (*indicare le ragioni della scelta ai sensi dell'art. 58 del codice*).

(***Facoltativo***) ***Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti***

Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di …… *(inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare*) lotti. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per …… (*indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, per esempio i lotti di maggiore valore economico*).

Tale limitazione è stata imposta perché …. (*Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell'art. 58 del codice*).

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati/a cui si può partecipare, si tiene conto ……. (*la stazione appaltante individua quando gli operatori economici che partecipano in diverse forme possano essere considerati "il medesimo concorrente" – ad esempio con riferimento alle gare ad oggetto plurimo o unitario – e specifica se ha deciso di limitare la partecipazione di più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile*).

(***Facoltativo***) ***Associazione di lotti al medesimo offerente***

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata i lotti n. …… (*indicare i lotti specifici*) al medesimo offerente. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: …… (*indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa*).

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare an-

che solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

(***Facoltativo: se la stazione appaltante richiede una forma giuridica specifica per i raggruppamenti***) I raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, devono assumere la forma di ..... (*inserire la forma giuridica specifica*).

(***Facoltativo: se la stazione appaltante richiede specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti***) I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, devono rispettare le seguenti condizioni: ……. (*inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni oggettive*).

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e

non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

– descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del codice;
– motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

(***In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione***) Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

(***In caso di protocollo di legalità/patto di integrità***) La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del d.lgs. 159/2011.

(***In caso di procedure riservate ai sensi dell'art. 61 del codice e/o di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108***)

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, d.lgs. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'art. 61 del codice, la relazione di cui all'art. 47, comma 3 del d.l. n. 77/2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

N.B. I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.
In caso di suddivisione della gara in lotti, le stazioni appaltanti specificano per ciascun requisito speciale per quale lotto è richiesto.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

a) **Iscrizione** nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

N.B. L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento.

b) (***In caso di ulteriori requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente***) Iscrizione a …… (*inserire iscrizioni richieste per provare l'idoneità tecnica dell'impresa, es.: registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto*).
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
La comprova di tale requisito è fornita mediante …… (*indicare i documenti a comprova*).

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) (***Facoltativo***) ***Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € … IVA esclusa***
(*Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, il requisito richiesto deve essere commisurato al numero massimo di lotti aggiudicabili di maggior valore*).
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

b) (***In caso di ulteriori requisiti economico finanziari previsti dalla normativa vigente***) …… (*indicare i requisiti previsti da leggi speciali*).
La comprova di tale requisito è fornita mediante …… (*indicare i documenti a comprova*).

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) (*Facoltativo*) Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. …. servizi analoghi (*o forniture analoghe*) a … (*indicare il tipo di servizio/fornitura analogo che si richiede*) di importo minimo pari a euro …: (*se richiesto un elenco di servizi/forniture in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione*).
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) (***In caso di ulteriori requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente***) …… (*indicare eventuali requisiti previsti da leggi speciali*).

La comprova di tale requisito è fornita mediante …… (*indicare i documenti a comprova*).

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) g) e h) del codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

(*Se l'iscrizione non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento, eliminare la clausola*).

b) (***Se richiesti altri requisiti di idoneità professionale***) Il requisito relativo all'iscrizione …… (*indicare tipologia di iscrizione richiesta*) di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

a) (***Se richiesto***) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

(***o in alternativa***)

(***Se richiesto***) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati …… (*ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b) del codice è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive*).

b) (***Se richiesti ulteriori requisiti economico-finanziari previsti dalla normativa vigente***) Il requisito relativo a …. (*specificare il requisito*) di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati … (*indicare quali soggetti devono possedere il requisito*).

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) (***Se richiesto elenco di servizi/forniture analoghi***) Il requisito dei servizi analoghi (*o forniture analoghe*) di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione … (*indicare la prestazione*) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

(***o in alternativa***)

(***Se richiesto***) Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati … (*ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b) del codice è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive*).

N.B.: se richiesto elenco di servizi/forniture in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione

b) (***Se richiesti ulteriori requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente***) Il requisito relativo a …. (*specificare il requisito*) di cui al punto 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati … (*la stazione appaltante indica le eventuali modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, nel rispetto del principio di proporzionalità*).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori (*se l'iscrizione non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento, eliminare la clausola*).

b) (***Se richiesti altri requisiti di idoneità***) Il requisito relativo all'iscrizione …… (*indicare tipologia di iscrizione richiesta*) di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

(***Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3***)

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

(***Se richiesto il requisito relativo all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152***) Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

(***Se richiesti requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'art. 100, comma 3***) Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto …… solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

(***Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto***) Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto …… solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

(***Facoltativo per i servizi o le forniture con operazioni di posa in opera o installazione***) Ai sensi dell'art. 104, comma 11 del codice, i seguenti compiti essenziali: …… (*descrivere i compiti*) sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, da un partecipante al raggruppamento.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro …… (*indicare il numero dei giorni previsti*) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta

da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto (***nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, aggiungere***) nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

(***Facoltativo, nel caso in cui la stazione appaltante intenda riservare, previa motivazione della decisione a contrarre, una o più prestazioni all'affidatario in ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose***)

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: …… (*indicare quali*). Ciò in ragione dell'esigenza di garantire …… (*indicare le motivazioni*).

(***Facoltativo, nel caso in cui la stazione appaltante intenda vietare il subappalto a cascata in determinate prestazioni, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare i controlli dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose***)

Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: …… (*indicare le prestazioni*). Ciò in ragione dell'esigenza di garantire …… (*indicare le motivazioni*).

N.B. La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

(*Tenuto conto della tipologia di intervento, inserire le seguenti clausole sociali. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera*)

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

(***In alternativa, nel caso in cui siano cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto***) Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel ..... (*indicare il paragrafo del capitolato o lo specifico documento indicato al punto 2.1*) e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/1991, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, ecc.

(***Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'art. 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione***)

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al … per cento delle assunzioni necessarie (*indicare la quota percentuale scelta*) di occupazione giovanile;
- una quota pari al … per cento delle assunzioni necessarie (*indicare la quota percentuale scelta*) di occupazione femminile

(*la quota percentuale scelta deve essere almeno pari al 30 per cento, ovvero inferiore; in tal caso le stazioni appaltanti motivano le ragioni della deroga, richiamando espressamente la determina a contrarre o l'atto immediatamente esecutivo della stessa ovvero l'atto espresso del responsabile della stazione appaltante adottato prima o contestualmente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica, contenenti adeguata e specifica motivazione della deroga*) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (*calcolate secondo le modalità di*

cui alle linee guida approvate con decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'art. 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice).

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

(***Per le altre procedure***) Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a …… (*le stazioni appaltanti indicano quali misure l'aggiudicatario è tenuto ad adempiere, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e del mercato di riferimento*).

(***Se la stazione appaltante richiede requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del codice***) Per l'esecuzione del servizio/della fornitura oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 113 del codice, è richiesto …… (*specificare*).

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta (*eventualmente: "per ciascun lotto"*) è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a ..... (*2% del valore complessivo dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 106, comma 1 del codice*) e precisamente di importo pari ad € ..... (*indicare*). Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del codice.

N.B. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4%.

(***In caso di gara divisa in più lotti***) In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:
– prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
– prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

(***In alternativa, la stazione appaltante può indicare, se necessario, una sola delle due opzioni sopra indicate***)

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto … (*la stazione appaltante indica gli estremi del conto presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria*).

La fideiussione può essere rilasciata:
– da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
– da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
– www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
– www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie
– www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie

(*Fino al 31 dicembre 2023*) La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

(*A decorrere dal 1° gennaio 2024*)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

(*Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,*) L'operatore economico può, alternativamente:

– presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a una delle seguenti piattaforme … (*indicare le piattaforme cui la stazione appaltante è abilitata*);
– presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

(*In alternativa, nel caso in cui la stazione appaltante non sia abilitata ad effettuare verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite piattaforme telematiche*) L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:
a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c), d) del codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193;
d) avere validità per ..... giorni (*almeno 180 gg. – ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per il procedimento*) dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere espressamente:
   1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
   2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
   3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
f) (***facoltativo***) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ..... (*indicare*) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:
a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   – per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del codice, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il consorzio possiede la predetta certificazione; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. (*Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche*) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche.

d. Riduzione del ….% (*la stazione appaltante indica una percentuale di riduzione fino ad un massimo del 20%*) in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: …… (*la stazione appaltante individua le certificazioni che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice*). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
   – per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
   – per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. (*FACOLTATIVO*) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo su ..... (*indicare eventuali aree/locali oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/forniture*) è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni ….. (*fornire la motivazione*). La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato …… (*indicare o i giorni prestabiliti dalla stazione appaltante e/o la possibilità di concordare i giorni in cui svolgerlo di persona o indicare come effettuare il sopralluogo a distanza, ad esempio collegandosi ad un link inserito nella piattaforma*).

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore ..... (*indicare*) del giorno …… (*indicare*), tramite la piattaforma alla Sezione …… (*indicare*) e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo (*fisico in caso di sopralluogo effettuato di persona o link o area della piattaforma in caso di sopralluogo virtuale*) del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ..... (*indicare*) giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

N.B. I sopralluoghi devono essere fissati in date tali da consentire agli operatori economici di poter effettuare eventuali richieste di chiarimenti ovvero di regola almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

(***In caso di lotto unico***) I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione per un importo pari a euro … (*inserire*) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. … del … (*ad esempio delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara*). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

(***In caso di suddivisione in lotti***) I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione per un importo pari a euro … (*inserire*) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. … del … (*ad esempio delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara*). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione al seguente link: www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac.
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

(***O, in alternativa, se il pagamento del contributo non è dovuto***)

Ai sensi dell'art. 1, punto 2, della delibera ANAC n. ….. del ….. (*ad esempio delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara*) sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta (*ove richiesto aggiungere "e la documentazione"*) deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs. 82/2005.

(***In caso di richiesta di campioni o altri documenti cartacei non altrimenti acquisibili***) I campioni (*e i documenti cartacei non altrimenti acquisibili, specifica quali*) devono essere trasmessi al seguente indirizzo: ….. (*indicare l'indirizzo*).

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore …… (*indicare*) del giorno …… (*indicare*) a pena di irricevibilità. La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di …… (*indicare il numero e l'unità di misura*) per singolo file. La piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati …… (*indicare i formati dei file che possono essere caricati nella piattaforma*).

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

(***Facoltativo***) Ferme restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel …… (*la SA indica il disciplinare telematico o altro documento tecnico*) di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella piattaforma.

(*La stazione appaltante indica le regole di utilizzo della piattaforma che non sono indicate nel disciplinare telematico di cui di seguito si fornisce un esempio: …*).

L'"***OFFERTA***" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;
B – **Offerta tecnica** (*in caso di divisione in lotti: una per ogni lotto per il quale si intende partecipare*);
C – **Offerta economica** (*in caso di divisione in lotti: una per ogni lotto per il quale si intende partecipare*).

(***Eventuale***) L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

– l'offerta è vincolante per il concorrente;
– con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata (*eventuale, mediante ……, specificare in che modo*).

La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (*per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi*) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

(***Facoltativo***) Le dichiarazioni ..... (*specificare quali*) sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella piattaforma (*eventualmente indicare il link dove si può prendere visione delle dichiarazioni. In alternativa indicare: "sono compilate online"*).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. (***In alternativa*** *in caso di bilinguismo*) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana (*e, o specificare*) … (*indicare l'altra lingua*).

(***In alternativa***) La documentazione da produrre, se redatta in inglese, francese, spagnolo (*specificare eventuali altre lingue conosciute dalla stazione appaltante*), può essere presentata senza bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per …… (*indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni*) dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando;

(in caso di procedure riservate ai sensi dell'art. 61 del codice e/o di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di …… (*indicare il termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni*) affinché siano

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di ……. (*indicare un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni*). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la piattaforma …… (*la SA indica la Sezione/Area della piattaforma*) per compilare o allegare la seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione;
2) DGUE;
3) eventuale procura;
4) garanzia provvisoria;
5) PassOE (*fino al 31 dicembre 2023*);
6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
8) (***se previsti altri documenti***) …… (*indicare gli altri documenti previsti in relazione alla specificità dell'affidamento, diversi da quelli già in possesso*);

(***Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'art. 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108***)

9) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. …. (*inserire*) (***o in alternativa***) è compilata online sulla piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

N.B. Le cause di esclusione di cui agli artt. 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

(***In caso di suddivisione della gara in lotti***) Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

– i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza ecc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
– di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
– di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

(***Se previste le clausole di cui all'art. 9. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera***)

– di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del d.l. 76/2020;
– di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato*;*
– di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, … (*completare in base a come è stata declinata la clausola*).
– ***Se richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del codice***) di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
– (***Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'art. 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108***)
  - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
  - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
  - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, del d.l. n. 77/2022;
  - (***nel caso in cui la stazione appaltante scelga di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nella domanda di partecipazione, anziché nell'offerta tecnica***) di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di …. % (*indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'art. 47, comma 7, d.l. n. 77/2021*) e a quella femminile una quota di …. % (*indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'art. 47,*

comma 7, d.l. n. 77/2021) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

- (***obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione", facoltativo negli altri casi***) di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante …… reperibile a …… (*indicare gli estremi del codice di comportamento e dove reperirlo*) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- (***in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità***) di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità …… (*indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. …… del ……, delibera n. …… del ……*) accessibile al seguente link ….. (*indicare*);
- (***in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012***) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di … oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ……;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ……, il codice fiscale ……, la partita IVA ……, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 feb-

braio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

– nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

N.B. Nel caso di suddivisione della gara in lotti in cui sono previsti criteri di selezione diversi, le dichiarazioni sono rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare. Se vi sono lotti per i quali sono previsti i medesimi criteri di selezione, la stazione appaltante può prevedere la presentazione di un'unica dichiarazione.
Qualora la piattaforma utilizzata dalla stazione appaltante preveda che in caso di partecipazione di operatori riuniti o associati vengano autogenerate tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento/consorzio ordinario l'amministrazione definisce le modalità di presentazione e sottoscrizione delle stesse.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al d.P.R. n. 642/1972, allegato B e al d.lgs. n. 117/2017, art. 82.

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del d.lgs. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) (***fino al 31 dicembre 2023***) il PassOE dell'ausiliaria,
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

– copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
– dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
– dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

– copia del contratto di rete;
– copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
– dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  – copia del contratto di rete;
  – copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  – dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  – copia del contratto di rete
  – dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce (*in caso di gara a lotti inserire*: "per ogni singolo lotto") la documentazione relativa all'offerta tecnica nella piattaforma secondo le seguenti modalità … (*indicare le modalità*), a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
c) … (*indicare ulteriori documenti eventualmente richiesti*).

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi: … (*specificare, per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, se ritenuto opportuno anche mediante rinvio ad apposito allegato contenente l'indice richiesto per la relazione*).

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

(***Nel caso in cui in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione***) In forza del ……. (*indicare le disposizioni applicabili*) la prestazione del servizio è riservata a …… (*indicare la qualifica professionale*).

(***Facoltativo: qualora sia necessario conoscere le qualifiche professionali dei lavoratori in ragione della tipologia delle prestazioni richieste nei servizi oggetto dell'appalto***) L'operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle seguenti prestazioni ... (*la stazione appaltante individua le prestazioni in relazione alle quali, viste le loro peculiarità, ritiene necessario conoscere* ex ante *nominativo e qualifiche delle persone fisiche incaricate*).

Ad eccezione dei contratti di fornitura senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

(***Se prevista la clausola sociale relativa alla stabilità occupazionale***) Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale (*eliminare la clausola se la stazione appaltante ha optato per l'inserimento nella domanda di partecipazione*).

(***Se prevista la clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate***) Ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al punto 9, il concorrente ….

(***Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'art. 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel caso in cui la stazione appaltante scelga di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nell'offerta tecnica, anziché nella domanda di partecipazione***) L'operatore economico dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di …. % (*indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'art. 47, comma 7, d.l. n. 77/2021*) e a quella femminile una quota di …. % (*indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'art. 47, comma 7, d.l. n. 77/2021*) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce (*in caso di gara a lotti inserire*: "per ogni singolo lotto") la documentazione economica nella piattaforma secondo le seguenti modalità … (*indicare le modalità*). L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1 deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) ….. (*indicare il valore che la stazione appaltante intende richiedere, ad esempio: prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, ecc. In caso di richiesta di offerta su una pluralità di beni o servizi, la stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno di essi*), al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
   Verranno prese in considerazione fino a … (*indicare il numero*) cifre decimali;
b) (***Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera***) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) (***Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera***) la stima dei costi della manodopera.
Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

d) (***Facoltativo***) … (*indicare gli ulteriori elementi che gli operatori devono valorizzare i quali, pur non concorrendo alla formazione dell'offerta economica oggetto di valutazione, servono a fissare alcuni prezzi unitari utili per eventuali proroghe/opzioni*).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta (*in alternativa, in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi relativi all'oggetto dell'appalto*). Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

N.B. Quando la stazione appaltante richiede l'indicazione di più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) indica anche un criterio di prevalenza.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi (*la stazione appaltante valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici*).

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	... (*indicare punteggio*)
Offerta economica	... (*indicare punteggio*)
Totale	100

N.B.: Ai sensi dell'art. 108, comma 4 quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	Criteri di valutazione	Punti max			Sub-criteri di valutazione	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
1	… (*indicare criterio*)	…		1.1	… (*indicare sub-criterio*)	…	…	…
				1.2	… (*indicare sub-criterio*)	…	…	…
2	… (*indicare criterio*)	…		2.1	… (*indicare sub-criterio*)	…	…	….
				2.2	… (*indicare sub-criterio*)	…	…	…
	Totale	100						

N.B: nell'individuare gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica la stazione appaltante:
- *in caso di servizi e forniture per i quali è vigente un decreto sui CAM, tiene conto dei criteri premianti ivi indicati;*
- *può valorizzare il possesso di un'etichettatura specifica nel rispetto delle condizioni indicate all'allegato II.5 qualora intenda acquistare forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo;*
- *individua il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del d.lgs. n. 196/2006 (Codice delle pari opportunità). Si richiamano le indicazioni fornite dall'ANAC con il comunicato del Presidente del 30 novembre 2022.*

Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'art. 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, le clausole che introducono come ulteriori requisiti premiali dell'offerta (di cui all'art. 47, commi 4 e 5, d.l. 77/2021) criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e di donne. A tal fine, le stazioni appaltanti prevedono l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in favore del concorrente che si trovi in una o più delle situazioni di cui alle linee guida adottate dal Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47, comma 5, d.l. 77/2021, per i contratti PNRR e dell'allegato II.3 per le procedure riservate ex art. 61 del codice.

(***Facoltativo: soglia di sbarramento al punteggio tecnico***) Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a ... (*indicare la/le soglie di punteggio*) per … (*indicare "il punteggio tecnico complessivo" oppure indicare "i seguenti criteri: …", specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento*).

(*Nel caso in cui sia prevista una riparametrazione dei punteggi tecnici*) Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

(***In caso di criteri qualitativi***) A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo … (*indicare il metodo, ad esempio: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie, ecc.*).

N.B. Ove la stazione appaltante ricorra al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, deve specificare nel bando il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (per esempio: ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 ecc.) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato (per esempio: "la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo").

(***In caso di criteri quantitativi***) A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo …. (*indicare il metodo prescelto, ad esempio: interpolazione lineare, metodo bilineare, formule non lineari, formule indipendenti, ecc.*).

(***In caso di criteri tabellari***) Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la (*selezionare una delle formule di seguito indicate*):

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = A_a / A_{max}$$

dove
C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

(***o in alternativa***)

Formula "bilineare"

$$\begin{cases} C_i = X\,(A_i / A_{soglia})\; A_i \le A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X)\,[(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]\; A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove
C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti
X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (*indicare nei documenti di gara la percentuale applicata*)
A_{max} = valore del ribasso più conveniente

(***o in alternativa***)

Formula "quadratica"

$$C_i = (A_i / A_{max})^{\alpha}$$

dove
C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
A_{max} = ribasso percentuale più conveniente
α = coefficiente tale per cui $0 < \alpha < 1$

N.B. La formula bilineare viene normalmente utilizzata per scongiurare il rischio di ribassi eccessivi. Nel caso di ribassi tutti concentrati intorno alla media si potrebbe determinare un premio eccessivo per il ribasso maggiore, con un risultato opposto rispetto a quello desiderato con l'utilizzo della formula bilineare. La stazione appaltante dovrebbe valutare ciò nella predisposizione della documentazione di gara, favorendo per quei possibili casi formule alternative, quali la formula quadratica con un coefficiente $\alpha < 1$. Ulteriori indicazioni sono contenute nella Relazione illustrativa.

(***o in alternativa***)

Formula "…" (*riportare la formula non lineare/indipendente prescelta*).

N.B. Nel caso in cui l'oggetto dell'appalto sia costituito da una pluralità di beni o servizi per ciascuno dei quali sia richiesta un'offerta economica da parte dei concorrenti, la stazione appaltante può calcolare il punteggio dell'offerta economica sul ribasso medio complessivo o sui singoli ribassi. Le due opzioni non sono equivalenti e conducono a risultati differenti. Il ribasso medio permette di premiare l'offerta complessivamente più conveniente per la stazione appaltante, il ribasso sulle singole voci può permettere di avere una quotazione dei singoli beni o servizi (che potrebbe essere utile, ad esempio, per la richiesta di servizi supplementari), ma rischia di distorcere l'esito della gara, ad esempio perché si valuta eccessivamente il punteggio ottenuto per un'offerta "marginale".

18.4 Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: ... (*indicare, motivando la scelta, uno dei metodi*: *aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri*).

(***In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore***) Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^{n} C_{xi} \cdot P_x$$

dove
P_i = punteggio del concorrente i-esimo
C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo
P_x = punteggio criterio X
X = 1, 2, …, n (*indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione*)

(***In caso di scelta di un metodo diverso dall'aggregativo compensatore***)
Il punteggio è dato ... (*indicare il metodo di calcolo prescelto*).

(***Facoltativo: I riparametrazione***) Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

(***Facoltativo: II riparametrazione***) Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. ... (*min. 3, max 5*) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

(***Facoltativo***) Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno … (*indicare il giorno*), alle ore … (*indicare l'ora*).

La piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

(***Facoltativo***) **Inversione procedimentale:** la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale (*o, in alternativa*) la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (*indicare i casi in cui si eserciterà tale facoltà, ad esempio, "nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a ……" indicare il numero*).

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara (***in alternativa***) Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria (***in alternativa***) Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(***Eliminare questo articolo se si ricorre all'inversione procedimentale***)

Il/la … (*scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante*) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche (*nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto*) sono comunicate tramite la piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

(*Scegliere tra il RUP e la* commissione giudicatrice) … procede (*nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto*) all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla piattaforma.

(***In alternativa in caso di inversione procedimentale***)

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche (*nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto*) sono comunicate tramite la piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede (*nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto*) ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla piattaforma.

(***Facoltativo: in caso riparametrazione***) La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede (*nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto*) all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul … (*scegliere tra prezzo o offerta tecnica*).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro … (*indicare il termine perentorio di presentazione dell'offerta migliorativa*). La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- (***Facoltativo in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento***) mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

(***Se la stazione appaltante ricorre all'inversione procedimentale e intende procedere prima alla verifica della documentazione amministrativa e dopo alla verifica dell'anomalia delle offerte il presente articolo deve essere inserito dopo il successivo***)

Sono considerate anormalmente basse le offerte che …. (*la stazione appaltante indica gli elementi specifici o i criteri/parametri in base ai quali ritiene anormalmente bassa un'offerta*).

(*Facoltativo*) La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP (***facoltativo:*** "avvalendosi di …" *indicare se commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita* ad hoc) ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

(***Facoltativo***) Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ([1])

(***Eliminare questo articolo se non si ricorre all'inversione procedimentale***)

Il/La … (*scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante*) procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche (***facoltativo:*** *il secondo in graduatoria e*) n. … (*indicare il n. di concorrenti che saranno sottoposti a controllo*) concorrenti, sorteggiati … (*indicare le modalità del sorteggio, ad esempio automaticamente mediante apposita funzione della piattaforma*), ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

([1]) N.d.r.: l'errore di numerazione dei paragrafi è presente nella versione ufficiale del testo pubblicata da ANAC sul proprio sito istituzionale.

(***Facoltativo***) Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

(***Facoltativo***) Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

(***La clausola non va inserita in caso di forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale***) Il RUP procede, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

– l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
– l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardanti la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro … (*di norma 60 giorni, la stazione appaltante può stabilire un termine diverso*) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del codice.

(***Facoltativo***) A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del codice.

N.B. Ai sensi dell'art. 117, comma 14, del codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

(***Nel caso in cui sia prevista l'approvazione del contratto***) Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante … (*indicare una delle modalità individuate dall'art. 18 del codice*).

(*Fino al 31 dicembre 2023*) Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le seguenti modalità … (*indicare le modalità*). L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € … (*indicare l'importo presunto*). Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

(*Fino al 31 dicembre 2023*) (***Facoltativo: in caso di suddivisione dell'appalto in lotti***) Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, secondo il seguente metodo … (*indicare*).

(*Fino al 31 dicembre 2023*) (***Facoltativo: in caso di rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione***) La stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

(***Facoltativo***) In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario (*nel caso di più lotti: di ciascun lotto*) deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e (*per le pubbliche amministrazioni*) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché (*per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO*) nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO (*negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario (*nel caso di più lotti: di ciascun lotto*) ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante (*indicare il link dove è possibile leggere i predetti documenti*).

26. ACCESSO AGLI ATTI

(***Fino al 31 dicembre 2023***)

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità … (*indicare*).

(***A decorrere dal 1° gennaio 2024***)

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale amministrativo di …... (*indicare il Tribunale competente*).

(***Facoltativo, nel caso in cui si voglia prevedere la clausola compromissoria ex articolo 213 del codice nel contratto***) Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli artt. 211 e 212 del codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l'Autorità nazionale anticorruzione secondo gli artt. 213 e 214 del codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest'ultima da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 213, comma 3, del codice, l'autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con ..... n. ..... del ..... (*indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell'organo di governo, di autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria*).

(***Clausola obbligatoria per servizi e forniture superiori al milione di euro, facoltativa negli altri casi***) Trova applicazione, la disciplina di cui all'art. 215 del codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. …... (*indicare il numero*) membri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali …… (*indicare le informazioni sul trattamento dei dati personali dovute in considerazione delle specificità del singolo appalto, della stazione appaltante, dei suoi rapporti con il gestore della piattaforma, delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata. Tali informazioni devono riguardare, in particolare: a) la finalità del trattamento; b) la base giuridica e natura del conferimento dei dati; c) la natura dei dati trattati; d) le modalità del trattamento dei dati; e) l'ambito di comunicazione e di diffu-*

sione dei dati; f) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; g) periodo di conservazione dei dati; h) i diritti del concorrente/interessato; i) il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati).

(***In alternativa***) I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara *sub* ….. (*indicare il numero dell'allegato*).

N.B. La stazione appaltante predispone la clausola in base agli indirizzi adottati al proprio interno per l'attuazione della normativa sulla privacy.

22. DOMANDA DI AMMISSIONE

Allegato A/1

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO **DEL SERVIZIO/DELLA FORNITURA** DI .....

DOMANDA DI AMMISSIONE

* * *

(nome della stazione appaltante) .....
Servizio .....
Via/Piazza ..... N. .....
CAP ..... Città .....

OGGETTO: Procedura aperta telematica per l'affidamento **del servizio/della fornitura** di .....

Importo complessivo dell'appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza): € ..... IVA esclusa.
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € .....

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il sottoscritto ..... nato il ..... a ..... in qualità di ..... dell'impresa ..... con sede in ..... con codice fiscale n. ..... con partita IVA n. ..... con la presente

CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe:
❑ **come impresa singola**

oppure

❑ **come capogruppo** di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
❑ orizzontale
❑ verticale
❑ misto
già costituito fra le seguenti imprese:
.....
.....
.....

oppure

❑ **come capogruppo** di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
❑ orizzontale
❑ verticale
❑ misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
.....
.....
.....

oppure

❑ **come mandante** di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
❑ orizzontale
❑ verticale
❑ misto
già costituito fra le imprese:
.....
.....
.....

oppure

❑ **come mandante** di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
❑ orizzontale
❑ verticale
❑ misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
.....
.....
.....

oppure

❑ **come impresa aderente al contratto di rete** ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 36/2023

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA ([1])

- che nei propri confronti non ricorrono le cause di esclusione previste negli artt. da 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023;
- di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e dall'art. 110;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio;
- di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- di non aver commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- di non essere sottoposto a fallimento o di trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né è in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- di non essersi reso inottemperante agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ancorché non definitivamente accertati, costituenti una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo dell'art. 95, comma 2 del codice dei contratti;
- di essere *oppure* di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003).

IMPEGNO DEL CONCORRENTE

In conformità a quanto previsto dall'art. 102 del d.lgs. 36/2023 il concorrente assume i seguenti impegni:

([1]) Nota per la stazione appaltante: poiché l'autocertificazione mediante DGUE non contiene tutte le dichiarazioni, relative ai requisiti di ordine generale, prescritte dall'artt. da 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023, si rende necessario che l'operatore economico provveda ad integrare la propria autocertificazione con le dichiarazioni riportate nel presente modello.

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Data .....

FIRMATO DIGITALMENTE
Il legale rappresentante
.....

N.B.:

- *La presente domanda-dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte dell'associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.*
- *Nel caso in cui l'associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell'impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l'atto costitutivo in originale o copia autentica.*
- *Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente.*

23. MODULO OFFERTA

Allegato A/2

PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/DELLA FORNITURA DI .....

Modulo dell'offerta

Il sottoscritto ..... (*cognome, nome e data di nascita*) in qualità di ..... (*rappresentante legale, procuratore, ecc.*) dell'impresa ..... con sede in ..... C.F. ..... P.ta IVA .....

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio .....

- *il sottoscritto ..... (cognome, nome e data di nascita) in qualità di ..... (rappresentante legale, procuratore, ecc.) dell'impresa ..... con sede in ..... C.F. ..... P.ta IVA ..... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio.....*
- *il sottoscritto ..... (cognome, nome e data di nascita) in qualità di .... (rappresentante legale, procuratore, ecc.) dell'impresa ..... con sede in ..... C.F. ..... P.ta IVA ..... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio .....*

Offre/offrono

per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del .....% (*in cifre ed in lettere*) considerato al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, sul prezzo posto a base d'asta ([1]).

In conformità con quanto disposto dall'art. 108, comma 9 del d.lgs. 36/2023:

- i costi della sicurezza inerenti ai rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro:
  - in cifre .....
  - in lettere .....
- i propri costi della manodopera inerenti ai rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro:
  - in cifre.....
  - in lettere.....

FIRMATO DIGITALMENTE
Il/i concorrente/i
.....

([1]) In base a quanto stabilito dall'art. 108, comma 9 del d.lgs. 36/2023: *"Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)".*

N.B.:

- *La variazione percentuale unica sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l'indicazione in lettere.*
- *Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.*

Per completare il presente pacchetto si rinvia al:

- *modello n. 4 per il Patto di integrità;*
- *modello n. 8 per la Dichiarazione attestante il rispetto delle convenzioni Consip;*
- *modello n. 9 per il DUVRI.*

E. Adesione alle convenzioni Consip

24. DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP

N.B.: *Si avvisa il lettore che le parti dell'atto rese con carattere* ***grassetto*** *vanno inserite solo ove necessarie e comunque valutandone le ricadute in termini giuridici, a seconda degli obiettivi da attuare.*

- ❑ AL Settore BILANCIO E PROGRAMMAZIONE per competenza
- ❑ ALL'ARCHIVIO GENERALE
- ❑ ALL'ALBO PRETORIO
- ❑ RITORNI AL SETTORE APPALTI per l'esecuzione

Determinazione dirigenziale n. ..... del .....

OGGETTO: Acquisto ..... per il periodo ..... mediante adesione a convenzione Consip ..... Codice CIG derivato: ..... **Codice CUP .....** *(ove necessario)*. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI

- Considerato che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento **dei seguenti beni/del seguente servizio .....** e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;
- Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto*";
- Dato atto che:
  - da accertamenti condotti sul sito di Consip S.p.a. è risultata attiva la convenzione .....;
  - con l'adesione alla convenzione sopra citata la stazione appaltante potrà conseguire notevoli risparmi di spesa derivanti dai prezzi praticati e conseguenti al risparmio sui costi di un'autonoma procedura di approvvigionamento;
- Ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra descritte, di aderire alla citata convenzione;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

– **non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI** *oppure* **in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto...** (*ad esempio, si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. Si veda l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008*). **In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti alla sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;**

oppure

– **gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, all'operatore affidatario dell'ODA. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;**

oppure

– **gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale parte integrante del presente atto, all'operatore economico affidatario dell'ODA. Nel DUVRI viene evidenziata l'assenza di costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;**

- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:
  - l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di: ..... (*esplicitare il bisogno che viene soddisfatto mediante l'erogazione della prestazione*);
  - l'oggetto del contratto riguarda **la fornitura/il servizio** .....;
  - le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di **fornitura/servizio** stabilite in convenzione;
  - il contraente viene individuato mediante adesione alla convenzione Consip ... .;
- Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
- Visti:
  - gli artt. 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
  - l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
  - il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
  - l'art. 26 della legge n. 488/1999, che prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.;
  - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. 36/2023, in materia di "amministrazione trasparente";
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. ..... del ..... che ha approvato il bilancio di previsione 20..... e il bilancio pluriennale 20...../20...., nonché la delibera di Giunta n. ..... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finan-

ziario 20...., affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

- Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;
- Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di ....." approvato con deliberazione della Giunta comunale n. ... del .....;

DETERMINA

1) di aderire, in conformità a quanto evidenziato in parte narrativa, alla convenzione Consip ..... assegnata alla ditta ..... riguardante .... per un periodo ..... con decorrenza .....;
2) di impegnare la spesa complessiva di euro .....,00, IVA compresa, al cap. ...../..... del bilancio 20....., impegno n. .....;
3) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto ..... delle misure organizzative adottate dall'ente con provvedimento ..... e nei limiti ivi previsti;
4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro .....,00 *oppure* **a zero**;
5) di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di .....", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. .... del ....., in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo URL del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio online ai sensi dell'art. …….. del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;
7) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023.

IL DIRIGENTE
Settore Appalti
.....

F. Comunicazioni *ex* art. 90, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023

25. COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE A TUTTI

COMUNE DI .....

Prot. n. .....
Posta elettronica certificata

Destinatario .....
Data e luogo .....

OGGETTO: Gara concernente la fornitura/il servizio ..... – Comunicazione di aggiudicazione definitiva *ex* art. 90, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023. CIG ..... **CUP .....** (*eventuale*).

Si comunica che con provvedimento n. .... datato ..... del dirigente del Settore Appalti il servizio/la fornitura in oggetto è stato/a aggiudicato/a alla ditta .....

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, il contratto non verrà stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dall'invio della presente comunicazione (*si rammenta al compilatore che la sospensione del termine per la stipula del contratto non si applica nei casi di cui all'art. 18, comma 3 del codice dei contratti, nonché nel caso di procedure mediante affidamento diretto e negoziate sotto soglia, ai sensi dell'art. 55 del medesimo codice)*.

A norma dell'art. 36, co. 3 del d.lgs. n. 36/2023 si comunica che in merito alle richieste di oscuramento di parti dell'offerta indicate ai sensi dell'art. 35, co. 4, lett. a), la stazione appaltante ha così deciso: .....

Come stabilito dall'art. 36, co. 4 del d.lgs. n. 36/2023, la decisione sopra espressa può essere impugnata con ricorso notificato e depositato entro 10 giorni dalla presente comunicazione.

Si evidenzia che l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato chiesto l'oscuramento non sarà consentita prima del decorso del termine sopra menzionato di 10 giorni.

Il responsabile del progetto è il Sig. .....

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Sig. ..... dell'Ufficio ..... (PEC ..... tel. .....).

(*A norma dell'art. 90, co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, la presente comunicazione va inviata a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva)*

(A norma dell'art. 90, co. 1 del d.lgs. 36/2023, la presente comunicazione deve essere trasmessa entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento)

(A norma dell'art. 36, co. 1 del d.lgs. 36/2023, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90)

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

.....

26. COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE ALL'AGGIUDICATARIO

COMUNE DI .....

Prot. n. .....
Posta elettronica certificata

Destinatario .....
Data e luogo .....

OGGETTO: Gara concernente la fornitura/il servizio ..... – Comunicazione di aggiudicazione definitiva *ex* art. 90, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023. CIG ..... **CUP** ..... (*eventuale*).

Si comunica che con provvedimento n. .... datato ..... del dirigente del Settore Appalti il servizio/la fornitura in oggetto è stato/a a Voi aggiudicato.

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, il contratto non verrà stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dall'invio della presente comunicazione (*si rammenta al compilatore che la sospensione del termine per la stipula del contratto non si applica nei casi di cui all'art. 18, comma 3 del codice dei contratti, nonché nel caso di procedure mediante affidamento diretto e negoziate sotto soglia, ai sensi dell'art. 55 del medesimo codice)*.

A norma dell'art. 36, co. 3 del d.lgs. n. 36/2023 si comunica che in merito alle richieste di oscuramento di parti dell'offerta indicate ai sensi dell'art. 35, co. 4, lett. a), la stazione appaltante ha così deciso: .....

Come stabilito dall'art. 36, co. 4 del d.lgs. n. 36/2023, la decisione sopra espressa può essere impugnata con ricorso notificato e depositato entro 10 giorni dalla presente comunicazione.

Si evidenzia che l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato chiesto l'oscuramento non sarà consentita prima del decorso del termine sopra menzionato di 10 giorni.

Il responsabile del progetto è il Sig. .....

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Sig. ..... dell'Ufficio ..... (PEC ..... tel. .....).

(A norma dell'art. 90, co. 1 del d.lgs. 36/2023, la presente comunicazione deve essere trasmessa entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento)

(A norma dell'art. 36, co. 1 del d.lgs. 36/2023, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90)

In conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010, si chiede la trasmissione via PEC delle informazioni concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, come da modello allegato A, e più precisamente: il numero del conto dedicato al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento). Si avvisa che le citate informazioni sono indispensabili per poter effettuare i pagamenti riguardanti il presente appalto.

Si precisa, infine, che il codice IPA per l'invio della fatturazione elettronica è il seguente: .....

Si fa presente che il documento di stipula generato dal mercato elettronico è soggetto all'imposta di bollo, in conformità alla tabella dell'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, conseguentemente dovrà essere versato presso la tesoreria comunale l'importo di €....., il quale verrà accreditato mediante bonifico online all'Agenzia delle entrate a cura degli uffici comunali. Il pagamento dell'importo summenzionato dovrà essere effettuato mediante pagoPA con le seguenti modalità: .....
.....

Per consentire l'immediata individuazione del versamento, si chiede di citare il codice CIG ..... inerente alla procedura di gara di riferimento .....

Copia della ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo summenzionato dovrà essere trasmessa, insieme alle informazioni riguardanti la tracciabilità, entro ..... giorni dal ricevimento della presente comunicazione).

La stazione appaltante non sottoscriverà alcun documento di stipula qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste sopra menzionate.

(*Formula per le gare svolte sul mercato elettronico*)

Presso l'indirizzo URL ..... è reperibile copia del "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di ....." approvato con deliberazione della Giunta comunale n. ..... del ....., ai sensi del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato d.P.R.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
.....

* * *

Allegato A

(*Carta intestata della ditta*)

Spett.le COMUNE DI .....
.....
.....

COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO
(art. 3 legge n. 136 del 13 agosto 2010)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445
DEL 28 DICEMBRE 2000

Il sottoscritto ..... nato a ..... (.....) il .... residente a ..... via ..... n. ..... cap ..... codice fiscale ....., in qualità di:

- ❑ titolare
- ❑ legale rappresentante
- ❑ procuratore come da procura n. ..... del ..... della ditta .... con sede a ..... via ..... n. .... cap ..... codice fiscale ..... partita IVA .... mail ..... PEC .....

consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

in ottemperanza alle disposizioni della legge n. 136 del 13 agosto 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:

- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dell'appalto sono i seguenti:
  Conto corrente bancario/postale – Codice IBAN:

- che la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
  Cognome e nome .....
  nato a ..... il ..... codice fiscale .....
  Cognome e nome .....
  nato a ..... il ..... codice fiscale .....
  Cognome e nome .....
  nato a ..... il ..... codice fiscale .....

..... (*luogo*) ..... (*data*)

FIRMATO DIGITALMENTE
.....

MODULISTICA

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di ..... ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC....., tel. ....., mail ....., fax .....;
b) il responsabile della protezione dei dati *Data Protection Officer* (RPD-DPO) è .... ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC....., tel. ....., mail....., fax.....;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di ..... implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

27. COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE *EX* ART. 90, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. N. 36/2023

Prot. n. .....
Posta elettronica certificata

Destinatario .....
Data e luogo .....

OGGETTO: Gara n. .../..... concernente la fornitura/il servizio ..... - Comunicazione di esclusione dalla gara *ex* art. 90, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023.

Si comunica che con provvedimento n. .... datato ..... del dirigente del Settore Appalti si è provveduto alla Vs. esclusione dalla procedura d'appalto in oggetto per le seguenti ragioni .....

Il responsabile del progetto è il Sig. .....

A norma dell'art. 120, comma 6 del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), avverso il provvedimento di esclusione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
.....

(A norma dell'art. 90, co. 1 del d.lgs. 36/2023, la presente comunicazione deve essere trasmessa entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento)

28. COMUNICAZIONE DI AVVENUTA STIPULA DEL CONTRATTO

COMUNE DI .....

Prot. n. .....
Posta elettronica certificata

Destinatario .....
Data e luogo .....

OGGETTO: Gara n. .../..... concernente la fornitura/il servizio ..... – Comunicazione di avvenuta stipula del contratto *ex* art. 90, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023.

Si comunica che in data ..... è stato stipulato il contratto concernente l'appalto in oggetto.

Il responsabile del progetto è il Sig. .....

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Sig. ..... dell'Ufficio ..... (tel. ..... / pec .....).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
.....

(*A norma dell'art. 90, co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, la comunicazione va inviata a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva)*

(A norma dell'art. 90, co. 1 del d.lgs. 36/2023, la presente comunicazione deve essere trasmessa entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento)

29. DECISIONE DI NON AGGIUDICARE L'APPALTO

COMUNE DI .....

Prot. n. .....
Posta elettronica certificata

Destinatario .....
Data e luogo .....

OGGETTO: Gara n. .../..... concernente la fornitura/il servizio ..... – Comunicazione della decisione di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto (*oppure* **di non concludere un accordo quadro**) *ex* art. 90, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023.

Si comunica che con provvedimento n. .... datato ..... del dirigente del Settore Appalti la scrivente amministrazione ha deciso di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto (*oppure* **di non concludere** l'**accordo quadro in oggetto**). Si allega copia del provvedimento che ne specifica le ragioni.

Il responsabile del progetto è il Sig. .....

Avverso il provvedimento sopra specificato è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Sig. ..... dell'Ufficio ..... (tel. ..... / fax .....).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
.....

(A norma dell'art. 90, co. 1 del d.lgs. 36/2023, la presente comunicazione deve essere trasmessa entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento)

G. Comunicazioni *ex* art. 110, comma 2 del codice in caso di accertamento dell'anomalia dell'offerta

30. COMUNICAZIONE *EX* ART. 110, COMMA 2 (*richiesta di spiegazioni*)

Data .....
Luogo .....

Via PEC: .....

Spett. .....
.....

OGGETTO: Gara n. ..... – Procedura ..... per la fornitura / servizio di ..... per la durata di ..... – Richiesta di spiegazioni ai sensi dell'art. 110, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 110, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, si chiede di fornire per iscritto, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, tutte le spiegazioni ritenute utili al fine di accertare la presunta anomalia dell'offerta relativa alla procedura descritta in oggetto.

A mero titolo indicativo le spiegazioni possono riguardare:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzare dalla legge e in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

La stazione appaltante procederà all'esclusione dell'offerta se le spiegazioni non verranno fornite entro il termine sopra indicato e se non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra elencati, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del codice dei contratti;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, del codice dei contratti, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del codice dei contratti.

Rimanendo in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Settore Appalti
.....

H. Determina di esclusione di un concorrente

31. DETERMINA DI ESCLUSIONE DA UNA PROCEDURA D'APPALTO

Determinazione dirigenziale n. ..... del .....

OGGETTO: Gara n. ..... Procedura ..... per l'esecuzione/la fornitura di ..... - Esclusione ditta .....

IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI

- Premesso che con determinazione n. ..... del ..... è stata indetta una procedura ..... per la fornitura/servizio di .....;
- Dato atto che, entro i termini previsti dal bando di gara, sono pervenute le offerte/domande di partecipazione delle ditte .....;
- Rilevato che il giorno ....., con il verbale n. ..... la commissione incaricata dell'esame della documentazione ha rilevato che .....;
- Preso in esame il verbale n. ..... datato ..... e ritenuto di far proprie le indicazioni in esso contenute;
- Visti:
  - il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107 e 192 che fissano, rispettivamente, le competenze dei dirigenti ed i contenuti della determinazione a contrarre;
  - il d.lgs. n. 36/2023 - codice dei contratti;
  - il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

1) di approvare il verbale n. ..... datato ..... della commissione incaricata dell'esame della documentazione nella gara in oggetto;
2) di escludere la ditta ..... dalla procedura di gara, per le ragioni esposte in narrativa;
3) di disporre la comunicazione dell'esclusione dell'operatore economico dalla gara a norma dell'art. 90, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023, entro il termine di 5 giorni dall'adozione del presente provvedimento;
4) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio online ai sensi dell'art. …….. del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023.

Data ..... Luogo .....

IL DIRIGENTE
Settore Appalti
.....

I. Determina di annullamento

32. DETERMINA DI ANNULLAMENTO DI UNA GARA

N.B.: *Si avvisa il Lettore che le parti dell'atto rese con carattere* ***grassetto*** *vanno inserite solo ove necessarie e comunque valutandone le ricadute in termini giuridici, a seconda degli obiettivi da attuare.*

❑ All'Archivio generale
❑ All'Albo pretorio

Determinazione dirigenziale n. ..... del .....

OGGETTO: Gara n. ..... Procedura ..... per l'esecuzione della fornitura di una fotocopiatrice a colori – Codice CIG ..... Annullamento in autotutela della determinazione n. ..... del .....

IL DIRIGENTE SETTORE APPALTI

- Premesso che si è reso necessario provvedere alla fornitura di una fotocopiatrice a colori;
- Rilevato che con determinazione n. ..... del ..... è stata indetta apposita procedura di approvvigionamento per la fornitura di tale bene, con approvazione di tutti gli allegati di gara;
- **Constatato che la scheda tecnica recante le caratteristiche dell'apparecchiatura da acquistare, da una successiva lettura, è apparsa idonea a ricondurre ad uno specifico marchio di prodotto, creando le condizioni per una illegittima restrizione della concorrenza** (*formula di esempio*);

oppure

- **Rilevato che, ad un successivo e più accurato esame, l'allegato B di gara, contenente lo schema di presentazione dell'offerta e le principali clausole descrittive del servizio, a giudizio della stazione appaltante è apparso idoneo a determinare errate e/o equivoche interpretazioni da parte delle ditte offerenti, potendo conseguentemente indurre alla presentazione di offerte non rispondenti alle effettive esigenze dell'amministrazione procedente** (*formula di esempio*);
- Rilevato che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela;
- Ritenuto necessario porre rimedio alla illegittimità rilevata mediante l'annullamento in autotutela del provvedimento di indizione della procedura con il quale sono stati approvati tutti gli atti di gara, in conformità all'art. 21-nonies della legge n. 241/1990;
- Visti:
  – il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192 che fissano, rispettivamente, le competenze dei dirigenti ed i contenuti della determinazione a contrarre;

- il d.lgs. n. 36/2023 - codice appalti;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- l'art. 21-nonies della legge n. 241/1990;

DETERMINA

1) di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, per le motivazioni espresse in premessa e che si considerano qui integralmente riportate, la determinazione n. ..... del ....., nonché tutti gli atti connessi;
2) di rinviare ad un successivo provvedimento l'indizione di nuova gara e l'approvazione dei nuovi allegati;
3) **di dare atto che le ditte originariamente invitate verranno informate dell'indizione della nuova gara**;
4) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio online ai sensi dell'art. …….. del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023.

Data ..... Luogo .....

IL DIRIGENTE
Settore Appalti
.....

L. Determina di revoca

33. DETERMINA DI REVOCA DI UNA GARA

❑ All'Archivio generale
❑ All'Albo pretorio

Determinazione dirigenziale n. ..... del .....

OGGETTO: Procedura ..... per la fornitura/servizio di ..... – Revoca in autotutela della determina dirigenziale n. ..... del ..... e relativi allegati.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI

- Premesso che si è reso necessario provvedere all'acquisizione **della fornitura/del servizio** di .....;
- Rilevato che con determinazione dirigenziale n. ..... del ..... è stata indetta una gara mediante procedura aperta per l'acquisizione di tale servizio, con approvazione di tutti gli atti di gara;
- Riscontrato che, entro i termini fissati, sono pervenute n. ..... offerte da parte delle ditte:
  .....
  .....
  .....
  .....
- **Rilevato che, a seguito di** ..... *(descrivere brevemente le circostanze che hanno generato il mutamento dell'interesse pubblico, ad es. dismissione di apparecchiature per le quali si rendeva necessario un determinato servizio manutentivo, oppure l'alienazione di immobili per i quali si rendeva necessario un servizio di manutenzione o pulizia, ecc.),* **si è generato un mutamento dell'interesse pubblico e conseguentemente il servizio oggetto della procedura di gara sopra descritto non si rende più necessario**;
- Constatato che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela;
- Ritenuto, pertanto, necessario revocare in autotutela la determinazione dirigenziale n. ... del ..... ed i relativi allegati, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990;
- Visti:
  – il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
  – il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
  – la legge n. 241/1990, con particolare riferimento all'art. 21-quinquies concernente la revoca dei provvedimenti amministrativi inopportuni;

DETERMINA

1) di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, la determinazione dirigenziale n. ..... del ..... ed i relativi allegati concernenti la procedura di gara n. ..... non procedendo ad alcuna aggiudicazione del servizio in oggetto, per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente riportate;
2) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio online ai sensi dell'art. …….. del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023.

Data ..... Luogo .....

IL DIRIGENTE
Settore Appalti
.....

(Nota per il compilatore: nel diverso caso in cui sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, la giurisprudenza è *orientata a ritenere che vada inviata preventivamente alle imprese interessate la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990. Di tale adempimento* è *necessario dare atto nella determinazione di revoca).*

M. Comunicazione alla ditta non in regola con il DURC – Lettera sospensione pagamenti

34. LETTERA ALLA DITTA SOSPENSIONE PAGAMENTO FATTURE

Via PEC: .....

Spett.le .....
Via ..... n. .....

OGGETTO: Gara n. ..... relativa a ..... – Documento di regolarità contributiva (DURC) (*o altra certificazione di regolarità contributiva*) – Pagamento fatture

Facendo riferimento alla gara in oggetto, si informa che la Vs. ditta non risulta regolare, ai fini DURC (*o altra certificazione di regolarità contributiva*), con il versamento dei contributi (INPS **e/o** INAIL: *precisare il tipo di contributo che determina l'irregolarità*) alla data del .....

Non sarà pertanto possibile procedere con il pagamento della fattura n. ..... del ....., né di ulteriori fatture che dovessero successivamente pervenire, fino a quando la Vs. ditta non risulterà in regola con il DURC (*o altra certificazione di regolarità contributiva*).

Si invita a regolarizzare la propria posizione con sollecitudine dandone notizia con la massima urgenza alla scrivente amministrazione, per consentire di procedere con il versamento delle somme dovute, che comunque potrà avvenire solo a seguito di emissione di un nuovo DURC regolare.

Fino a quando la posizione non sarà regolarizzata, il termine di pagamento, di cui al d.lgs. n. 231/2002, deve ritenersi a tutti gli effetti sospeso.

La scrivente amministrazione si riserva, in ogni caso, di attuare quanto disposto dall'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 che prevede di effettuare il versamento delle somme dovute alla ditta in indirizzo, direttamente agli enti previdenziali, sino a concorrenza del debito esistente verso i predetti istituti.

Rimanendo in attesa di notizie, si porgono cordiali saluti.

....., li .....

IL DIRIGENTE
.....

N. Lettera istituti previdenziali per intervento sostitutivo

35. LETTERA ISTITUTI PREVIDENZIALI PER INTERVENTO SOSTITUTIVO
(*modello ufficiale INAIL*)

Modulo intervento sostitutivo DURC – Comunicazione preventiva

Alla Sede INAIL di .....
.....@postacert.inail.it ([1])

OGGETTO: DURC – Intervento sostitutivo – Comunicazione preventiva.

Codice fiscale ditta irregolare

Codice ditta INAIL

DURC CIP

Protocollo

Emesso il gg/mm/aaaa

Il sottoscritto ..... *(nome e cognome)*, in qualità di responsabile del progetto della stazione appaltante (SA)/amministrazione procedente (AP) ..... *(denominazione)*, codice fiscale SA/AP ....., comunica di voler attivare l'intervento sostitutivo ai sensi (*barrare la casella di interesse*):

- ❑ dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 31, comma 3, del d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013;
- ❑ dell'art. 31, comma 8-bis, del d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013 per l'irregolarità segnalata nel DURC in oggetto per un importo di euro ..... (*indicare l'importo che si intende versare all'INAIL*) e, a tal fine, chiede di conoscere gli estremi per effettuare il relativo versamento.

Il sottoscritto si impegna ad effettuare tempestivamente il pagamento e ad inviare alla sede copia della ricevuta di versamento.

([1]) PEC consultabili su www.inail.it/internet/default/Chisiamo/Struttura-organizzativa/Ufficiterritoriali/Index.html.

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:
Tel. Ufficio ..... Fax Ufficio .....
E-mail Ufficio ..... E-mail PEC Ufficio .....

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
.....

O. Comunicazione pagamento

36. COMUNICAZIONE AVVENUTO PAGAMENTO A SEGUITO DI INTERVENTO SOSTITUTIVO
(*modello non ufficiale*)

Alla Sede INAIL di .....
.....@postacert.inail.it ([1])

OGGETTO: DURC – Intervento sostitutivo – Comunicazione avvenuto pagamento

Codice fiscale ditta irregolare

Codice ditta INAIL

DURC CIP

Protocollo

Emesso il gg/mm/aaaa

Il sottoscritto ..... *(nome e cognome)*, in qualità di responsabile del progetto della stazione appaltante (SA)/amministrazione procedente (AP) ..... *(denominazione)*, codice fiscale SA/AP ....., comunica di aver effettuato il pagamento sostitutivo, a seguito di Vs. istruzioni del ..... prot. ..... mediante ..... e fornisce in allegato ricevuta di versamento.

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:
Tel. ufficio .....
Fax ufficio .....
E-mail ufficio .....
E-mail PEC ufficio.....

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
.....

([1]) Da inviare all'indirizzo PEC citato nella comunicazione inviata dall'istituto previdenziale ove sono stati forniti i dati per il pagamento.

P. Penali

37. LETTERA APPLICAZIONE PENALI

Via PEC: .....

Spett.le .....
Assicurazione .....
(*Società che ha fornito la fideiussione*)

Spett.le .....
(*Operatore economico*)

Settore Contabilità (*Settore addetto alla riscossione delle somme*)

OGGETTO: Gara n. ....., per il servizio di noleggio di una fotocopiatrice a colori e relativo materiale di consumo per il periodo ..... – ..... Addebito penali, mediante parziale incameramento garanzia definitiva.

In riferimento alla ns. contestazione P.G. ..... del ....., alla successiva nota di risposta del ..... e ai sensi dell'art. ..... del capitolato speciale che regolamenta le penali da applicare in caso di ritardo di consegna del materiale di consumo, si addebita la penale sotto specificata.

La penale applicata è di euro ..... corrispondente al ritardo di consegna di ..... che ha causato il fermo macchina per un periodo di giorni .....

L'importo è pari al .....% del canone di noleggio mensile di euro ..... al netto di IVA per ..... gg.

La scrivente amministrazione chiede pertanto a codesta società di assicurazione di provvedere al versamento dell'importo di euro sulla costituita garanzia (garanzia fideiussoria n. ..... rilasciata da Assicurazioni ..... S.p.A. – Agenzia di ....., allegata in copia) entro 15 gg. a decorrere dal ricevimento della presente.

La garanzia fideiussoria dovrà essere immediatamente reintegrata a cura della ditta aggiudicataria.

Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico a favore del Comune di ....., con le seguenti modalità:

1) attraverso il servizio PagoPa, con le seguenti modalità: .....;
2) con bonifico - codice IBAN: .....

Dovrà essere indicata come causale: "Parziale incameramento della garanzia definitiva della ditta ..... S.p.A. relativa alla gara n. .....". La ricevuta del versamento dovrà essere trasmessa allo scrivente Settore via PEC al seguente indirizzo .....

Distinti saluti.

....., li .....

IL DIRIGENTE
.....

Allegato: copia garanzia fideiussoria n. .....

Q. Cessione del credito

38. DETERMINA ACCETTAZIONE CESSIONE DEL CREDITO

❑ All'Archivio generale
❑ All'Albo pretorio

Determinazione dirigenziale n. ..... del .....

OGGETTO: Cessione di crediti di massa ai sensi dell'art. 3 della legge n. 52/1991.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI

- Premesso che con determinazione dirigenziale n. ..... del ..... è stata aggiudicata alla ..... con sede legale in ..... – P.I. ..... la gara, a mezzo procedura ..... n. ....., per **la fornitura/il servizio** di ..... per la durata di ..... dal ..... al ..... ed autorizzata la spesa presunta di euro ..... per tutta la durata contrattuale;
- Preso atto che in data ..... P.G. è stato notificato al Comune di ..... un atto di cessione di crediti di massa ai sensi dell'art. 3 della legge n. 52/1991 da parte di ..... (cedente) a favore di ..... S.p.A. (cessionario) con sede in ....., via ..... – P.I. .....;
- Dato atto che:
  – la cessione è stata stipulata nelle forme prescritte dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, ovvero mediante atto pubblico notarile n. ..... del ..... (*oppure* scrittura privata autenticata ..... del .....), notificato alla scrivente stazione appaltante;
  – il credito residuo della società ..... risulta alla data odierna di euro .....;
  – in conformità a quanto stabilito nella circolare del MEF n. 29 dell'8 ottobre 2009, nella sopra citata cessione risulta essere accluso l'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente ai fini della verifica di cui all'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973;
  – il Settore Bilancio ha comunicato in data ..... l'esito della verifica di cui all'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 dalla quale è emerso che la società cedente ..... non risulta inadempiente nei confronti dell'erario;
  – ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il sopra citato atto di cessione riporta il numero di conto dedicato della cessionaria, nonché le generalità complete ed il codice fiscale dei soggetti che sono autorizzati ad operare su detto conto, in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 136/2010 e dalla determinazione dell'AVCP n. 4/2011;
- Ritenuto, pertanto, che nulla osti all'accettazione della cessione in oggetto;
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. ..... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile, che ha approvato il bilancio di previsione ..... e il bilancio pluriennale 20...../20....;
- Visto il d.P.R. n. 602/1973;
- Visto il regolamento di contabilità del Comune di .....;

- Visto l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il d.lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza amministrativa;

DETERMINA

1) di accettare, per le motivazioni espresse in narrativa, la cessione del credito notificata in data ..... P.G. ..... da parte del cedente ....., via ....., P.I. ....., a favore del cessionario ..... S.p.A. con sede in ....., via ....., P.I. .....;
2) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
3) di disporre che il presente provvedimento venga inviato al creditore cedente, al cessionario e per conoscenza al Settore bilancio;
4) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio online ai sensi dell'art. …….. del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;
5) di dare atto che il presente provvedimento esula dall'applicazione degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di trasparenza.

Data ..... Luogo .....

IL DIRIGENTE
.....

39. DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

……. sottoscritt…..……..…….
(*cognome*) (*nome*)
nat……. a …….. (……..……..……) il …….. residente a ……. (…….) in ……. n. …….. codice fiscale …….
(*luogo o Stato estero*) (*provincia*) (*luogo*) (*provincia*) (*indirizzo*)

nella qualità di rappresentante legale della società/associazione …….. con sede a ……. (…….) in ……. n. ……..

soggetto cedente nell'atto di cessione del credito stipulato in data ……, a mezzo scrittura privata autenticata/atto pubblico notaio ……..…., a favore di ……., codice fiscale ……,
(*cessionario*)
relativamente all'importo di euro …….. (……)
(*in lettere*)
agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

AUTORIZZA

il proprio debitore (soggetto ceduto) nonché, per quanto possa occorrere, Agenzia delle entrate-Riscossione a svolgere le operazioni finalizzate ad effettuare la verifica secondo la procedura delineata nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, al fine, nel caso di riscontrata situazione di "non inadempienza", di essere escluso dalla sottoposizione ad una nuova verifica al momento del pagamento, giusta indicazioni esposte nella circolare 8 ottobre 2009, n. 29, della Ragioneria generale dello Stato, e

DICHIARA

inoltre, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

……..
(*luogo e data*)

FIRMATO DIGITALMENTE
……..